

-2017

VII Rapporto AdEPP sulla Previdenza Privata

A CURA DEL CENTRO STUDI ADEPP

Centro Studi AdEPP

All'interno dell'Associazione degli Enti di Previdenza Privati è operativo un Centro Studi che si occupa di effettuare ricerche e approfondimenti su temi strettamente legati alle dinamiche del mondo previdenziale privato.

L'attività di ricerca è resa possibile grazie alla continua collaborazione e disponibilità dei Presidenti e dei collaboratori dei diversi Centri Studi di tutte le Casse di Previdenza AdEPP.

Il “Settimo Rapporto sulle Previdenza Privata” è stato predisposto dal Prof. Filippo Petroni (Responsabile dei dati statistici e ricerche AdEPP), con la collaborazione del prof. Guglielmo D'Amico, sotto la supervisione del Prof. Francesco Verbaro (Senior Advisor AdEPP). Il capitolo 2, dedicato agli approfondimenti normativi, è stato redatto dalla Dott.ssa Ottavia Trifilò. Il capitolo 9, su professionisti e politiche europee, è stato redatto dalla Dott.ssa Tiziana Lang.

CONTATTI:

Prof. Filippo Petroni: centrostudi@adepp.info

Dott.ssa Ottavia Trifilò: o.trifilo@adepp.info

Enti Previdenziali Privati

Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani – CASAGIT - *Presidente: Dott. Daniele M. Cerrato*

Cassa Forense - CF - *Presidente: Avv. Nunzio Luciano*

Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti – CIPAG - *Presidente: Geom. Diego Buono*

Cassa Nazionale del Notariato – CNN - *Presidente: Not. Mario Mistretta*

Cassa Nazionale di Previdenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali – CNPR - *Presidente: Rag. Luigi Pagliuca*

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti – CNPADC - *Presidente: Dott. Walter Anedda*

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – INARCASSA - *Presidente: Arch. Giuseppe Santoro*

Ente Nazionale di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati – EPPI - *Presidente: Per. Ind. Valerio Bignami*

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi – ENPAB - *Presidente: Dott.ssa Tiziana Stallone*

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari – ENPAV - *Presidente: Dott. Gianni Mancuso*

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica – ENPAPI - *Presidente: Dott. Mario Schiavon*

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura – ENPAIA - *Presidente: Dott. Antonio Piva*

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi – ENPAP - *Presidente: Dott. Felice Torricelli*

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro – ENPACL - *Presidente: Dott. Alessandro Visparelli*

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale – EPAP
- *Presidente: Dott. Stefano Poeta*

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli
Odontoiatri – ENPAM - *Presidente: Dott. Alberto Oliveti*

Fondazione ENASARCO - *Presidente: Dott. Gianroberto Costa*

Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani – INPGI -
Presidente: Dott.ssa Marina Macelloni

Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani –
ONAOI - *Presidente: Dott. Serafino Zucchelli*

SOMMARIO

1	L'ASSOCIAZIONE	8
1.1.	CASAGIT	11
1.2.	CASSA FORENSE - CF	12
1.3.	CASSA ITALIANA PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI – CIPAG	12
1.4.	CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO – CNN	13
1.5.	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI – CNPADC	13
1.6.	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI – CNPR	14
1.7.	FONDAZIONE ENASARCO	14
1.8.	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI- ENPAB 15	
1.9.	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO – ENPACL.....	15
1.10.	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA – ENPAIA 1/2	16
1.11.	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA MEDICI E ODONTOIATRI - ENPAM	16
1.12.	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI – ENPAP	17
1.13.	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA – ENPAPI.....	18
1.14.	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI VETERINARI – ENPAV	18
1.15.	ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PLURICATEGORIALE – EPAP	19
1.16.	ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI – EPPI 20	
1.17.	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI E LIBERI PROFESSIONISTI – INARCASSA	20
1.18.	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI – INPGI	21
1.19.	OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI – ONAOSI	22
2	IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEL SETTORE PREVIDENZIALI. 23	
2.1	LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA.....	25
2.2	LA PARTECIPAZIONE DELLE CASSE ALLA FINANZA PUBBLICA E GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	31

2.3	LE CASSE COME ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO E GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI.....	40
2.4	LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPENDING REVIEW	42
2.5	LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE	51
2.5.1	<i>Investimenti “qualificati”</i>	53
2.6	LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE.....	54
2.7	ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE	60
2.7.1	<i>Il “Jobs Act sui lavoratori autonomi”</i>	60
2.7.2	<i>La “Legge sulla concorrenza” (Disegno di legge S. 2085-B).....</i>	62
2.7.3	<i>Il “Casellario dell’Assistenza”</i>	65
2.7.4	<i>Il “Decreto Fiscale”</i>	65
2.8	PROSPETTIVE E NORMATIVA IN FIERI IN MATERIA DI INVESTIMENTI	66
3	GLI ISCRITTI	70
3.1	GLI ISCRITTI ATTIVI	70
3.2	ISCRITTI ALLE CASSE: CONFRONTO CON I LAVORATORI ITALIANI	72
3.3	ANALISI DEMOGRAFICA DEGLI ISCRITTI ADEPP	75
3.3.1	<i>Analisi per età</i>	75
3.3.2	<i>Le professioniste donne</i>	79
3.3.3	<i>Analisi per regione</i>	82
3.4	ANALISI DEMOGRAFICA DEI NUOVI ISCRITTI.....	84
3.5	APPENDICE	88
3.5.1	<i>Iscritti per decreto legislativo</i>	88
3.5.2	<i>Iscritti per Area professionale</i>	90
4	I REDDITI DEI PROFESSIONISTI ITALIANI.....	93
4.1	I REDDITI MEDI DEGLI ISCRITTI LIBERI PROFESSIONISTI	94
4.2	I REDDITI MEDI DEI PROFESSIONISTI DIPENDENTI.....	96
4.3	ANALISI DI GENERE, ETÀ E REGIONE.....	98
4.3.1	<i>Analisi per età</i>	98
4.3.2	<i>Analisi di genere</i>	99
4.3.3	<i>Analisi regionale</i>	101
5	CONTRIBUTI E PRESTAZIONI.....	107
5.1	GLI IMPORTI DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE COMPLESSIVE	107
5.2	GLI IMPORTI DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE SIS.....	111
5.3	IL NUMERO DELLE PRESTAZIONI COMPLESSIVAMENTE EROGATE	116
5.4	IL NUMERO DELLE PRESTAZIONI IVS EROGATE	120
5.5	GLI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI COMPLESSIVE.....	122
5.6	GLI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI IVS	126
5.7	INDICATORI SINTETICI	131
5.7.1	<i>Numero di iscritti e numero di prestazioni IVS</i>	131

5.7.2	Importo dei contributi SIS e importo delle prestazioni IVS	140
6	IL WELFARE	148
7	LA TASSAZIONE.....	157
7.1	INTRODUZIONE.....	157
7.2	I MODELLI DI TASSAZIONE	157
7.3	LE ALIQUOTE DI TASSAZIONE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI E DEI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI	158
7.4	LA DOPPIA TASSAZIONE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI: UN CONFRONTO CON LA PREVIDENZA DI SECONDO PILASTRO	162
7.5	LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE ADEPP: CONFRONTO CON I LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS	164
7.5.1	I Contributi previdenziali versati dai professionisti.....	164
7.5.2	I Contributi previdenziali versati dai professionisti.....	166
7.5.3	Confronto contributi INPS G.S. con contributi altre casse di previdenza	167
7.6	LA FISCALITÀ DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI – ANNO 2015	169
8	IL PATRIMONIO	171
8.1	INTRODUZIONE.....	171
8.2	L'EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO NEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI	173
8.2.1	Il patrimonio complessivo.....	173
8.2.2	L'Asset Allocation	174
8.2.3	Evoluzione dell'Asset Allocation dal 2013 al 2016	175
8.3	GLI INVESTIMENTI IN IMMOBILI	179
8.4	INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI	182
8.5	INVESTIMENTI IN AZIONI	185
8.6	PASSAGGIO DA GESTIONE DIRETTA A GESTIONE INDIRETTA E FONDI COMUNI	188
8.7	INVESTIMENTI IN ITALIA	191
9	POLITICHE EUROPEE E PROFESSIONI: L'AZIONE DI SISTEMA DI ADEPP ..	194
9.1	LE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DELL'ADEPP	194
9.2	LE POLITICHE E LE PRIORITÀ DELL'UNIONE EUROPEA DI INTERESSE DELLE CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE E DEI PROFESSIONISTI	200
9.3	CONCLUSIONI.....	207

1 L'ASSOCIAZIONE

La privatizzazione degli Enti di Previdenza ed Assistenza dei Liberi Professionisti nasce da alcune norme di delega contenute nella legge finanziaria del 1994, con le quali il Governo Ciampi si proponeva di attuare un riordino degli istituti e dei regimi previdenziali e assistenziali allora esistenti. Un cammino ripreso dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare - e, in seguito, dal **decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509**, e dal **decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103**, grazie ai quali si sono potuti costituire altri Enti, fino a quel momento non ancora privati. Nasce così nel giugno dello stesso anno l'AdEPP, l'Associazione degli Enti Previdenziali Privati.

Rappresentare interessi comuni, sviluppare sinergie, tutelare l'autonomia delle Casse associate, ottenere uniformità di trattamento giuridico ed economico per i dipendenti degli Enti stessi, sono state le basi sulle quali costruire il percorso comune. Senza tralasciare il coordinamento dell'attività di assistenza sanitaria e di previdenza integrativa, la collaborazione e la federazione con omologhi Enti europei.

Oggi, 19 Casse di previdenza privata hanno aderito all'AdEPP che rappresenta oltre 1 milione e mezzo di professionisti. Una realtà complessa, emanazione di professioni anche molto diverse fra loro ma che si configurano unitariamente come un modello innovativo, che coniuga l'autonomia privata degli Enti stessi con la funzione pubblica esercitata.

La maggior parte degli Enti iscritti all'AdEPP eroga prestazioni previdenziali in forma sostitutiva alla previdenza pubblica. Le uniche eccezioni registrate sono quelle relative a CASAGIT e ONAOSI che

erogano prestazioni di natura assistenziale¹ e quella relativa ad ENASARCO che eroga prestazioni di previdenza complementare.

Qui di seguito si riporta la lista delle Casse aderenti ad AdEPP suddivise per decreto legislativo:

Tabella 1.1: Enti privatizzati ai sensi del Decreto 509/94 ed iscritti all' AdEPP

Cassa Nazionale del Notariato (CNN)
Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri liberi professionisti (CIPAG)
Cassa Forense (CF)
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC)
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti liberi professionisti (INARCASSA)
Cassa Nazionale di Previdenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali (CNPR)
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL)
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura (ENPAIA1)
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM)
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari (ENPAV)
Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti del Commercio Italiani (ENASARCO ex Decreto 509/94)
Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI1)

¹ Assistenza sanitaria per quanto riguarda Casagit e interventi assistenziali di sostegno per quanto riguarda Onaosi

Tabella 1.2: Enti privatizzati ai sensi del Decreto 103/96 ed iscritti all'AdEPP

Ente Nazionale di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI)
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB)
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP)
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP)
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI)
Gestioni Separate ENPAIA per Periti Agrari e per Agrotecnici (ENPAIA 2)
Gestione Separata INPGI (INPGI 2)

Tabella 1.3 Enti Assistenziali iscritti all'AdEPP

Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOI – ex Decreto 509/94)
Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (CASAGIT)

Gli Enti appartenenti all'AdEPP vengono suddivisi anche in relazione all'area professionale di appartenenza. In particolare, si identificano quattro aree disgiunte:

1. Area Economico Sociale (AES)
2. Area Giuridico-Economica (AGE)
3. Area Sanitaria (AS)
4. Rete Professioni Tecniche (RPT)

La Tabella seguente suddivide gli Enti per categoria professionale:

Tabella 1.4: Suddivisione degli Enti per area professionale

AES	AG	AS	RPT
ENPACL INPGI CNPR	CNN CF CNPADC	ENPAM ENPAP ENPAPI ENPAV	CIPAG EPPI ENPAB EPAP INARCASSA ENPAIA

Nei successivi paragrafi vengono descritti, in sintesi, tutti gli enti iscritti ad AdEPP

1.1. CASAGIT

La Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani "Angiolo Berti", denominata CASAGIT, è un'associazione privata a carattere nazionale e senza fini di lucro, costituita nel novembre 1974 con voto unanime dal Consiglio della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in adempimento del voto degli organi esecutivi della stessa FNSI, dell'Ordine dei Giornalisti e dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani.

La Cassa è ispirata da una forma di mutualismo atipico basato sul principio di ripartizione dei rischi tra i soci cui si aggiunge un criterio di contribuzione non uniforme, ma commisurato alle capacità di guadagno del singolo iscritto. La copertura sanitaria integrativa è estendibile all'intero nucleo familiare a carico del socio a prescindere dalla sua composizione e natura.

Da settembre 2012 al tradizionale profilo contrattuale se ne sono aggiunti altri tre dedicati a colleghi impegnati nella professione con modalità diverse da quelle dei Contratti Nazionali di Lavoro Giornalistico sottoscritti dalla FNSI. Come per il profilo contrattuale possono essere assistiti coniugi, conviventi e, anche a titolo proprio, figli e superstiti.

1.2. CASSA FORENSE - CF

La previdenza forense è nata con legge 13 aprile 1933 n. 406 istitutiva dell'Ente di Previdenza in favore degli Avvocati e Procuratori. La legge 8 gennaio 1952 n. 6 sopprime l'Ente di previdenza avvocati e procuratori e ne conferisce il patrimonio alla neo costituita Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

Con D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509, efficace dal 1° gennaio 1995, la Cassa assume la natura di Fondazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile.

Con l'approvazione del regolamento di attuazione della Legge professionale n. 247 del 2012, con la quale è stata disciplinata l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di Previdenza Forense di tutti gli avvocati iscritti all'albo professionale, sono state previste ulteriori modifiche regolamentari finalizzate all'agevolazione contributiva per i primi anni di esercizio e ad una più flessibile costruzione della posizione previdenziale per tutti gli avvocati.

1.3. CASSA ITALIANA PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI – CIPAG

La Cassa è stata istituita nel 1955 come ente pubblico per la previdenza e l'assistenza dei geometri. Con l'entrata in vigore del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ed al riconoscimento di un'ampia autonomia normativa gestionale ed organizzativa, la CIPAG ha scelto subito di puntare sui vantaggi apportati dal superamento dei vincoli imposti dalla precedente struttura pubblica che era apparsa inadeguata a consentire l'adozione tempestiva degli interventi necessari a conformarsi al nuovo sistema previdenziale. Dovendo affrontare il problema della sostenibilità futura, già a far data dal 1997, ha introdotto, adeguatamente modulate nel tempo, molte modifiche ai regolamenti sia sul versante contributivo che su quello pensionistico, dando vita ad un processo di revisione tuttora in atto.

1.4. CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO – CNN

La Cassa Nazionale del Notariato è stata istituita con R.D.L. 9 novembre 1919, n. 2239.

Il D. Lgs 30 giugno 1994, n. 509, ha riportato la Cassa nell'ambito privatistico, consentendo la trasformazione della stessa in persona giuridica di diritto privato sia pure conservando i controlli ministeriali dipendenti dalla natura di funzione pubblica dell'attività previdenziale: con la delibera del 9 novembre 1994 è la prima, fra tutti gli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ad essere "privatizzata".

L'art.34, legge 23 agosto 2004, n. 243, conferisce alla Cassa il potere ampliare il ventaglio delle prestazioni assistenziali volgendo lo sguardo verso forme di tutela sanitaria integrativa; a seguito di questo, la Cassa stipula polizze sanitarie a favore di tutta la categoria: notai in esercizio e pensionati senza alcun limite di età.

1.5. CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI – CNPADC

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti è stata istituita con l'entrata in vigore della legge 3 febbraio 1963, n. 100, nata con personalità giuridica di diritto pubblico ed è stata trasformata in persona di diritto privato, nella specie dell'associazione con il D. Lgs. 509/1994.

A seguito della privatizzazione, la Cassa gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile nell'ambito del quadro giuridico e del regime dei controlli. Il sistema tecnico-finanziario di gestione, sino a tutto il 2003, è stato un sistema a ripartizione con metodo di calcolo reddituale delle prestazioni pensionistiche, mentre nel 2004 ha adottato una riforma del proprio sistema previdenziale con lo scopo di garantire l'equilibrio finanziario di lungo periodo introducendo il metodo di calcolo contributivo delle pensioni, nell'ambito di un meccanismo di finanziamento che rimane pur sempre a ripartizione. La nuova disciplina regolamentare ha inoltre modificato i requisiti di accesso al pensionamento di

vecchiaia e di vecchiaia anticipata (ex-anzianità) e il meccanismo di rivalutazione delle pensioni stesse.

1.6. CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI – CNPR

La "Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali" è stata istituita con la legge 9 febbraio 1963, n.160. A partire dal 1 gennaio 1995 la Cassa viene trasformata in associazione con personalità di diritto privato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, 509 e dispone un provvedimento di modifica di contributi e prestazioni ampliando la base di riferimento della media reddituale fino a comprendere tutta la vita lavorativa.

1.7. FONDAZIONE ENASARCO

La Fondazione ENASARCO nasce nel 1938 grazie ad un accordo tra le Organizzazioni sindacali della categoria degli agenti e rappresentanti del commercio e le ditte mandanti.

Il 27 novembre 1996, con Delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Ente, avvalendosi del D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 509, trasforma la sua natura giuridica divenendo una Fondazione di diritto privato mantenendo le finalità di pubblico interesse nel campo della previdenza obbligatoria, assistenza, formazione e qualificazione degli iscritti. Al pari delle altre Casse privatizzate, è posta sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'obbligo di iscrizione è a carico della ditta e nasce nel momento in cui questa conferisce un mandato di agenzia o rappresentanza. Devono pertanto essere iscritti alla Fondazione tutti gli agenti (che svolgano l'attività in forma individuale, societaria o associata) operanti sul territorio nazionale in nome e per conto di ditte mandanti italiane o straniere che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.

1.8. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI- ENPAB

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) è un ente previdenziale costituito ai sensi dell'art. 2, comma 25 della legge 8 agosto 1995, n. 335 che prevedeva il conferimento della delega per la disciplina dei nuovi enti di tutela previdenziale a favore delle categorie di professionisti autonomi, privi finora di un apposito ente con funzioni specifiche di previdenza ed assistenza a favore dei soggetti iscritti in albi o elenchi professionali. In attuazione di tale delega e delle conseguenti disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'ENPAB ha assunto la natura giuridica di ente previdenziale di diritto privato ed eroga prestazioni previdenziali con il metodo di calcolo "contributivo".

L'ENPAB assicura, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la copertura previdenziale obbligatoria ai biologi iscritti all'Ordine, che esercitino attività autonoma di libera professione, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato. L'obbligo di iscrizione, sorge altresì per l'esercizio della professione di biologo svolta sotto forma di partecipazione in società di persone o nella forma di contratti di collaborazione professionale.

1.9. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO – ENPACL

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro è istituito nel 1972 con la legge n. 1100/1971. Lo scopo dell'Ente è quello di erogare e gestire trattamenti di previdenza e di assistenza in favore degli iscritti e dei loro familiari.

Dal 1° gennaio 1995 l'Enpacl, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, ha trasformato la propria natura giuridica in Ente privato di tipo associativo. Le modalità di gestione dell'Ente sono riconducibili alle norme statutarie che disciplinano l'ordinamento dell'Ente e gli scopi, definisce il patrimonio e le tipologie di entrata, individua gli associati e dispone nei loro confronti l'obbligo contributivo, elenca

le prestazioni corrisposte, identifica gli Organi dell'Ente e ne precisa poteri e funzionamento.

1.10. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA – ENPAIA 1/2

L'ENPAIA nasce come istituto "parasindacale" in virtù dell'Accordo Collettivo stipulato il 4 settembre 1936 dalle Confederazioni degli Agricoltori e dei Lavoratori Agricoli con il compito di gestire l'assistenza in caso di malattia degli impiegati agricoli e forestali.

Successivamente, in applicazione del D. L.vo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente è stato trasformato in Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, assumendo la denominazione di Fondazione "Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati in agricoltura".

Nel 1996 la Fondazione ENPAIA ottiene la gestione della previdenza di primo pilastro degli Agrotecnici e dei Periti Agrari ai sensi del decreto legislativo n°103/96.

L'ENPAIA 1 comprende attualmente **una gestione ordinaria** (Fondo per il trattamento di fine rapporto, Fondo di Previdenza, Assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali), **una gestione speciale** (Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali). L'ENPAIA 2 comprende, invece, **due gestioni separate** (Previdenza Obbligatoria dei Periti Agrari e Previdenza Obbligatoria degli Agrotecnici).

1.11. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA MEDICI E ODONTOIATRI - ENPAM

L'Ente fu originariamente costituito con Regio Decreto n. 1484 del 11 luglio 1937, con la denominazione "Cassa di Assistenza del Sindacato Nazionale Fascista Medici". Con D.P.R. 27 ottobre 1950, in esecuzione del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, recante disposizioni in tema di ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, la Cassa fu trasformata in Ente di diritto pubblico, assumendo la denominazione di E.N.P.A.M. (Ente Nazionale di Previdenza ed

Assistenza Medici). Avendo optato per la privatizzazione a seguito del Decreto Legislativo n.509/1994, L'ENPAM ha quindi assunto la forma di fondazione senza scopo di lucro e con persona giuridica di diritto privato con il fine di attuare la previdenza e l'assistenza in favore degli iscritti e dei loro familiari e superstiti.

L'ENPAM gestisce la sua attività attraverso fondi distinti, legati tra loro da vincolo di solidarietà e raggruppati in due comparti: uno di "previdenza generale"; l'altro "per gli iscritti convenzionati con il S.S.N.". Il Fondo di Previdenza Generale è a sua volta suddiviso in: "Quota A", cui sono obbligatoriamente iscritti tutti i medici e gli odontoiatri iscritti agli ordini professionali, e "Quota B" per gli esercenti la libera professione. Il secondo comparto, relativo ai medici convenzionati con il S.S.N., comprende il "Fondo dei medici di medicina generale, continuità assistenziale e pediatri di libera scelta"; il "Fondo specialisti ambulatoriali"; il "Fondo specialisti esterni".

1.12. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI – ENPAP

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi, ENPAP, è una fondazione di diritto privato che si occupa della previdenza obbligatoria degli psicologi esercitanti la libera professione in base alla L. n.56/89. L'Ente ha iniziato la propria attività a seguito dell'approvazione del proprio Statuto e del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza con Decreto Interministeriale del 15/10/1997, uniformandosi al D. Lgs. n. 103/96 che ha consentito l'istituzione di nuovi enti previdenziali per i professionisti iscritti agli Albi. Vi è l'obbligo di adesione all'ENPAP per coloro che, iscritti agli albi degli ordini regionali e provinciali degli psicologi (sezione A e B), conseguono effettivamente un reddito derivante dall'esercizio dell'attività autonoma di libera professione, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa. L'obbligo di iscrizione si ha nel momento in cui vi sia il conseguimento di redditi derivanti da attività professionale di qualsiasi tipo e le cui prestazioni richiedano l'iscrizione all'albo professionale.

1.13. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA – ENPAPI

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), inizialmente denominato "Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore di IPASVI", è stato istituito il 24 marzo 1998 con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. L'Ente ha la finalità di assicurare la tutela previdenziale e la protezione assistenziale in favore degli infermieri, assistenti sanitari, infermieri pediatrici che esercitano la professione in forma autonoma o associata.

L'Ente tutela, altresì, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, attraverso un'apposita Gestione Separata, gli infermieri, assistenti sanitari, infermieri pediatrici, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche non abituale.

L'Ente ha istituito un fondo di riserva destinato ad accogliere l'eventuale differenza tra rendimento degli investimenti effettivamente conseguito e la capitalizzazione accreditata ai singoli conti individuali.

1.14. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI VETERINARI – ENPAV

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari (ENPAV) è stato istituito con la legge n.91 del 15 febbraio 1958 esclusivamente con il fine di garantire assistenza sanitaria e l'erogazione di indennità e sussidi straordinari una tantum. La successiva legge n. 1357 del 18 agosto 1962 ne ha mutato la struttura trasformandolo in Ente prevalentemente previdenziale.

A decorrere dal 1° gennaio 1995 l'ENPAV si è trasformato in associazione di diritto privato senza scopo di lucro, in forza dell'art. 1 del decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, continuando ad esercitare l'attività previdenziale originaria.

Sono obbligatoriamente iscritti all'ENPAV tutti i veterinari iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione, anche in modo non esclusivo, inclusi i professionisti che svolgono l'attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati ovvero svolgono attività professionale in regime di collaborazione anche occasionale, inclusa la funzione di consulente tecnico in sede giudiziaria o di ausiliario di polizia penitenziaria. L'iscrizione è invece facoltativa per chi, iscritto per la prima volta all'ordine professionale dopo il 27 aprile 1991 (dopo l'entrata in vigore della legge n. 136/1991), esercita esclusivamente attività di lavoro dipendente, o anche autonomo, per le quali sia coperto da altre forme di previdenza obbligatoria nonché per coloro che al compimento del 68esimo anno di età non possono far valere 35 anni di contribuzione e vogliono continuare i versamenti per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

1.15. ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PLURICATEGORIALE – EPAP

L'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (di seguito EPAP) raccoglie l'iscrizione obbligatoria degli iscritti presso gli albi professionali dei dottori Agronomi e Forestali, degli Attuari, dei Chimici e dei Geologi che esercitano attività autonoma di libera professione, anche in forma associata, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, contestualmente o meno ad altra attività di lavoro dipendente. L'EPAP è stato istituito come fondazione di diritto privato ai sensi del Decreto Legislativo n. 103/96, non ha scopo di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici. L'EPAP riconosce in favore degli iscritti l'erogazione di trattamenti previdenziali determinati con il metodo contributivo, ossia applicando coefficienti di conversione stabiliti al montante contributivo maturato.

1.16. ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI – EPPI

La nascita della Fondazione di diritto privato EPPI (Ente Nazionale di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati) è stata ufficializzata con Decreto Interministeriale dell'11 Agosto 1997, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 103/96.

Sono obbligatoriamente iscritti all'ente, con le modalità di iscrizione previste nel regolamento, tutti coloro che, iscritti agli Albi Professionali dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali, esercitano un'attività autonoma di libera professione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché questa sia svolta contemporaneamente ad attività di lavoro dipendente o altre attività di lavoro autonomo di diversa natura. L'Ente riconosce in favore dei Periti Industriali l'erogazione di trattamenti previdenziali determinati con il metodo contributivo, applicando al montante contributivo maturato coefficienti di trasformazione prestabiliti.

1.17. CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI E LIBERI PROFESSIONISTI – INARCASSA

La Cassa è stata fondata nel 1961 in forma di ente pubblico, a seguito della legge n. 179/1958. Obiettivo principale della Cassa era la gestione della previdenza obbligatoria per gli ingegneri e architetti liberi professionisti e l'erogazione di un trattamento integrativo per ingegneri e architetti dipendenti.

A seguito del decreto legislativo n. 509/1994, la Cassa venne privatizzata, divenendo Associazione e assumendo il nome di "Inarcassa".

A partire dal 2014 è stata introdotta la possibilità di deroga al pagamento del contributo minimo soggettivo agli iscritti che prevedono di dichiarare un reddito inferiore al reddito limite (cfr. oltre). E' stata, inoltre, prevista una clausola di salvaguardia riferita agli iscritti con media reddituale pensionabile ante 2013 inferiore alla

pensione minima, in base alla quale, anche per le anzianità contributive ante 2013, verrà applicato il metodo contributivo in luogo di quello retributivo, se più favorevole per l'iscritto. Per il conguaglio dei contributi relativi all'anno 2015, è infine prevista la possibilità di rateazione in tre rate quadrimestrali a partire da marzo 2017 con un interesse pari all'1% annuo.

Sul piano dell'Assistenza, Inarcassa ha deliberato l'introduzione di una prestazione di Long Term Care (LTC), gestita internamente (in house) e finanziata per intero con le attuali entrate, senza, cioè, contributi aggiuntivi a carico degli iscritti. Il Regolamento della LTC è attualmente all'esame dei Ministeri vigilanti.

1.18. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI – INPGI

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" nel quadro pluralistico del sistema previdenziale del nostro Paese, si colloca nella categoria di enti deputati a compiti di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria.

L'INPGI è l'unica istituzione che gestisca unitariamente, in regime sostitutivo e con regolamentazione autonoma, tutte le forme assicurative obbligatorie di previdenza ed assistenza a favore dei giornalisti professionisti e dei familiari aventi diritto.

Attualmente in applicazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 509, l'INPGI ha assunto la natura giuridica di "Fondazione", dotata di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ma assoggettata al controllo statale sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani è composto da due distinte gestioni: **Gestione Sostitutiva** e **Gestione Separata**.

1.19. OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI – ONAOSI

L'Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani nasce nel 1874 da un'idea del medico Luigi Casati.

Nel 1995, in base al Decreto Legislativo n. 509/1994, l'ONAOSI si trasforma da ente pubblico in fondazione privata. Esso è l'unico tra gli enti ivi previsti a non gestire forme obbligatorie di previdenza ma a esercitare esclusivamente attività assistenziale. Sono contribuenti obbligatori i farmacisti, i medici chirurghi, gli odontoiatri ed i veterinari dipendenti da pubbliche amministrazioni iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani, i quali sono tenuti a versare una somma rapportata alla retribuzione di base e all'anzianità complessiva di servizio nei termini previsti dal regolamento. Tutti gli altri sanitari laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria e farmacia non rientranti nella precedente condizione possono iscriversi volontariamente alla Fondazione.

La legge del 2007 ha esteso le prestazioni alle condizioni di disagio e fragilità dei contribuenti.

2 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEL SETTORE PREVIDENZIALI

Le Casse private dei professionisti sono caratterizzate da un quadro normativo di riferimento molto complesso e in continua evoluzione. La privatizzazione effettuata con il *decreto legislativo 30 Giugno 1994, n. 509* e successivamente la normazione contenuta nel *decreto legislativo 10 Febbraio 1996, n. 103* hanno dovuto sopportare un processo legislativo di lenta ma costante ripubblicizzazione in considerazione della finalità di rilievo nazionale e comunitario perseguita dalle Casse di previdenza.

Le Casse anche se privatizzate continuano a perseguire una finalità di pubblico interesse e costituiscono un elemento fondamentale del sistema previdenziale obbligatorio sul quale lo Stato continua ad esercitare la vigilanza. Agli stessi Enti, ai sensi del *d.lgs. 509/1994*, non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Le Casse pur svolgendo una funzione pubblica, hanno personalità giuridica di diritto privato e conseguentemente una gestione di natura privatistica. Esse, ai sensi del *d.lgs. 509/1994*, hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile.

Il quadro normativo che si è delineato negli ultimi anni ha però sensibilmente ridotto l'autonomia gestionale: la qualificazione come organismo di diritto pubblico e la classificazione come amministrazione pubblica dal punto di vista della finanza pubblica, a seguito dell'introduzione del SEC 95, hanno portato ad introdurre diversi vincoli anche di natura gestionale. La finalità istituzionale perseguita, di previdenza ed assistenza, e la natura delle entrate

contributive, obbligatorie in forza di una legge, hanno portato il legislatore ad aumentare la regolamentazione sulle Casse anche se non sempre in maniera organica. Quella separazione tra previdenza pubblica e previdenza privata avvenuta sulla base della delega contenuta nella legge 24 dicembre 1993, n. 537 *"Interventi correttivi di finanza pubblica"* perde man mano di rilievo, assumendo meno importanza la natura giuridica del soggetto nella *"summa divisio"* tra pubblico e privato.

Nell'ultimo decennio norme in materia di previdenza, di investimenti mobiliari ed immobiliari e in materia di finanza pubblica hanno definito un quadro normativo articolato dal quale emerge che il settore Casse di previdenza è uno degli ambiti più normati e controllati, con inevitabili ridondanze e duplicazioni che rendono complesso il lavoro degli amministratori.

Alcune norme di finanza pubblica hanno messo in evidenza e cercato di salvaguardare la specialità delle Casse di previdenza prevedendo, ad esempio con l'art. 10 bis del Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, la possibilità per le Casse di previdenza di attivare interventi di promozione e sostegno al reddito dei professionisti e interventi di assistenza in favore degli iscritti e di svolgere funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente, destinando a queste funzioni i maggiori risparmi nella gestione.

Così come con la legge di stabilità per il 2014, legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 417, si prevede invece la possibilità per le Casse di assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Detto assolvimento sostituisce gli altri adempimenti contenuti nella normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica. Una norma che rispetto al vincolante quadro di finanza pubblica cerca di salvaguardare l'autonomia organizzativa delle Casse, ma che ha posto diversi problemi interpretativi per la successiva introduzione di nuove norme in materia di risparmio e razionalizzazione.

In considerazione di quanto rappresentato in premessa, per l'aggiornamento dell'analisi della normativa, si seguirà una ripartizione della stessa sulla base dei diversi ambiti e settori di riferimento.

2.1 LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Diverse sono state le disposizioni in materia previdenziale che hanno interessato specificamente le Casse o che ricomprendendole hanno riguardato l'intero sistema previdenziale. Da ultimo, mentre questo Rapporto è in corso di stampa, il disegno di legge di bilancio per il 2017 prevede diverse disposizioni in materia previdenziale tra cui in materia di cumulo della contribuzione, che pongono un problema di coordinamento con l'autonomia regolamentare delle Casse di previdenza.

Nel 2004, grazie alla *Legge delega del 23 agosto 2004, n. 243*, la cosiddetta "Riforma Berlusconi/Maroni", che ha anche ribadito la completa deducibilità dei contributi versati, sono state assegnate nuove funzioni alle Casse tra le quali la possibilità di realizzare forme di "previdenza complementare", "assistenza sanitaria integrativa" ed aggregazioni di nuovi professionisti, ma soprattutto è stata riaffermata con forza l'assoluta "autonomia gestionale di questi Enti" che sono divenuti man mano erogatori di forme di welfare innovative al servizio dei professionisti.

La *Legge 243/2004* lascia il segno nella legislazione degli enti previdenziali privati poiché da un lato modifica i requisiti pensionistici, pur riconoscendo la specificità di detti enti, dall'altro amplia appunto la gamma delle prestazioni che le Casse, fino ad allora vincolate all'erogazione dei trattamenti pensionistici, possono erogare in favore dei propri iscritti.

L'*articolo 1, comma 6*, procede all'innalzamento del requisito anagrafico della pensione di anzianità, mantenendo invariato il requisito di anzianità contributiva, stabilito dalla *legge 8 agosto 1995, n. 335*, con

esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.

In particolare, nel caso in cui la pensione sia calcolata esclusivamente con il sistema contributivo, il diritto al trattamento pensionistico di anzianità è esercitabile al raggiungimento di un'anzianità contributiva effettiva di almeno 40 anni (a prescindere dall'età anagrafica dell'individuo) ed al compimento del 60° anno di età per le donne e del 65° per gli uomini che presentino una contribuzione maturata per almeno 35 anni. Nel caso in cui, invece, la pensione sia liquidata con un sistema di calcolo diverso dal sistema contributivo, allora, fermo restando il requisito di anzianità, il requisito anagrafico è stato aumentato a 60 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati ed a 61 per i lavoratori autonomi iscritti all'Inps.

Dal comma 34 al comma 39 del medesimo articolo 1, si procede alla modifica della normativa vigente apportando importanti novità ovvero gli Enti previdenziali privati possono introdurre, nell'ambito del novero delle prestazioni, anche forme di tutela sanitaria integrativa, con una gestione a questa dedicata, previa modifica della normativa statutaria e regolamentare. Ogni Cassa deve predisporre un apposito studio previsionale che attesti l'inalterabilità dell'equilibrio finanziario a seguito della singola gestione. Oltre all'introduzione di forme di assistenza sanitaria integrativa, le Casse possono introdurre, con l'obbligo di una gestione separata, forme di previdenza complementare.

Il comma 36 introduce la possibilità di accorpamento delle Casse tra loro ovvero la possibilità di includerne una all'interno dell'Ente, istituendo una gestione appositamente dedicata, anche per categorie professionali simili ma prive di protezione previdenziale secondo le condizioni espresse all'interno dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.

Il comma 37 interviene sull'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, aggiungendo alla fine della lettera b) un nuovo periodo con cui viene concessa con facoltà di opzione degli iscritti, l'autonomia di modulare anche in misura

differenziata l'aliquota contributiva, pur mantenendo la totale deducibilità fiscale del contributo.

Infine, la *legge 243/2004* ha istituito presso l'Inps il cosiddetto "Casellario" ovvero l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie. Il compito del Casellario è la raccolta, conservazione e gestione dei dati e di altre informazioni relative ai lavoratori iscritti sia all'assicurazione generale obbligatoria che ai regimi di previdenza sostitutivi. In tal modo è possibile monitorare lo stato dell'occupazione e verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi formando appositi archivi.

In seguito alla regolamentazione delle forme pensionistiche complementari, i più importanti e significativi interventi normativi sono stati introdotti nel 2006 dal *comma 763 dell' articolo 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296*, che, modificando l'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha introdotto l'obbligo della stabilità non inferiore a trenta anni delle gestioni previdenziali, e nel 2011, con il *Decreto-legge del 6 Luglio 2011 n. 98* che ha introdotto il controllo della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio delle Casse di previdenza.

Il *comma 763 dell' articolo 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296*, ribadendo i principi di autonomia ex *D.Lgs 509/1994* e *D.Lgs 103/1996*, ha introdotto l'obbligo di ricondurre, "ad un arco temporale non inferiore a trenta anni", la stabilità delle gestioni previdenziali al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio, e dunque salvaguardare l'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni."

Il Decreto-legge del 6 Luglio 2011 n. 98, con l'articolo 14, rafforza la vigilanza sulle Casse di previdenza, sia sulla materia previdenziale, ma soprattutto sull'area degli investimenti.

Il DL 98/2011, ha operato un'ulteriore modifica alla legge 8 agosto 1995, n. 335", con contestuale trasferimento delle competenze del Nucleo di valutazione sulla spesa previdenziale alla COVIP, e dunque attribuendo ad essa il controllo, anche mediante ispezione o con la richiesta di produzione di atti e documenti, sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio delle Casse, con il compito di riferire ai Ministeri vigilanti le risultanze del controllo. La COVIP ai sensi dell'art. 14 del DL 98/2011 svolge esclusivamente compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio delle Casse di previdenza sulla base di quanto definito da un Decreto del Ministero del lavoro. Infatti, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 giugno 2012 ha disciplinato le modalità con cui la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) riferisce ai Ministeri vigilanti in merito alle risultanze dell'attività di controllo, elaborando una relazione dettagliata sulla base dei dati forniti dagli Enti di cui al D. Lgs 509/1994 e 103/1996 che, successivamente, viene trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 ottobre di ogni anno insieme alle schede di rilevazione compilate dalle Casse trasmesse alla COVIP, entro il 30 giugno di ogni anno, e recanti i dati sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente la rilevazione.

Ancora in corso di emanazione è invece lo schema di decreto da emanare ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del citato DL 98/2011, che sarà diretto a dettare disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 per le forme pensionistiche di previdenza complementare. Durante l'iter di definizione dello stesso sono stati coinvolti il Consiglio di Stato, l'Anac

e la Consob su alcune problematiche rilevanti per il settore, quali l'applicazione del Codice dei contratti pubblici alla scelta del gestore e il ricorso agli strumenti finanziari derivati (v. infra pgf. 2.3).

Con il *Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, che ha introdotto l'ultima importante riforma delle pensioni, invece sono state previste delle misure specifiche anche nei confronti delle Casse di previdenza. Il *comma 24 dell'art. 24 del Decreto-legge 201/2011* ha previsto per le Casse di previdenza l'adozione di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Ciò che è stato definito come uno "stress test" ha portato ad adottare delle riforme innalzando le aliquote, introducendo il contributivo pro rata, innalzando l'età pensionabile e introducendo dei contributi di solidarietà. Lo stress test ha portato ad importanti risultati rendendo ancora più sostenibile il sistema previdenziale dei liberi professionisti.

La *Legge 12 luglio 2011, n. 133* di modifica dell'*articolo 8 del D.lgs. 103/1996*, ha previsto invece che il contributo integrativo a carico degli iscritti alle Casse professionali, autonomamente stabilito con apposite delibere di ciascuna Cassa o ente di previdenza, approvate dai Ministeri vigilanti, possa essere compreso tra il 2 il 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti che adottano il sistema di calcolo contributivo, è riconosciuta la facoltà - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e garantendo comunque l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle Casse o gli enti medesimi - di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Tali delibere degli organismi competenti sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni.

L' art.1, commi 195-198, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("Legge di Bilancio 2017") – ha introdotto delle modifiche alla disciplina dell'istituto del cumulo dei periodi assicurativi prevedendone l'applicazione ai soggetti iscritti agli enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Infine, occorre rilevare che la concreta operatività delle norme che introducono l'istituto del cumulo per gli Enti di previdenza privati, è subordinata alla stipula di apposita convenzione con l'INPS che disciplini le procedure, le modalità di pagamento e la ripartizione degli oneri fra gli Enti interessati.

Una prima quantificazione è stata effettuata sulla base delle informazioni presenti negli archivi amministrativi dell'INPS (Casellario centrale delle posizioni attive), contenenti le posizioni contributive di tutti i lavoratori e di tutti gli enti previdenziali, ma – anche a causa dei dubbi interpretativi della norma – appare difficile effettuare un'analisi volta a valutare l'impatto finanziario che la nuova disciplina avrà sui bilanci tecnici.

Il 12 ottobre 2017, con la Circolare n.140, l'INPS – dopo aver acquisito il nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito istruzioni applicative con particolare riguardo al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione anche presso gli Enti di previdenza privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

La suddetta Circolare n.140, reca indicazioni sui trattamenti pensionistici in regime di cumulo - pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità e pensione ai superstiti -, fornisce indicazioni relative all' Ente competente alla gestione della domanda di trattamento pensionistico in cumulo, al calcolo del pro quota a carico dell'INPS, alla conversione dei periodi di iscrizione ed agli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico - perequazione automatica, integrazione al trattamento minimo, somma aggiuntiva (c.d. Quattordicesima) e maggiorazione sociale,

disegnando una fattispecie previdenziale a formazione progressiva in considerazione dei diversi requisiti anagrafici previsti da Inps e dalle Casse di previdenza.

Inoltre, è chiaramente esplicitato che il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo, come previsto dall'*articolo 1, comma 244, della legge n. 228 del 2012*, è effettuato dall'INPS che stipula apposite convenzioni con gli Enti di previdenza privati ai quali è stato attribuito l'onere dei trattamenti, in relazione alla propria quota.

2.2 LA PARTECIPAZIONE DELLE CASSE ALLA FINANZA PUBBLICA E GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il "fenomeno della pluripubblicità" che sta caratterizzando le Casse, sta producendo un paradosso poiché i numerosi e ripetuti interventi del legislatore hanno sottoposto le Casse a numerose forme di controllo e vigilanza, sia per la funzione previdenziale di perseguimento del pubblico interesse sia rispetto alla loro natura finanziaria, che non ha eguali nel nostro ordinamento.

Particolarmente invasivo è stato l'effetto dell'inserimento delle Casse all'interno dell'elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito oggi dall'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. Ciò in particolare per l'utilizzo fatto dal legislatore di detto Elenco, quale ambito soggettivo di applicazione non solo di norme di finanza pubblica ma anche di norme di carattere ordinamentale.

La classificazione di Amministrazione Pubblica dal punto di vista finanziario è, di competenza dell'Istat e, derivava dalle disposizioni previste dal *Sistema Europeo dei Conti (Sec '95 – Regolamento CR n. 2223/96 – paragrafi 2.68 e 2.69)*. I singoli Enti, indipendentemente dalla natura giuridica (pubblica o privata), sono considerati in attuazione del citato regolamento comunitario amministrazioni pubbliche dal punto di vista finanziario.

Il legislatore nell'ampliare l'ambito di applicazione delle disposizioni di finanza pubblica già con la legge finanziaria per il 2005, la *legge 30 dicembre 2004, n. 311*², ha fatto riferimento alle amministrazioni inserite in un elenco allegato che poi sarebbe stato aggiornato ogni anno dall'Istat sulla base di un regolamento europeo dei conti (Sistema europeo di contabilità) *Sec 95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità- paragrafi 2.68 e 2.69)*, che è stato da ultimo aggiornato dall'Unione europea e sostituito dal *SEC 2010*.

In base al regolamento comunitario del 1995 e poi del 2010 gli enti di previdenza sono ricompresi, a prescindere dalla natura privata della personalità giuridica, tra le amministrazioni "pubbliche" dal punto di vista finanziario.

L'obbligatorietà ex lege di pagamento dei contributi è elemento qualificante, come risulta dal *paragrafo 2.117*, che reca la definizione del sottosettore enti di previdenza e assistenza sociale (*S1314*) e che comprende tutte le unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell'erogare prestazioni sociali, poiché in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi³.

Rispetto al Sistema Europeo dei Conti, è opportuno ricordare che a partire dal settembre 2014 è stato adottato dagli Stati membri dell'Unione europea il nuovo sistema europeo dei conti nazionali e regionali - *Sec 2010* - in sostituzione del *Sec 95*, definito nel *Regolamento Ue n. 549/2013 pubblicato il 26 giugno 2013*, risultato

² Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

³ Enti di previdenza e assistenza sociale (*S.1314*)

"2.117 Definizione - Il sottosettore degli enti di previdenza e assistenza sociale comprende le unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell'erogare prestazioni sociali e che rispondono ai seguenti due criteri:

a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi;

b) le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell'istituzione per quanto riguarda la fissazione o l'approvazione dei contributi e delle prestazioni, a prescindere dal loro ruolo di organismo di sorveglianza o di datore di lavoro.

Di norma, non esiste alcun legame diretto tra l'importo del contributo versato da un individuo e il rischio cui tale individuo è esposto."

di una stretta collaborazione fra l'Ufficio statistico della Commissione (Eurostat) e i contabili nazionali degli Stati membri.

Il Sec 2010 definisce i principi e i metodi di Contabilità nazionale a livello europeo fissando in maniera sistematica e dettagliata il modo in cui si misurano le grandezze che descrivono il funzionamento di una economia, in accordo con le linee guida internazionali stabilite nel Sistema dei conti nazionali delle Nazioni Unite (2008 SNA).

Rispetto alla precedente versione del 1995 (in vigore dal 1999), il nuovo sistema riflette gli sviluppi e i progressi metodologici conseguiti nella misurazione delle economie moderne che si sono consolidati a livello internazionale e, allo stesso tempo, viene incontro alle esigenze degli utilizzatori, migliorando in alcuni casi la tempestività nella diffusione dei risultati.

Relativamente al primo aspetto che riflette i cambiamenti metodologici, sono due le principali novità del nuovo Sec che riguardano direttamente le amministrazioni pubbliche e che hanno impatto su alcuni dei maggiori aggregati: la capitalizzazione delle spese in Ricerca e Sviluppo; e poi la verifica del perimetro delle Amministrazioni Pubbliche sulla base degli aggiustamenti metodologici introdotti dal Sec 2010 che avrà un effetto, seppure limitato, sulla spesa per consumi pubblici e sull'indebitamento netto del settore.

L'introduzione del Sec2010 non implica solamente modifiche concettuali rispetto al Sec 95 ma determina alcuni ampliamenti e approfondimenti nella descrizione delle metodologie di contabilità nazionale, con l'introduzione di nuovi capitoli sui conti satellite, sui conti delle amministrazioni pubbliche e sui conti del resto del mondo.

Rispetto ai profili di competenza ed agli ambiti di interesse, ciò su cui le Casse devono necessariamente focalizzare la loro attenzione sono le nuove regole introdotte per la contabilizzazione dei diritti pensionistici accumulati ad una certa data. È prevista a questo fine una tavola aggiuntiva che dovrà essere trasmessa nel 2017, completa dei dati riferiti all'anno 2015, e dovranno essere registrati i

diritti pensionistici relativi ai sistemi di previdenza pubblici e privati, con o senza costituzione di riserve, compresi i sistemi pensionistici della sicurezza sociale.

Tornando all'approfondimento dell'evoluzione normativa e della legislazione nazionale, un posto di rilievo va attribuito alla Legge 31 dicembre 2009 n. 196 *"Legge di contabilità e finanza pubblica"* che ha abrogato la Legge 5 agosto 1978, n. 468 *"Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio"* e sostituito i precedenti documenti di finanza pubblica. La legge del 2009 è stata significativamente modificata con la legge 4 agosto 2016, n. 163. Quest'ultima ha previsto che le misure originariamente contenute nella legge di stabilità confluiscono in un apposita sezione della legge di bilancio dove troveranno posto le misure individuate dal Governo per realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza. Inoltre si prevede (art. 1, comma 6, della legge 163/2016) che in un apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'Istat, sarà riportato l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile (Bes) selezionati e definiti da un comitato ad hoc istituito presso l'Istat, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica.

E' importante ricordare che, sulla base delle previsioni e gli obblighi disposti dal Sec95 secondo cui ogni unità istituzionale viene classificata nel Settore S13 come pubblica amministrazione sulla base di criteri prevalentemente economici, indipendentemente dal regime giuridico che le governa, la Legge 196/2009 all'articolo 1 comma 2 reca la definizione di amministrazioni pubbliche intendendo per queste *"gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data"*

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni".

Molte sono state le norme negli ultimi anni che hanno utilizzato come ambito soggettivo di applicazione il riferimento all'Elenco dell'Istat, soprattutto in materia di contenimento dei costi. Ne ricordiamo qui alcune.

Il 31 maggio 2010, viene emanato il Decreto-legge n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", che segna l'inizio del ricorso sistematico all'elenco Istat come ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di finanza pubblica, ed in questa sede si trova la prima deroga in favore delle Casse al Capo II "Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi", articolo 6 "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi".

Il comma 21-bis dell'articolo 6 in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi prevede espressamente che le disposizioni contenute all'art. 6 non si applicano agli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, così come una deroga viene prevista rispetto alle disposizioni dell'art. 8 del citato decreto dal comma 15-bis dello stesso articolo 8 in materia di razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche.

Sempre all'interno del sopracitato decreto-legge 78/2010, all'articolo 9 sono state inserite delle previsioni che hanno prodotto un considerevole impatto sulla gestione e sull'organizzazione interna delle Casse, poiché i commi 1 e 2 del suddetto articolo intervengono esplicitamente sulla retribuzione economica individuale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,

come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del *comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, stabilendo che il trattamento economico per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 deve essere mantenuto invariato rispetto ai valori 2010, anche per la parte accessoria. Tali norme ed altre dell'*art. 9* richiamato, come il *comma 17* e il *comma 21*, sono state prorogate anche per l'anno 2014 dal *DPR 122/2013*.

Rispetto agli indirizzi circa l'ambito di applicazione delle norme richiamate, si è fatto riferimento alla *Circolare n. 40 del 23 dicembre 2010*, contenente indicazioni sul bilancio di previsione per il 2011, alla *Circolare n. 33 del 28 dicembre 2011* (bilancio di previsione esercizio 2012) e alla *Circolare n. 24 del 23 luglio 2012* (Previsioni di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013 – 2015 e Budget per il triennio 2013 - 2015 - Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa, di cui agli *articoli 1, 7 e 8 del decreto-legge n. 95 del 2012*) della Ragioneria generale dello Stato. Queste comunque hanno ribadito che ove il legislatore richiama le "amministrazioni pubbliche" esso fa riferimento ai soggetti di cui all'*art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001*.

Solo l'espresso richiamo alle amministrazioni contenute nell'elenco Istat comporta l'applicazione delle norme a detto ambito soggettivo.

Tali norme comunque hanno generato, proprio in anni in cui era importante operare verso una riqualificazione e miglioramento della gestione delle risorse umane, un forte vincolo e blocco nella gestione del personale.

Di seguito si richiamano altre norme che riguardano il bilancio pubblico e che hanno trovato applicazione al sistema delle Casse.

La Legge 7 aprile 2011, n. 39, recante "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri", ha introdotto ulteriori cambiamenti aventi ad oggetto l'adeguamento del ciclo e degli strumenti della programmazione economica e finanziaria dell'Italia alle nuove regole comunitarie che hanno riguardato il "Patto di Stabilità e

crescita" fino a quel momento fondato sulla sorveglianza ex post delle politiche di bilancio.

Si è dunque passati dal bilancio di cassa ad un sistema misto "competenza e cassa" (carattere programmatico), nonché si è dato luogo all'introduzione, in via sperimentale, del "Bilancio di genere" per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.

In attuazione del nuovo quadro ordinamentale in materia di finanza pubblica di derivazione comunitaria, è stato emanato il *Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91* adottato in attuazione della delega di cui all'*articolo 2, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009*, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili applicabili ai documenti contabili delle amministrazioni pubbliche, intendendosi per queste "le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale". Pertanto dette disposizioni trovano applicazione anche nei confronti delle Casse di previdenza con un particolare impatto organizzativo, pur trattandosi per ora di una riclassificazione e rilettura dei bilanci civilistici adottati.

Il *D.lgs. 91/2011* rientra nell'obiettivo generale di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, come principio fondamentale per il coordinamento della finanza pubblica, teso a rafforzare le attività di programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione finanziaria tra i diversi enti che compongono la pubblica amministrazione, nonché a favorire un migliore raccordo della disciplina contabile interna con quella adottata in ambito europeo ai fini del rispetto del Patto di stabilità e crescita.

Il *D.lgs 91/2011* dispone infatti l'obbligo, nei confronti delle predette pubbliche amministrazioni, di conformare i propri ordinamenti

finanziari e contabili ai principi generali contabili definiti *“regole fondamentali di carattere generale”*.

Inoltre, per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, si prevede la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio, volta a consentire la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria. In tale ambito, si stabilisce l'obbligo di predisporre: un budget economico previsionale; un rendiconto finanziario in termini di liquidità; un conto consuntivo finanziario in termini di cassa, coerente con l'articolazione del piano dei conti integrato; è quindi prevista una riclassificazione dei dati contabili di tali enti secondo il citato sistema di codifica degli incassi e dei pagamenti SIOPE.

Sempre il *D.lgs 91/2011* ha imposto l'obbligo di disporre la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni, ed in tale prospettiva, è stato introdotto il *“Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”*, stabilendone anche il raccordo con i sistemi di misurazione delle performance previsti dalla *legge 4 marzo 2009, n. 15*, e dai successivi decreti legislativi attuativi, che non trovano però applicazione nei confronti delle Casse di previdenza.

Il 23 dicembre 2015, con la *Circolare n.32* articolata in schede tematiche ed avente ad oggetto il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 degli enti ed organismi pubblici, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha raccomandato alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di voler ispirare la propria azione a criteri volti principalmente al contenimento delle spese valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”* e del decreto legge

30 dicembre 2015, n. 210, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n.21, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n.12 del 23 marzo 2016, ha fornito ulteriori istruzioni ai fini di un puntuale adeguamento e per una corretta gestione del bilancio di previsione per effetto delle misure aggiuntive di contenimento introdotte dai sopracitati provvedimenti.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Circolare n.12/2016 ha dunque ritenuto opportuno aggiornare le schede tematiche con le integrazioni rese necessarie dopo l'intervento del Legislatore, ed in particolare sono state introdotte nuove schede ed istruzioni aggiuntive in materia di contenimento della spesa e di adempimenti.

Inoltre, è stata predisposta un'apposita sezione - specifica - recante indicazioni sul "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurare i risultati e monitorare l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

Va infine rilevato che - riconfermando la disposizione secondo la quale le somme derivanti dalle riduzioni di spesa debbano essere versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, al capitolo n. 3412 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato - all'interno della Circolare stessa è contenuto il riferimento alla normativa speciale applicabile agli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, prevedendo espressamente che le Casse versino le somme derivanti dall'applicazione di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, norma che sostituisce e dunque riassume buona parte delle disposizioni in materia di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica applicabili alle Casse privatizzate e private.

2.3 LE CASSE COME ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO E GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI

Solo negli ultimi anni è stata chiarita la natura delle Casse di previdenza rispetto alla normativa comunitaria in materia di acquisto di beni e servizi.

Dopo un'iniziale esclusione, con l'*articolo 32, comma 12, del DL 98/2011* è stato definito che l'esclusione delle associazioni e fondazioni dall'applicazione della disciplina del *decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice degli appalti"* non opera nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.

Il 3 febbraio 2011 infatti, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, aveva formulato un atto di segnalazione al Governo e al Parlamento, in merito all'*articolo 1, comma 10-ter, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201*, che stabiliva che "ai fini della applicazione della disciplina di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al *decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153*, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e di cui al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture". L'atto di segnalazione dell'Autorità conteneva alcune osservazioni, per le quali "alla presenza di enti che assommano tutti i requisiti previsti dalla *direttiva 2004/18/CE*, non può essere consentito eludere il dettato comunitario in virtù di disposizioni interne che esonerino tali enti dall'applicazione di una disciplina – come quella in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – posta a garanzia di sovraordinati principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza".

E' proprio l'*art.32, comma 12, del DL 98/2011* che, adeguando l'ordinamento a quanto segnalato dall'Autorità di vigilanza nell'atto di segnalazione al Governo e al Parlamento, ha stabilito che le Casse sono sottoposte alle disposizioni del Codice degli Appalti, modificando in via definitiva il *comma 10-ter del D.L. 162/2008*, che, come già detto, nella formulazione previgente recava invece una norma interpretativa che escludeva dagli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico soggetti all'applicazione del Codice.

Occorre sottolineare che le Casse, dunque, essendo classificate quali organismi di diritto pubblico sono tenute ad applicare il Codice e sono anche soggette alle disposizioni ed all'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa contenuti nelle disposizioni che richiamano l'*art. 3, comma 25, del d.lgs. 163/2006*, oggi decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

Analizzando gli altri obblighi di natura ordinamentale occorre ricordare il *comma 2, lett. e) dell'art. 22 della legge 241/1990*, con riferimento al diritto di accesso ai documenti, che già contiene la dizione "attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" e trova da tempo applicazione alle Casse di previdenza. Normativa oggi in parte superata dalle disposizioni sulla trasparenza, successivamente qui analizzate.

2.4 LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPENDING REVIEW

Con il DL 98/2011 si ha, altresì, l'avvio di un ciclo di misure di spending review mirato alla definizione dei fabbisogni standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.

Il complesso normativo è stato in seguito integrato da ulteriori disposizioni introdotte dal *decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"*, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha a sua volta riproposto, seppur con talune modiche, alcune norme contenute nel precedente *decreto-legge n. 98/2011*, attribuendo al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, il compito di presentare al Parlamento, entro il 30 novembre 2011, un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica.

Il sopracitato DL 138/2011, riproponendo, con talune varianti, quanto disposto dal precedente *decreto legge 98/2011*, ha previsto, inoltre, che la Ragioneria generale dello Stato dia inizio, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, a un ciclo di spending review mirata alla definizione dei "costi standard" dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, prevedendo al contempo, per gli anni 2012 e 2013, una serie di obiettivi di riduzione delle spese relative alle missioni di ciascun Ministero, nonché, per gli anni 2014, 2015 e 2016, di contenimento dell'aumento in termini nominali della spesa primaria del bilancio dello Stato, da realizzare nella misura delle risorse finanziarie discendenti dall'attuazione del citato programma per la riorganizzazione della spesa pubblica e del ciclo di revisione della spesa mirato alla definizione dei costi standard delle amministrazioni centrali.

Nel 2012, in coerenza con l'evoluzione della governance economica europea e analogamente a quanto previsto in altri ordinamenti europei, il 17 aprile 2012 è stata infatti approvata la *legge costituzionale n.1/12* volta a introdurre nella Costituzione, il rispetto dei vincoli sul pareggio di bilancio derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, mediante la modifica degli

artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, incidendo sulla disciplina di bilancio dell'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, compresi pertanto gli enti territoriali (regioni, province, comuni e città metropolitane).

In data 30 aprile 2012, è stato presentato il Rapporto sulla spending review "elementi per una revisione della spesa pubblica", che ha inteso affrontare il problema della spesa pubblica dal punto di vista delle singole attività, funzioni o organizzazioni nelle quali l'offerta di beni e servizi al cittadino si organizza.

Il Rapporto presenta un'analisi del livello e della struttura della spesa pubblica italiana, evidenziando, in particolare, come l'attuale dimensione della spesa e della sua struttura costituisca oggi un "ostacolo ad uno scenario di ripresa ciclica dell'economia".

Con il Decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6 luglio 2012, n. 94, è stata istituito un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale è stato attribuito il compito di svolgere attività di indirizzo e di coordinamento, in particolare, in materia di revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese, di razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi e di ottimizzazione dell'uso degli immobili e nelle altre materie individuate dalla citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012.

Il D.L. n. 52/2012 ha dettato norme sostanziali volte a rendere più stringente il ricorso per le pubbliche amministrazioni a procedure di acquisto centralizzato di beni e servizi, ai fini della riduzione della spesa per consumi intermedi.

In questo contesto viene emanato, il Decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che è intervenuto sui consumi intermedi e sugli acquisti facendo riferimento come ambito di applicazione alle

amministrazioni appartenenti all'Elenco Istat di cui all'*art. 1, comma 2, della legge 196/2009*.

Il decreto ha introdotto disposizioni puntuali per la riduzione della spesa per consumi intermedi e per il pubblico impiego, di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, nonché interventi in materia di riduzione e privatizzazione di società pubbliche strumentali, di soppressione di enti e di contenimento della spesa del comparto sanitario e farmaceutico.

All'*articolo 1, il comma 7*, contiene l'elenco indicante le categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), di cui "le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta" devono procedere all'approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, "ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione."

Sempre all'*articolo 1, il comma 13*, stabilisce il diritto delle "amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi" di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Viene altresì stabilito che il diritto di recesso si inserisca automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'*articolo 1339 c.c.*, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, e nel caso di mancato esercizio del diritto di recesso, entro il 30 giugno di ogni anno, l'amministrazione pubblica deve darne

comunicazione alla Corte dei conti ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio.

Il comma 3, dell'articolo 8 del DL 95/2012, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, ha previsto la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato "agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)" del 5 per cento nell'anno 2012 e del 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 prendendo quale parametro di riferimento l'anno 2010. Lo stesso obiettivo di risparmio è stato previsto per gli enti che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, come le Casse di previdenza.

Questa disposizione è stata integrata dall'art. 50 del DL 66/2014 che ha aumentato la riduzione di un ulteriore 5%, per un totale di 15%. Lo stesso art. 50 del richiamato DL 66/2014 (comma 5) ha altresì aggiornato la percentuale di versamento da parte delle Casse di previdenza dal 12 al 15 per cento dei consumi intermedi, previsto dal comma 417 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Per ciò che concerne una voce dei consumi intermedi, ovvero i mobili e arredi, l'articolo 1, comma 141 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di Stabilità 2013" ha introdotto il divieto per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità

amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Sanzione che non è facile applicare a dirigenti, ai quali non si applica il d.lgs. 165/2001.

Al comma successivo, *comma 142 dell'articolo 1 Legge 228/2013*, è stabilito che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al *comma 141* debbano essere versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

In materia di immobili, invece, è stato espressamente previsto all'articolo 8, comma 15bis del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che "le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103".

Tutto ciò esposto, va quindi registrato che nonostante le disposizioni che, pur interessando le amministrazioni pubbliche, coinvolgono anche le Casse, sono state introdotte alcune disposizioni di deroga ovvero norme speciali di favore nei confronti delle Casse di previdenza.

Importante inoltre segnalare l'*articolo 10-bis del Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76*, che, recando disposizioni concernenti gli enti di diritto privato relative all'obbligo di adottare misure di contenimento della spesa, prevede altresì la possibilità di destinare gli ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione, derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa sostenuta per consumi intermedi, ad interventi di welfare, di assistenza, di promozione e sostegno al reddito dei professionisti iscritti. Inoltre, è particolarmente significativa la disposizione recata dal *comma 3*, in cui viene espressamente citata l'AdEPP, riconoscendo agli enti di previdenza di diritto privato che questi "*singolarmente oppure attraverso l'Associazione degli enti previdenziali privati - Adepp, al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro svolgono, attraverso ulteriori risparmi, funzioni di promozione e*

sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente."

Un'ulteriore esclusione dall'ambito di applicazione di una norma è contenuta all'interno del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", poiché l'articolo 1, comma 8-bis riferendosi all'obbligo di ridurre la spesa per consulenze nella pubblica amministrazione previsto dal comma 5 del medesimo articolo, dichiara espressamente la non applicabilità della disposizione in oggetto alle Casse pur restando fermo "per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dall'articolo 10 -bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99").

Una disposizione rilevante che si caratterizza per il carattere sostitutivo delle ordinarie disposizioni "in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo" è il già richiamato *comma 417 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, anche se non riassume, per esplicita previsione, le disposizioni in materia di personale contenute prevalentemente all'articolo dell' *articolo 9 del sopracitato DL 78/2010*. In materia di personale, ricordiamo, data l'appartenenza delle Casse di previdenza all'elenco Istat, come le stesse partecipino alla rilevazione annuale sulla spesa per il personale effettuata dal Ministero dell'Economia e delle finanze per la redazione del Conto annuale ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 165/2001.

Con l'entrata in vigore del *comma 417*, non vengono meno neanche le altre disposizioni, come quelle, ad esempio, che prevedono il conto consolidato, l'omogenizzazione dei bilanci o la fatturazione elettronica, che sono rivolte a consentire la conoscenza degli enti dell'elenco Istat o vincoli ordinamentali che non vengono meno con l'entrata in vigore del *comma 417*.

E' fondamentale dunque riferirsi alle previsioni del *comma 417* che sostituiscono e dunque riassorbono buona parte delle disposizioni in materia di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica, poiché il *comma 417*, applicando il criterio di specialità, si riferisce espressamente agli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, che possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo, effettuando un riversamento del 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Una disposizione tipo di contenimento della spesa è quella contenuta nel Decreto-legge 66/2014 all'art. 14, il quale reca disposizioni in materia di contenimento della spesa in materia di consulenze e collaborazioni autonome con riferimento a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

All'interno della legge di stabilità per il 2016, *legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"*, sono contenute diverse previsioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese.

In particolare, il *comma 494* prevede che per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile si possa procedere ad affidamenti, senza ricorrere alle convenzioni e accordi messi a disposizione da Consip, alla duplice condizione che questi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e che prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento o inferiori del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extrarete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento, rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle

convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali.

I successivi *commi 512-517* contengono previsioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività, nonché una procedura “*ad hoc*” per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, predisposto dall'Agid, al fine di generare un risparmio di spesa annuale - da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018 - pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, prevedendo che i risparmi derivanti siano utilizzati dalle stesse amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

In virtù del sopracitato *comma 417 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147*, e quindi della disposizione speciale di riferimento, è stato rappresentato dall'AdEPP che le disposizioni contenute nei *commi 512-517 della legge di stabilità 2016* – pur essendo rivolte alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196* – non debbano trovare applicazione nei confronti degli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, ciò al fine di salvaguardare la flessibilità organizzativa degli enti di previdenza.

L' 11 gennaio 2017 è stata pubblicata la sentenza n.7 del 22 novembre 2016 della Corte Costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'*art. 8, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95* (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), *convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135*, nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente anche dalle Casse di

previdenza dei liberi professionisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Oltre alle disposizioni aventi ad oggetto le sopracitate voci di spesa, il comma 3 dell'art.8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – oggetto della sentenza della Corte Costituzionale - ha stabilito la riduzione delle spese per consumi intermedi, *“in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010”* prevedendo altresì l'obbligo di versare annualmente le somme derivanti da tale riduzione *“ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.”*.

La sentenza n.7 della Corte Costituzionale oltre ad aver dichiarato l'illegittimità del secondo periodo del comma 3 dell'art.8 del D.L. 95/2012 che stabilisce – e dunque obbliga - il versamento dei risparmi annualmente ricavati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ha al contempo confermato la legittimità delle disposizioni che prevedono obblighi di risparmi a carico delle Casse - che svolgono funzioni previdenziali e assistenziali sottoposte al rigido principio dell'equilibrio tra risorse versate dagli iscritti e prestazioni rese - anche al fine di preservare il loro assetto organizzativo e finanziario in modo coerente con l'assunto dell'autosufficienza economica, dell'equilibrio della gestione e del vincolo di destinazione tra contributi e prestazioni.

Inoltre, la Corte Costituzionale, non solo ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ma ha più volte evidenziato ed offerto particolare risalto al riconoscimento dell'autonomia delle Casse che devono gestire la previdenza in regime di autofinanziamento con le sole somme derivanti dalle contribuzioni dei propri iscritti atte ed adeguate ad assicurarne l'autosufficienza della gestione e la resa delle future prestazioni, senza alcun finanziamento pubblico né la possibilità di un intervento dello Stato.

Infine, va rilevato che la forte correlazione tra contributi e prestazioni è più volte richiamata nella sentenza che – riconoscendo la necessità di mantenere un equilibrio di lungo periodo – sottolinea

l'esigenza che le spese delle Casse debbano essere ispirate alla logica del massimo contenimento e della massima efficienza, al fine di garantire le posizioni previdenziali degli iscritti.

2.5 LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE

Dinamico e certamente disincentivante è stato inoltre il quadro normativo in materia di tassazione per il settore.

L'art. 2, comma 6, del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" prescrive che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, "le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20%".

Il medesimo Decreto-Legge specifica che "per espressa disposizione legislativa l'aliquota del 20% (permanendo l'aliquota del 12,5%), non si applica ai redditi derivanti da obbligazioni dello stato Italiano o titoli ad essi equiparati (obbligazioni emesse da organismi internazionali), ai proventi da obbligazioni emesse da stati esteri inclusi nella c.d. white-list –redditi da titoli di risparmio per l'economia meridionale, ed ai guadagni relativi ai piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti". Per quanto riguarda invece i rendimenti mobiliari derivanti da dividendi e commissioni retrocesse e i rendimenti del patrimonio immobiliare sotto forma di canoni di locazione, l'Ente previdenziale viene assoggettato ad imposta sui redditi delle società (IRES).

A distanza di tre anni, ovvero con il Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" all'articolo 3, comma 1, è stato stabilito che "le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies),

del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento." Una percentuale che non trova uguali nel panorama europeo.

Il comma 6 del medesimo articolo 3, prevede inoltre che "La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del predetto testo unico realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014".

In questo contesto si colloca la normativa che richiama espressamente le Casse di previdenza. Il sopracitato Decreto-legge 66/2014, articolo 4, comma 6-bis, riferendosi espressamente alle Casse, riconosce agli Enti Previdenziali Privati un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%. Si prevede pertanto una compensazione nel 2015, di quanto versato nel 2014.

In particolare il comma 6-bis del richiamato art. 4 stabilisce che "in attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento."

2.5.1 Investimenti “qualificati”

Con la legge di Bilancio per il 2017 sono state introdotte ulteriori disposizioni in materia fiscale sugli investimenti.

Il comma 88, dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede la possibilità per gli enti di previdenza obbligatoria di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, di “destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati” - indicati e specificati nel successivo comma 89 - ovvero “le azioni o quote di imprese” residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo e “le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio” residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui sopra.

L'agevolazione prevede che i redditi finanziari – sia di capitale sia diversi – derivanti dagli investimenti “qualificati” siano esenti dall'imposta sul reddito, ed il successivo comma 91 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2017, dispone l'obbligo a carico delle Casse di detenere – ai fini dell'esenzione - gli strumenti finanziari oggetto di investimento per almeno 5 anni.

Il 5 ottobre 2017, la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, ha espresso un parere in risposta ad un interpello avente ad oggetto un quesito relativo all'applicazione delle disposizioni previste - in particolare dal comma 88 e 89 – al fine di definire il regime di esenzione dall'imposta sui redditi derivanti dagli investimenti “qualificati” chiarendo che la finalità del regime agevolato è quella di indirizzare le risorse finanziarie verso l'economia reale nel lungo periodo.

Viene altresì chiarito che – agli effetti dell'agevolazione - si considerano investimenti “qualificati” quelli sottoscritti o acquistati

esclusivamente a decorrere dal 1° gennaio 2017, restando non agevolabili gli investimenti effettuati in periodi di imposta precedenti.

Infine, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il limite *“del 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente”* ha valore solo ai fini dell'applicabilità delle disposizioni e non pone alcun vincolo quantitativo al volume degli investimenti da parte delle Casse, fermo restando il *“valore massimo agevolabile del 5 per cento da calcolare annualmente tenendo conto solo degli incrementi patrimoniali.”*.

2.6 LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

Anche in materia di trasparenza il quadro normativo di riferimento si è rivelato complesso e articolato, per il sovrapporsi di principi in materia contenuti nel d.lgs. 509/94 e di quelli previsti in generale per le amministrazioni pubbliche e altri organismi considerati di rilevanza pubblica.

Inizialmente il *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, non si applicava agli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, se non con riferimento alla definizione contemplata all'*art. 22 di “ente di diritto privato in controllo pubblico”*, in quanto vigilati dal Ministero del lavoro.

Il comma 1, lett. c) del sopracitato art. 22 fa riferimento ad un obbligo in capo alle amministrazioni controllanti di assicurare la pubblicità di alcuni dati, richiamando al comma 3 un obbligo in capo ai singoli enti controllati, ovvero quello di pubblicare sui rispettivi siti internet - entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione del mandato e/o dell'incarico - i documenti indicati agli *articoli 14 e 15 del d.lgs. 33/2013* e dunque le informazioni relative *“ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale”*, nonché le

informazioni concernenti i “titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza”.

Ciò premesso, va dunque ribadito che l'art. 22 richiama degli obblighi in materia di trasparenza in capo all'amministrazione vigilante - in questo caso il Ministero del lavoro - e indirettamente in capo agli enti controllati.

Come ben si evince, si tratta di norme che non riguardano il sistema previdenziale o gli investimenti, che potrebbero essere interessati da norme specifiche, ma non da norme di trasparenza riguardanti la gestione, la cui applicazione comporta numerosi adempimenti organizzativi.

Pur in mancanza di riferimenti legislativi espliciti, fermi restando quanto già disposto dal legislatore e gli obblighi vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti da leggi o regolamenti specifici per le Casse, i 19 Enti aderenti all'AdEPP, il 21 maggio 2015 hanno presentato ed adottato delle “Linee guida” che, contengono principi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e che hanno trovato attuazione attraverso specifici Codici che gli Enti aderenti applicano ai dipendenti degli Enti iscritti all'Associazione, ai dirigenti, ai componenti degli Organi, ad eventuali consulenti e collaboratori, nonché a terzi fornitori o collaboratori esterni, con particolare riferimento alle aree degli investimenti e della gestione del patrimonio.

Nell'ambito del proprio potere di autoregolamentazione, gli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, hanno di fatto anticipato la *Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015* le “Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, approvata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC. e frutto di un lavoro congiunto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per quanto riguarda la prevenzione della corruzione, detta *Determinazione 8/2015* ha escluso che gli enti di diritto privato

partecipati - e quindi le Casse di previdenza dei liberi professionisti - siano tenuti ad adottare le misure previste dalla *legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e a nominare un responsabile della prevenzione della corruzione.

Per ciò che concerne invece la trasparenza, il documento promosso dall'A.N.AC. prevede che siano le Amministrazioni partecipanti (vigilanti) a promuovere forme di tutela e prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza - calibrate in base alla tipologia di poteri, di vigilanza, di finanziamento o di nomina che l'amministrazione esercita - all'interno di "protocolli di legalità" che siano ispirate e armonizzate con gli adempimenti individuati per le società a partecipazione pubblica non di controllo.

L'8 giugno 2016, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche."*

Limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, l'art.3, comma 2, introducendo l'art. 2bis al d.lgs. 33/2013, ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 ed estende - in quanto compatibile - la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Con il sopracitato D.Lgs 97/2016 vengono modificate le disposizioni in materia di accesso civico ed inserito dall'*art.9 l'Allegato B* ovvero l'elenco delle Banche dati e delle Amministrazioni titolari della corrispondente banca dati cui devono essere comunicati i dati, le informazioni o i documenti. Viene altresì previsto l'obbligo di pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione

“Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale alla banca dati - ed in particolare - alla banca dati numero 5 “Patrimonio della PA (detenuta dal MEF-DT)”, numero 7 “BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (detenuta da MEF-RGS)” e numero 9 “BDNCP - Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (detenuta dall'ANAC)”.

Infine, tra le disposizioni di interesse devono essere annoverate le modifiche inerenti gli obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio” - nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi - e gli obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati, i tempi di pagamento, i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In riferimento a quest'ultima fattispecie, va menzionata l'entrata in vigore del *D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”*

Il *D.Lgs. 50/2016* si ispira a principi fondamentali quali la semplificazione, razionalizzazione e digitalizzazione delle procedure; la programmazione dei fabbisogni e qualità della progettazione; la qualificazione e riduzione delle stazioni appaltanti (tema di interesse specifico e precipuo delle Casse essendo classificate quali stazioni appaltanti); la puntuale regolamentazione delle procedure di individuazione del contraente e disciplina dei contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria; il ridimensionamento del criterio di aggiudicazione del “prezzo più basso”; la disciplina unitaria delle concessioni e del Partenariato-Pubblico-Privato (PPP); la riduzione dei costi e la tutela della concorrenza; la tutela della legalità e dunque la riduzione del contenzioso.

Tale normativa, pur non introducendo modifiche sostanziali con riferimento all'applicabilità alle Casse, coinvolgerà gli *enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, nella loro accezione di organismi di diritto pubblico e stazioni appaltanti, nel promuovere forme di

cooperazione e sinergie sugli acquisti nell'ambito dello stesso settore.

Il 27 marzo 2017, l'A.N.AC. ha pubblicato l'avviso di consultazione on-line avente ad oggetto l' "Aggiornamento delle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Numerose osservazioni e proposte sono state avanzate dall'AdEPP al fine di aggiornare le linee guida avendo riguardo delle specificità e delle peculiarità che caratterizzano le Casse di previdenza dei liberi professionisti, considerando che l'applicazione di ulteriori eventuali disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, produrrebbe una sovrapposizione ed inutile duplicazione di norme già in vigore.

In particolare, nello Schema di Linee Guida, al *paragrafo "3.5 Gli altri enti di diritto privato a partecipazione pubblica non di controllo"* vi è il sottoparagrafo "3.5.3 Casi specifici" che annovera tra questi le fondazioni bancarie, l'ex IPAB, i Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua nonché le Casse di previdenza dei liberi professionisti che, svolgendo attività di previdenza ed assistenza, sono certamente classificabili quali *"soggetti che svolgono attività di pubblico interesse"* anche in virtù della configurazione di poteri di vigilanza ministeriali e di controllo della Corte dei Conti.

All'interno del paragrafo sopracitato, non vengono effettuate valutazioni in ordine alla natura giuridica - pubblicistica o privatistica di tali enti - ma viene espressamente riconosciuto alle Casse di previdenza *"l'interesse pubblico che ne sottende l'attività, come chiarito anche dalla giurisprudenza maturata a seguito del d.lgs. 509/1994."* ed in particolare dalla sentenza del 28 novembre 2012, n°6014 del Consiglio di Stato, sez. VI, che ha affermato che *"la trasformazione operata dal d.lgs. 509/1994 ha lasciato, quindi, immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano*

una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo.”.

L'ultimo capoverso della sezione del sottoparagrafo “3.5.3 Casi specifici”, nella sezione dedicata alle “Casse di previdenza dei liberi professionisti”, prevede che *“alle Casse di previdenza si applica, pertanto, il regime degli enti di diritto privato solo partecipati di cui al c. 3 dell'art.2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013.”* chiarendo e delineando l'ambito soggettivo di applicazione delle regole in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

A seguito della Delibera A.N.AC. n. 1124 depositata il 20 novembre, le “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017, confermando che le Casse rientrano nell'ambito soggettivo di cui al comma 3 dell'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013.

Comunque già con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, all'articolo 1, comma 4, lett. a), erano state previste disposizioni specifiche in materia di trasparenza, prevedendo che lo Statuto ed i Regolamenti delle Casse debbano ispirarsi al criterio della *“trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti.”.*

Successivamente, numerose Casse hanno deliberato l'adeguamento al dettato normativo del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.”* ma l'applicazione del generico “modello 231” ha fatto emergere una serie di criticità che enfatizzano l'esigenza di ridisegnare un modello organizzativo di controllo interno più mirato alle esigenze specifiche degli Enti in termini di

gestione, efficacia e di integrazione con le altre necessarie strutture di controllo esistenti.

Si evince dunque che è previsto l'obbligo a carico delle Casse di applicare il principio della trasparenza, ed anche rispetto a questa fattispecie occorre venga applicato il criterio di specialità riconoscendo alle Casse una "trasparenza specifica" i cui requisiti, modalità di esecuzione, vincoli e sanzioni, devono necessariamente essere diversi da quelli previsti e stabiliti dal *d.lgs. n. 33 del 2013*.

Infine, l'emanando *Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ex articolo 14 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111* recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di depositario, prevederebbe per le Casse l'obbligo di operare con trasparenza secondo il principio della sana e prudente gestione e perseguire esclusivamente l'interesse collettivo degli iscritti e dei beneficiari della prestazione pensionistica, prevedendo la pubblicazione del prospetto informativo a valori correnti e del documento sulla politica degli investimenti.

2.7 ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE

2.7.1 Il "Jobs Act sui lavoratori autonomi"

Il 13 giugno 2017, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la *Legge 22 maggio 2017, n.81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"*, un provvedimento estremamente rilevante – dal punto di vista culturale – poiché per la prima volta vengono previste tutele a favore di più di 5 milioni di lavoratori autonomi, se prendiamo a riferimento tutti gli occupati indipendenti rilevati dall'Istat.

L'attenzione del legislatore è stata da sempre rivolta a garantire e proteggere il lavoro subordinato. I liberi professionisti sono stati considerati solitamente soggetti forti o privilegiati, ma, a partire dal

2008, è stato proprio il lavoro autonomo ad essere investito da una crisi e da una trasformazione senza precedenti che ha imposto una nuova visione e dunque l'adozione di misure di assistenza e tutela dei liberi professionisti.

La L. 81/2017 è ripartita in due Capi: la "Tutela del Lavoro Autonomo" - dall'*art.1 all' art.17* – ed il "Lavoro Agile" – dall'*art.18 all'art.24*.

In particolare l'articolo 6 contiene una delega al Governo per emanare uno o più decreti legislativi per consentire agli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, di attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

Risultano, inoltre, di particolare interesse, sia le norme di carattere fiscale - ai sensi dell'*art. 9* – inerenti le spese per formazione ivi comprese quelle di viaggio e soggiorno, sia l'attivazione, presso i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro, di sportelli dedicati al lavoro autonomo.

Gran parte delle misure contenute sono rivolte a rafforzare la capacità reddituale attraverso incentivi fiscali e servizi - che per la prima volta vengono previsti anche per i lavoratori autonomi – introducendo norme di tutela lavoristica, di ampliamento del mercato dei professionisti, ridisegnandone il ruolo anche grazie all'opportunità – come previsto dall'*articolo 12* dello stesso Decreto – di partecipare agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, nonché di accedere alle risorse messe a disposizione dai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei.

Viene dunque riaffermato con forza e maggior valenza l'equiparazione dei liberi professionisti alle piccole e medie imprese ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei (FSE e FESR), rendendo permanente la previsione introdotta dal *comma 821, art.1, legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (Legge di stabilità 2016) con il quale anche i liberi professionisti - in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica a prescindere dalla forma giuridica rivestita – sono stati riconosciuti destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020.

2.7.2 La "Legge sulla concorrenza" (Disegno di legge S. 2085-B)

Dal 29 agosto 2017, è in vigore la *Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza)*, nella quale sono contenute anche disposizioni sulle libere professioni che incidono sull'attività e quindi sui redditi.

La legge, infatti, interviene in più ambiti recando disposizioni in materia di attività professionale e polizze assicurative (*Articolo 1, comma 26*), forme pensionistiche complementari (*Articolo 1, comma 38 e 39*), trasparenza (*Articolo 1, commi 125-129*), e sull'esercizio della professione forense (*Articolo 1, comma 141*), dei notai (*Articolo 1, commi 142-147*), degli ingegneri (*Articolo 1, commi 148 e 149*), delle professioni regolamentate (*Articolo 1, commi 150-152*), degli odontoiatri (*Articolo 1, commi 153-156*) e dei farmacisti (*Articolo 1, commi 157-163*).

Il *comma 26*, modificando l'*articolo 3, comma 5, del D.L. n. 138 del 2011*, prevede che le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono prevedere l'offerta di condizioni che non contemplano clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto.

Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale e le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, in

convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

I commi 38 e 39 recano alcune modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari, prevedendo anche la convocazione di un tavolo di consultazione per avviarne un processo di riforma.

All' *Articolo 1, comma 141*, sono state previste misure per la concorrenza nella professione forense al fine di perseguire la tutela della concorrenza nell'avvocatura intervenendo sulla legge professionale forense (*legge 31 dicembre 2012, n. 247*), in relazione all'esercizio della professione in forma associata e in forma societaria. Una specifica disposizione interviene, infine, in materia di compenso professionale.

L' *Articolo 1, commi 142-147*, prevede misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato, intervenendo sulle disposizioni della legge di stabilità 2014 (*legge n. 147 del 2013*) relative agli obblighi di depositare alcune somme su conti correnti dedicati, imposto a notai e pubblici ufficiali (*art. 1, commi da 63 a 67*), prevedendo la presentazione periodica (ogni tre anni) da parte del Consiglio nazionale del notariato di una relazione sull'applicazione della disciplina e modificando la legge notarile (*legge n. 89 del 1913*), relativamente ai criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale, alle associazioni di notai e alla pubblicità professionale.

I commi 150-152 recando disposizioni sulle professioni regolamentate impongono che la comunicazione obbligatoria dei professionisti ai clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, sia resa per iscritto o in forma digitale, nonché avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.

Il *comma 151*, estende alla categoria professionale degli agrotecnici l'abilitazione a compiere una serie di operazioni in

materia catastale, in particolare gli atti di aggiornamento geometrico.

Il comma 152, obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza. La previsione dell'obbligo di comunicare titoli e specializzazioni innova rispetto a quanto sinora previsto tanto nel regolamento di riforma degli ordinamenti professionali quanto nella disciplina di specifiche professioni. Ad oggi, infatti, la comunicazione di titoli e specializzazioni costituisce una facoltà per il professionista e non un obbligo.

L'esercizio dell'attività odontoiatrica – normato dai *commi 153-156* - è consentito ai soggetti in possesso dei titoli abilitanti, a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri ed alle strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali sia presente un ambulatorio odontoiatrico ove sia nominato un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici iscritto al medesimo albo (quest'ultima condizione non si applica qualora il direttore sanitario dell'intera struttura sia un soggetto iscritto all'albo degli odontoiatri) e che svolga tale funzione esclusivamente in una sola delle strutture in oggetto.

Infine, vanno segnalate le misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica (*commi 157-163*) attraverso la concessione dell'ingresso di società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata e rimuove il limite delle 4 licenze, attualmente previsto, in capo ad una identica società.

E' stato altresì posto il divieto di controllo, diretto o indiretto, da parte di un medesimo soggetto, e dovrà essere l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad assicurare il rispetto del divieto summenzionato, attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuita dalla disciplina vigente. E' consentito, ai titolari delle farmacie non sussidiate, che, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, risultino essere

soprannumerarie per decremento della popolazione, il trasferimento territoriale presso comuni della medesima regione.

Tutte disposizioni che incidono sul mercato del lavoro dei liberi professionisti e quindi sulla loro capacità reddituale e quindi contributiva.

2.7.3 Il “Casellario dell'Assistenza”

Con l'entrata in vigore del *Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n.147*, recante “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, è stata introdotta e disciplinata dall'*art. 2* la misura del Reddito di Inclusione (Rel) ed il Casellario è stato integrato nel “Nuovo Sistema Unitario dei Servizi Sociali” (SIUSS).

Il 1° gennaio 2018 verrà avviata la sopracitata misura di contrasto alla povertà ed ai fini del calcolo del relativo beneficio economico, si rende indispensabile conoscere i trattamenti assistenziali erogati al nucleo familiare del beneficiario, con particolare riferimento a quelli condizionati alla prova dei mezzi (ISEE o altro criterio economico) aventi natura sia periodica che occasionale.

Le Casse dunque – nella loro qualità di Enti erogatori di prestazioni sociali –trasmetteranno telematicamente le informazioni relative alle prestazioni erogate e – una volta inviate alle banche dati le informazioni di propria competenza – potranno utilizzarle per le attività di monitoraggio e controllo, di programmazione della spesa e dei servizi sociali, nonché per attività di analisi e studio.

2.7.4 Il “Decreto Fiscale”

Il giorno 6 dicembre 2017, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale 284 del 5-12-2017) la *Legge 4 dicembre 2017, n. 172* di conversione – con modificazioni - del *decreto legge 16 ottobre 2017, n.148*, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

Il provvedimento contiene numerose misure fiscali ed altri interventi urgenti volti al sostegno delle imprese, nonché misure rivolte ai territori colpiti da eventi sismici, in tema di trasporti, ambiente, infrastrutture nonché ulteriori misure urgenti.

Il D.L. 148/2017 ha previsto un ampio quadro di misure, incentrate principalmente sulle misure fiscali ma nel contempo esteso anche ad altre linee di intervento introducendo - ad esempio - disposizioni volte a garantire all'avvocato, nonché a tutti gli altri iscritti agli ordini e ai collegi, il diritto a percepire un equo compenso nei rapporti con clienti diversi dai consumatori ovvero con i clienti c.d. «forti», come banche e assicurazioni (*art. 19-quaterdecies*), ed è stata modificata la legge forense escludendo, per gli avvocati, l'obbligo di polizza per gli infortuni occorsi nell'esercizio dell'attività professionale (*art. 19-novies*).

Per quanto di specifico interesse per le Casse, va segnalato l'*articolo 19-ter* che prevede la non applicazione agli enti di previdenza di diritto privato, di alcuni divieti (valevoli per le amministrazioni pubbliche) relativi al conferimento di incarichi previsti all'*art.5, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012*.

L'*articolo 5, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012 (primo e secondo periodo)* ha infatti posto il divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ai quali non possono altresì essere attribuiti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni o di enti e società da esse controllati.

2.8 PROSPETTIVE E NORMATIVA IN FIERI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Il 14 novembre 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sottoposto a consultazione pubblica sino al 5 dicembre 2014 lo *"Schema di Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, ex articolo 14 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di depositario."*. Il parere COVIP, complessivamente favorevole con osservazioni e suggerimenti, è stato espresso con nota del 28 maggio 2015.

E' utile in questa sede, pur in mancanza dell'adozione del decreto interministeriale, richiamare i pareri emessi dalle autorità coinvolte nella fase consultiva e istruttoria del decreto.

Data la natura regolamentare del decreto, il 24 settembre 2015 è intervenuto il parere del Consiglio di Stato che ha sospeso ogni pronuncia sullo schema di regolamento in esame, in attesa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvedesse ad acquisire e trasmettere il parere dell' Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC) in ordine alla questione relativa all'applicabilità o meno – alle procedure di selezione dei gestori e dei depositari nell'ambito della gestione indiretta delle risorse finanziarie degli enti – delle disposizioni di cui al D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”*.

Per il Consiglio di Stato la gestione indiretta non dovrebbe essere esentata dal ricorso a procedure di evidenza pubblica dal momento che il servizio affidato al gestore non sembra rientrare tra quelli indicati nel *“Codice degli Appalti”*, all'art. 19, comma 1 *“Contratti di servizi esclusi”*, (oggi art. 17 del nuovo Codice ex d.lgs. 50/2016) e non può dunque considerarsi ricompreso tra i servizi finanziari in senso stretto. Inoltre, per il Consiglio di Stato, solo la procedura di evidenza pubblica è in grado di assicurare un'adeguata tutela degli interessi degli enti e degli aderenti e il perseguimento degli obiettivi indicati dalla normativa comunitaria, nonché di garantire appieno il controllo sui procedimenti di esternalizzazione.

Lo stesso Consiglio di Stato ha manifestato, inoltre, in maniera irrituale, perplessità circa le previsioni contenute nell'art. 8, comma 4, *“investimenti e operazioni consentiti”* e nell'art. 9, commi 3 e 8 *“limite agli investimenti”*, opponendo che sarebbe risultato più congruo con la natura delle Casse escludere tout court l'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

In qualità di autorità che ha raccolto le competenze in materia di contratti pubblici dell'ex AVCP, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) il 10 dicembre 2015 ha pubblicato la sua risposta al parere richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in ottemperanza al parere interlocutorio n. 2871 del Consiglio di Stato.

L'A.N.AC., al fine di valutare se l'affidamento a terzi delle attività di gestione indiretta delle risorse finanziarie degli Enti previdenziali, sia soggetta all'applicazione del Codice dei Contratti oppure rientri nell'esclusione di cui all'*art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. 163/2006*, ha ritenuto necessario compiere una disamina dello schema di regolamento relativamente alle modalità di gestione delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, che ai sensi dell'*art. 3* può essere compiuta direttamente dagli enti stessi o attraverso la gestione «indiretta mediante convenzioni» con soggetti terzi.

L'affidamento può avere ad oggetto investimenti immobiliari, in polizze assicurative o in fondi comuni di investimento immobiliari, non riconducibili tra i servizi finanziari di cui all'*art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. 163/2006*, ed il concetto di "gestione indiretta" atterrebbe, dunque, a una più complessa e ampia attività inclusiva di forme di investimento non riconducibili all'ambito di applicazione dell'esclusione di cui all'*art. 19, comma 1, lett. d)*, del Codice.

In aderenza con alcune perplessità espresse dal Consiglio di Stato nel parere n. 2871, anche l'A.N.AC. è giunta alla conclusione che *"in ordine alla selezione del gestore, la sola procedura di evidenza pubblica sia in grado di assicurare una adeguata tutela degli interessi dell'ente previdenziale e degli aderenti e il perseguimento degli obiettivi indicati, nonché di garantire appieno il controllo sui procedimenti di esternalizzazione"*.

Le perplessità manifestate nel parere interlocutorio del Consiglio di Stato aventi ad oggetto la rischiosità dell'investimento in "derivati" o in strumenti finanziari connessi a merci (come previsto all'*art. 8 e 9* dello schema di decreto) sono state chiarite dalla Consob e dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'Economia, precisando che le disposizioni degli *articoli 8 e 9* ricalcano sostanzialmente quelle contenute nell'analogo regolamento relative ai fondi pensione (*decreto ministeriale n. 166 del 2 settembre 2014*), le quali, a loro volta, tengono conto della normativa europea in materia di investimenti in derivati risultando in linea con i principi prudenziali.

Inoltre, è stato fatto presente che gli investimenti in derivati sono consentiti *"nella misura in cui contribuiscano a ridurre il rischio di investimento o facilitare una gestione efficiente del portafoglio"* e che la presenza, in misura contenuta, di derivati all'interno di un

portafoglio - anche da gestire con finalità previdenziali - può essere considerata fisiologica nell'ambito di una complessiva politica di gestione volta alla diversificazione e al contenimento del rischio.

Tutto ciò considerato, il 24 febbraio 2016, la sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, con parere 11 - n. 517, ha espresso parere favorevole con osservazioni ribadendo l'esigenza di massima cautela nell'utilizzo di strumenti finanziari particolarmente rischiosi come quelli in "derivati" e quelli connessi a merci.

Tra le previsioni di interesse contenute nello schema di decreto, richiamiamo il ruolo fondamentale in termini di controllo delle autorità di vigilanza, sia sull'adeguatezza della struttura organizzativa, professionale e tecnica, sia sulle procedure tanto per l'attività d'investimento quanto per il monitoraggio e la gestione del rischio.

Si fa presente che, a fronte dei ritardi nell'iter di adozione del Decreto Ministeriale, l'AdEPP – ritenendo cruciale e fondamentale una regolamentazione puntuale e flessibile in materia – ha predisposto un Codice di autoregolamentazione che *“costituisce uno strumento guida nei confronti dei regolamenti e delle procedure dei singoli Enti per gli ambiti non normati dalla legislazione e dai regolamenti ministeriali*. Resta fermo che le disposizioni contenute nel Codice operano secondo un principio di cedevolezza, in particolare con riferimento al regolamento di cui al comma 3 dell'art. 14 del DL 98/2011 e a successive disposizioni emanate dalle autorità competenti in materia.

L'AdEPP e gli Enti aderenti adegueranno il Codice di autoregolamentazione in materia di investimenti alle modifiche normative che interverranno in materia anche al fine di assicurarne una puntuale e migliore applicazione. Ma al contempo si è ritenuto opportuno aggiungere altre prescrizioni, ponendo grande attenzione sull'obbligo di adeguatezza delle strutture tecniche addette agli investimenti, sulle questioni inerenti il conflitto di interessi prevedendo altresì norme di incompatibilità e sui limiti sugli investimenti anche al fine di effettuare investimenti in economia reale.

3 GLI ISCRITTI

3.1 GLI ISCRITTI ATTIVI

L'analisi seguente ha lo scopo di descrivere il numero complessivo degli individui contribuenti iscritti agli Enti che aderiscono all'Associazione.

Visto che un sempre crescente numero di Enti offre ai propri iscritti la possibilità di continuare a versare contributi anche dopo la maturazione del diritto ad un trattamento previdenziale IVS (Invalidità/Inabilità, Vecchiaia/Anzianità, Superstiti/Indirette), si è reso necessario dividere il gruppo in Iscritti Attivi e in Iscritti Attivi Pensionati. In accordo con la base dati fornita dalle Casse associate è stato possibile includere negli iscritti attivi solamente gli individui che effettivamente nel corso del periodo annuale hanno versato contributi agli Enti di appartenenza. I dati forniti corrispondono al numero di iscritti alla fine di ogni anno. Il dato relativo all'anno 2016 viene confrontato con gli anni precedenti in modo da poterne apprezzare l'evoluzione.

Vista la natura assistenziale di CASAGIT e ONAOSI, i cui contribuenti principali sono rispettivamente già inclusi rispettivamente in INPGI e all'interno degli Enti che operano nel settore sanitario, tali Casse sono state escluse dal computo complessivo del numero degli iscritti.

Tabella 3.1: Iscritti attivi

ANNO	CONTRIBUENTI ATTIVI	CONTRIBUENTI ATTIVI PENSIONATI	TOTALE CONTRIBUENTI
2005	1.187.503	37.108	1.224.611
2006	1.217.621	37.924	1.255.545
2007	1.249.364	38.629	1.287.993
2008	1.272.500	40.248	1.312.748
2009	1.294.862	42.422	1.337.284
2010	1.315.896	44.384	1.360.280
2011	1.338.289	47.740	1.386.029
2012	1.351.997	50.351	1.402.348
2013	1.366.972	52.778	1.419.750
2014	1.415.449	54.235	1.469.684
2015	1.433.978	55.001	1.488.979
2016	1.440.766	57.396	1.498.162
Var. 2015-2016	0,47%	4,35%	0,62%
Var. 2005-2016	21,33%	54,67%	22,34%

In Tabella 3.1 vengono riportate le serie storiche dei contribuenti attivi a partire dall'anno 2005, anno da cui i dati sono disponibili. Il risultato annuale è costituito da un incremento del numero degli attivi dello 0,47% e un incremento del numero dei pensionati di 4,35 punti percentuali.

L'incremento dei pensionati attivi risulta coerente con il trend rilevato negli ultimi anni. E' chiaro che le riforme, le quali stanno gradualmente, ma costantemente, incrementando l'importanza della componente contributiva personale nel computo della misura dei trattamenti pensionistici, hanno incentivato la prosecuzione del versamento dei contributi anche dopo la pensione. Nonostante, in termini assoluti, essi non rappresentino una componente rilevante del numero degli iscritti, l'incremento percentuale cumulato dal 2005 è pari a circa 55 punti percentuali. Nello stesso periodo l'incremento percentuale degli iscritti attivi è stato pari al 21,33%. La percentuale di pensionati attivi sul totale è passata dal 3% del 2005 a circa il 4% del 2015, incremento sicuramente non trascurabile.

Nel grafico in Figura 3.1 è possibile apprezzare il peso di ogni Ente aderente all'associazione nel 2016 relativamente agli iscritti attivi.

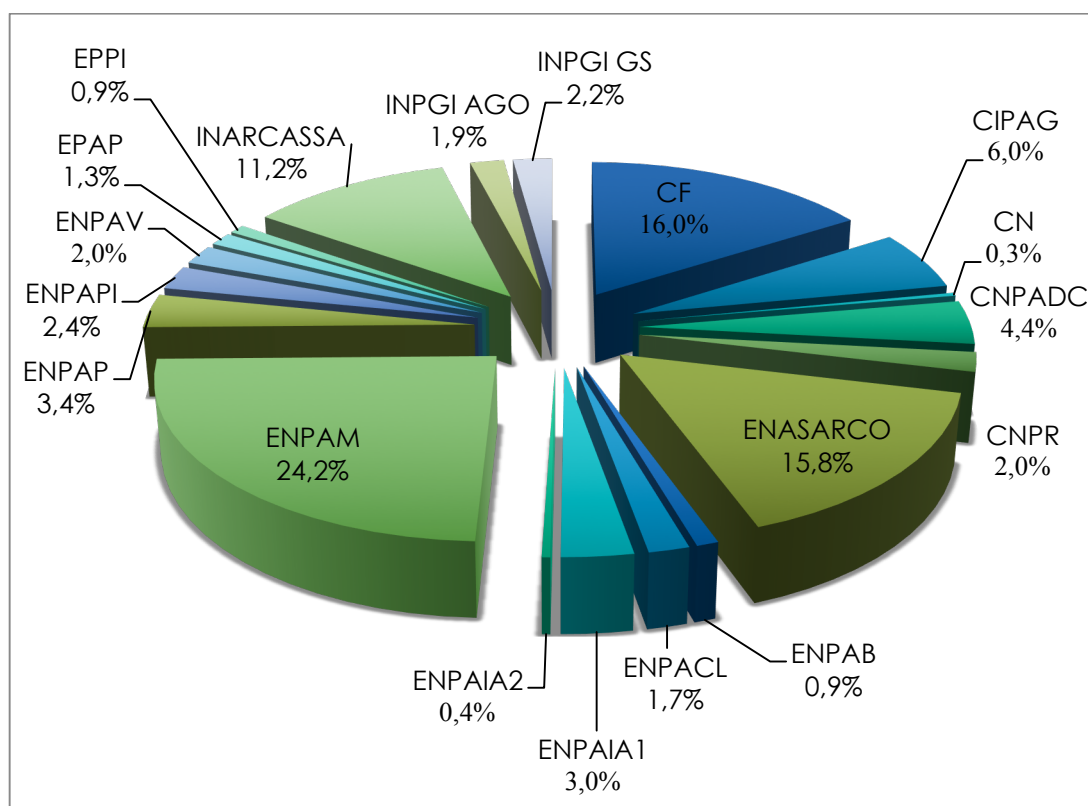


Figura 3.1: Suddivisione percentuale degli iscritti alle Casse aderenti ad AdEPP per l'anno 2016.

3.2 ISCRITTI ALLE CASSE: CONFRONTO CON I LAVORATORI ITALIANI

I professionisti iscritti alle Casse di Previdenza Private sono divisi tra coloro che svolgono attività libero professionale (sono circa 1 milione gli iscritti libero professionisti) e lavoratori dipendenti. E', quindi, utili confrontare il numero degli iscritti alle Casse con il mercato del lavoro in Italia. In particolare in Tabella 3.2 viene riportato il numero di lavoratori in Italia nel periodo 2007-2017 per posizione professionale.

Tabella 3.2: Lavoratori per posizione professionale: valori assoluti in migliaia. Fonte ISTAT.

Anno	Lavoratori indipendenti	-- Liberi professionisti	Lavoratori dipendenti	Totale occupati
2007	5.981	1.125	16.913	22894
2010	5.694	1.177	16.833	22527
2011	5.658	1.214	16.940	22598
2012	5.621	1.255	16.945	22566
2013	5.508	1.286	16.682	22191
2014	5.499	1.286	16.780	22279
2015	5.477	1.327	16.988	22465
2016	5.447	1.384	17.310	22758
2017	5.363	1.388	17.726	23089

I dati in tabella non sono direttamente confrontabili con il numero di iscritti alle Casse essendo definiti in modo diverso⁴, ciò non toglie che si possa confrontarne le variazioni nel tempo. In particolare, dai dati ISTAT, vediamo che i lavoratori indipendenti sono andati diminuendo negli anni mentre sono aumentati i liberi professionisti (di questi circa 1 milione sono iscritti alle Casse, la restante parte versa contributi alla Gestione Separata dell'INPS). In Tabella 3.3 riportiamo il peso percentuale sul totale delle tre tipologie di lavoratori analizzate. Risulta evidente come il peso percentuale dei liberi professionisti sia aumentato, passando dai circa 5 punti percentuali del 2007 ai 6 punti percentuali del 2017. Sorte completamente opposta ha interessato i lavoratori indipendente che hanno visto diminuire il loro peso nel periodo in analisi.

⁴ Nelle statistiche ufficiali Istat sul mercato del lavoro italiano, gli occupati comprendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento:

- hanno svolto almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura;
- hanno svolto almeno un'ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano abitualmente;
- sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia). I dipendenti assenti dal lavoro sono considerati occupati se l'assenza non supera tre mesi, oppure se durante l'assenza continuano a percepire almeno il 50% della retribuzione. Gli indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione dei coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, durante il periodo di assenza, mantengono l'attività. I coadiuvanti familiari sono considerati occupati se l'assenza non supera tre mesi.

Tabella 3.3: Lavoratori per categoria professionale, percentuale sul totale. Fonte ISTAT

Anno	Lavoratori indipendenti	-- Liberi professionisti	Lavoratori dipendenti
2007	26,1%	4,9%	73,9%
2010	25,3%	5,2%	74,7%
2011	25,0%	5,4%	75,0%
2012	24,9%	5,6%	75,1%
2013	24,8%	5,8%	75,2%
2014	24,7%	5,8%	75,3%
2015	24,4%	5,9%	75,6%
2016	23,9%	6,1%	76,1%
2017	23,2%	6,0%	76,8%

Per meglio apprezzare le variazioni delle posizioni professionali dei lavoratori italiani e confrontarli con il numero di iscritti alle Casse, riportiamo in Figura 3.2 le variazioni percentuali prendendo come base di calcolo l'anno 2005 (da notare che i dati Istat sono disponibili anche per l'anno 2017). Dal grafico si vede chiaramente come l'aumento del numero di liberi professionisti complessivi e di iscritti alle Casse seguano grosso modo lo stesso andamento anche se con alcune differenze tra gli anni 2005-2009.

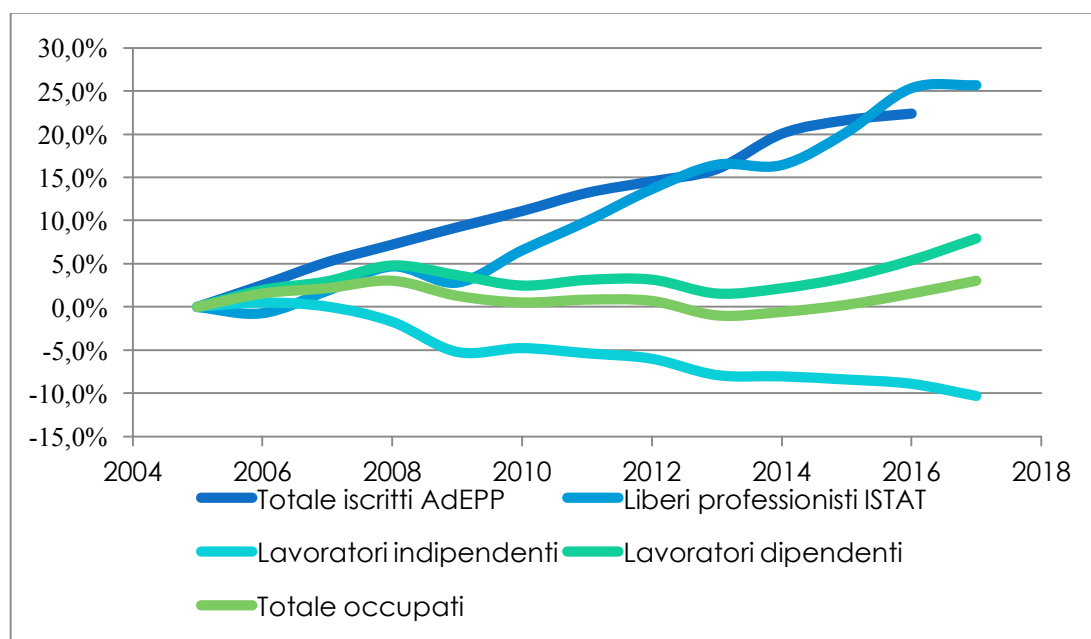


Figura 3.2: Variazioni del numero di lavoratori dal 2005

3.3 ANALISI DEMOGRAFICA DEGLI ISCRITTI ADEPP

In questo paragrafo verrà analizzata la platea degli iscritti agli Enti previdenziali mettendone in risalto le caratteristiche di genere, età e regione d'appartenenza.

I dati utilizzati riguardano un sottoinsieme del totale non avendo a disposizione, per questo tipo di analisi, i dati delle Casse CNPADC e CNPR.

3.3.1 Analisi per età

Le analisi riportate qui di seguito hanno lo scopo di descrivere gli iscritti alle Casse differenziandoli per fasce d'età e capirne l'evoluzione negli anni. Come descritto in precedenza l'analisi si basa su un sotto campione delle Casse aderenti ad AdEPP non essendo stato possibile reperire i dati disaggregati per età su tutta la popolazione di riferimento. Il campione analizzato è comunque composto da più di 1.300.000 mila iscritti, è quindi decisamente significativo e se ne possono estrapolare le caratteristiche dell'intera popolazione degli iscritti.

Iniziamo l'analisi andando ad evidenziare le diverse percentuali di iscritti per fasce d'età. Per semplificarne la lettura e l'interpretazione si è deciso di dividere gli iscritti in fasce d'età decennali. Sono stati inclusi anche gli iscritti over 70 essendo la platea degli iscritti attivi alle Casse composta anche da iscritti pensionati.

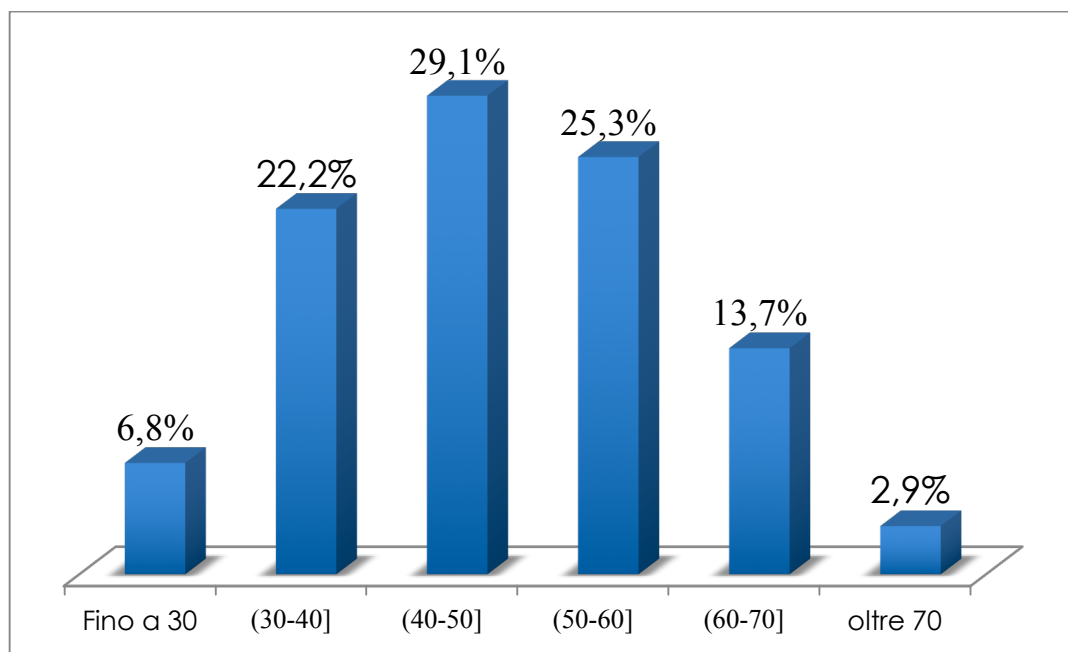


Figura 3.3: Distribuzione degli iscritti per fasce d'età, dati 2016

Dal grafico in Figura 3.3 è possibile apprezzare la composizione per fasce d'età. Si può notare come, al 2016, la fascia d'età maggiormente popolata sia quella dei professionisti tra i 40 ed i 50 anni che rappresentano una quota di circa il 29% degli iscritti. Molto popolata risulta essere anche la fascia tra i 50 ed i 60 anni. Gli iscritti in tale fascia d'età sono circa il 25% del totale.

Per comprendere l'evoluzione nel tempo e come la composizione per età degli iscritti si sia andata modificando negli anni, in Figura 3.4 viene mostrato il confronto con gli anni precedenti, in particolare viene preso come riferimento il periodo 2005-2016. Dalla figura è particolarmente evidente come la platea di riferimento abbia subito un invecchiamento negli anni. Le maggiori variazioni riguardano la fascia degli iscritti compresa tra i 30 ed i 40 anni, che nel 2005 rappresentava il 33,6% del totale degli iscritti ed è passata al 22,2%, e quella tra i 50 e i 60 anni passata dal 18% del totale al 25,3%.

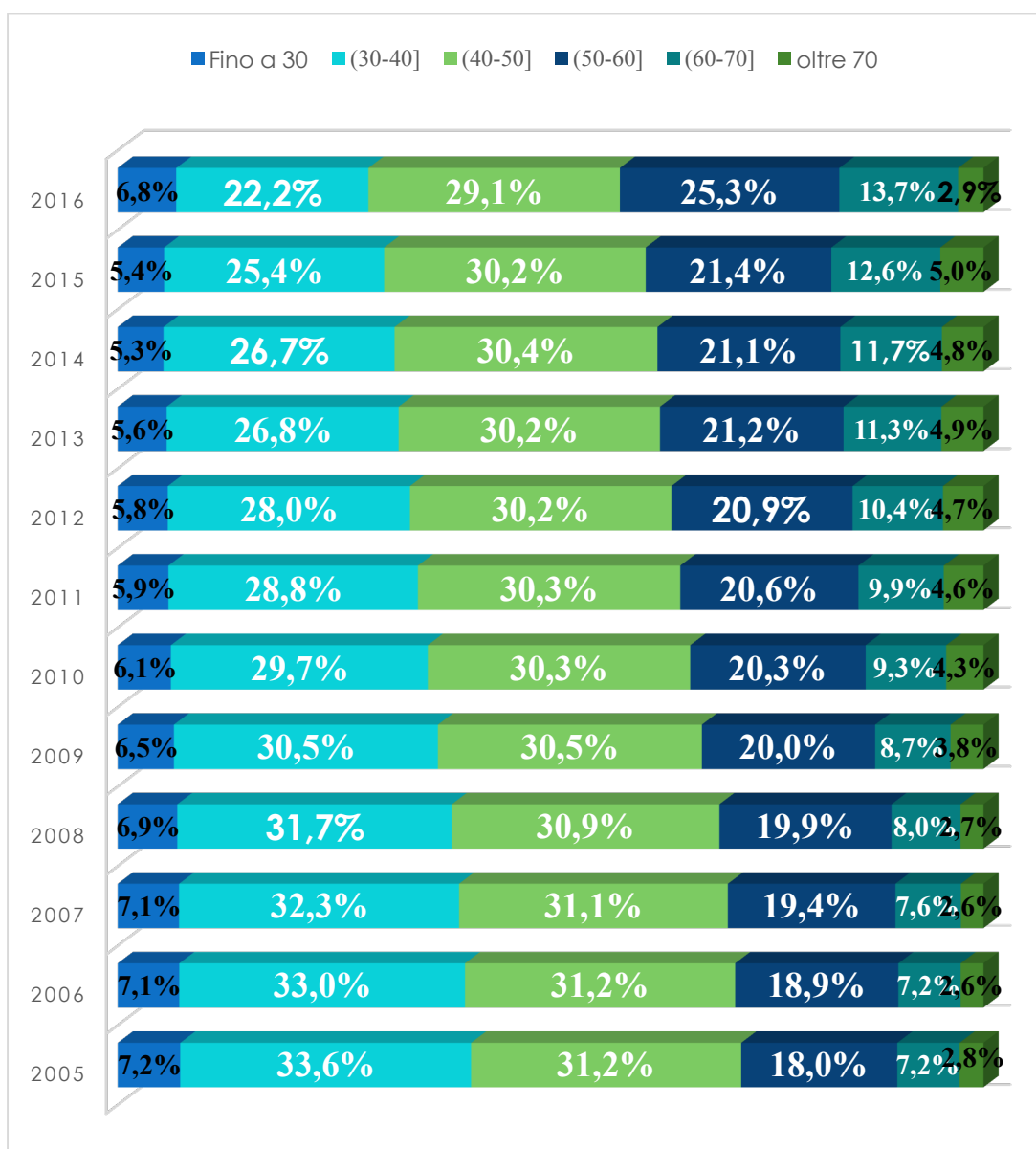


Figura 3.4: Iscritti per età ed anno (percentuali sul totale).

Per meglio evidenziare la situazione dei "giovani" in Figura 3.5 mostriamo l'andamento percentuale degli iscritti under 40. Il grafico mette in rilievo come la composizione dei professionisti iscritti alle casse di previdenza si sia notevolmente modificata nell'arco degli ultimi 12 anni. Gli under 40 rappresentavano, nel 2005, quasi il 41% del totale degli iscritti tale quota è scesa costantemente negli anni arrivando ai circa 29 punti percentuali del 2016. Tale fenomeno è dovuto a diversi fattori, sicuramente hanno influito le riforme previdenziali che hanno comportato l'innalzamento dell'età

pensionabile e la sempre maggiore proporzionalità delle prestazioni pensionistiche ai versamenti effettuati (contributivo) e non più al reddito (retributivo). Altri fattori vanno ricercati nell'invecchiamento della popolazione italiana ed alla diminuzione degli iscritti alle università, ritorneremo su quest'ultimo punto quando analizzeremo i dati relativi ai nuovi iscritti.

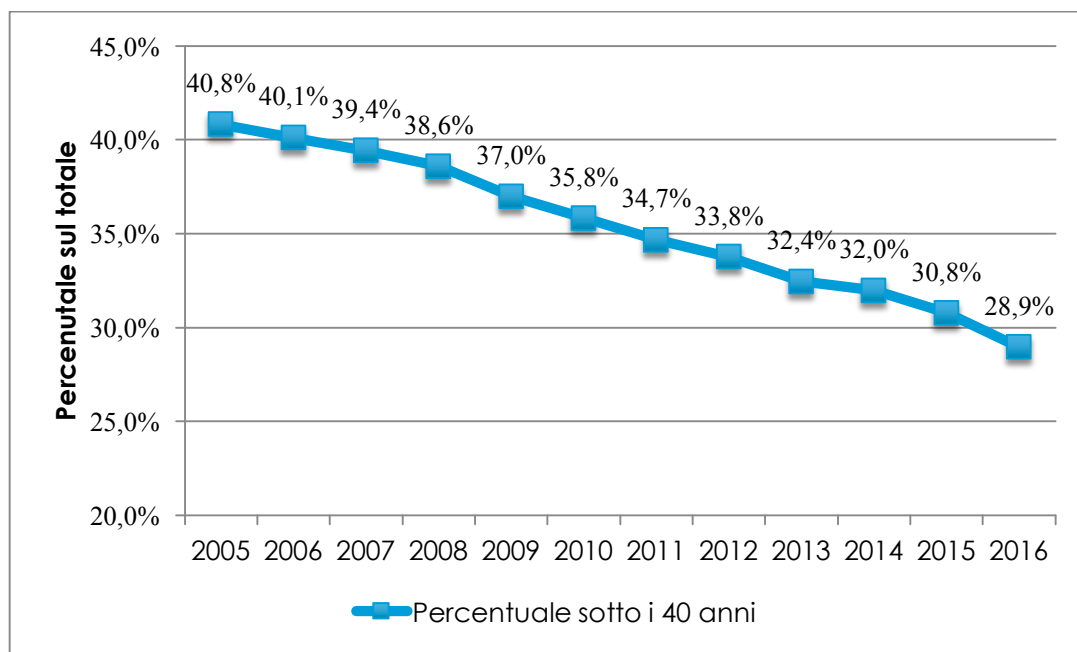


Figura 3.5: Percentuale degli iscritti con età inferiore a 40 anni.

Diretta conseguenza della diminuzione della quota di iscritti sotto i 40 anni a favore di quella degli over 40 è l'invecchiamento della popolazione degli iscritti. In Figura 3.6 viene mostrato l'andamento dell'età media degli iscritti nel periodo di analisi e confrontato con l'età media dei lavoratori italiani (fonte dati Istat). L'invecchiamento degli iscritti è del tutto evidente e segue esattamente l'invecchiamento dei lavoratori italiani. La differenza è dovuta principalmente all'alta qualificazione dei professionisti che per accedere agli ordini professionali devono superare un esame di abilitazione che prevede, in molti casi, l'aver già conseguito una laurea. Quindi, i professionisti entrano nel mercato del lavoro ad una età maggiore rispetto alla media degli altri lavoratori italiani.

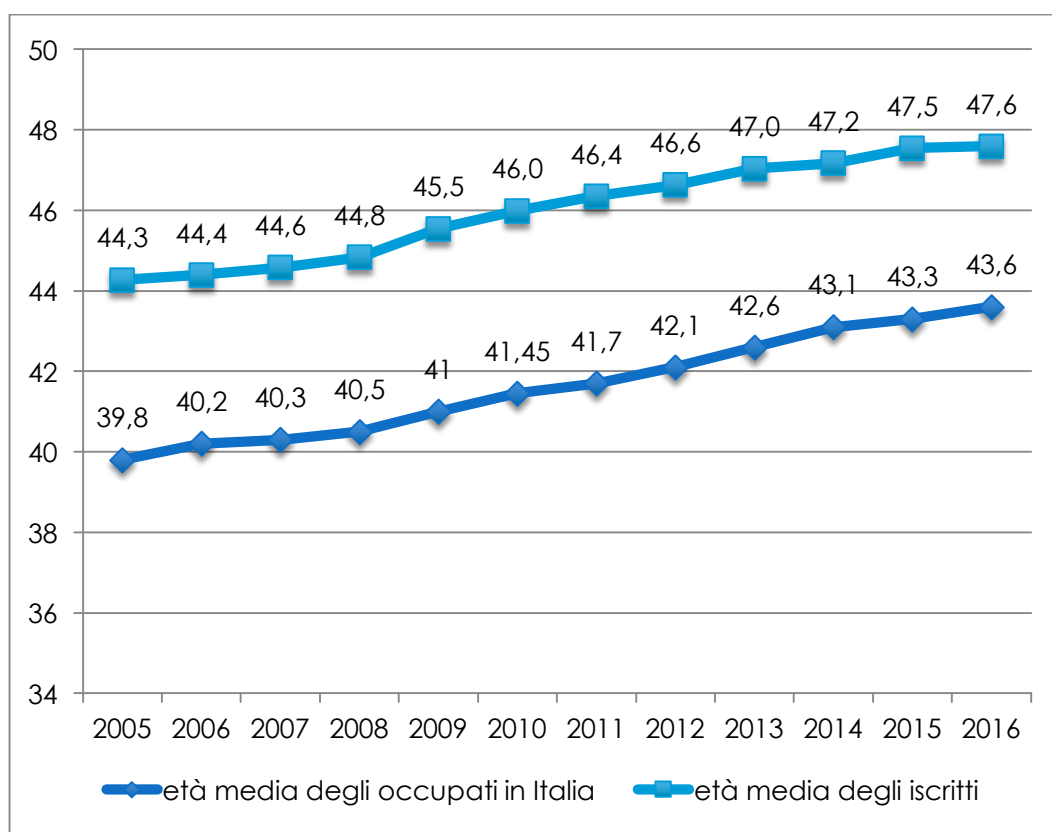


Figura 3.6: Andamento nel tempo dell'età media degli iscritti

3.3.2 Le professioniste donne

In questo paragrafo andremo ad analizzare la componente femminile degli iscritti alle Casse di Previdenza evidenziandone le peculiarità rispetto ai professionisti uomini. Lo studio riguarderà il periodo 2007-2016, anni per i quali sono a disposizione i dati. Nel grafico in Figura 3.7 viene mostrata la percentuale di donne e l'evoluzione nel periodo in analisi. Si può notare come vi sia una crescita pressoché costante negli anni della rappresentanza femminile tra i professionisti italiani. Le donne sono passate, infatti, dal 30% degli iscritti al 36% degli iscritti in 10 anni.

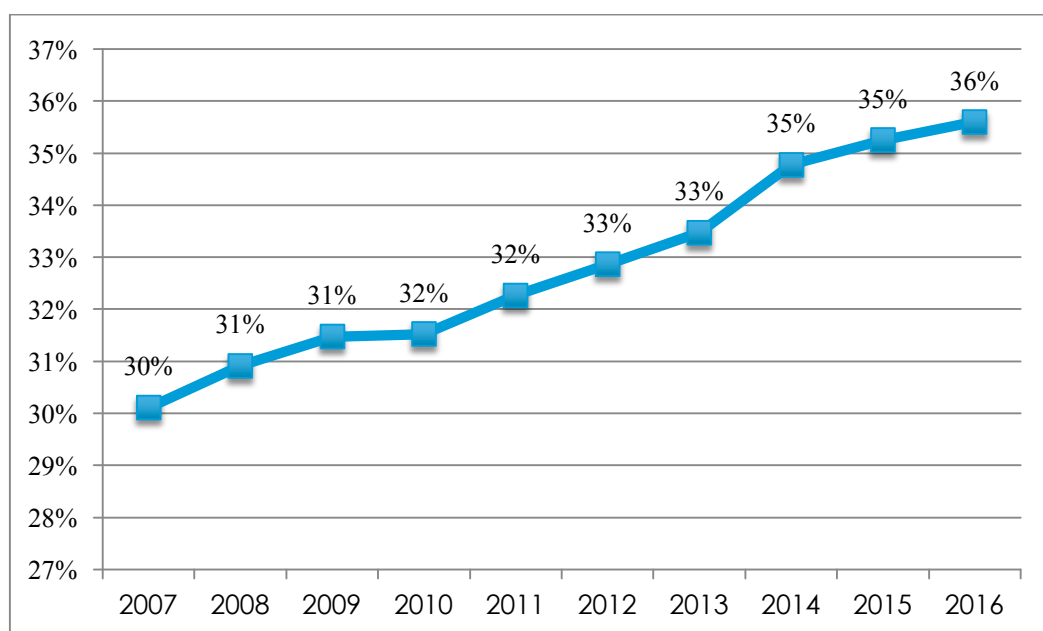


Figura 3.7: Andamento nel tempo della percentuale di iscritte donne

Di particolare interesse risulta l'analisi relativa alle fasce d'età delle iscritte donne ed il confronto con gli iscritti uomini. Nel grafico di Figura 3.8 vengono confrontare le due distribuzioni per le diverse fasce d'età. E' evidente la grossa differenza che esiste, rispetto all'età, tra i due gruppi. Le donne sono mediamente più giovani degli uomini (l'età media delle donne è di circa 44 anni, contro i 49 degli uomini). Le donne under 40 anni circa il 38,5% del totale contro il 23,8% degli uomini.

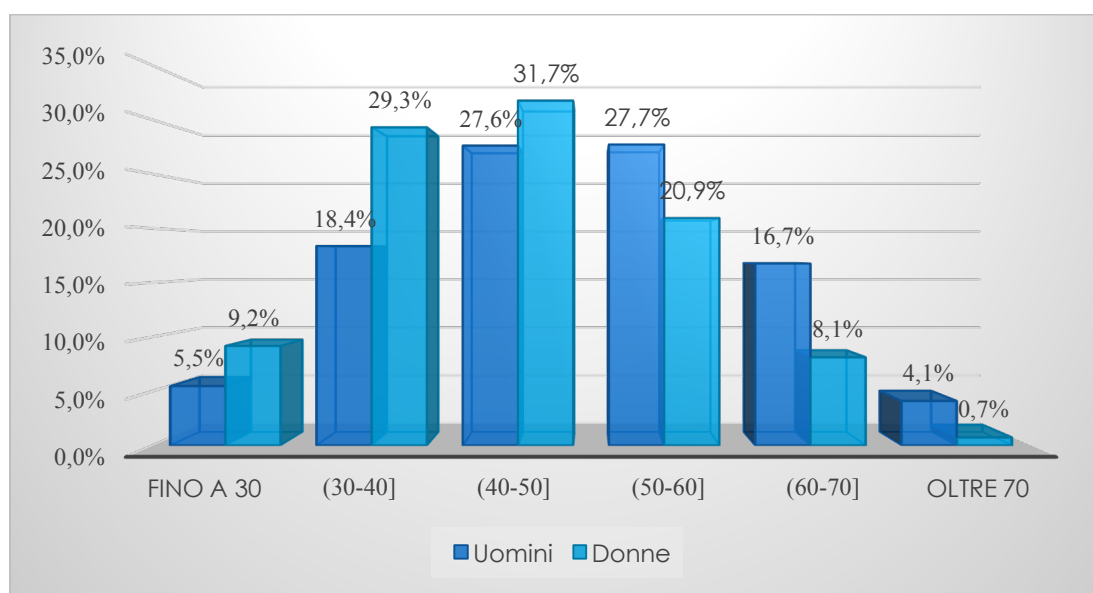


Figura 3.8: Distribuzione degli iscritti per sesso ed età nel 2016.

Se andiamo ad analizzare i pesi relativi per fasce d'età, grafico in Figura 3.9, notiamo una profonda differenza tra le diverse fasce. In particolare, si vede come per i professionisti sotto i 40 anni vi sia una quasi uguaglianza tra la componente maschile e quella femminile, infatti quest'ultime rappresentano circa il 47% del totale. Le differenze diventano, invece, marcate con l'aumentare dell'età degli iscritti.

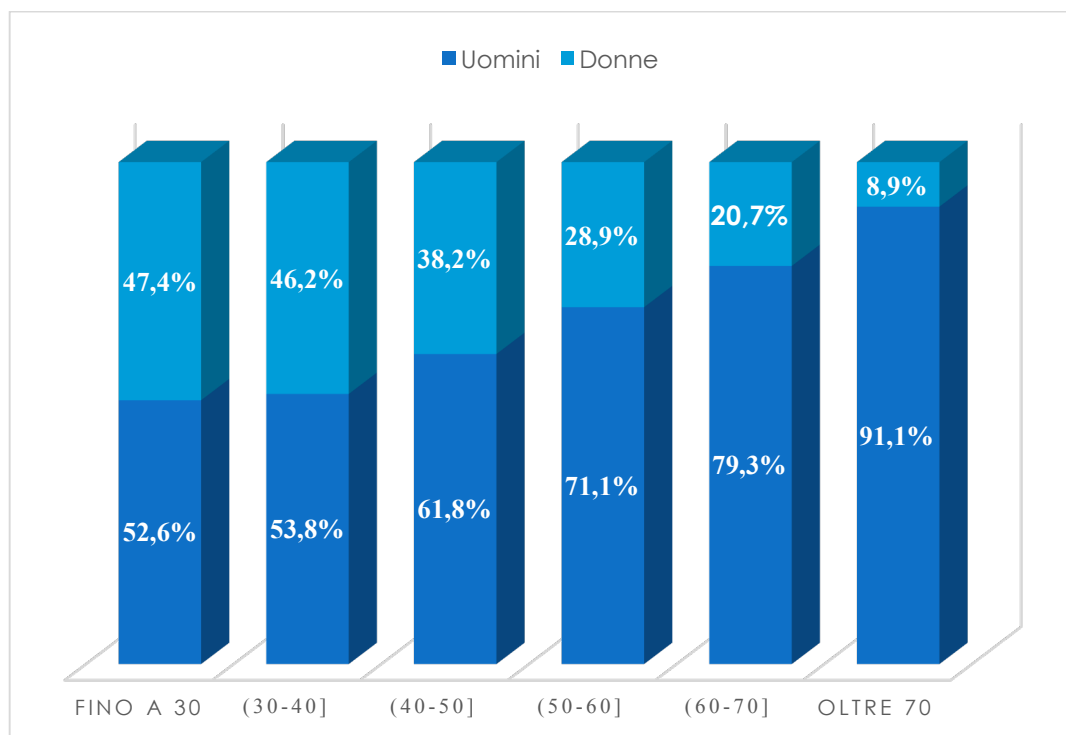


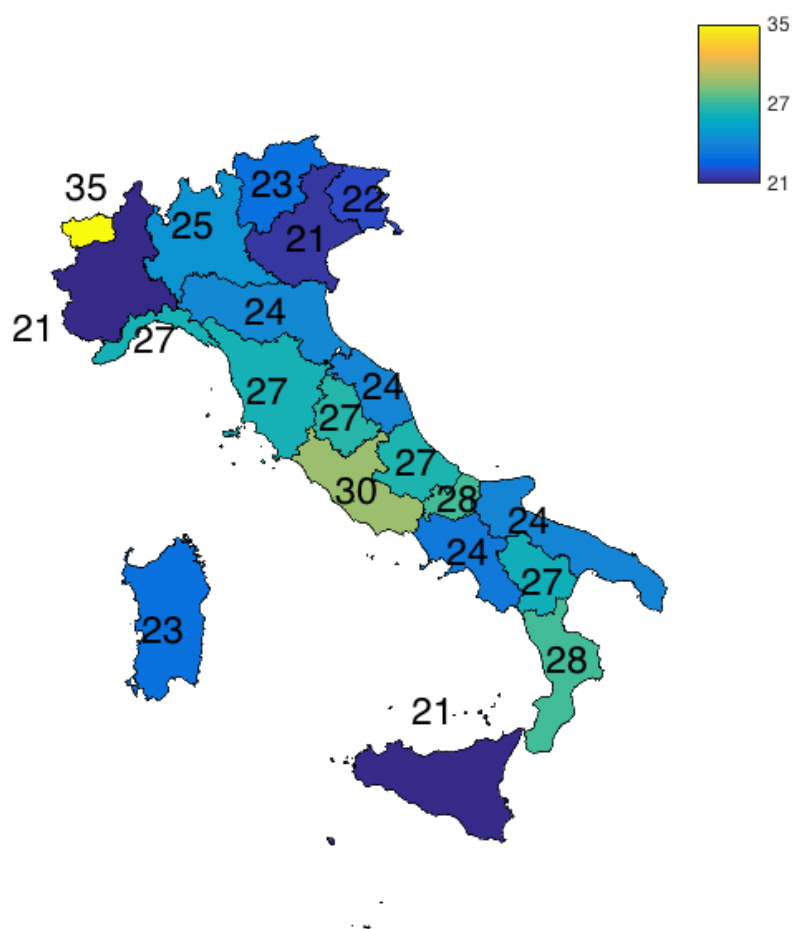
Figura 3.9: Percentuali di donne e uomini per fasce d'età, dati 2016.

3.3.3 Analisi per regione

Si ritiene utile riportare un'analisi riguardante la distribuzione degli iscritti per regione di appartenenza.

Nel grafico riportato qui di seguito è stato calcolato il numero di professionisti ogni mille abitanti. I dati utilizzati per il numero di abitanti per regione sono stati forniti dall'Istat.

Come si può vedere, il numero medio di professioni per mille abitanti è circa 24 e per lo più le regioni sono allineate su questo numero (oscillando tra 21 e 28) fatta eccezione per la Valle d'Aosta che presenta un numero di professioni pari a circa 35 per mille abitanti ed il Lazio con 30 professionisti ogni mille abitanti.



3.4 ANALISI DEMOGRAFICA DEI NUOVI ISCRITTI

Nel seguente paragrafo sarà esposta un'analisi ad hoc effettuata sui nuovi iscritti agli Enti Previdenziali. Anche in questo caso saranno messe in risalto le differenze di età e genere.

Nel grafico di Figura 3.10 è possibile visionare l'andamento dei nuovi iscritti nel periodo che va dal 2005 al 2016.

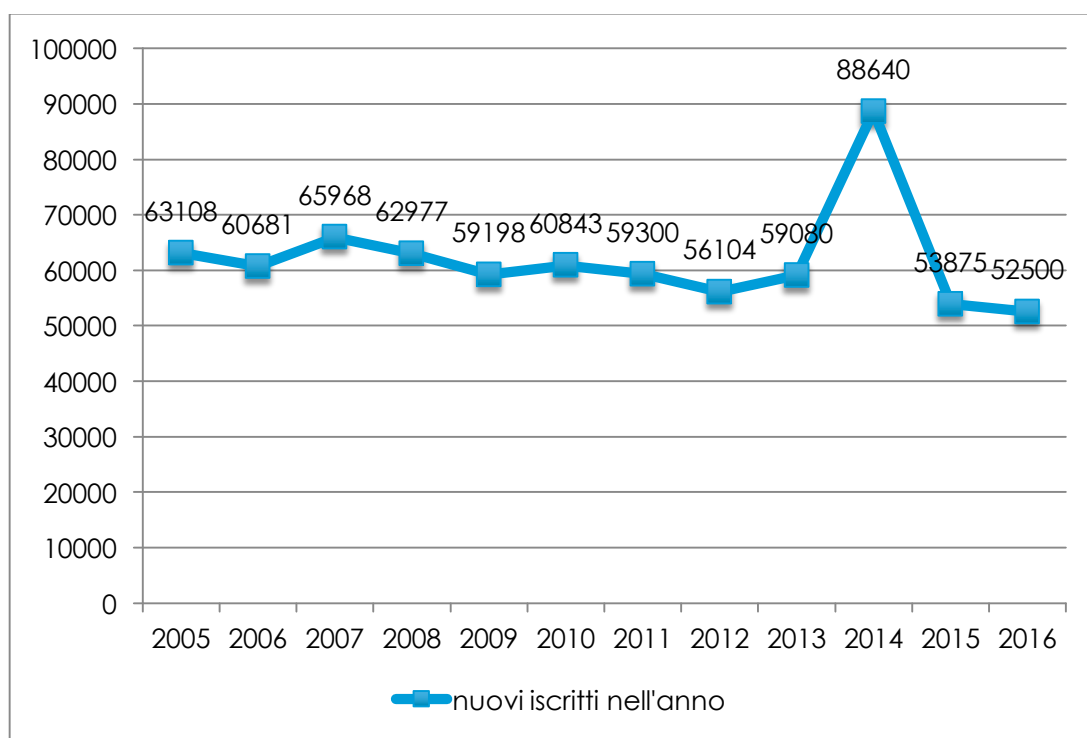


Figura 3.10: Numero di nuovi iscritti per anno

In termini assoluti si notano andamenti più altalenanti rispetto al numero degli iscritti. L'andamento dal 2005 mostra un sostanziale decremento che, come per il numero di iscritti, va ad influenzare maggiormente le classi di età fino ai 40 anni. Tra il 2013 ed il 2014 si rileva un incremento degli iscritti dovuto alla riforma che ha interessato Cassa Forense, che ha portato all'iscrizione d'ufficio di tutti gli avvocati iscritti precedentemente alla Gestione Separata dell'Inps.

Nel grafico di Figura 3.11 viene messa in evidenza la composizione dei nuovi iscritti, per l'anno 2016, relativamente alle fasce d'età ed al genere. Come è naturale aspettarsi, i nuovi iscritti hanno in gran

parte età sotto i 40 anni (86% delle donne e 77% degli uomini) ma presentano delle differenze marcate tra uomini e donne. La differenza tra i due sessi comporta una differente età media in ingresso, infatti, mentre l'età media delle nuove professioniste si aggira intorno ai 31 anni quella dei colleghi uomini è pari a circa 34 anni.

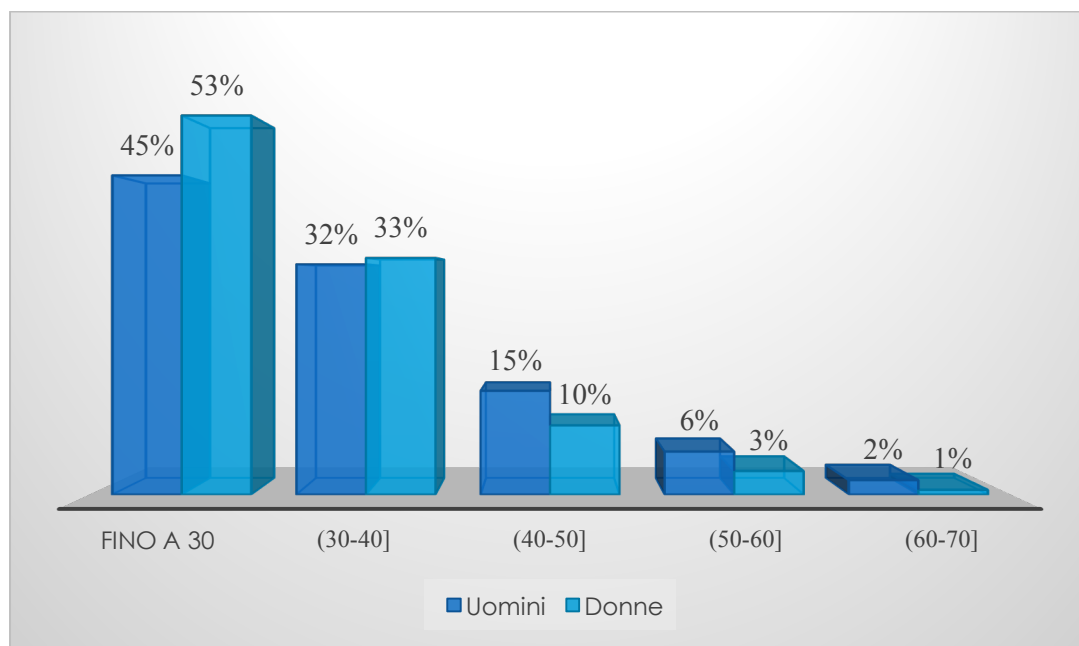


Figura 3.11: Distribuzione dei nuovi iscritti per fascia d'età e sesso.

Un altro aspetto importante della composizione dei nuovi iscritti è evidenziato dal successivo grafico in Figura 3.12. Da questa figura si evince come la differenza di genere nei nuovi iscritti sia quasi inesistente. Infatti, il 48% dei nuovi iscritti è donna e se consideriamo la componente sotto i 40 anni vi è parità perfetta tra uomini e donne. Le nuove iscritte sotto i 30 anni superano, anche se di soli 2 punti percentuali, i nuovi iscritti uomini.

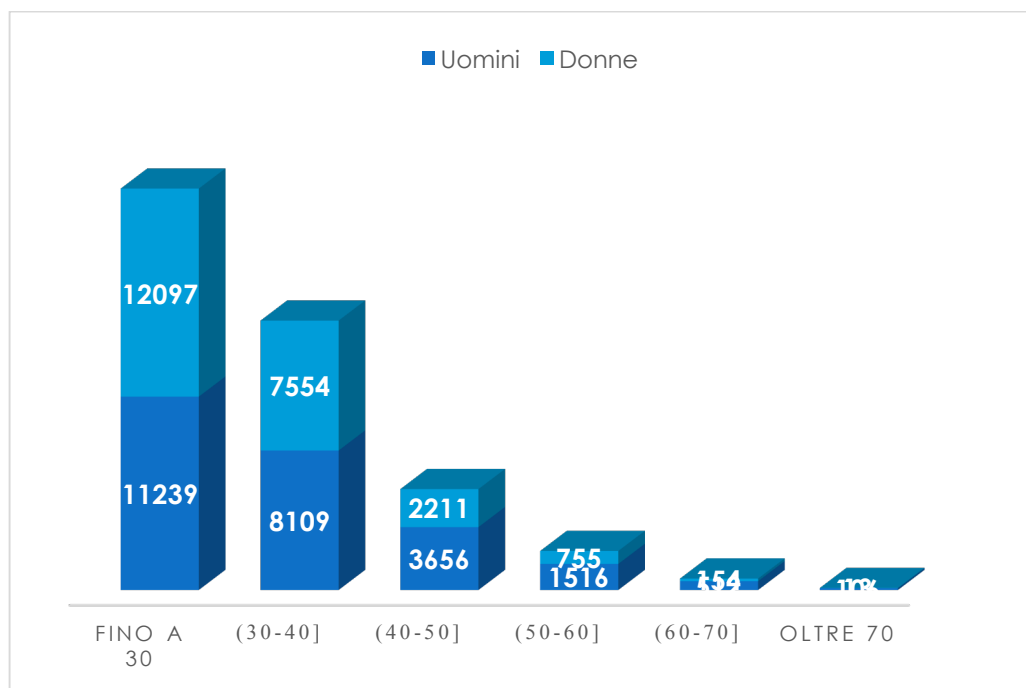


Figura 3.12: Ripartizione dei nuovi iscritti per fascia d'età e genere.

L'analisi sui nuovi iscritti ha fatto emergere due punti fondamentali: il numero di nuovi iscritti alle Casse di Previdenza sta diminuendo negli anni; nella platea dei nuovi iscritti vanno scomparendo le differenze di genere che permangono solamente per i professionisti di età avanzata.

A titolo puramente di confronto riportiamo, in Figura 3.13, l'andamento degli iscritti e immatricolati alle università italiane nel periodo 2009-2015. Infatti, gran parte dei professionisti iscritti alle Casse deve essere laureata per potersi iscrivere all'ordine professionale di riferimento. Dal grafico è chiaro l'andamento decrescente degli iscritti e degli immatricolati, anche se, in quest'ultimo caso, negli ultimi due anni vi è stata una ripresa non trascurabile. La riduzione del numero di iscritti alle università influenza negativamente il numero di nuovi ingressi alle Casse, quindi una ripresa delle immatricolazioni è vista positivamente dagli Enti oltre che da tutto il Sistema paese.

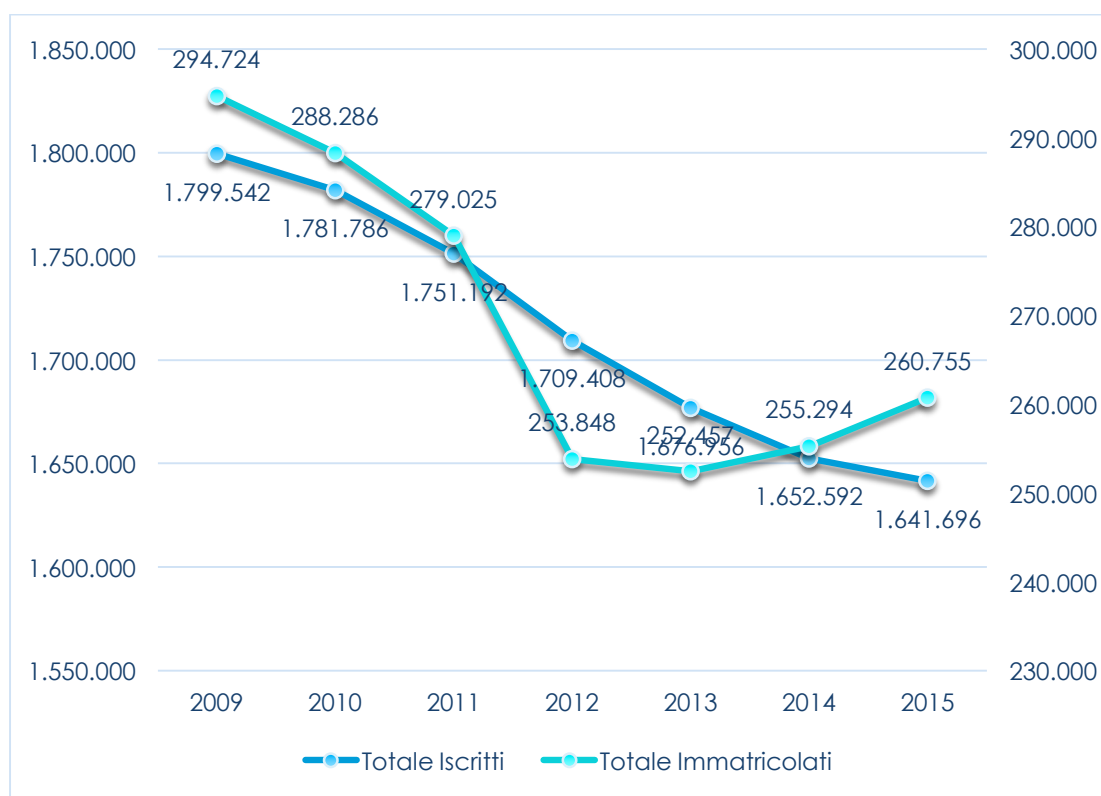


Figura 3.13: Iscritti e matricole universitarie. Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria.

3.5 APPENDICE

3.5.1 Iscritti per decreto legislativo

E' possibile analizzare l'andamento del numero degli iscritti totali considerando la classificazione per Decreto Legislativo di appartenenza, evidenziando gli Enti di Previdenza Complementare ed escludendo gli Enti Assistenziali per evitare, come detto, effetti di duplicazione.

Tabella 3.4: Iscritti (classificazione in base a Decreto Legislativo)

ANNO	Enti 103	Enti 509	COMPLEMENTARE	Totale
2005	95.324	850.607	278.680	1.224.611
2006	100.790	878.551	276.204	1.255.545
2007	106.593	904.587	276.813	1.287.993
2008	111.647	927.487	273.614	1.312.748
2009	119.563	950.174	267.547	1.337.284
2010	127.824	969.612	262.844	1.360.280
2011	138.866	988.297	258.866	1.386.029
2012	146.004	1.002.926	253.418	1.402.348
2013	156.328	1.014.245	249.177	1.419.750
2014	162.440	1.066.059	241.185	1.469.684
2015	167.753	1.082.426	238.800	1.488.979
2016	172.062	1.089.568	236.532	1.498.162
Var. 2015-2016	2,57%	0,66%	-0,95%	0,62%
Var. 2005-2016	80,50%	28,09%	-15,12%	22,34%

Si può osservare come l'incremento degli iscritti degli Enti 103, nell'ultimo anno solare, sia risultato circa pari a quattro volte di quello degli Enti 509. Rispettivamente le due categorie hanno totalizzato, tra il 2015 e il 2016, crescite pari al 2,57% e allo 0,66%. Al contrario, gli Enti che erogano prestazioni previdenziali complementari, fanno registrare un decremento del dato pari a circa 1%.

Se si allarga l'orizzonte temporale dal 2005 al 2016 si osserva un trend di crescita, per gli Enti 509, che porta ad un incremento percentuale pari al 28,09%. Maggiormente dinamica, a causa della loro recente costituzione, risulta la crescita demografica degli Enti 103, le cui variazioni percentuali annuali spaziano dal 5% all'8% toccando il

massimo nel 2011. La crescita complessiva di questi ultimi dal 2005 è pari al 80,5%.

Costantemente decrescente, al contrario, risulta l'andamento degli iscritti agli Enti che offrono Previdenza Complementare, con un decremento complessivo dal 2005 del -15,12%.

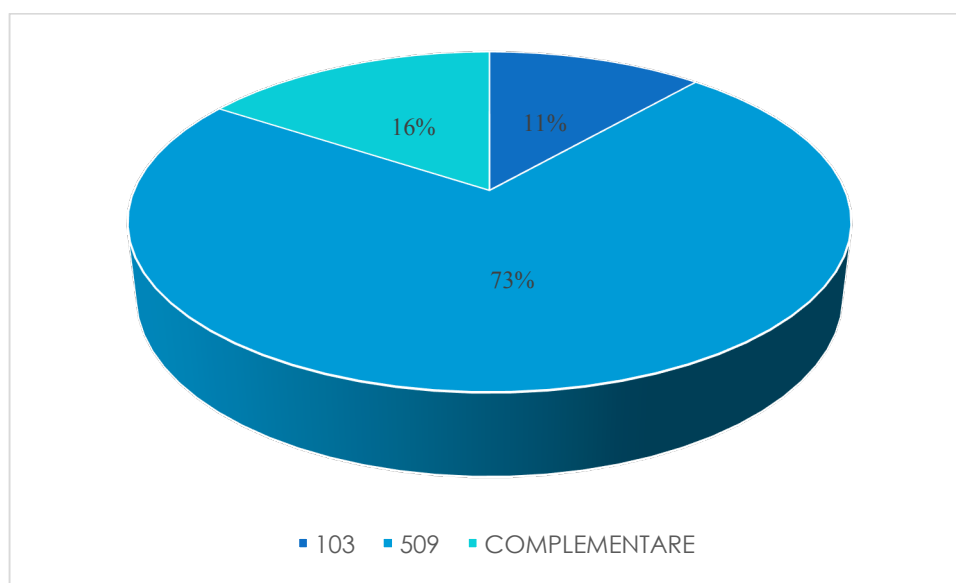


Figura 3.14: Composizione ADEPP per numero di iscritti 2016 – Classificazione per Decreto Legislativo

In Figura 3.14 viene evidenziata la composizione degli iscritti attivi per decreto legislativo, mentre dalla Figura 3.15 si possono apprezzare le variazioni relative degli iscritti.

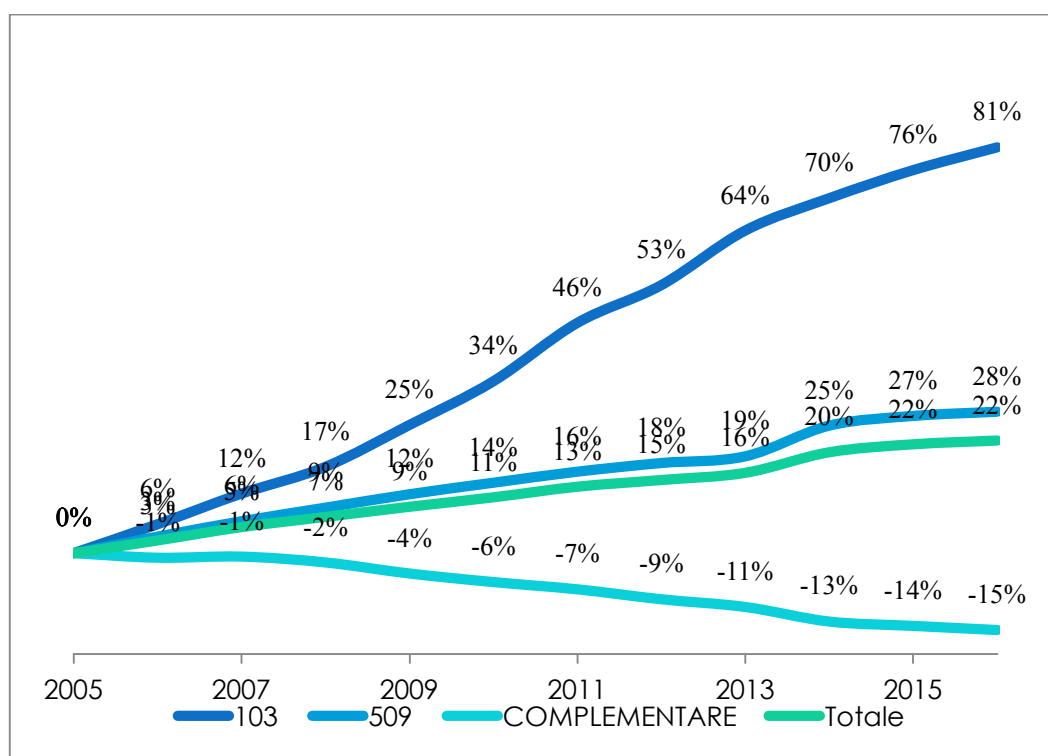


Figura 3.15: Trend iscritti 2005-2016 - Classificazione per Decreto Legislativo

3.5.2 Iscritti per Area professionale

In questo paragrafo viene esposta la suddivisione degli iscritti per area di appartenenza; nella suddivisione sono stati considerati solo Enti che offrono prestazioni di primo pilastro (non vengono quindi considerate ENASARCO e gli Enti che offrono prestazioni assistenziali).

Tabella 3.5: Iscritti (Classificazione in base ad Area Professionale)

ANNO	AREA ECONOMICO SOCIALE	AREA GIURIDICO ECONOMICA	AREA PROFESSIONI TECNICHE	AREA SANITARIA	TOTALE
2005	94.264	168.849	296.896	385.922	1.224.611
2006	96.936	179.329	307.909	395.167	1.255.545
2007	99.198	188.663	318.283	405.036	1.287.993
2008	101.400	198.504	325.948	413.282	1.312.748
2009	105.980	208.523	333.786	421.448	1.337.284
2010	111.003	215.541	341.018	429.874	1.360.280
2011	112.317	224.094	347.886	442.866	1.386.029
2012	113.834	233.410	351.856	449.830	1.402.348
2013	114.480	242.232	354.913	458.948	1.419.750
2014	115.222	291.253	357.360	464.664	1.469.684
2015	115.941	304.718	356.077	473.443	1.488.979
2016	116.077	310.950	355.693	478.910	1.498.162
Variazioni					
2015-2016	0,12%	2,05%	-0,11%	1,15%	0,62%
Variazioni					
2005-2016	23,14%	84,16%	19,80%	24,10%	22,34%

Dalla Tabella 3.5 è possibile evidenziare le variazioni percentuali degli iscritti relativamente all'ultimo anno solare e al periodo 2005-2016.

Se si analizza l'andamento degli iscritti secondo questa classificazione si nota che la crescita più marcata è associata all'area giuridico economica, quasi totalmente dipendente dall'andamento degli iscritti alla Cassa Forense. Il dato è influenzato dalla riforma attuata nel 2014 che ha comportato l'iscrizione d'ufficio degli avvocati iscritti alla Gestione Sperata INPS a Cassa Forense, incrementando del 25,71% il numero degli iscritti in un solo anno (2014). La crescita, per l'area giuridico economica, è rimasta elevata anche negli anni successivi facendo registrare un incremento complessivo di circa 84 punti percentuali.

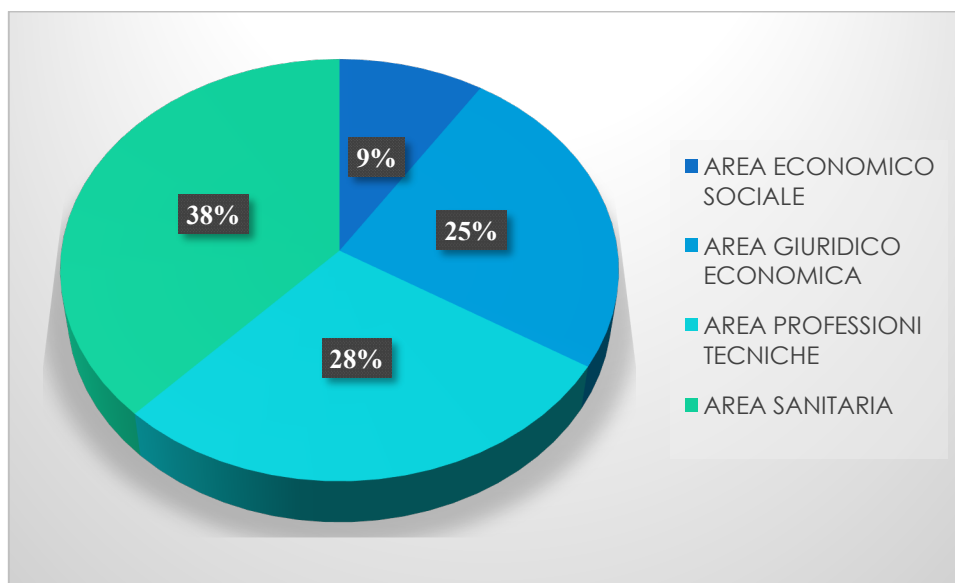


Figura 3.16: Composizione ADEPP per area professionale. Dati 2016

Nel grafico di Figura 3.16 vengono riportati i pesi percentuali delle diverse aree professionali. Si nota come l'area più popolata sia l'area sanitaria con un peso del 38% su totale risultato dovuto principalmente alla presenza in tale area di ENPAM che già da sola raccoglie circa il 24% degli iscritti a tutto il sistema AdePP.

4 I REDDITI DEI PROFESSIONISTI ITALIANI

Nel presente capitolo vengono analizzati i redditi dei professionisti iscritti alle Casse di Previdenza. In primo luogo verrà mostrato l'andamento storico dei redditi medi di tutta la popolazione degli iscritti dal 2005 al 2016 contestualizzandolo nel quadro economico italiano. In seguito, l'analisi si concentrerà sulle peculiarità dei professionisti mettendo in evidenza le differenze di reddito: per genere (*gender pay gap*); per età (*age pay gap*); e in ultimo per regione.

I redditi qui considerati coincidono con gli imponibili ai fini previdenziali prodotti nell'anno di riferimento. Ovvero, i redditi a cui sono commisurate le contribuzioni degli iscritti agli Enti Previdenziali. In generale, tali imponibili sono molto prossimi all'imponibile fiscale IRPEF. In alcuni e pochi casi, questi ultimi possono differire dagli imponibili fiscali IRPEF in quanto i valori comunicati dagli Enti risultano influenzati dalla presenza di soglie o plafond contributivi limite.

I redditi analizzati, quindi, sono quelli relativi alle dichiarazioni dei redditi che vengono effettuate l'anno successivo alla percezione del reddito stesso. I dati relativi all'anno 2016 sono quindi quelli dichiarati nel 2017. A tal proposito va evidenziato che, relativamente all'anno 2016, non tutti gli Enti hanno a disposizione, alla data di preparazione del presente rapporto, i dati relativi alle dichiarazioni 2017, quindi, solo per questo anno, l'analisi si basa su un campione ristretto di Enti che hanno già acquisito questa informazioni. Il dato per il 2016 va considerato come non definitivo.

4.1 I REDDITI MEDI DEGLI ISCRITTI LIBERI PROFESSIONISTI

Nell'analisi qui di seguito presentata sono state incluse tutte le categorie professionali ad esclusione degli iscritti all'ENASARCO. Infatti, per tale categoria non è disponibile la serie storica dei redditi medi (si ricorda inoltre che le prestazioni fornite da tale Ente sono di secondo pilastro). Ancora, ovviamente, le analisi non prendono in considerazione i redditi degli iscritti ad ONAOSI e CASAGIT. Inoltre, vengono analizzati solo i redditi dichiarati dai liberi professionisti iscritti agli Enti, vengono quindi esclusi i professionisti dipendenti che verranno considerati in un secondo momento.

Tabella 4.1: Reddito medio liberi professionisti

Anno	Reddito	Var. % annua
2005	€ 34.698,09	
2006	€ 35.674,98	2,80%
2007	€ 37.157,60	4,20%
2008	€ 37.558,23	1,10%
2009	€ 38.025,29	1,20%
2010	€ 37.284,08	-1,90%
2011	€ 37.222,51	-0,20%
2012	€ 36.696,39	-1,40%
2013	€ 34.678,13	-5,50%
2014	€ 34.073,19	-1,70%
2015	€ 33.954,79	-0,30%
2016*	€ 33.750,00	-0,60%
Var. % 2005-2016	-2,73%	

In Tabella 3.1 viene riportata la serie storica dei redditi medi e vengono evidenziate le variazioni percentuali anno per anno e nell'intero periodo di analisi. Si ricorda, come descritto in precedenza, che per l'anno 2016 il dato non è ancora definitivo.

Dalla Tabella 3.1 è chiaro come la decrescita, iniziata nel 2010, abbia pesantemente inciso sul sistema professionale italiano. Basti pensare a come tale diminuzione abbia fatto decrescere il reddito medio, tra il 2010 e il 2015, di circa l'11%. Va comunque evidenziato che l'andamento del reddito medio (come visto anche per il

numero di iscritti) risente delle riforme a cui gli Enti sono soggetti e che ne modificano la platea di riferimento. In particolare, la grossa variazione di redditi tra il 2012 ed il 2013 è, almeno in parte, dovuta alla Riforma Forense del 2012, anno in cui vi è stato un passaggio di un gran numero di avvocati, il cui reddito era inferiore a 10.300, dalla Gestione Separata dell'INPS alla Cassa Forense. Tale passaggio, di concerto con gli effetti della crisi del settore professionale, ha comportato il decremento del 5,5% fatto registrare tra il 2012 e il 2013.



Figura 4.1: Variazioni percentuali dei redditi (fonte AdEPP), confronto con inflazione e PIL italiano (fonte Istat).

Per meglio contestualizzare le variazioni dei redditi dei liberi professionisti, in Figura 3.1, queste vengono confrontate con l'andamento dell'inflazione e con le variazioni del PIL italiano. Se includiamo gli effetti dell'inflazione sui redditi otteniamo, come mostrato in Figura 4.2, che questi sono scesi, in termini reali, del 18,3% dal 2005. Come si diceva le cause di tale decrescita vanno imputate alla crisi del settore professionale ma non solo. In

particolare, oltre all'effetto riforme, la diminuzione dei redditi è anche dovuta alla crescente quota di donne nelle professioni che, come vedremo nelle analisi successive, hanno mediamente redditi inferiori a quelli dei colleghi uomini e quindi l'aumento percentuale della componente femminile tra i professionisti contribuisce a ridurne il reddito medio complessivo.

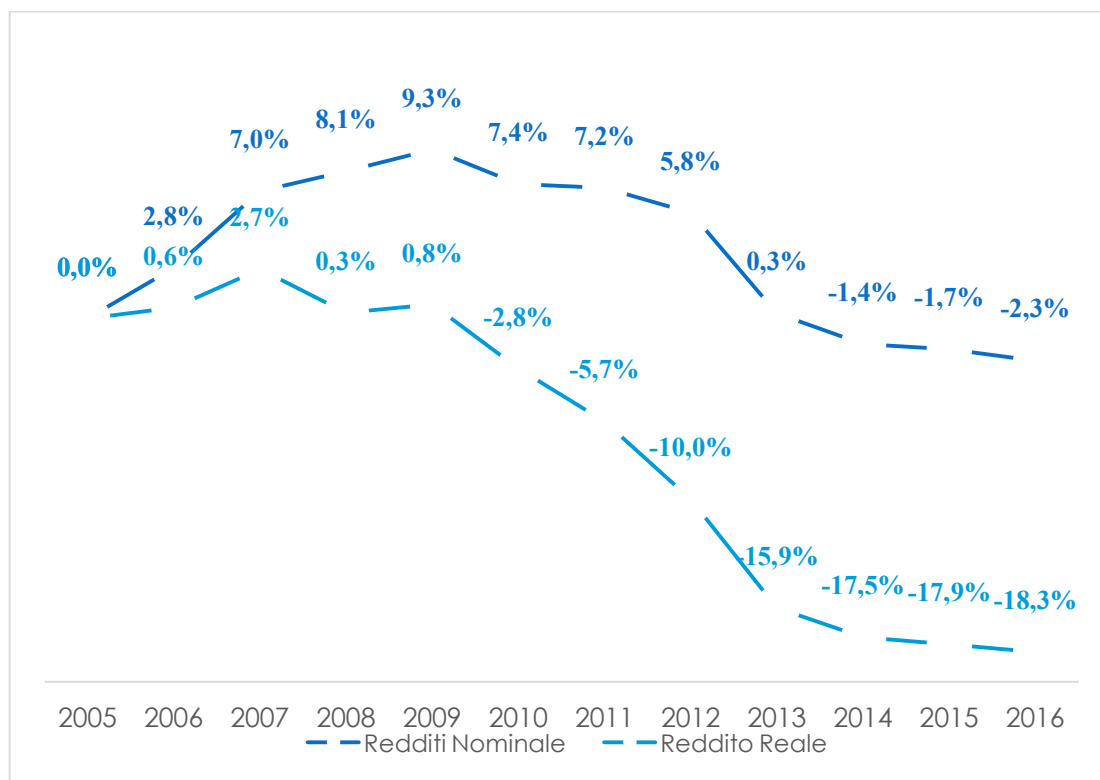


Figura 4.2: Reddito reale e Reddito nominale

4.2 I REDDITI MEDI DEI PROFESSIONISTI DIPENDENTI

Nella presente sezione vengono analizzati i redditi medi dichiarati dai professionisti dipendenti riconducibili all'AdEPP nel periodo compreso tra il 2005 e il 2016. L'analisi riguarda i professionisti dipendenti iscritti all'INPGI AGO e all'ENPAM (esclusa la quota A e B).

In Tabella 4.2 vengono mostrati i redditi dei professionisti dipendenti nel periodo di analisi. Emerge chiaramente la grossa differenza rispetto ai redditi dei liberi professionisti sia in termini assoluti che in termini di variazioni rispetto al 2005. Infatti, i redditi dei dipendenti

sono aumentati in tale periodo in termini assoluti anche se, una volta considerato l'effetto dell'inflazione, tale aumento risulta meno importante come mostrato in Figura 4.3.

Un confronto diretto tra i redditi dei liberi professionisti e dei professionisti dipendenti risulta poco significativo data l'eterogeneità dei due campioni dal punto di vista professionale.

Tabella 4.2: Reddito medio professionisti dipendenti

Anno	Reddito
2005	€ 52.753
2006	€ 56.660
2007	€ 57.987
2008	€ 62.047
2009	€ 62.254
2010	€ 64.365
2011	€ 68.902
2012	€ 67.004
2013	€ 63.718
2014	€ 65.179
2015	€ 66.131
2016	€ 67.762

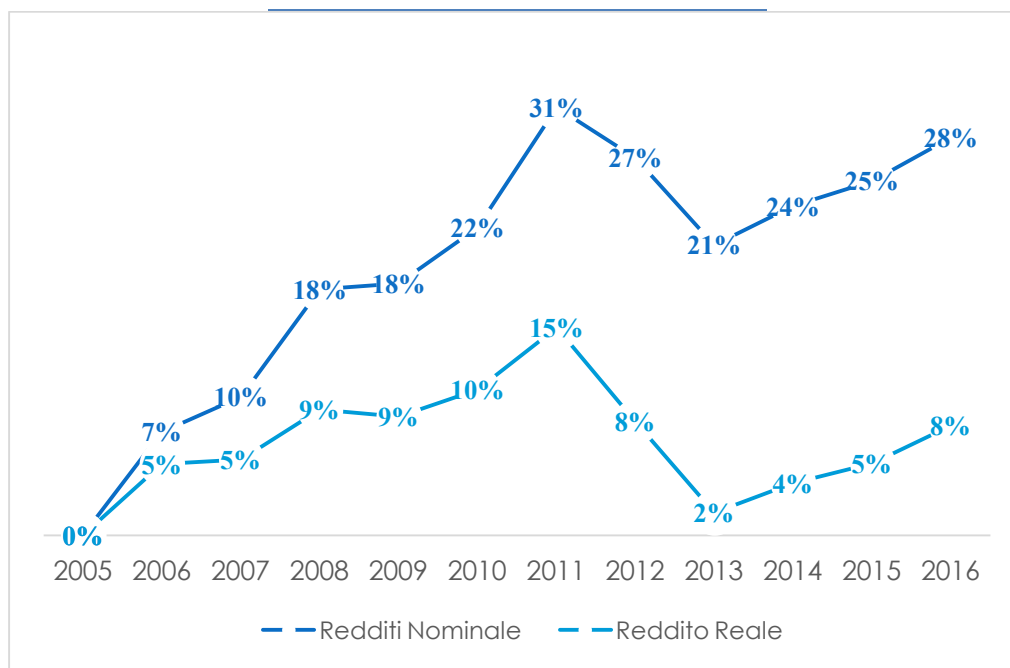


Figura 4.3: Variazione dei redditi medi dei professionisti dipendenti rispetto al 2005.

4.3 ANALISI DI GENERE, ETÀ E REGIONE

Data l'eterogeneità dei professionisti emersa nel capitolo dedicato alla demografia degli iscritti agli Enti Previdenziali Privati, in questo paragrafo ci occuperemo di analizzare i redditi dei professionisti andando ad enfatizzare le differenze di genere, età e regione di appartenenza. Come già anticipato, i dati per il 2016 vanno visti come provvisori e parziali anche se sono comunque utili a far emergere le peculiarità del mondo professionale.

4.3.1 Analisi per età

Iniziamo l'analisi andando a considerare le differenti fasce d'età. In Figura 4.4 riportiamo i diversi redditi medi percepiti in funzione dell'anzianità del professionista. E' facile notare come vi sia una grossa differenza di reddito tra le diverse età. In particolare vediamo che i professionisti sotto i 30 anni dichiarano circa un quarto dei loro colleghi con età compresa tra i 50 ed i 60 anni. Tale differenza decresce con l'età del professionista ma resta comunque marcata fino ai 50 anni.

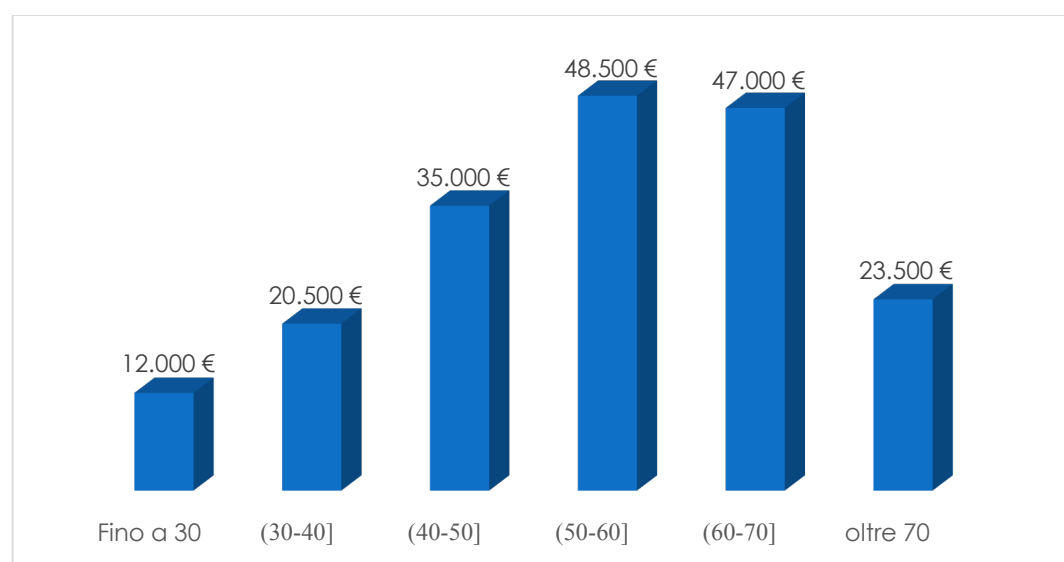


Figura 4.4: Redditi medi per fasce d'età.

In Tabella 4.3 riportiamo un confronto con gli anni precedenti. Come si può facilmente notare il divario tra le diverse fasce d'età è costante nel tempo.

Tabella 4.3: Redditi medi per fascia d'età

Età	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Fino a 30	13.330 €	12.916 €	12.562 €	12.126 €	12.102 €	12.000 €
(30-40]	23.895 €	23.392 €	21.684 €	21.071 €	20.717 €	20.500 €
(40-50]	41.165 €	40.206 €	37.430 €	36.142 €	35.479 €	35.000 €
(50-60]	51.778 €	51.466 €	49.788 €	49.134 €	48.890 €	48.500 €
(60-70]	52.598 €	51.484 €	47.673 €	47.808 €	47.197 €	47.000 €
oltre 70	27.159 €	26.012 €	24.136 €	22.771 €	23.799 €	23.500 €

4.3.2 Analisi di genere

Qui di seguito analizziamo i dati relativamente alle differenze di genere (*gender pay gap*) tra i professionisti iscritti agli Enti previdenziali. Il dato complessivo, al 2016, fa registrare una differenza di reddito pari a circa il 40%.

Tabella 4.4: Redditi medi Donne e Uomini

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Uomini	42.947 €	43.120 €	42.751 €	41.306 €	40.661 €	40.568 €	40.000 €
Donne	26.360 €	26.521 €	26.224 €	24.862 €	24.329 €	23.863 €	23.500 €
Totale	37.855 €	37.895 €	37.443 €	35.918 €	35.089 €	34.784 €	33.750 €

In Tabella 4.4 vengono mostrati i redditi medi delle professioniste donne mettendoli in relazione a quelli dei colleghi uomini per gli anni 2010-2016. Come si vede la differenza di reddito resta pressoché costante negli anni analizzati.

Di maggiore interesse risulta esse una analisi congiunta genere età. In Figura 4.5 viene mostrata la percentuale di reddito per le diverse fasce d'età, ulteriormente suddivisa per genere. Tale percentuale è calcolata rispetto alla fascia d'età con reddito massimo che risulta essere quella dei professionisti uomini con età compresa tra i 50 ed i 60 anni. Dalla figura si evince che la differenza di reddito dovuta al genere sia persistente per tutte le fasce d'età ma con delle importanti differenze. In particolare, osservando la Figura 4.6, si può notare come questa differenza sia poco rilevante per i redditi molto bassi e per le professioniste sotto i 30 anni. In questa fascia d'età, infatti, la differenza di reddito tra le professioniste donne e i loro colleghi uomini risulta essere poco rilevante (circa il 9%).

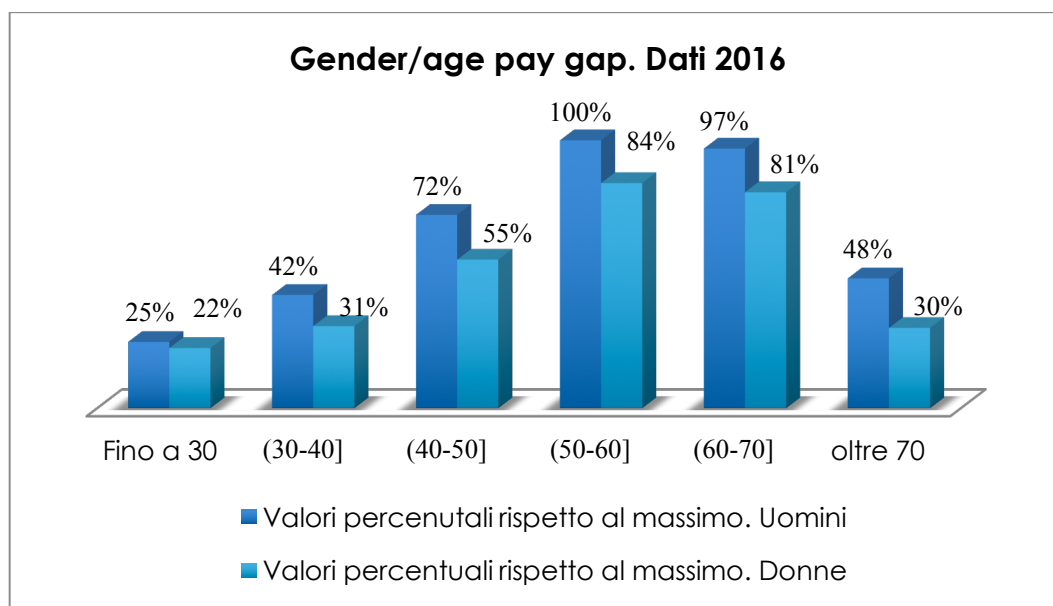


Figura 4.5: Gender/age pay gap. Dati 2016

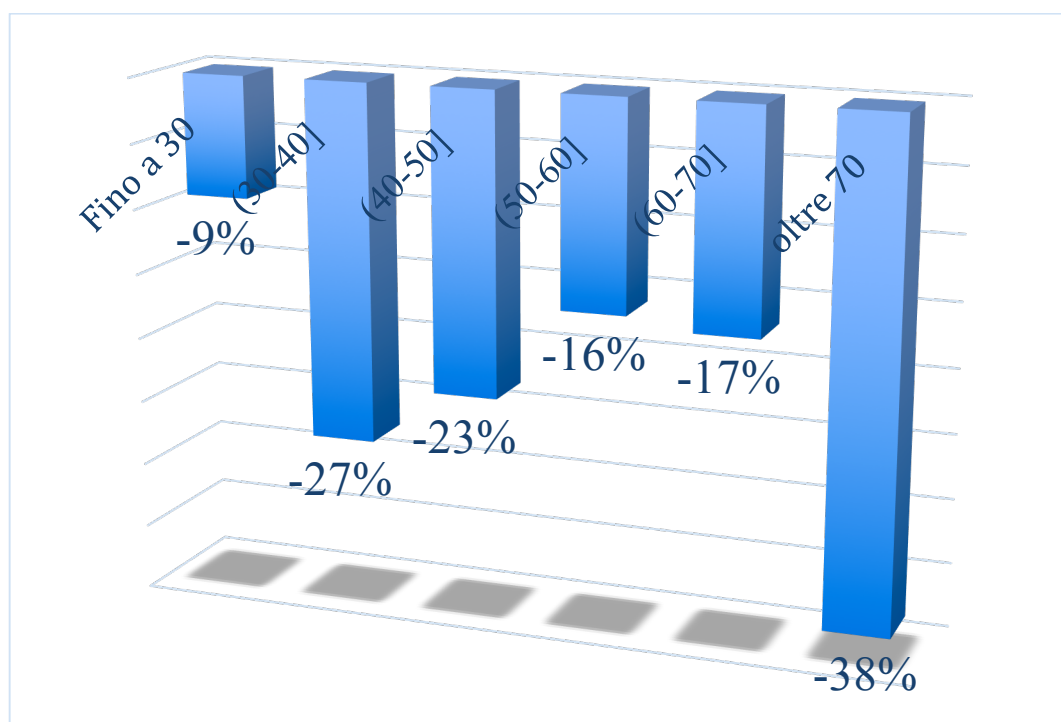


Figura 4.6: Differenza di reddito tra professioniste e professionisti. Dati 2016.

4.3.3 Analisi regionale

Un'altra importante causa che determina le differenze di reddito tra i professionisti è sicuramente da ricerca nella regione di appartenenze. In Figura 4.7 vengono mostrate le differenze di reddito tra Nord, Centro e Sud Italia. Le percentuali indicano il rapporto tra i redditi medi percepiti nelle tre diverse aree ed i redditi percepiti nel Nord Italia, area nella quali i redditi risultano essere più alti. Il grafico è molto eloquente e si può vedere come i professionisti nel Sud Italia dichiarino un reddito pari a circa il 40% in meno rispetto ai loro colleghi del nord Italia. Meno marcata è la differenza Centro/Nord con un divario di circa il 13%.

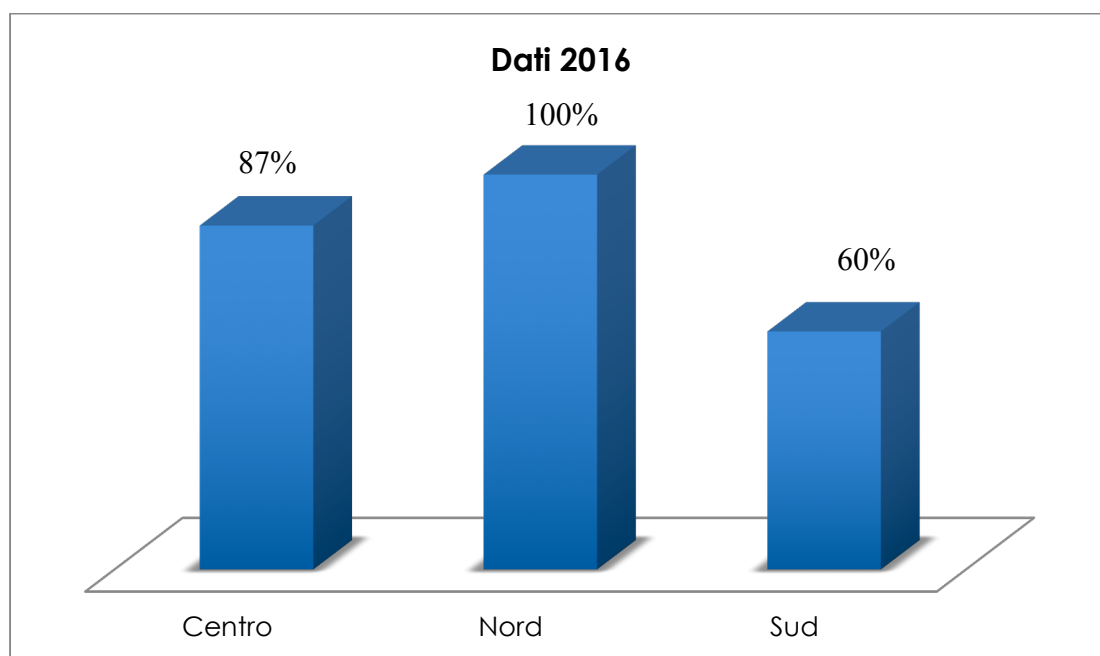


Figura 4.7: Differenze di reddito per area geografica. Dati 2016

Per meglio approfondire le differenze di reddito dichiarato nelle diverse regioni italiane in Figura 4.8 vengono riportati i rapporti tra i redditi medi dichiarati regione per regione e i redditi dichiarati in Trentino Alto Adige, regione nella quale i professionisti dichiarano un reddito maggiore.

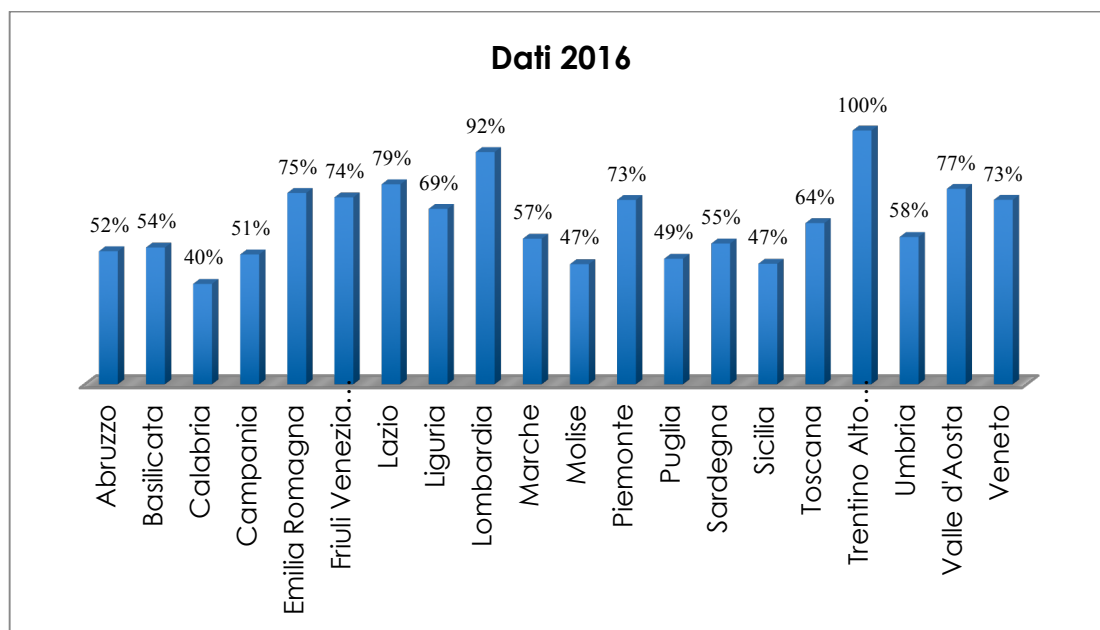


Figura 4.8: Differenze di reddito per regione d'appartenenza. Dati 2016

Si vede chiaramente come vi sia una enorme differenza di reddito tra le diverse regioni italiane. Il caso emblematico è quello della Calabria dove i professionisti dichiarano un reddito del 60% inferiore a quello dei colleghi del Trentino Alto Adige.

Per meglio enfatizzare le differenze di reddito tra regioni di appartenenza è stato definito e calcolato il coefficiente di Gini "regionale", utilizzando i redditi medi regionali per i professionisti uomini e per le professioniste donne. Si ricorda che il coefficiente di Gini è un indicatore di disuguaglianza della distribuzione dei redditi. Nella definizione utilizzata qui di seguito, il coefficiente è un numero compreso tra 0 e 100. Valori bassi indicano una distribuzione omogenea del reddito: il caso 0 indica una completa equiripartizione dei redditi e cioè il caso in cui tutte le regioni dichiarano lo stesso reddito. Se il coefficiente assume valori alti, invece, il reddito è concentrato solo in alcune regioni e se assume 100 tutto il reddito è concentrato in una sola regione.

Riportiamo i valori ottenuti per il coefficiente di Gini in Figura 4.9 dove viene mostrata anche l'evoluzione negli anni di tale coefficiente.

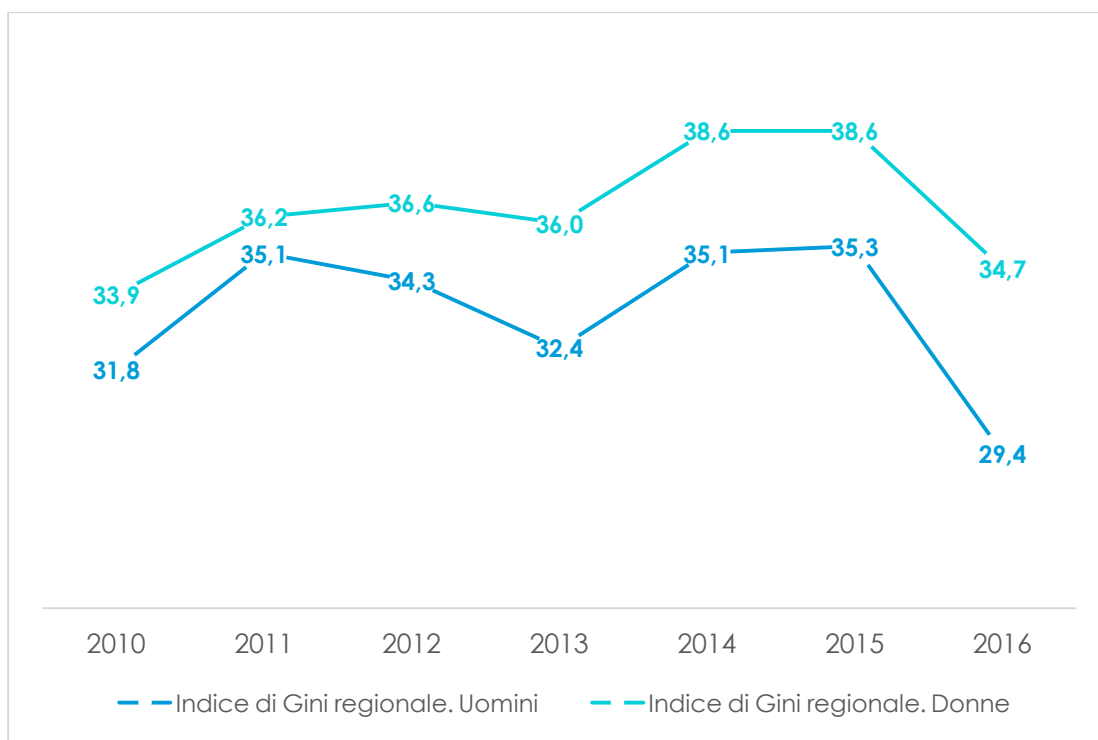


Figura 4.9: Coefficiente di Gini regionale

Il calcolo è stato effettuato considerando separatamente uomini e donne. Dal grafico notiamo che il coefficiente ha subito delle oscillazioni negli anni attorno ad un valore medio per gli uomini pari a 33,4 e per le donne pari a 36,4. Si nota, quindi, che la disparità di reddito è maggiormente presente tra le professioniste donne rispetto ai colleghi uomini. Per confronto si ricorda che il valore calcolato dall'Istat per l'anno 2016, sui redditi di tutti i lavoratori italiani, è pari a 34,4. Quindi essenzialmente la disparità di reddito presente tra i professionisti è molto simile a quella presente tra tutti i lavoratori italiani con un leggero miglioramento tra i professionisti uomini e peggioramento tra le professioniste donne. La grossa decrescita del coefficiente per l'anno 2016 non deve essere enfatizzata trattandosi di un dato parziale e che sarà soggetto ad aggiornamento.

Si riportano in Figura 4.10 e in Figura 4.11 i redditi medi regionali per l'anno 2015 rispettivamente delle professioniste donne e dei professionisti uomini.

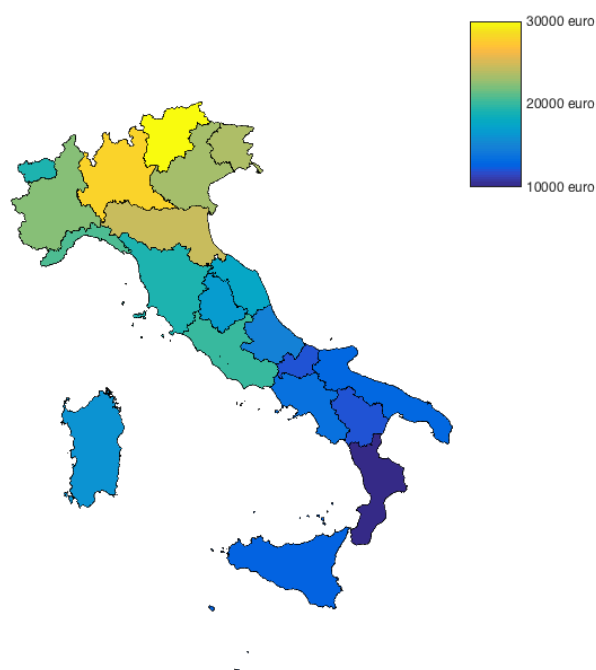


Figura 4.10: reddito medio regionale professioniste donne. Dati 2015

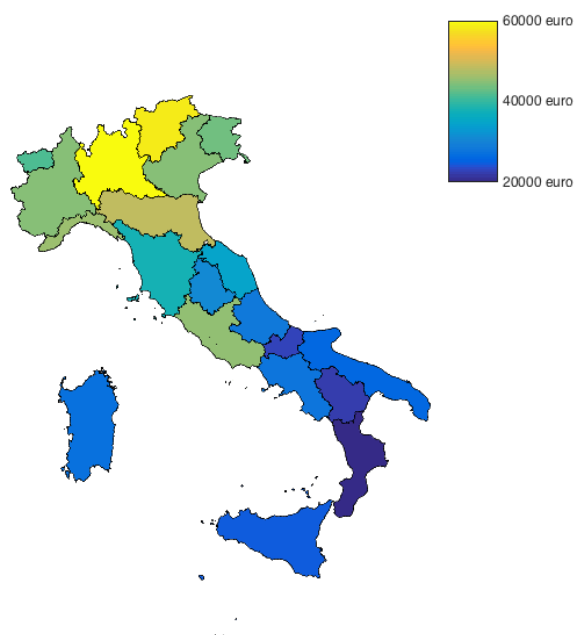


Figura 4.11: Reddito medio regionale professionisti uomini. Dati 2015.

Gli stessi dati sono riportati anche in Tabella 4.5 dove vengono confrontati con gli anni precedenti.

Tabella 4.5: Redditi medi regionali.

	2013		2014		2015	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Abruzzo	€ 29.627,25	€ 18.575,20	€ 29.166,34	€ 18.173,67	€ 29.096,88	€ 17.621,87
Basilicata	€ 23.225,27	€ 15.293,60	€ 22.544,23	€ 14.624,71	€ 22.730,75	€ 14.229,35
Calabria	€ 20.659,58	€ 14.472,89	€ 20.681,61	€ 12.412,08	€ 20.332,78	€ 11.679,63
Campania	€ 27.870,02	€ 15.967,73	€ 27.684,34	€ 15.786,90	€ 27.930,34	€ 15.896,37
Emilia Romagna	€ 49.188,27	€ 29.381,77	€ 48.738,80	€ 29.924,84	€ 49.058,05	€ 29.493,84
Friuli Venezia Giulia	€ 44.681,65	€ 28.391,56	€ 43.801,59	€ 28.702,97	€ 43.712,00	€ 28.142,81
Lazio	€ 45.911,16	€ 24.042,52	€ 45.778,27	€ 24.975,77	€ 45.718,65	€ 23.936,71
Liguria	€ 47.014,66	€ 24.960,58	€ 46.495,48	€ 25.398,58	€ 46.375,78	€ 24.886,69
Lombardia	€ 59.795,65	€ 33.115,61	€ 60.024,97	€ 33.659,11	€ 60.006,56	€ 33.442,86
Marche	€ 35.448,77	€ 21.013,98	€ 34.715,86	€ 20.984,62	€ 34.864,95	€ 20.848,24
Molise	€ 23.322,13	€ 14.972,86	€ 22.987,58	€ 14.271,86	€ 23.088,53	€ 14.022,60
Piemonte	€ 45.838,05	€ 27.295,56	€ 45.168,13	€ 27.535,34	€ 44.922,40	€ 26.747,64
Puglia	€ 27.174,64	€ 16.414,38	€ 26.721,47	€ 15.529,62	€ 26.425,77	€ 15.212,67
Sardegna	€ 27.992,90	€ 19.579,22	€ 26.976,83	€ 19.225,51	€ 27.364,34	€ 19.209,14
Sicilia	€ 25.704,02	€ 16.652,57	€ 25.146,00	€ 15.267,22	€ 25.151,17	€ 14.849,85
Toscana	€ 38.999,44	€ 23.041,94	€ 38.634,81	€ 23.359,25	€ 38.572,95	€ 22.906,50
Trentino Alto Adige	€ 60.030,61	€ 36.549,95	€ 59.370,91	€ 37.216,56	€ 59.220,46	€ 35.590,97
Umbria	€ 32.296,17	€ 20.196,35	€ 32.247,04	€ 19.962,87	€ 31.649,11	€ 19.799,01
Valle d'Aosta	€ 45.112,88	€ 24.980,71	€ 44.271,18	€ 23.469,90	€ 41.924,35	€ 22.989,97
Veneto	€ 45.892,71	€ 27.913,71	€ 45.262,87	€ 27.926,94	€ 45.238,34	€ 27.813,90

Infine, risultano di sicuro interessa le rappresentazioni grafiche riportate in Figura 4.12 e Figura 4.13 che permettono di apprezzare le differenze tra i redditi medi dei professionisti in base alla regione di appartenenza, alle fasce di età a cui appartengono e in base al genere. La gradazione di colore ci permette di individuare l'ordine di grandezza del reddito per regione e per classe di età. I colori caldi corrispondono ai redditi più alti mentre i colori freddi individuano i redditi più bassi. Infatti, per quanto riguarda gli uomini il *range* di colore si muove tra 0 e 160.000 euro mentre per quanto riguarda le donne il *range* varia tra 0 e 70.000 euro.

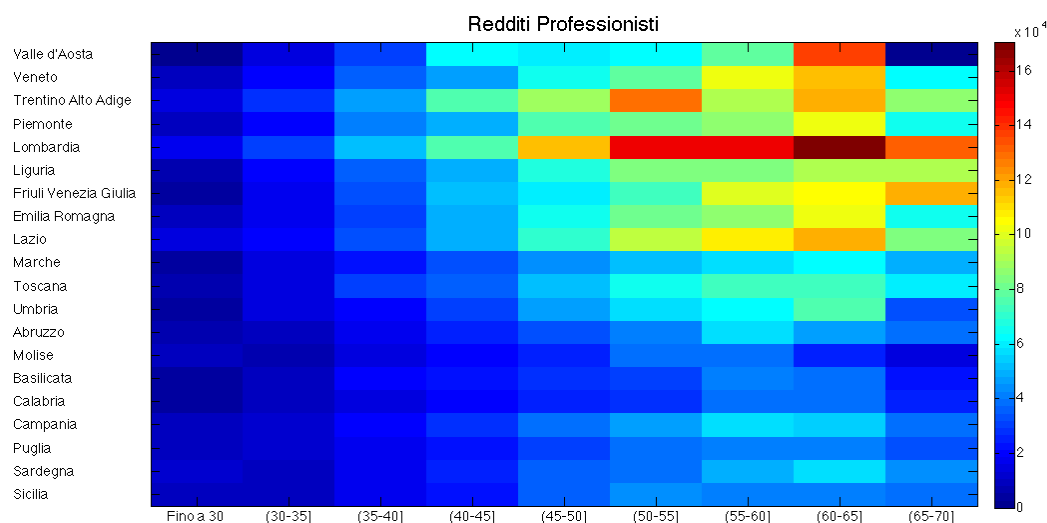


Figura 4.12: Redditi medi professionisti per regione ed età. Dati 2015.

Dalla lettura del grafico sopra esposto è evidente come i colori caldi, e quindi i redditi più alti, si concentrino sulla sezione in alto a destra che corrisponde alle regioni del nord Italia e per fasce d'età comprese tra i 50 ed i 65 anni. E' interessante notare come vi sia una importante concentrazione di colori freddi nelle fasce di età che comprendono gli iscritti fino ai 35 anni in tutte le regioni. Risultato del tutto analogo si ottiene per le iscritte donne, anche se, come si diceva, i redditi sono centrati su valori più bassi.

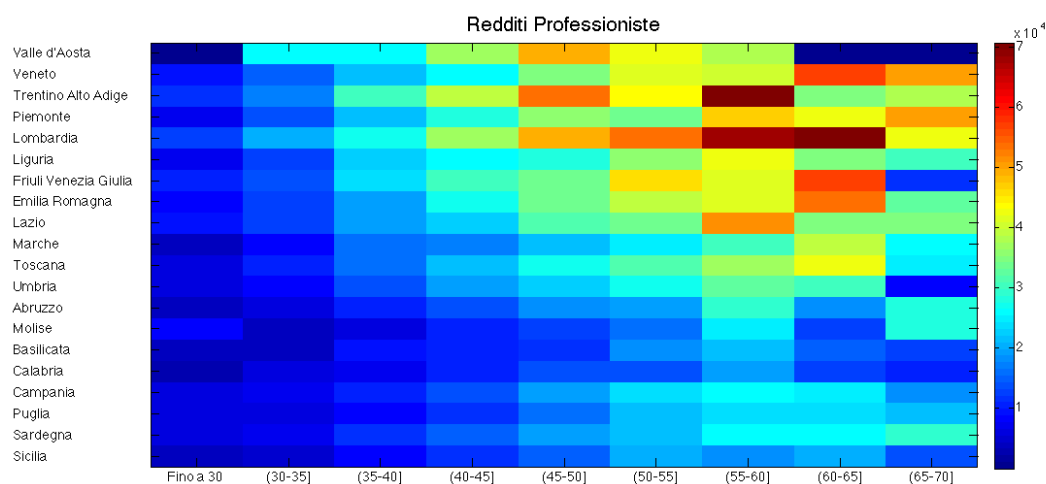


Figura 4.13: Redditi medi professioniste per regione ed età. Dati 2015

5 CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

5.1 GLI IMPORTI DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE COMPLESSIVE

Sono di seguito analizzate le entrate contributive complessive degli Enti facenti parte dell'Associazione. Sono state considerate tutte le fonti contributive senza alcuna distinzione in merito all'obbligatorietà del contributo o alla destinazione dello stesso. Le classificazioni proposte sono coerenti con quelle utilizzate nelle sezioni precedenti.

Tabella 5.1: Entrate Contributive (classificazione in base a Decreto Legislativo - milioni di euro)

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	ENTI PREV. COMPL.	ENTI ASSIST.	TOTALE
2005	4.332	231	750	86	5.398
2006	4.759	249	810	91	5.908
2007	5.145	287	828	93	6.354
2008	5.483	286	839	104	6.711
2009	5.777	309	796	109	6.991
2010	6.120	323	829	110	7.382
2011	6.579	345	837	109	7.871
2012	6.875	382	888	108	8.253
2013	7.227	393	942	107	8.668
2014	7.395	421	992	107	8.914
2015	7.555	401	1.052	105	9.113
2016	8.179	421	1.064	103	9.767
Variazioni 2005 – 2016	88,82%	82,25%	41,88%	20,00%	80,93%
Variazioni 2015 - 2016	8,26%	4,98%	1,13%	-1,89%	7,18%

Nel 2016 gli Enti Previdenziali hanno raccolto più di 9,7 miliardi di Euro, totalizzando un incremento percentuale rispetto al 2015 pari a circa il 7,18%.

E' importante notare che nonostante gli Enti Assistenziali abbiano complessivamente fatto registrare tra il 2005 e il 2016 un incremento pari al 20%, se si considera il periodo 2010-2016 si registra una flessione dei contributi incassati pari a circa il 6,36%.

Classificando le Casse in base al decreto legislativo di privatizzazione (classificazione che comprende anche gli Enti che

offrono prestazioni assistenziali in maniera esclusiva e gli Enti che offrono prestazioni di secondo pilastro) si nota come gli Enti 103 facciano registrare un incremento dei contributi prossimo a quello degli Enti 509.

Nel periodo 2005-2016 l'incremento dei contributi complessivi risulta essere pari al circa il 78%.

In termini di composizione percentuale complessiva si osserva che circa l'85% della contribuzione è ottenuto dagli Enti 509.

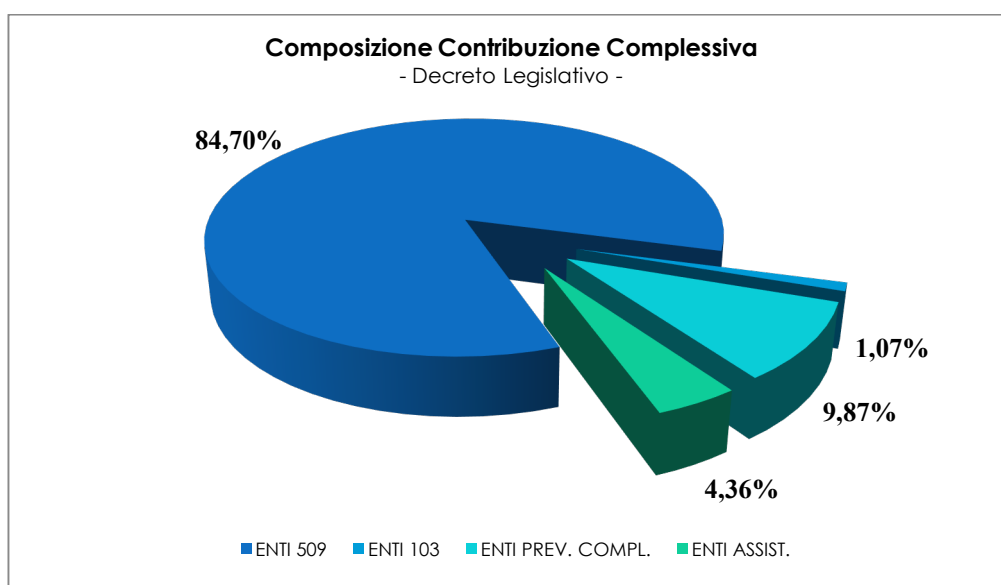


Figura 5.1: Composizione Contribuzione Complessiva 2016 (classificazione in base al Decreto Legislativo).

La rappresentazione grafica prodotta attraverso l'utilizzo dei numeri indice (rapportando tutto al 2005) ci mostra come l'andamento delle entrate contributive nel lungo periodo sia quasi identico per gli Enti di primo pilastro (Enti 509 ed Enti 103). Meno marcato è il trend relativo agli Enti di secondo pilastro la cui crescita totale in termini percentuali dal 2005 è di circa il 20%. Gli Enti Assistenziali dal 2009 vedono una frenata del proprio trend di crescita.

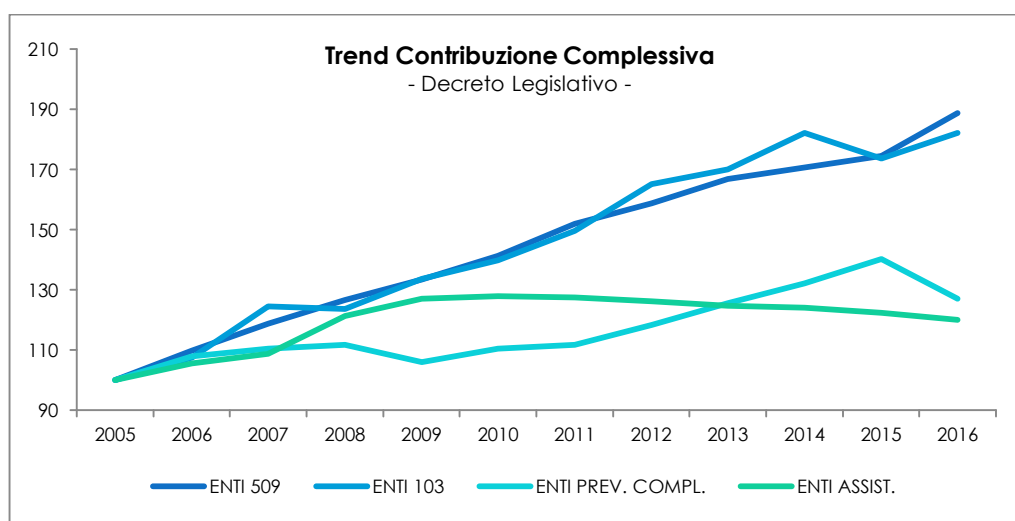


Figura 5.2: Trend Contribuzione Complessiva (classificazione in base al Decreto Legislativo - Numeri Indice)

Si espongono secondo la classificazione per Area Professionale (la quale non include gli Enti di secondo pilastro) le statistiche relative alla contribuzione complessiva dei soli Enti di primo pilastro.

Tabella 5.2: Contribuzione Complessiva (classificazione in base ad Area Professionale - milioni di euro)

ANNO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICO ECONOMICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005	670	1.165	1.633	1.095	4.563
2006	733	1.332	1.786	1.157	5.008
2007	768	1.443	1.937	1.284	5.432
2008	808	1.585	2.013	1.362	5.769
2009	819	1.712	2.142	1.414	6.086
2010	847	1.945	2.262	1.388	6.443
2011	836	2.229	2.369	1.491	6.924
2012	851	2.303	2.416	1.686	7.256
2013	858	2.405	2.488	1.869	7.620
2014	906	2.543	2.549	1.817	7.816
2015	892	2.591	2.694	1.778	7.956
2016	895	2.718	2.811	2.176	8.600
Variazioni 2005 – 2016	33,61%	133,36%	72,10%	98,79%	88,49%
Variazioni 2015 - 2016	0,30%	4,90%	4,33%	22,39%	8,10%

Nell'ultimo anno, a fronte di una crescita complessiva in termini percentuali pari al 8,10%, si nota come il tasso di crescita maggiore sia ascrivibile principalmente all'area Rete delle Professioni Tecniche (+22,39%). Dato il peso della Rete delle Professioni Tecniche in termini di composizione dei contributi sul totale (25,30%), essa

contribuisce ad alzare la crescita media complessiva che per le altre aree non supera in nessun caso il 5% ed è minima per l'area Economico Sociale che fa registrare soltanto una crescita del 0,30%. Tuttavia si fa notare che l'area Economico Sociale ha fatto registrare un incremento del 33,61% sul periodo 2005-2016. Infine, l'area Giuridico Economica ha fatto registrare, tra il 2005 e il 2016, l'incremento più rilevante tra le aree considerate (pari a circa il 133%).

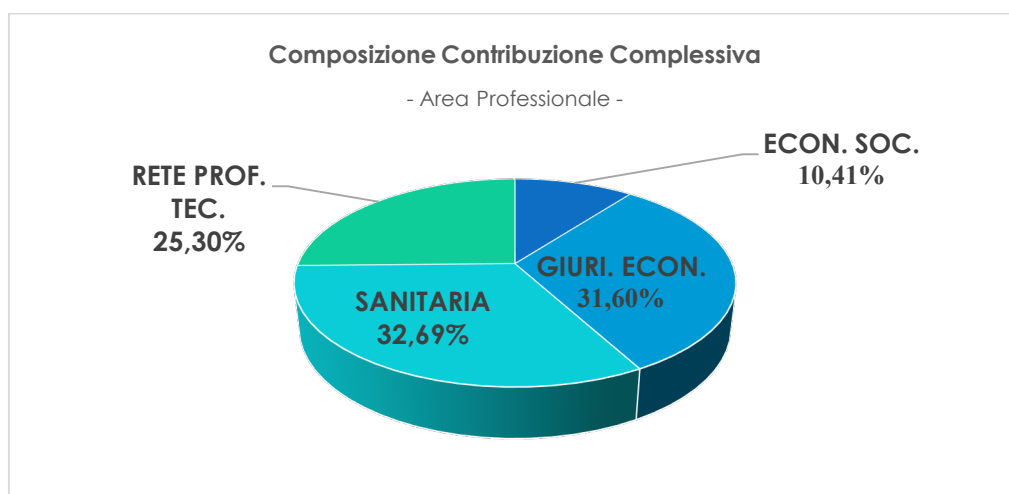


Figura 5.3: Composizione Contribuzione Complessiva 2016 (classificazione in base all'Area Professionale)

A conferma di quanto asserto in precedenza, la rappresentazione del trend delle entrate contributive complessive con i numeri indice evidenzia la rapida crescita della grandezza analizzata per quanto riguarda l'Area Giuridico Economica nell'arco temporale osservato. Per quanto riguarda le altre Aree Professionali si registra un incremento più contenuto, ma con dinamiche simili per l'Area Sanitaria e per l'Area Economico Sociale, mentre il trend relativo alla Rete delle Professioni Tecniche mostra un cambio di direzione negli ultimi tre anni ma con una netta e globale tendenza al rialzo.

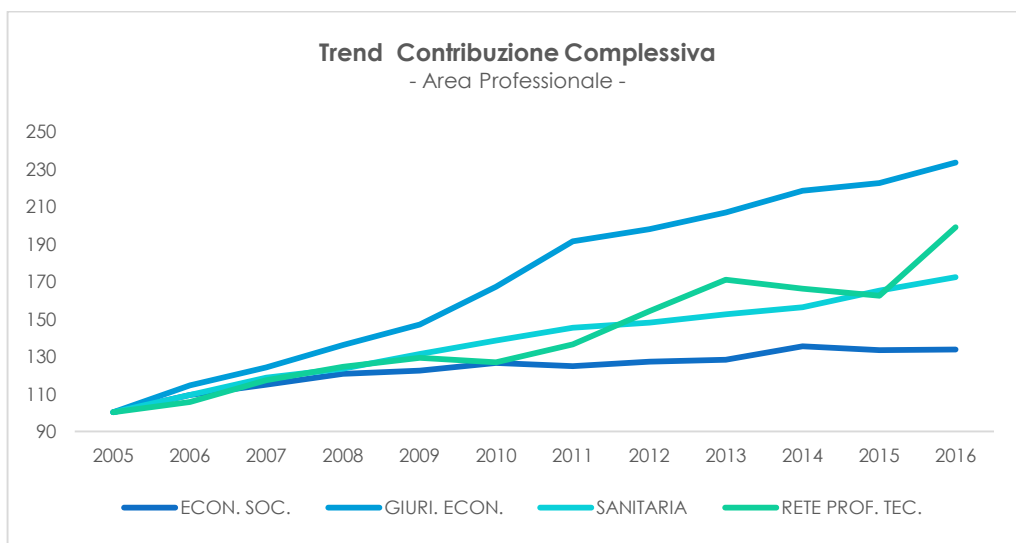


Figura 5.4: Trend Contribuzione Complessiva (classificazione in base all'Area Professionale – Numeri Indice)

5.2 GLI IMPORTI DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE SIS

In questa sezione verranno riportate e analizzate le statistiche relative alle entrate contributive SIS. Per ogni Ente saranno quindi computati esclusivamente il contributo soggettivo obbligatorio, il contributo integrativo e il contributo di solidarietà (Contributi S.I.S.). Si osserva che, comunque, la quota contributiva S.I.S. costituisce la stragrande maggioranza delle entrate totali degli Enti. Nella presente analisi sono state incluse le entrate degli Enti appartenenti al perimetro AdEPP al netto delle entrate di CASAGIT e ONAOSI.

Tabella 5.3: Contribuzione SIS (classificazione in base a Decreto Legislativo - milioni di euro)

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	ENTI PREV. COMPL.	TOTALE
2005	4.087	217	707	5.011
2006	4.482	232	765	5.479
2007	4.784	261	774	5.819
2008	5.052	263	776	6.091
2009	5.341	282	742	6.366
2010	5.662	297	774	6.733
2011	6.133	316	776	7.225
2012	6.422	350	820	7.592
2013	6.807	358	862	8.026
2014	6.932	386	904	8.222
2015	7.116	361	948	8.425
2016	7.325	374	953	8.652
Variazioni 2005 – 2016	79,21%	72,51%	34,79%	72,65%
Variazioni 2015 - 2016	2,93%	3,74%	0,49%	2,69%

Nell'anno 2015 si è assistito ad un incremento delle entrate contributive SIS degli Enti 509, minore delle annualità precedenti, giustificabile da riforme nei regolamenti dei singoli Enti che hanno portato, in media, ad un incremento delle aliquote contributive obbligatorie fino al 2013. Tuttavia nel 2016 le entrate sono incrementate di un 2,93%. Nel 2015 si osservava un importante decremento per gli Enti 103, che perdevano circa il 6,5% delle entrate contributive in un anno; tale dato è stato parzialmente recuperato in seguito ad un incremento annuo dal 2015 al 2016 di circa il 3,74%. L'incremento dei Contributi SIS, complessivamente, è risultato pari al 2,69%, inferiore all'incremento complessivo dei Contributi totali che è stato di quasi il 6%.

Lo studio della composizione dei contributi delle Casse, divise per decreto di privatizzazione, fa notare come gli Enti 509 costituiscano quasi l'85% delle entrate contributive SIS. Come già osservato, essendo gli Enti 103 di recente costituzione, essi non pesano, ancora, particolarmente nelle dinamiche complessive dell'Associazione.

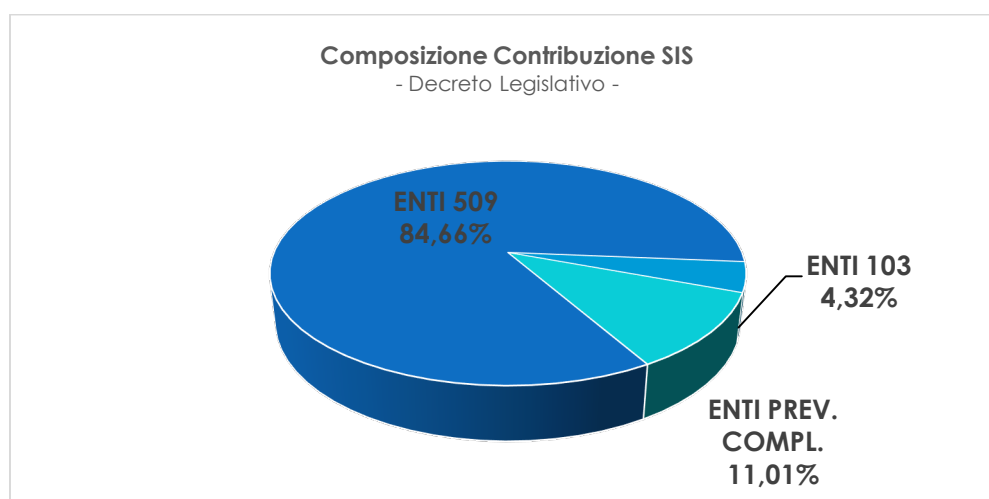


Figura 5.5: Composizione Contribuzione SIS 2016 (classificazione in base al Decreto Legislativo)

Tramite la rappresentazione in numeri indice è possibile studiare l'andamento di lungo periodo della contribuzione previdenziale degli Enti raggruppati secondo la classificazione utilizzata. Si nota come l'andamento di lungo periodo degli Enti 509 sia pressoché identico al trend degli Enti 103. Più statica risulta la crescita contributiva degli Enti di secondo pilastro, che dal 2005 fa registrare un incremento del 35%.

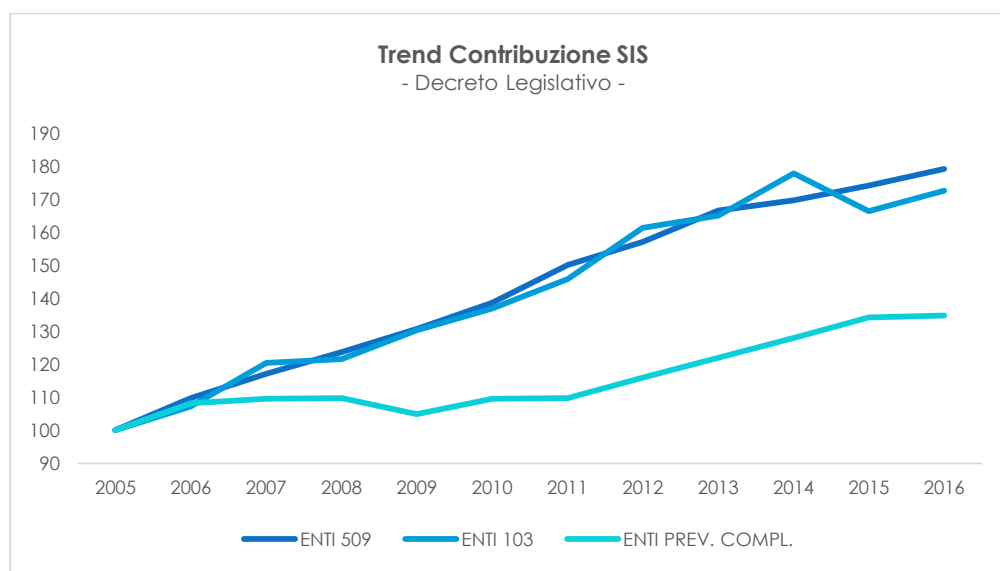


Figura 5.6: Trend Contribuzione Previdenziale (classificazione in base al Decreto Legislativo – Numeri Indice)

L'analisi della contribuzione previdenziale effettuata tramite la classificazione per area professionale mostra scostamenti più marcati rispetto ai dati relativi alla contribuzione SIS complessiva. Ricordando che sono inclusi solamente gli Enti di primo pilastro, si nota come l'area Sanitaria e l'area Giuridico Economica facciano registrare tra il 2015 e il 2016 gli incrementi più elevati. Al contrario, continuano per il secondo anno consecutivo ad essere negativi i tassi di crescita dell'ultimo periodo annuale dell'Area Economico Sociale mentre la crescita nel periodo 2015 – 2016 dell'Area Professioni Tecniche è pari allo 0,91%.

Tabella 5.4: Contribuzione SIS (classificazione in base all'Area Professionale - milioni di euro)

ANNO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICO ECONOMICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005	606	1.114	1.559	1.026	4.304
2006	670	1.282	1.686	1.077	4.714
2007	703	1.350	1.802	1.189	5.045
2008	741	1.460	1.872	1.243	5.315
2009	761	1.582	1.985	1.296	5.624
2010	779	1.815	2.089	1.276	5.959
2011	783	2.089	2.190	1.386	6.449
2012	796	2.162	2.238	1.576	6.772
2013	806	2.282	2.325	1.750	7.164
2014	853	2.401	2.379	1.686	7.318
2015	841	2.455	2.518	1.663	7.477
2016	829	2.562	2.630	1.678	7.699
Variazioni 2005 - 2016	36,81%	130,03%	68,70%	63,63%	78,87%
Variazioni 2015 - 2016	-1,46%	4,35%	4,47%	0,91%	2,97%

Considerando la composizione osservata alla fine dell'anno 2016 si nota come l'Area Sanitaria sia la componente di maggior peso per quanto riguarda la contribuzione SIS, percentuali pressoché simili sono raggiunte dall'Area Giuridico Economica.

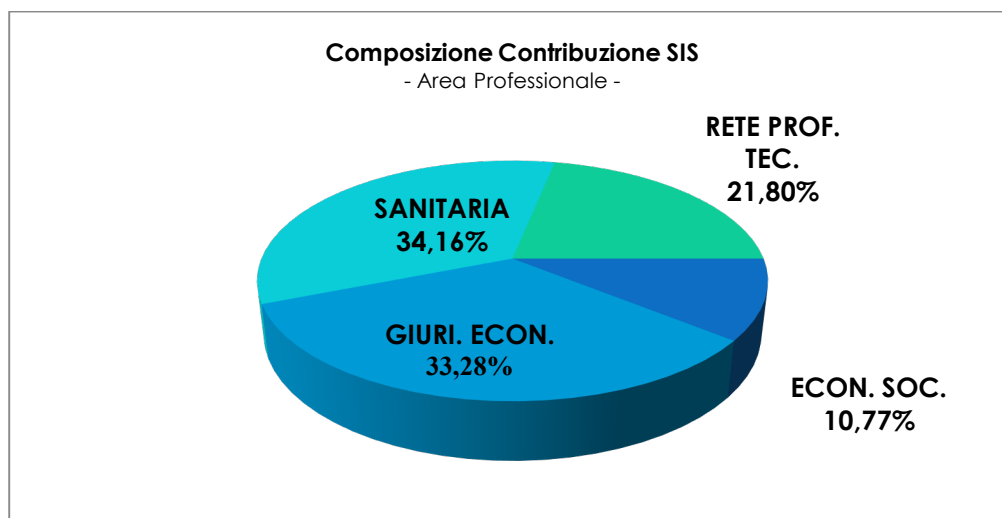


Figura 5.7: Composizione Contribuzione SIS 2016 (classificazione in base all'Area Professionale)

Analizzando il trend della contribuzione SIS nel periodo 2005-2016 si nota un incremento pronunciato dell'area Giuridico Economica che mostra un picco negli anni dal 2009 al 2011; risultano più gradualmente i tassi di crescita delle altre tre aree.

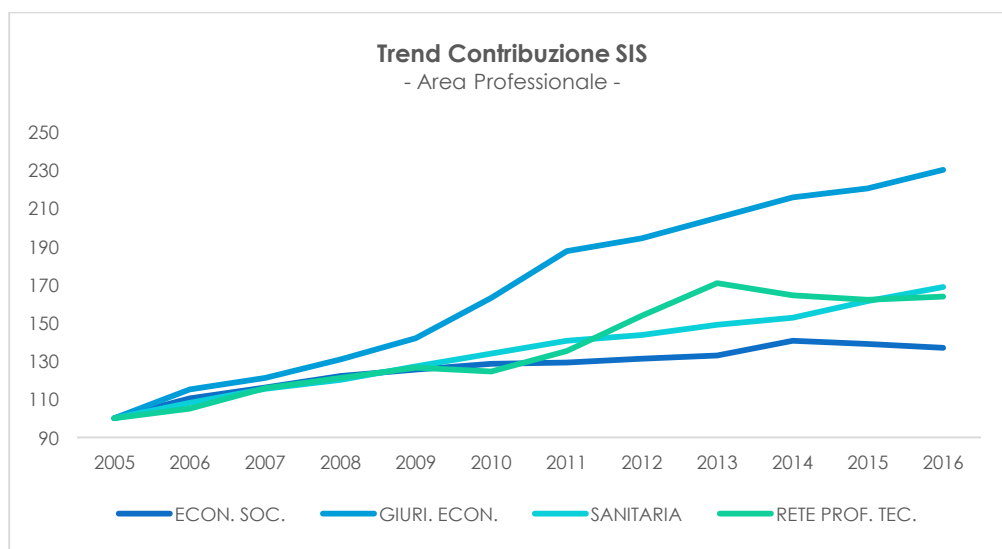


Figura 5.8: Trend Contribuzione SIS (classificazione in base all'Area Professionale – Numeri Indice)

5.3 IL NUMERO DELLE PRESTAZIONI COMPLESSIVAMENTE EROGATE

Nel presente paragrafo vengono analizzate le prestazioni complessivamente erogate dagli Enti. Per effettuare un'analisi quanto più possibile omogenea e organica vengono proposte le stesse classificazioni utilizzate per le analisi aventi per oggetto gli iscritti agli Enti. Di conseguenza sono di seguito esposte le rilevazioni del numero di prestazioni in essere alla fine del 2016 divise per decreto legislativo di appartenenza. Il numero delle prestazioni erogate fa riferimento all'intero universo delle prestazioni erogate dagli Enti AdEPP; sono quindi incluse le prestazioni IVS, le prestazioni assistenziali e tutte le prestazioni che non rientrano all'interno delle due precedenti categorie. Secondo tale logica viene quindi anche ricompreso il numero delle prestazioni erogate da ONAOSI e CASAGIT. Si evidenzia che nonostante ONAOSI sia stata istituita con il decreto legislativo n. 509, per ragioni di omogeneità delle analisi, si è deciso di inserire tale Ente all'interno del collettivo che ricomprende gli Enti assistenziali.

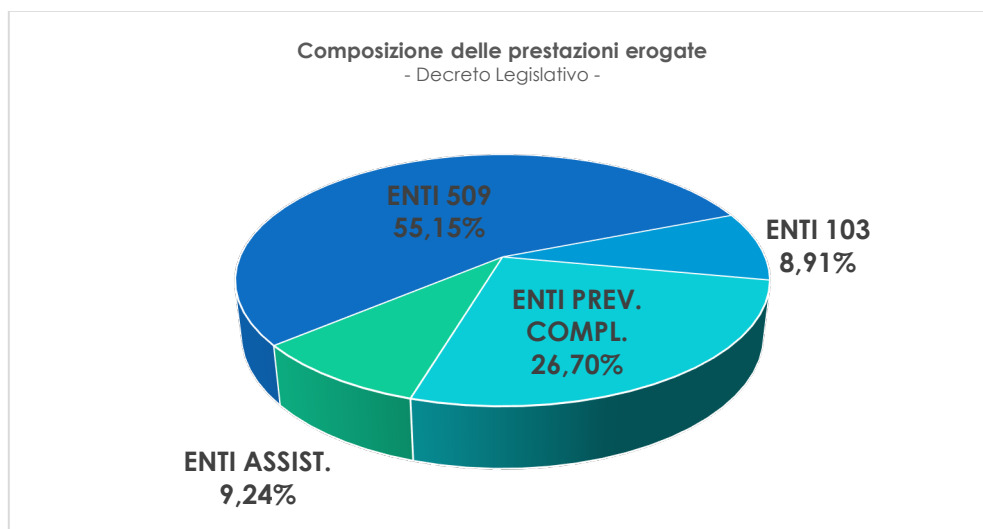


Figura 5.9: Composizione del numero delle prestazioni erogate 2016

E' possibile notare come la maggior parte delle prestazioni in essere sia generata dagli Enti privatizzati tramite il Decreto Legislativo

509/1994 e dagli Enti che offrono prestazioni di previdenza complementare (ad oggi solamente ENASARCO). E' naturale che, vista la recente costituzione, gli Enti privatizzati con il Decreto Legislativo 103/1996 ancora non eroghino un numero di prestazioni paragonabile alle altre Casse già a regime. In effetti, il peso del numero delle prestazioni erogate da questi ultimi Enti sul totale del numero delle prestazioni erogate è cresciuto dallo 0,80% del 2005 al 8,91% nel 2016, con un forte incremento nell' annualità del 2015 ed una relativa costanza in quella del 2016.

Tabella 5.5: Prestazioni (classificazione in base a Decreto Legislativo)

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	ENTI PREV. COMPL.	ENTI ASSISTENZ.	TOTALE
2005	178.564	2.601	110.808	46.779	338.752
2006	185.129	3.363	112.320	47.927	348.739
2007	189.984	4.152	112.167	48.861	355.164
2008	195.818	5.060	111.658	49.327	361.863
2009	201.860	6.380	111.688	48.633	368.561
2010	208.194	21.502	112.869	47.969	390.534
2011	215.673	22.841	117.071	48.164	403.749
2012	225.923	34.195	119.561	48.124	427.803
2013	233.603	39.428	122.168	48.085	443.284
2014	241.180	39.271	124.621	47.326	452.398
2015	250.388	42.166	125.726	46.877	465.157
2016	264.016	42.647	127.831	44.229	478.723
Variazioni 2015-2016	5,44%	1,14%	1,67%	-5,65%	2,92%
Variazioni 2005-2016	47,86%	1539,64%	15,36%	-5,45%	41,32%

Dai dati precedenti, si nota un incremento del numero delle prestazioni complessivamente erogate pari al 2,92% nell'ultimo anno solare.

Il trend di lungo periodo risulta coerente con la struttura per età dei vari gruppi: essendo gli Enti 103 di recente costituzione, fanno rilevare un trend di crescita che porta ad un importante incremento del numero delle prestazioni in essere. Molto più moderato è l'incremento di lungo periodo degli Enti 509, che essendo Casse a regime, mostrano un andamento crescente e costante che porta a tassi di crescita annuali che oscillano attorno al 3,54% in media. La variazione percentuale dal 2005 è pari al 47,86%. Ancora più statico appare l'andamento degli Enti che offrono prestazioni di secondo pilastro, i quali, dal 2005, osservano una crescita delle prestazioni in essere di circa 15,36%. Per quanto riguarda, invece, gli Enti

assistenziali, questi fanno registrare un decremento annuale pari al 5,65% mostrando un decremento dal 2005 al 2016 pari al 5,45%.

Di seguito si riporta l'analisi del numero delle prestazioni in essere divise per area professionale di appartenenza, con l'inclusione dei soli enti che erogano prestazioni di primo pilastro. Si nota come l'Area Sanitaria e la Rete delle Professioni Tecniche rappresentino la quota maggiore del numero di prestazioni.

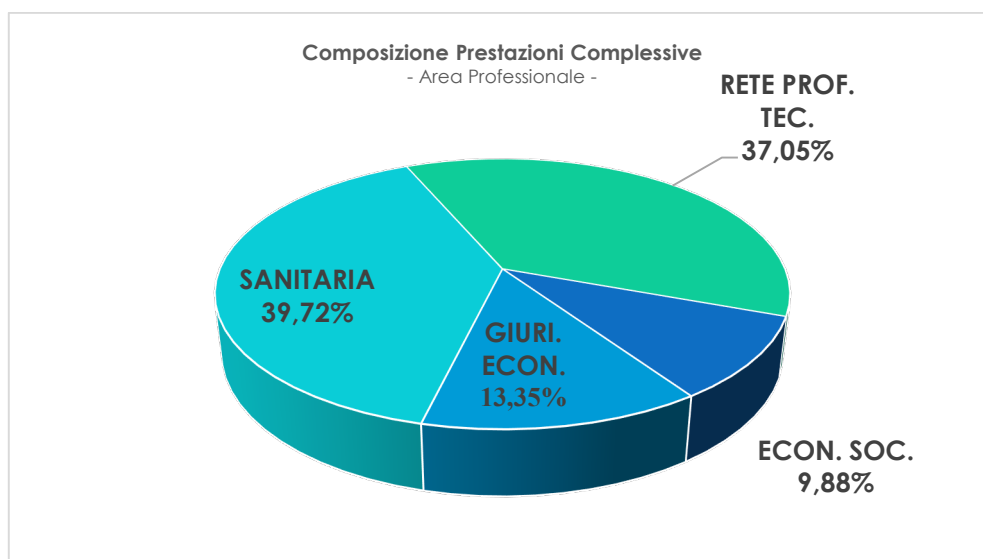


Figura 5.10: Composizione del numero delle prestazioni erogate nel 2016

Tabella 5.6: Numero delle Prestazioni (classificazione in base ad Area Professionale)

ANNO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICO ECONOMICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005	17.434	30.426	88.369	44.936	181.165
2006	18.428	31.792	90.803	47.469	188.492
2007	19.373	33.008	92.106	49.649	194.136
2008	20.787	33.936	93.715	52.440	200.878
2009	22.066	35.069	95.337	55.768	208.240
2010	23.227	35.350	97.532	73.587	229.696
2011	24.605	35.863	100.872	77.174	238.514
2012	26.067	36.972	106.869	90.210	260.118
2013	27.009	37.993	110.090	97.939	273.031
2014	27.736	38.772	114.381	99.562	280.451
2015	28.667	39.731	118.012	106.144	292.554
2016	30.306	40.952	121.793	113.612	306.663
Variazioni 2015-2016	5,72%	3,07%	3,20%	7,04%	4,82%
Variazioni 2005-2016	73,83%	34,60%	37,82%	152,83%	69,27%

Le principali statistiche in merito agli incrementi del numero di prestazioni e la composizione del numero di pensioni erogate nel 2016, per le varie Aree Professionali, sono di seguito riportate.

Le rilevazioni dell'ultimo periodo annuale mostrano che il tasso di crescita maggiore si è avuto negli Enti appartenenti al settore tecnico professionale che passano da 106.144 prestazioni in essere nel 2015 a 113.612 nel 2016. Sono, al contrario, le Casse dell'area Giuridico Economica e quella dell'area Sanitaria ad apportare l'incremento percentuale minore, di poco superiore al 3% tra il 2015 e 2016.

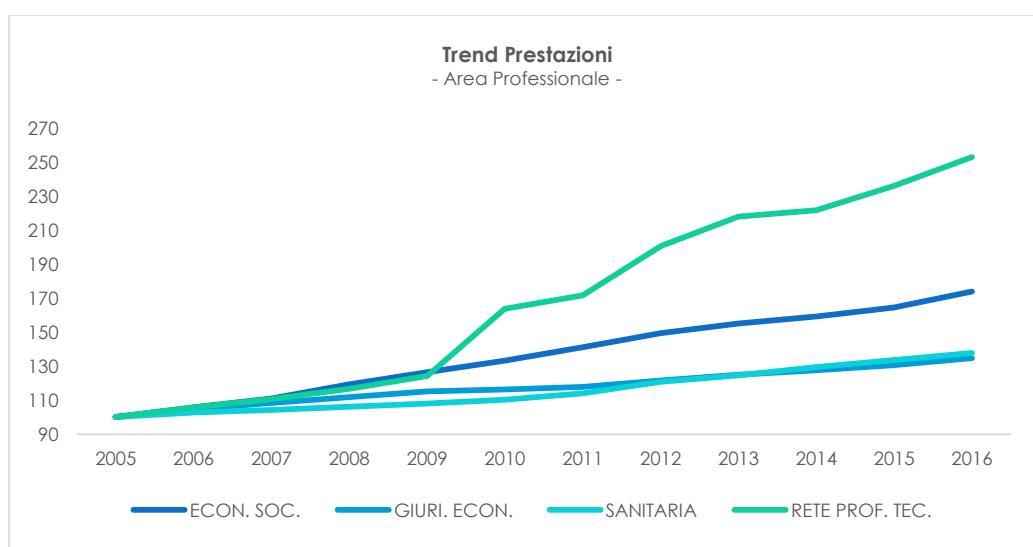


Figura 5.11: Trend numero prestazioni (Numeri Indice)

Il trend di lungo periodo vede per gli Enti dell'area delle Professioni Tecniche un andamento crescente dal 2005, che ha portato ad un tasso di crescita complessivo pari al 152,83%. Tale incremento dipende principalmente dal fatto che, a partire dal 2009, l'EPPI (Ente di Previdenza dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati) ha stipulato, a favore dei propri iscritti, un numero considerevole di polizze sanitarie tramite l'EMAPI (Ente che eroga prestazioni di tipo assistenziale agli iscritti delle Casse associate). Se dal numero delle prestazioni erogate dagli Enti appartenenti alla Rete delle Professioni Tecniche si togliessero le polizze sanitarie appena menzionate, si noterebbe un incremento più contenuto e in linea con l'incremento fatto registrare dall'area Economico-Sociale.

Più contenuti gli andamenti delle altre aree, in particolare: l'area Sanitaria fa registrare la maggior parte dell'incremento totale negli ultimi 5 anni registrando un tasso complessivo di crescita del 37,82% mentre l'area Giuridica Economica, che ha arrestato il suo trend di crescita tra il 2009 e il 2010 per poi riprendere a crescere, ha fatto registrare una variazione complessiva del 34,6%.

5.4 IL NUMERO DELLE PRESTAZIONI IVS EROGATE

E' possibile studiare l'andamento delle varie componenti delle prestazioni IVS (Invalidità/Inabilità, Vecchiaia/Anzianità, Superstiti/Indirette) che portano ai dati aggregati esposti anche in relazione ai due tipi di classificazioni già utilizzate nel rapporto. Come anticipato, nello spaccato sono state considerate solamente le Prestazioni IVS erogate da Enti di primo e secondo pilastro. Nella presente analisi sono state incluse le prestazioni erogate da tutti gli Enti appartenenti al perimetro AdEPP al netto delle prestazioni erogate da CASAGIT e ONAOSI.

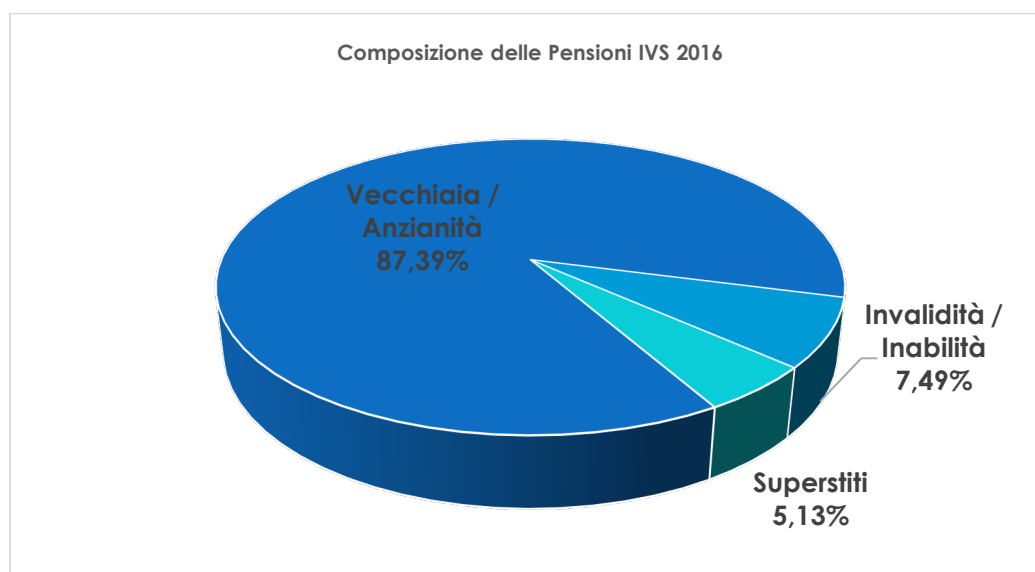


Figura 5.12: Composizione Prestazioni IVS 2016

Si può notare come il numero delle pensioni per vecchiaia e anzianità costituiscano più del 87% del numero di prestazioni IVS erogate in totale dagli Enti previdenziali aderenti all'AdEPP.

Tabella 5.7: Prestazioni IVS

ANNO	Vecchiaia / Anzianità	Invaliddità / Inabilità	Superstiti	TOTALE
2005	170.656	10.188	103.205	284.049
2006	176.533	10.369	104.732	291.634
2007	178.673	10.715	107.438	296.826
2008	181.258	11.027	109.525	301.810
2009	184.051	11.356	111.237	306.644
2010	188.899	11.705	113.244	313.848
2011	197.015	11.936	116.262	325.213
2012	207.214	12.167	118.418	337.799
2013	215.731	12.315	120.332	348.378
2014	223.572	12.571	122.381	358.524
2015	231.924	12.760	123.655	368.339
2016	243.498	13.160	125.253	381.911
Variazioni 2005 – 2016	42,68%	29,17%	21,36%	34,45%
Variazioni 2015 - 2016	4,99%	3,13%	1,29%	3,68%

Analizzando le variazioni annuali dell'ultimo esercizio si nota un incremento delle prestazioni di Invaliddità / Inabilità pari al 4,99%, di quelle per Superstiti pari al 1,29%. Il risultato complessivo vede un aumento di circa il 3,7% delle erogazioni nell'ultimo anno mentre nel lungo periodo (2005-2016) tale crescita è di circa 34,45%.

Tabella 5.8: Composizione Prestazioni IVS

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	ENTI PREV. COMPL.	TOTALE
2005	171.269	1.972	110.808	284.049
2006	176.647	2.667	112.320	291.634
2007	181.320	3.339	112.167	296.826
2008	185.934	4.218	111.658	301.810
2009	189.675	5.281	111.688	306.644
2010	194.821	6.158	112.869	313.848
2011	200.860	7.282	117.071	325.213
2012	209.340	8.898	119.561	337.799
2013	215.795	10.415	122.168	348.378
2014	221.870	12.033	124.621	358.524
2015	229.619	12.994	125.726	368.339
2016	239.127	14.953	127.831	381.911
Variazioni 2005 – 2016	39,62%	658,27%	15,36%	34,45%
Variazioni 2015 – 2016	4,14%	15,08%	1,67%	3,68%

Se si considera il numero delle prestazioni IVS erogate prendendo a riferimento la categorizzazione per decreto di privatizzazione si rileva che, anche in questo caso, gli Enti 103 hanno visto aumentare in maniera molto rilevante (15,08%) il proprio numero di prestazioni erogate tra il 2005 e il 2016, dato il fatto che in maggioranza sono strutture previdenziali di recente costituzione e quindi non a regime.

5.5 GLI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI COMPLESSIVE

Analogamente allo studio effettuato sul livello della contribuzione complessiva, si espone in questa sezione l'analisi relativa alle prestazioni complessive annuali erogate dagli Enti appartenenti all'Associazione. Lo schema è analogo a quello seguito per le analisi relative ai contributi, di conseguenza sarà proposta una classificazione delle Casse per decreto legislativo di privatizzazione e per Area Professionale.

Tabella 5.9: Prestazioni Complessive (classificazione in base a Decreto Legislativo - milioni di euro)

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	ENTI PREV. COMPL.	ENTI ASSIST.	TOTALE
2005	2.754	9	740	94	3.597
2006	2.931	12	771	95	3.808
2007	3.107	15	778	104	4.005
2008	3.297	19	782	107	4.204
2009	3.487	25	805	102	4.419
2010	3.658	27	815	95	4.595
2011	3.862	33	849	97	4.841
2012	4.122	41	884	98	5.145
2013	4.353	47	915	101	5.415
2014	4.586	56	939	101	5.682
2015	4.817	61	965	100	5.943
2016	4.898	67	981	94	6.040
Variazioni 2005 – 2016	77,83%	619,54%	32,61%	0,30%	67,92%
Variazioni 2015 - 2016	1,68%	10,95%	1,61%	-6,26%	1,63%

L'ammontare totale delle prestazioni erogate dalle Casse appartenenti all'Adepp è superiore ai 6 miliardi di Euro nel 2016. Secondo tali dati, si osserva un incremento annuale complessivo per il 2016 pari al 1,63%. Si osserva, chiaramente un tasso di crescita maggiore per gli Enti 103 (10,95%) i quali, essendo di recente costituzione, non si trovano ancora in una situazione di regime, mentre gli Enti Assistenziali fanno registrare una marcata decrescita pari a -6,26%.

In termini di quote di prestazione si osserva che il maggior contributo è dato dagli Enti di più storica costituzione (Enti 509) che si attestano all'81,29%. Meno importante è il peso degli Enti 103 che incrementano la propria quota rispetto al 2015 di soli 0,1 punti

percentuali. Gli Enti Previdenziali complementari pesano, sul totale, per circa il 16% e gli Enti Assistenziali pesano per l'1,56%.

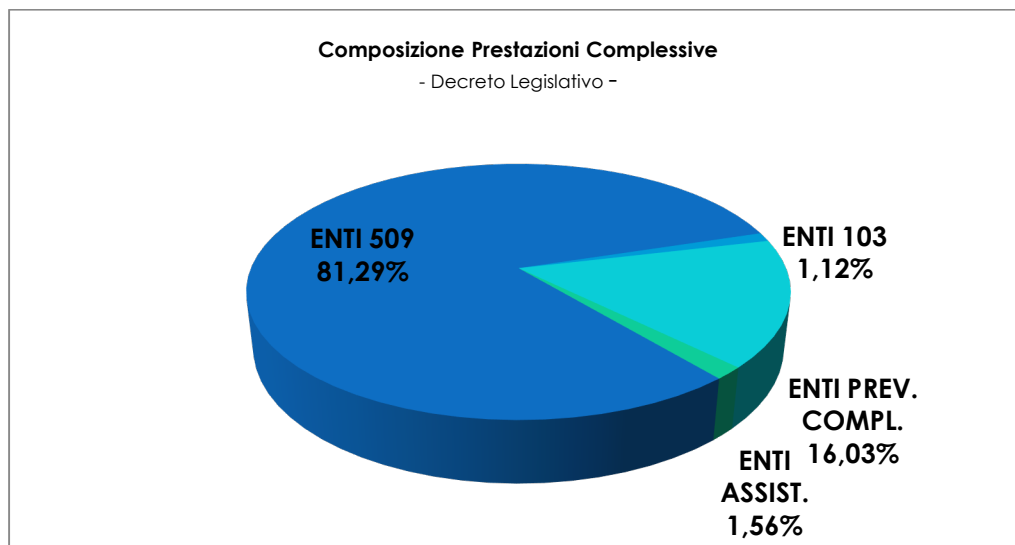


Figura 5.13: Composizione Prestazioni Complessive 2016 (classificazione in base al Decreto Legislativo)

Nella seguente analisi, si nota come l'espansione degli aventi diritto alle prestazioni generi un incremento in termini di importi delle prestazioni molto marcato per quanto riguarda gli Enti 103, che ha portato ad incrementare considerevolmente le prestazioni annuali di quest'ultimi. Meno importante, ma comunque considerevole, risulta tale incremento per le altre categorie.

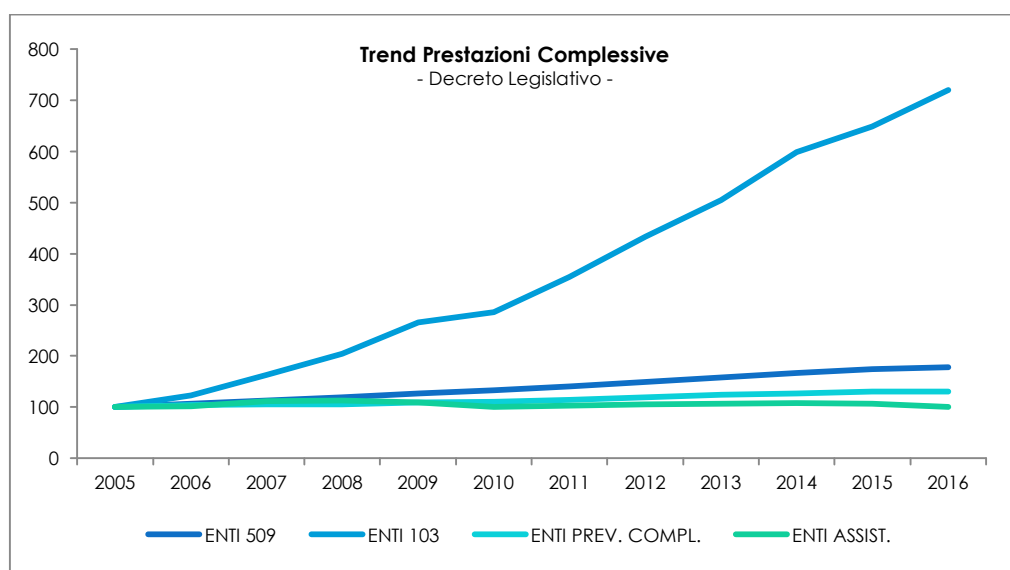


Figura 5.14: Trend Prestazioni Complessive (classificazione in base al Decreto Legislativo – Numeri Indice)

Effettuando l'aggregazione degli Enti secondo la seconda classificazione proposta è possibile mostrare gli andamenti del livello delle prestazioni complessive per Area Professionale. All'interno delle successive elaborazioni non vengono ricompresi gli Enti assistenziali CASAGIT ed ENASARCO.

Tabella 5.10: Prestazioni Complessive (classificazione in base all'Area Professionale- milioni di euro)

ANNO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICO ECONOMICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005	446	807	970	541	2.763
2006	479	881	985	597	2.942
2007	510	932	1.021	658	3.122
2008	547	992	1.065	711	3.316
2009	594	1.055	1.114	750	3.512
2010	634	1.093	1.156	802	3.685
2011	681	1.145	1.197	873	3.895
2012	731	1.190	1.300	942	4.162
2013	773	1.259	1.374	994	4.400
2014	816	1.303	1.436	1.087	4.643
2015	849	1.339	1.497	1.193	4.878
2016	861	1.351	1.513	1.240	4.965
Variazioni 2005 – 2016	93,16%	67,37%	56,08%	129,19%	79,67%
Variazioni 2015 - 2016	1,33%	0,90%	1,12%	3,98%	1,79%

A livello di incrementi annuali, nel 2016 si continuano ad osservare crescite per tutte le aree Professionali con tassi di crescita all'incirca

compresi tra 1 e 4 punti percentuali. Tuttavia si rimarca che tale crescita è meno sostenuta rispetto a quella registrata nel 2015 dove i tassi di crescita erano compresi fra i 2 e i 9 punti percentuali. Il maggiore incremento, comunque, è stato raggiunto dall'area Reti Professioni Tecniche, con il 3,98%. Per quanto riguarda l'apporto in termini percentuali all'importo della prestazione complessiva si osserva che l'area Sanitaria è la componente di maggior peso per il 2016 seguita dalle Reti Professioni Tecniche con quote di composizione pressoché costanti rispetto alla rilevazione del 2015.

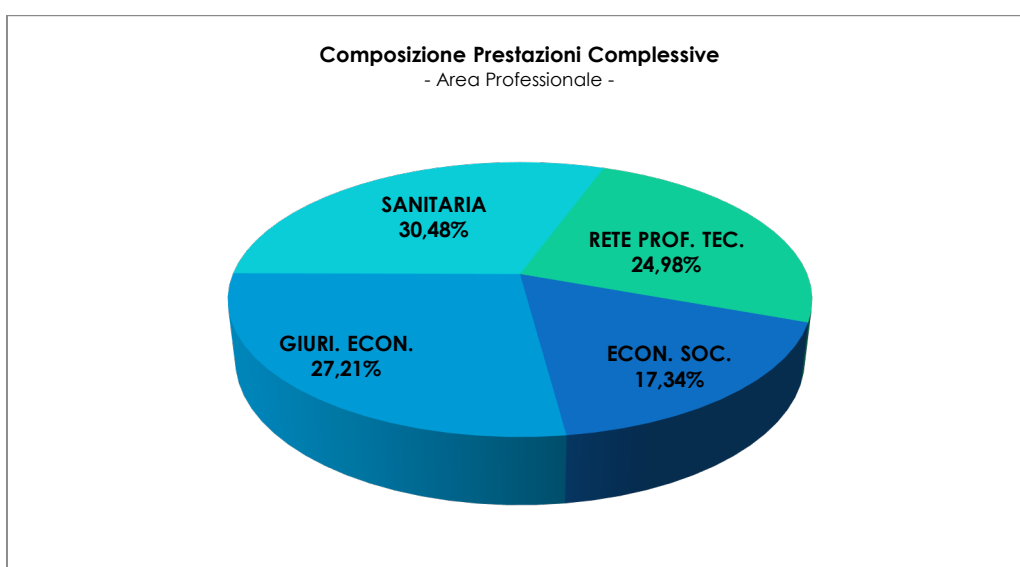


Figura 5.15: Composizione Prestazioni Complessive 2016 (classificazione in base all'Area Professionale)

Rispetto alla classificazione per decreto non si osservano, anche nell'analisi per numeri indice, particolarità nei trend di evoluzione delle prestazioni complessive. L'Area Rete Professioni Tecniche mostra tassi di crescita più marcati che portano ad un incremento dal 2005 pari a quasi 130 punti percentuali.

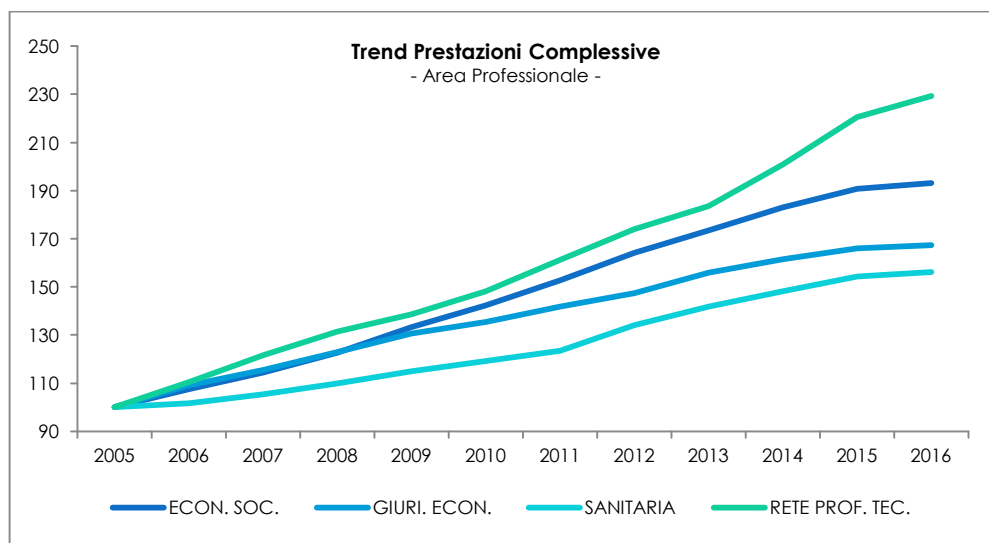


Figura 5.16: Trend Prestazioni Complessive (classificazione in base all'Area Professionale – Numeri Indice)

5.6 GLI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI IVS

In questo paragrafo sono state considerate esclusivamente pensioni di anzianità/vecchiaia, le pensioni di inabilità/inabilità e le pensioni indirette/reversibilità (IVS).

I dati 2016 mostrano che il livello di prestazioni IVS complessivo ha superato i 5,6 miliardi di euro. A proposito delle variazioni percentuali dell'ultimo periodo annuale, secondo la classificazione per decreto di privatizzazione, si nota che il tasso di crescita maggiore è degli Enti 103, data, come già esposto, la loro recente costituzione.

Tabella 5.11: Prestazioni IVS (classificazione in base a Decreto Legislativo - milioni di euro)

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	ENTI PREV. COMPL.	TOTALE
2005	2.589	2	725	3.316
2006	2.769	3	757	3.529
2007	2.944	5	764	3.712
2008	3.122	6	769	3.897
2009	3.298	9	789	4.096
2010	3.467	11	799	4.276
2011	3.643	14	828	4.485
2012	3.883	18	865	4.765
2013	4.113	22	897	5.032
2014	4.333	26	921	5.281
2015	4.545	30	949	5.524
2016	4.606	35	966	5.606
Variazioni 2005 – 2016	77,91%	1594,68%	33,11%	69,05%
Variazioni 2015 - 2016	1,33%	15,30%	1,78%	1,48%

In termini di composizione, è naturale osservare un netto predominio dell'apporto dato dagli Enti 509, essendo Casse ormai già “a regime”. Ancora meno importante risulta l'apporto degli Enti 103 se si limita la visione alle prestazioni IVS. Gli Enti Previdenziali (ENASARCO) pesano sul totale per circa il 17,3%.

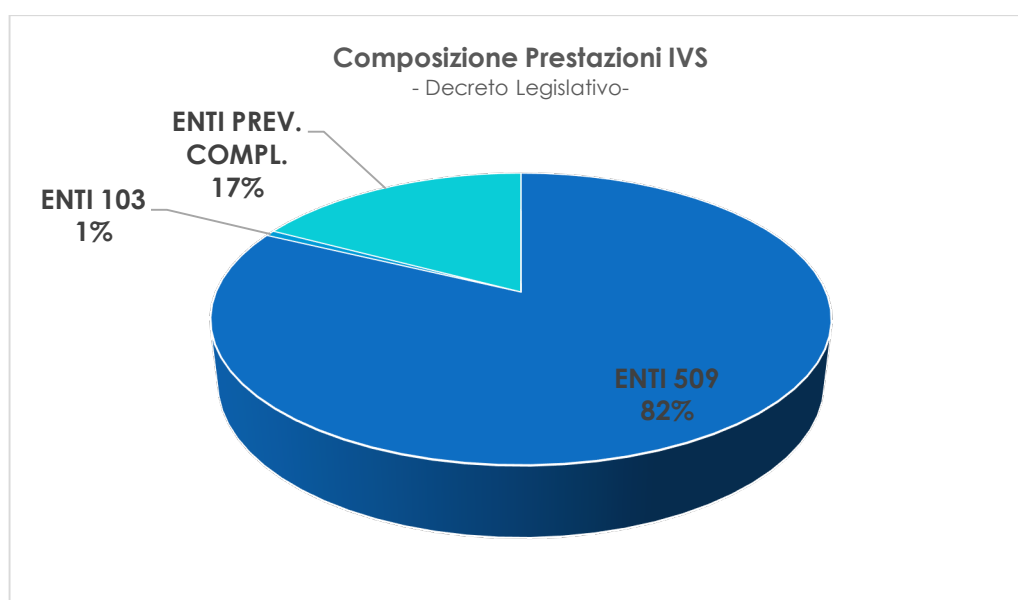


Figura 5.17: Composizione Prestazioni IVS 2016 (classificazione in base al Decreto Legislativo)

I trend rappresentati tramite i numeri indice, mostrano, ancora una volta, l'espansione delle prestazioni degli Enti 103, la cui curva si avvicina ad una funzione esponenziale. Il tasso di variazione nel periodo 2005-2016 è più che doppio rispetto ai dati che considerano le prestazioni complessive, questo perché i pochi anni di storia di tali Enti influenzano maggiormente la dinamica delle prestazioni IVS mentre le prestazioni supplementari ed assistenziali sono dominate da differenti dinamiche. Nello stesso periodo, la crescita complessiva degli Enti 103 porta a decuplicare gli importi erogati, contro incrementi che passano dal 33% al 77% per le altre categorie di Casse.

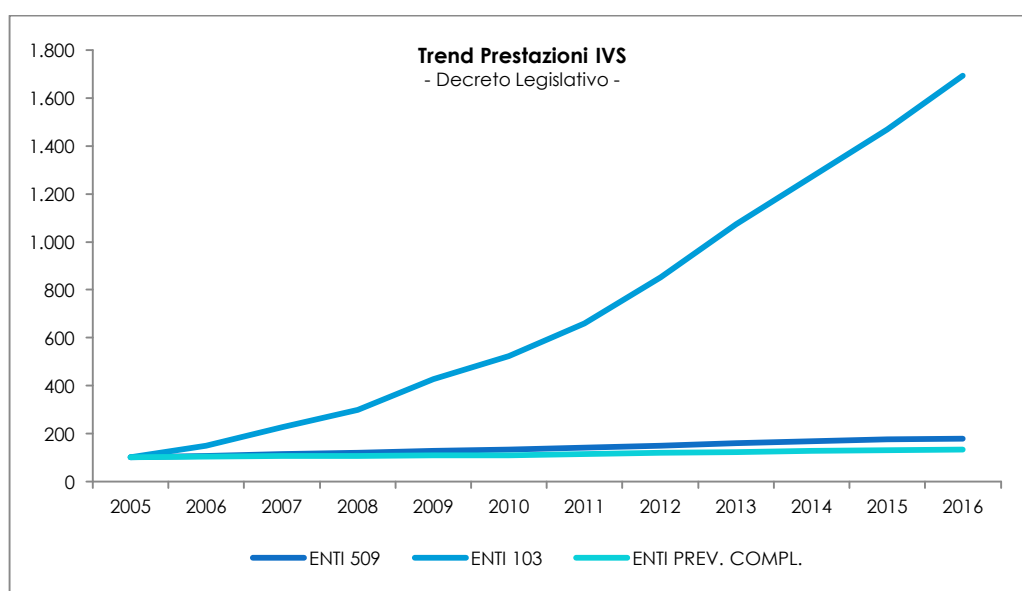


Figura 5.18: Trend Prestazioni IVS (classificazione in base al Decreto Legislativo – Numeri Indice)

La classificazione basata sull'Area Professionale di appartenenza non mette in luce novità rispetto alle rilevazioni effettuate in precedenza a livello di prestazioni complessive. L'Area Giuridico Economica è l'unica a mostrare un decremento in termini monetari di prestazioni IVS. A livello di variazioni complessive il tasso di crescita maggiore è stato ottenuto dalla Rete delle Professioni Tecniche che dal 2005 ha conseguito un incremento del 124,72% nell'importo delle prestazioni.

Tabella 5.12: Prestazioni Previdenziali (classificazione in base all'Area Professionale - milioni di euro)

ANNO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICO ECONOMICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005	423	755	904	508	2.591
2006	454	824	936	558	2.772
2007	488	875	967	619	2.948
2008	523	931	1.004	670	3.128
2009	568	976	1.049	713	3.306
2010	608	1.024	1.081	765	3.478
2011	650	1.064	1.119	824	3.657
2012	693	1.107	1.204	896	3.900
2013	724	1.176	1.285	951	4.135
2014	761	1.223	1.336	1.040	4.359
2015	789	1.255	1.393	1.139	4.576
2016	800	1.234	1.463	1.143	4.640
Variazioni 2005 – 2016	89,00%	63,55%	61,85%	124,72%	79,12%
Variazioni 2015 - 2016	1,43%	-1,63%	5,04%	0,34%	1,42%

Di seguito si riporta la composizione percentuale delle prestazioni IVS in base alla categorizzazione per area di appartenenza.

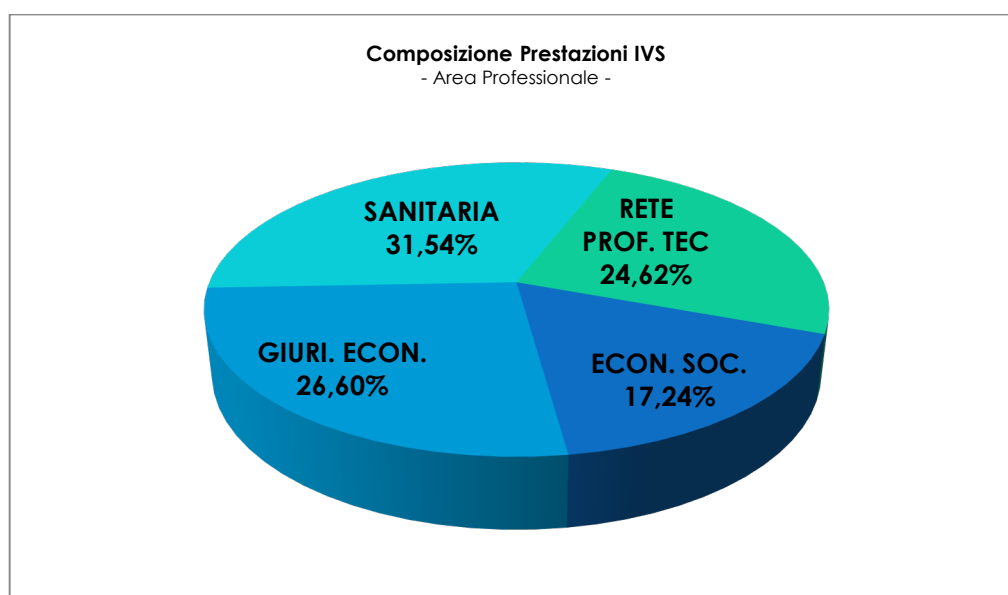


Figura 5.19: Composizione Prestazioni IVS 2016 (classificazione in base all'Area Professionale)

Analizzando gli apporti delle prestazioni per area si nota che l'Area Sanitaria, come per le altre grandezze, riveste il ruolo di componente principale con il 31,54% degli importi di prestazioni IVS erogate nel 2016.

Per quanto riguarda le dinamiche evolutive delle uscite per prestazioni IVS, secondo la classificazione per Area Professionale, si nota un andamento tendenzialmente omogeneo per tutte le Aree con una crescita più rapida per la Rete delle Professioni Tecniche seguita dall'Area Economico Sociale.

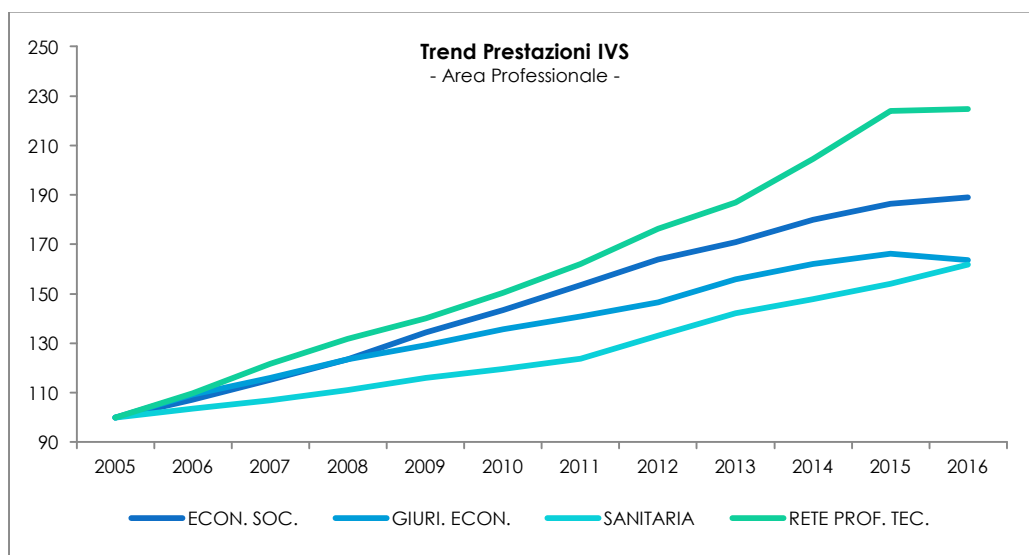


Figura 5.20: Trend Prestazioni IVS (classificazione in base all'Area Professionale – Numeri Indice)

5.7 INDICATORI SINTETICI

Nel presente paragrafo saranno esposti gli andamenti di appositi indici utilizzati al fine di sintetizzare l'andamento di variabili demografiche quali il numero di attivi e il numero di prestazioni e variabili economiche quali i flussi di entrate contributive ed uscite per prestazioni. L'andamento di tali indici può dare un'idea dell'impatto delle situazioni macroeconomiche esterne sull'equilibrio finanziario delle Casse e su come le riforme che hanno apportato modificazioni ai regolamenti previdenziali abbiano influenzato le variabili caratteristiche degli Enti facenti parte dell'Associazione. L'impatto degli indici sulla solvibilità delle Casse, comunque, dipende fortemente dal sistema finanziario di gestione utilizzato dalla stessa, in quanto, ad esempio in un sistema a capitalizzazione individuale l'influenza di forti variazioni negli indici potrebbe essere meno rilevante, o addirittura irrilevante, rispetto ad un sistema finanziario di gestione a ripartizione.

5.7.1 Numero di iscritti e numero di prestazioni IVS

In prima analisi si propongono i valori dell'indice Iscritti/Prestazioni che studia il trend delle variabili demografiche nel tempo. Rispetto al 2015 si osserva un incremento sia del numero delle prestazioni in essere sia del numero di iscritti. Tuttavia, essendo il tasso di crescita degli iscritti inferiore al tasso di crescita delle prestazioni (0,62% contro 3,68%), l'indice subisce un decremento, pari a quasi 3 punti percentuali.

Tabella 5.13: Iscritti – Prestazioni

Anno	Iscritti	Prestazioni ivs	Iscritti / Prestazioni
2005	1.224.611	284.049	4,31
2006	1.255.545	291.634	4,31
2007	1.287.993	296.826	4,34
2008	1.312.748	301.810	4,35
2009	1.337.284	306.644	4,36
2010	1.360.280	313.848	4,33
2011	1.386.029	325.213	4,26
2012	1.402.348	337.799	4,15
2013	1.419.750	348.378	4,08
2014	1.469.684	358.524	4,10
2015	1.488.979	368.339	4,04
2016	1.498.162	381.911	3,92
Variazione 2005 - 2016	22,34%	34,45%	-9,01%
Variazione 2015 - 2016	0,62%	3,68%	-2,96%

Allargando l'orizzonte temporale si conferma un trend negativo almeno dal 2009 al 2016 con una diminuzione dell'indice di circa 7 punti percentuali. La congiuntura economica e le riforme regolamentari e legislative hanno portato un livello di crescita complessivo degli iscritti inferiore a quello del numero di prestazioni. Lo stesso indice, quindi passa da 4,31 del 2005 a 3,92 del 2016.

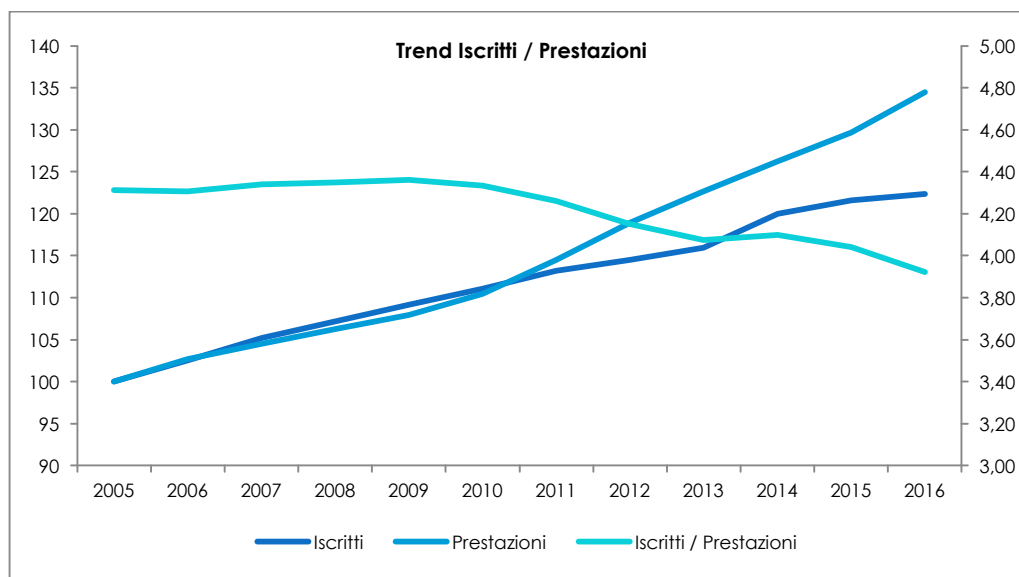


Figura 5.21: Iscritti e Prestazioni con Numeri Indice (scala di sinistra) – Rapporto Iscritti / Prestazioni IVS (scala di destra)

E' possibile fornire una panoramica dell'andamento dell'indice in relazione alla classificazione per decreto di privatizzazione.

Tabella 5.14: Iscritti e prestazioni IVS Enti 509

Anno	Iscritti	Prestazioni ivs	Iscritti / Prestazioni
2005	850.607	171.269	4,97
2006	878.551	176.647	4,97
2007	904.587	181.320	4,99
2008	927.487	185.934	4,99
2009	950.174	189.675	5,01
2010	969.612	194.821	4,98
2011	988.297	200.860	4,92
2012	1.002.926	209.340	4,79
2013	1.014.245	215.795	4,70
2014	1.066.059	221.870	4,80
2015	1.082.426	229.619	4,71
2016	1.089.568	239.127	4,56
Variazione 2005 - 2016	28,09%	39,62%	-8,26%
Variazione 2015 - 2016	0,66%	4,14%	-3,34%

Tabella 5.15: Iscritti e prestazioni Enti 103

Anno	Iscritti	Prestazioni ivs	Iscritti / Prestazioni
2005	95.324	1.972	48,34
2006	100.790	2.667	37,79
2007	106.593	3.339	31,92
2008	111.647	4.218	26,47
2009	119.563	5.281	22,64
2010	127.824	6.158	20,76
2011	138.866	7.282	19,07
2012	146.004	8.898	16,41
2013	156.328	10.415	15,01
2014	162.440	12.033	13,50
2015	167.753	12.994	12,91
2016	172.062	14.953	11,51
Variazione 2005 - 2016	80,50%	658,27%	-76,20%
Variazione 2015 - 2016	2,57%	15,08%	-10,87%

Tabella 5.16: Iscritti e prestazioni Enti di Previdenza Complementare

Anno	Iscritti	Prestazioni ivs	Iscritti / Prestazioni
2005	278.680	110.808	2,51
2006	276.204	112.320	2,46
2007	276.813	112.167	2,47
2008	273.614	111.658	2,45
2009	267.547	111.688	2,40
2010	262.844	112.869	2,33
2011	258.866	117.071	2,21
2012	253.418	119.561	2,12
2013	249.177	122.168	2,04
2014	241.185	124.621	1,94
2015	238.800	125.726	1,90
2016	236.532	127.831	1,85
Variazione 2005 - 2016	-15,12%	15,36%	-26,43%
Variazione 2015 - 2016	-0,95%	1,67%	-2,58%

La classificazione per decreto di privatizzazione mostra come gli Enti 509 abbiano tassi di incremento del numero delle prestazioni più alto di circa 8 punti percentuali rispetto al tasso di crescita degli iscritti, prendendo in considerazione l'intervallo temporale 2005-2016.

Più particolare è il discorso per gli Enti 103. Essendo questi di recente costituzione, il valore dell'indice riveste certamente meno importanza, visto il naturale forte incremento delle prestazioni rispetto ad un molto più graduale incremento del numero di iscritti. Essendo le prestazioni aumentate in maniera rilevante rispetto al valore 2005 è normale osservare un decremento del 76,20% del suddetto indice nel periodo 2005-2016.

Infine, gli Enti di secondo pilastro fanno registrare un decremento degli iscritti nell'ultimo anno (-0,95%) e, in particolare, complessivamente dal 2005 (-15,36%). Unendo il trend alla crescita del numero delle prestazioni, che dal 2005 si incrementano del 15,36% si spiega il calo dell'indice Iscritti su Prestazioni, che nell'ultimo anno perde 2,58%. Le cause possono essere ricercate nel forte calo degli iscritti registrato dal 2010, la cui causa, tra le altre, potrebbe essere ricercata nella sfavorevole congiuntura economica che ha avvolto il relativo settore.

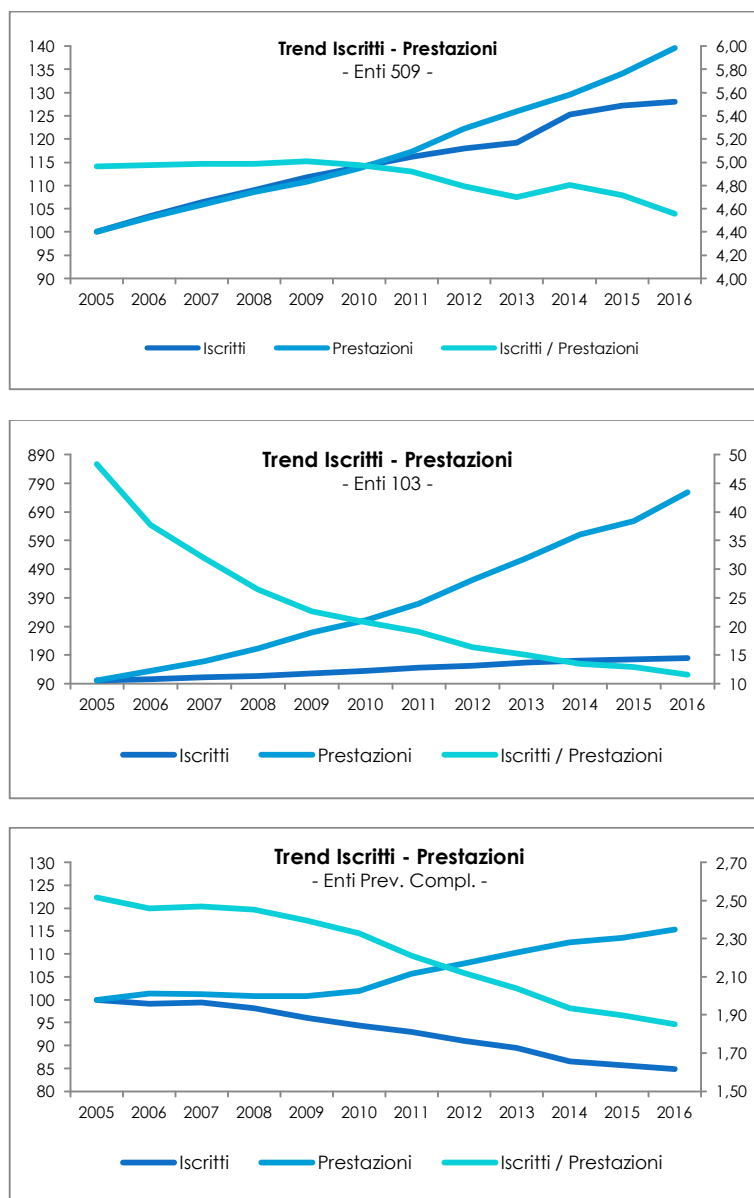


Figura 5.22: Iscritti e Prestazioni con Numeri Indice (scala di sinistra) – Rapporto Iscritti / Prestazioni (scala di destra) – Classificazione in base a Decreto Legislativo

Come già fatto per le altre sezioni, si propone la stessa analisi per area professionale.

Tabella 5.17: Iscritti e prestazioni IVS Area Economico Sociale

Anno	Iscritti	Prestazioni ivs	Iscritti / Prestazioni
2005	94.264	16.569	5,69
2006	96.936	17.582	5,51
2007	99.198	18.564	5,34
2008	101.400	19.951	5,08
2009	105.980	21.206	5,00
2010	111.003	22.423	4,95
2011	112.317	23.805	4,72
2012	113.834	25.226	4,51
2013	114.480	26.177	4,37
2014	115.222	27.009	4,27
2015	115.941	27.982	4,14
2016	116.077	29.445	3,94
Variazione 2005 - 2016	23,14%	77,71%	-30,71%
Variazione 2015 - 2016	0,12%	5,23%	-4,86%

Tabella 5.18: Iscritti e prestazioni Area Giuridico Economica

Anno	Iscritti	Prestazioni ivs	Iscritti / Prestazioni
2005	168.849	28.851	5,85
2006	179.329	29.809	6,02
2007	188.663	30.617	6,16
2008	198.504	31.432	6,32
2009	208.523	32.191	6,48
2010	215.541	32.577	6,62
2011	224.094	32.959	6,80
2012	233.410	33.760	6,91
2013	242.232	34.571	7,01
2014	291.253	35.105	8,30
2015	304.718	35.584	8,56
2016	310.950	38.144	8,15
Variazione 2005 - 2016	84,16%	32,21%	39,29%
Variazione 2015 - 2016	2,05%	7,19%	-4,80%

Tabella 5.19: Iscritti e prestazioni Area Sanitaria

Anno	Iscritti	Prestazioni ivs	Iscritti / Prestazioni
2005	385.922	85.445	4,52
2006	395.167	87.484	4,52
2007	405.036	89.207	4,54
2008	413.282	90.552	4,56
2009	421.448	92.151	4,57
2010	429.874	94.182	4,56
2011	442.866	97.575	4,54
2012	449.830	103.275	4,36
2013	458.948	106.507	4,31
2014	464.664	110.062	4,22
2015	473.443	113.623	4,17
2016	478.910	117.453	4,08
Variazione 2005 - 2016	24,10%	37,46%	-9,72%
Variazione 2015 - 2016	1,15%	3,37%	-2,14%

Tabella 5.20: Iscritti e prestazioni Rete Professioni Tecniche

Anno	Iscritti	Prestazioni ivs	Iscritti / Prestazioni
2005	296.896	42.376	7,01
2006	307.909	44.439	6,93
2007	318.283	46.271	6,88
2008	325.948	48.217	6,76
2009	333.786	49.408	6,76
2010	341.018	51.797	6,58
2011	347.886	53.803	6,47
2012	351.856	55.977	6,29
2013	354.913	58.955	6,02
2014	357.360	61.727	5,79
2015	356.077	65.424	5,44
2016	355.693	69.038	5,15
Variazione 2005 - 2016	19,80%	62,92%	-26,46%
Variazione 2015 - 2016	-0,11%	5,52%	-5,34%

L'analisi per area professionale, che tiene conto solo degli Enti di primo pilastro, mostra trend per lo più in linea con l'analisi complessiva delle dinamiche dell'indicatore. Fa eccezione solamente l'Area Giuridico Economica, infatti, ad alterare l'equilibrio è l'anomalo, rispetto alla media, andamento del numero degli iscritti di Cassa Forense, che porta, solo negli anni 2014 e 2015, ad un incremento superiore al 30% di tale grandezza, a causa della riforma secondo la quale d'ufficio gli iscritti alla Gestione Separata dell'Inps passano alla Cassa stessa. Non essendo l'incremento del numero di prestazioni così consistente (+2%) nello stesso periodo, ne segue una crescita del valore dell'indice Iscritti su Prestazioni di circa il 30% (in controtendenza con i decrementi registrati nelle altre aree). Tuttavia

si fa notare che relativamente al 2016 l'indice iscritti / prestazioni torna a scendere passando da 8,56 a 8,15 con una riduzione di quasi 5 punti percentuali. Tale calo è da attribuirsi ad un incremento relativo delle prestazioni superiore a quello nel numero d'iscritti relativamente all'anno 2016. La crescita dell'indice, se si allarga l'orizzonte temporale di riferimento al periodo 2005-2016, risulta pari al 39,29%. Considerando il periodo 2005-2016 l'area che presenta le discrepanze più grandi tra iscritti e prestazioni è quella delle professioni Tecniche, dove a fronte di incrementi di iscritti pari quasi al 20% si registrano, sempre dal 2005, incrementi superiori al 62% in termini di numero di prestazioni. Il calo dell'indice è, complessivamente, pari al 26,46%.

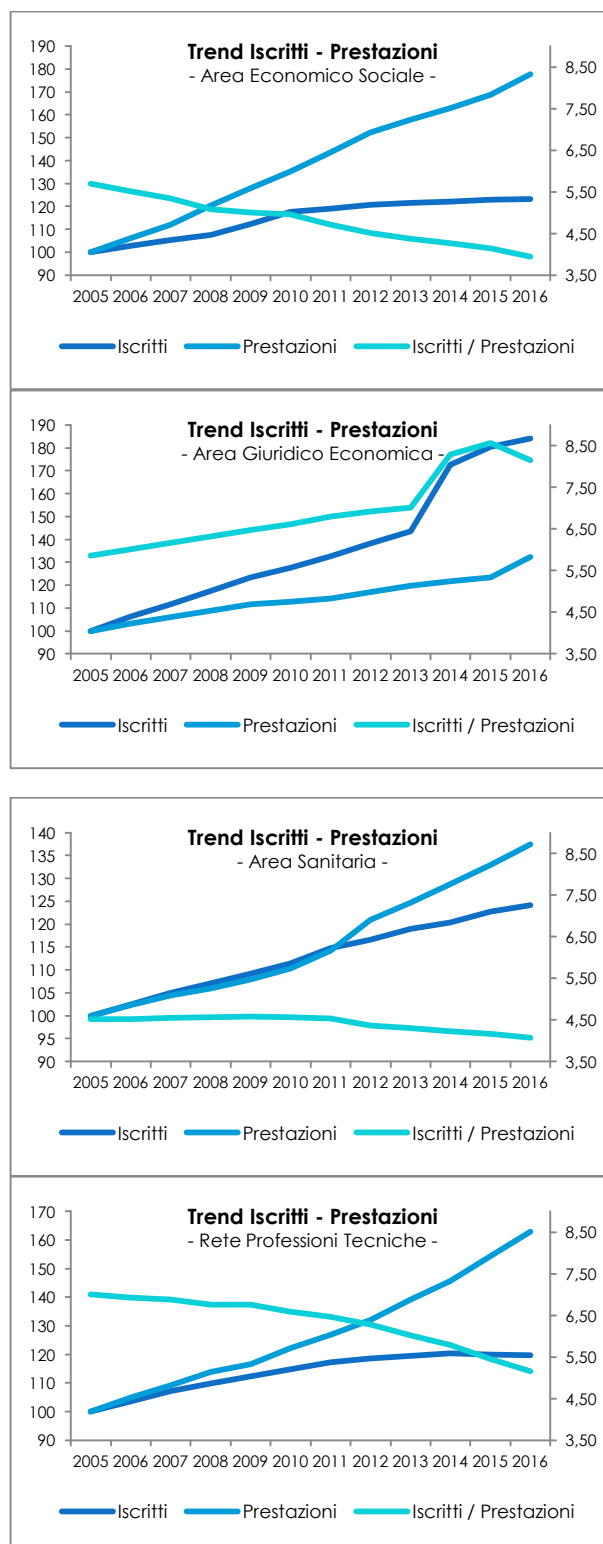


Figura 5.23: Iscritti e Prestazioni con Numeri Indice (scala di sinistra) – Rapporto Iscritti / Prestazioni IVS (scala di destra) – Classificazione in base ad Area Professionale

5.7.2 Importo dei contributi SIS e importo delle prestazioni IVS

L'altro indice che è idoneo considerare, ai fini di valutare l'impatto complessivo delle variabili demografiche e finanziari in relazione anche alle riforme attuate dagli Enti sui flussi di entrate/uscite, è il rapporto tra Contributi e Prestazioni. Per mantenere la coerenza dell'aggregazione dei dati degli Enti è stato preferito considerare solamente i contributi SIS (contributo soggettivo, integrativo e di solidarietà) e le prestazioni previdenziali IVS (inabilità/invalidità, vecchiaia/anzianità, indirette/superstiti).

Tabella 5.21: Contribuzione SIS e Prestazioni IVS (milioni di euro, valori medi)

Anno	Contributi S.I.S.	Prestazioni IVS	Contributi S.I.S. / Prestazioni IVS
2005	5.011	3.316	1,51
2006	5.479	3.529	1,55
2007	5.819	3.712	1,57
2008	6.091	3.897	1,56
2009	6.366	4.096	1,55
2010	6.733	4.276	1,57
2011	7.225	4.485	1,61
2012	7.592	4.765	1,59
2013	8.026	5.032	1,60
2014	8.222	5.281	1,56
2015	8.425	5.524	1,53
2016	8.625	5.606	1,54
Variazione 2005 - 2016	72,11%	69,05%	1,81%
Variazione 2015 - 2016	2,37%	1,48%	0,88%

Analizzando i dati relativi al 2016, si osserva che, a livello aggregato, rispetto al 2015 il tasso di crescita dei contributi SIS è risultato leggermente superiore alla crescita delle prestazioni IVS. Di conseguenza, l'indice in oggetto passa da 1,53 a 1,54 totalizzando una variazione positiva percentuale pari allo 0,88%.

L'analisi in numeri indice porta a notare la continuità del trend crescente delle due grandezze con quasi lo stesso tasso di crescita. Infatti, il loro rapporto resta pressoché costante dal 2005 al 2016 con un aumento complessivo dell'1,81%.

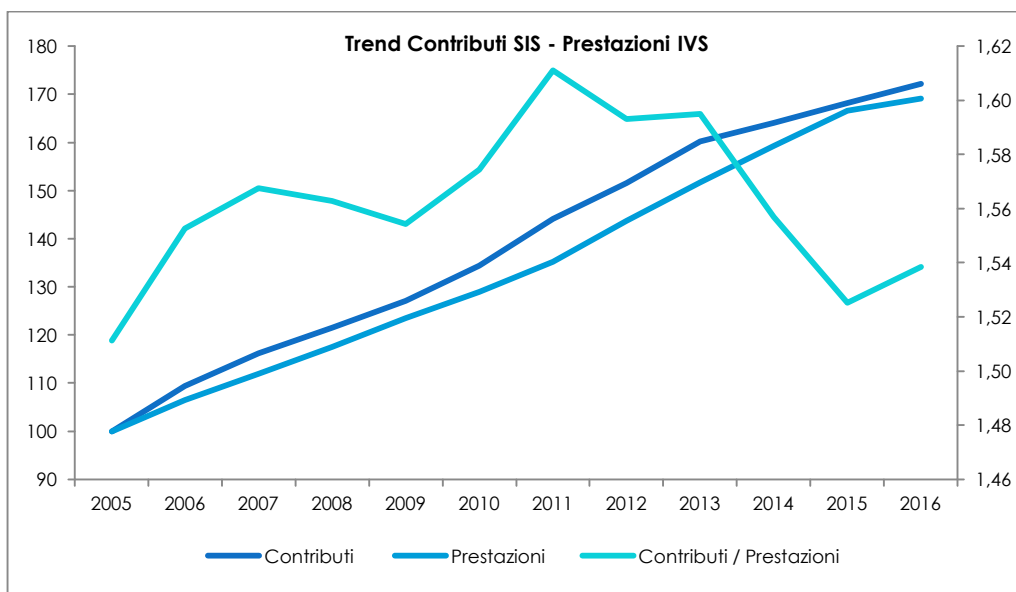


Figura 5.24: Contribuzione e Prestazioni con Numeri Indice (scala di sinistra) – Rapporto Contribuzione / Prestazioni (scala di destra)

La stessa analisi è stata effettuata secondo le classificazioni utilizzate nei paragrafi precedenti. In particolar modo si propone l'aggregazione dei valori tra Enti privatizzati con lo stesso decreto legislativo.

L'analisi contestuale di entrate ed uscite mostra che l'andamento dei flussi per gli Enti 509 è molto simile a quello relativo ai flussi complessivi. L'incremento dei contributi è maggiore del dato complessivo sia per l'ultimo anno, sia allargando l'orizzonte al lungo periodo. Ciò è legato all'incremento delle aliquote contributive cui sono stati oggetto gli Enti di più vecchia costituzione al fine di ottemperare agli obblighi imposti dalle riforme che hanno riguardato gli Enti previdenziali in generale. A livello di indice si può registrare un leggero incremento pari allo 0,72% dal 2005, nonostante un continuo decremento registrato tra il 2011 ed il 2016.

Il dato relativo agli Enti 103 è alterato dal fatto che, come già detto, tali Enti sono di recente costituzione. Di conseguenza l'incremento di prestazioni è troppo elevato per consentire di valutare le dinamiche interne a tali Enti. L'indice, infatti, tra il 2005 e il 2016, perde più di 89 punti percentuali.

Più vicini gli andamenti di contributi SIS e prestazioni IVS per gli Enti di secondo pilastro: la variazione complessiva dell'indice dal 2005 è pari al 1,23%.

Tabella 5.22: Contribuzione SIS e Prestazioni IVS Enti 509 (milioni di euro)

Anno	Contributi S.I.S.	Prestazioni IVS	Contributi S.I.S./ Prestazioni IVS
2005	4.087	2.589	1,58
2006	4.482	2.769	1,62
2007	4.784	2.944	1,63
2008	5.052	3.122	1,62
2009	5.341	3.298	1,62
2010	5.662	3.467	1,63
2011	6.133	3.643	1,68
2012	6.422	3.883	1,65
2013	6.807	4.113	1,65
2014	6.932	4.333	1,60
2015	7.116	4.545	1,57
2016	7.325	4.606	1,59
Variazione 2005 - 2016	79,21%	77,93%	0,72%
Variazione 2015 - 2016	2,93%	1,34%	1,57%

Tabella 5.23: Contribuzione SIS e Prestazioni IVS Enti 103 (milioni di euro)

Anno	Contributi S.I.S.	Prestazioni IVS	Contributi S.I.S./ Prestazioni IVS
2005	217	2	105,24
2006	232	3	75,37
2007	261	5	55,90
2008	263	6	42,77
2009	282	9	32,06
2010	297	11	27,57
2011	316	14	23,26
2012	350	18	19,95
2013	358	22	16,16
2014	386	26	14,72
2015	361	30	11,91
2016	374	35	10,69
Variazione 2005 - 2016	72,51%	1599,04%	-89,85%
Variazione 2015 - 2016	3,74%	15,59%	-10,26%

Tabella 5.24: Contribuzione SIS e Prestazioni IVS Enti Previdenza Complementare (milioni di euro)

Anno	Contributi S.I.S.	Prestazioni IVS	Contributi S.I.S./ Prestazioni IVS
2005	707	725	0,97
2006	765	757	1,01
2007	774	764	1,01
2008	776	769	1,01
2009	742	789	0,94
2010	774	799	0,97
2011	776	828	0,94
2012	820	865	0,95
2013	862	897	0,96
2014	904	921	0,98
2015	948	949	1,00
2016	953	966	0,99
Variazione 2005 - 2016	34,79%	33,16%	1,23%
Variazione 2015 - 2016	0,49%	1,82%	-1,31%

E' possibile analizzare i dati in tabella tramite la rappresentazione per numeri indice.

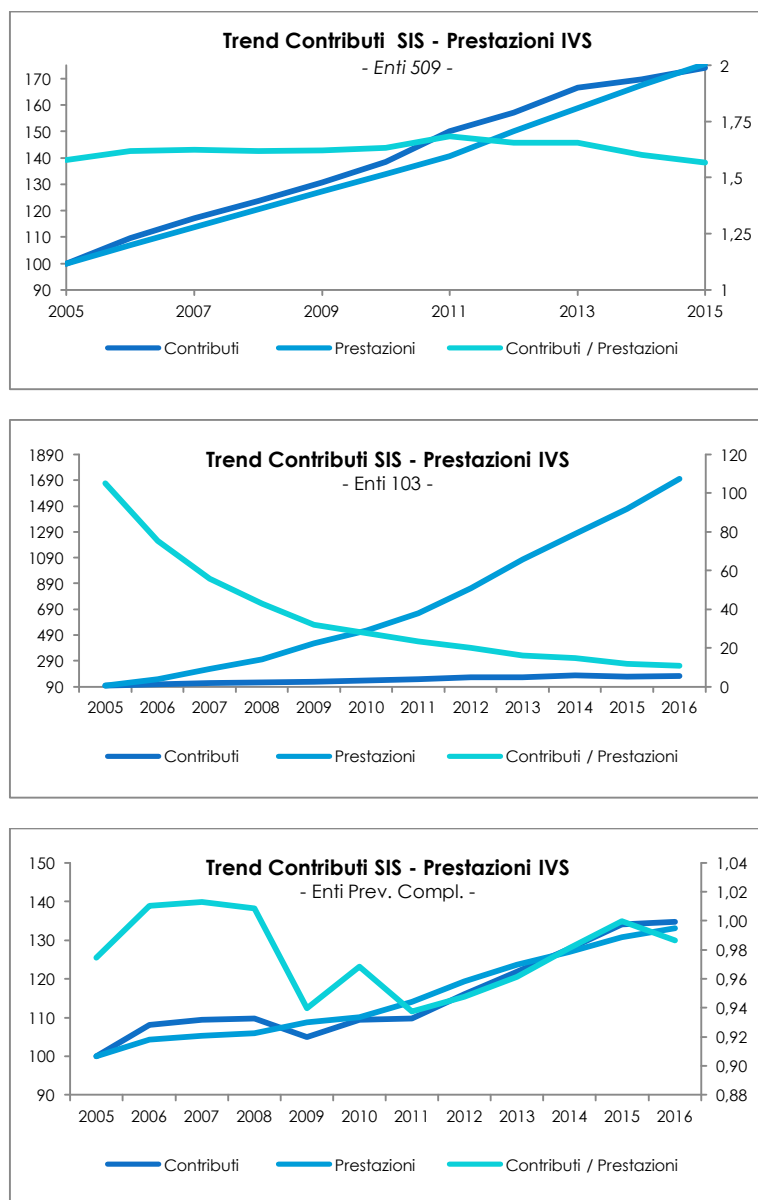


Figura 5.25: Contribuzione e Prestazioni con Numeri Indice (scala di sinistra) – Rapporto Contribuzione / Prestazioni (scala di destra) (classificazione in base a Decreto di privatizzazione)

La stessa analisi viene presentata aggregando gli Enti in base alla classificazione per Area Professionale.

Tabella 5.25: Contribuzione SIS e Prestazioni IVS Area Economico Sociale (milioni di euro)

Anno	Contributi S.I.S.	Prestazioni IVS	Contributi S.I.S. / Prestazioni IVS
2005	606	423	1,43
2006	670	454	1,48
2007	703	488	1,44
2008	741	523	1,42
2009	761	568	1,34
2010	779	608	1,28
2011	783	650	1,20
2012	796	693	1,15
2013	806	724	1,11
2014	853	761	1,12
2015	841	789	1,07
2016	829	800	1,04
Variazione 2005 - 2016	36,81%	88,99%	-27,61%
Variazione 2015 - 2016	-1,46%	1,43%	-2,85%

Tabella 5.26: Contribuzione SIS e Prestazioni IVS Area Giuridico Economica (milioni di euro)

Anno	Contributi S.I.S.	Prestazioni IVS	Contributi S.I.S. / Prestazioni IVS
2005	1.114	755	1,48
2006	1.282	824	1,56
2007	1.350	875	1,54
2008	1.460	931	1,57
2009	1.582	976	1,62
2010	1.815	1.024	1,77
2011	2.089	1.064	1,96
2012	2.162	1.107	1,95
2013	2.282	1.176	1,94
2014	2.401	1.223	1,96
2015	2.455	1.255	1,96
2016	2.562	1.234	2,08
Variazione 2005 - 2016	130,03%	63,49%	40,70%
Variazione 2015 - 2016	4,35%	-1,67%	6,12%

Tabella 5.27: Contribuzione SIS e Prestazioni IVS Area Sanitaria (milioni di euro)

Anno	Contributi S.I.S.	Prestazioni IVS	Contributi S.I.S. / Prestazioni IVS
2005	1.559	904	1,72
2006	1.686	936	1,80
2007	1.802	967	1,86
2008	1.872	1.004	1,86
2009	1.985	1.049	1,89
2010	2.089	1.081	1,93
2011	2.190	1.119	1,96
2012	2.238	1.204	1,86
2013	2.325	1.285	1,81
2014	2.379	1.336	1,78
2015	2.518	1.393	1,81
2016	2.630	1.463	1,80
Variazione 2005 - 2016	68,70%	61,81%	4,26%
Variazione 2015 - 2016	4,47%	5,02%	-0,53%

Tabella 5.28: Contribuzione SIS e Prestazioni IVS Rete Professioni Tecniche (milioni di euro)

Anno	Contributi S.I.S.	Prestazioni IVS	Contributi S.I.S. / Prestazioni IVS
2005	1.026	508	2,02
2006	1.077	558	1,93
2007	1.189	619	1,92
2008	1.243	670	1,86
2009	1.296	713	1,82
2010	1.276	765	1,67
2011	1.386	824	1,68
2012	1.576	896	1,76
2013	1.750	951	1,84
2014	1.686	1.040	1,62
2015	1.663	1.139	1,46
2016	1.678	1.143	1,47
Variazione 2005 - 2016	63,63%	124,80%	-27,21%
Variazione 2015 - 2016	0,91%	0,37%	0,54%

Si osserva che nell'anno 2016 l'area Giuridico Economica fa registrare una variazione annuale dell'indice pari al 6,12% dovuta a un tasso di crescita dei contributi superiore a quello delle prestazioni che diminuiscono anche in importo. Nel lungo periodo l'indice si assesta su valori incrementati di circa 40 punti percentuali. Sia l'area Economico Sociale che la Rete Professioni Tecniche mostrano un andamento decrescente dell'indice nel lungo periodo con una variazione in entrambi i casi di circa -27%. L'area Sanitaria mostra un incremento complessivo del rapporto contributi prestazioni pari al 4,26% per il periodo 2005-2016 mentre una flessione del 0,53% modifica l'indice dal 2015 al 2016. Dall'analisi effettuata con i numeri indice, è possibile anche individuare gli andamenti di lungo periodo per area professionale.

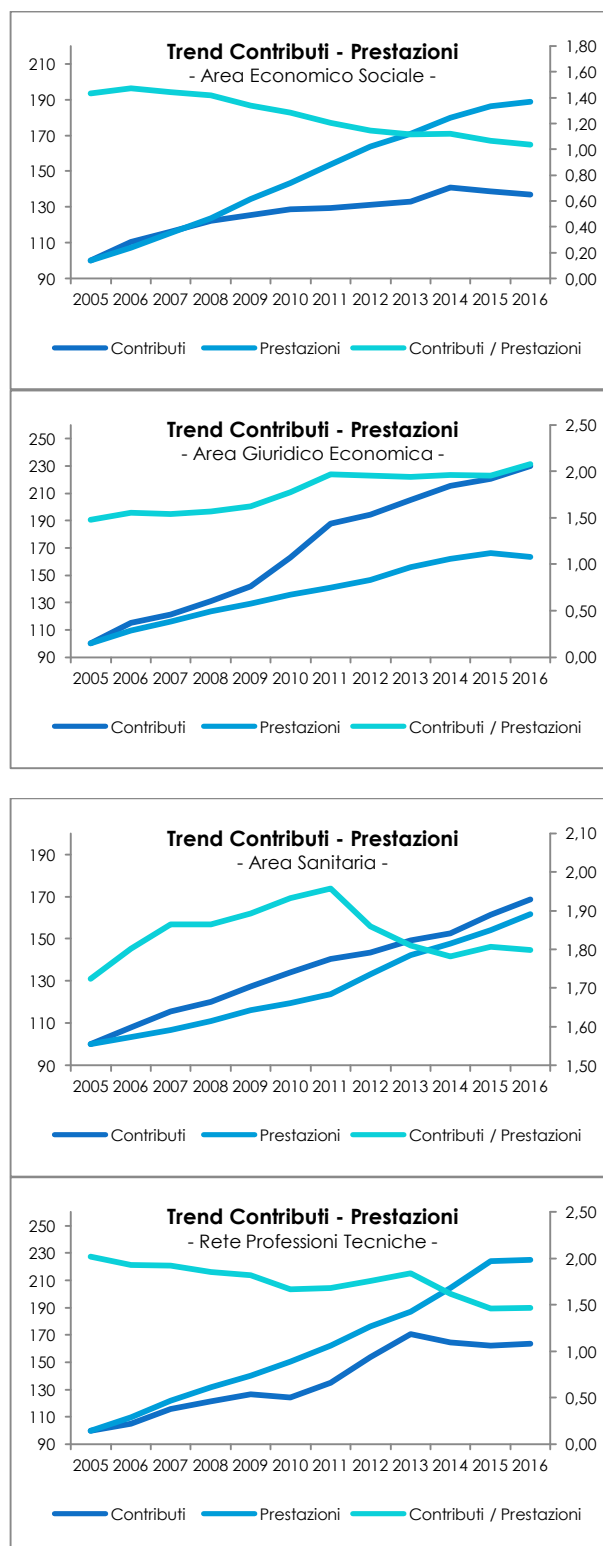


Figura 5.26: Contribuzione e Prestazioni con Numeri Indice (scala di sinistra) – Rapporto Contribuzione / Prestazioni (scala di destra) (classificazione in base ad Area Professionale).

6 IL WELFARE

In questo capitolo verranno analizzate le prestazioni assistenziali erogate dagli Enti Previdenziali Privati ai propri iscritti. Nel tempo tali prestazioni hanno assunto un ruolo sempre più importante e ciascun Ente ha cercato sempre di più di intercettare i fabbisogni e le necessità dei propri iscritti provando ad ampliare e strutturare in maniera più efficiente la propria offerta di welfare. Nonostante tali prestazioni, nella maggior parte dei casi, rivestano un ruolo marginale rispetto ai volumi di prestazioni pensionistiche erogate, queste ultime, come sarà possibile apprezzare nel proseguo, sono cresciute in maniera rilevante nel periodo di analisi (2007-2016).

Vista l'ampia eterogeneità del novero di prestazioni categorizzabili come *assistenziali* si è proceduto a classificare queste ultime all'interno delle seguenti categorie:

- **Indennità di maternità.** Rientrano tutte le prestazioni previste dai regolamenti in caso di maternità.
- **Prestazioni a sostegno degli iscritti.** Rientrano le seguenti prestazioni:
 - Prestazioni in stato di bisogno,
 - Malattia e Infortunio
 - Contributo spese funebri
 - Borse di studio
 - Prestazioni straordinarie
 - Trattamenti speciali per orfani
 - Assegni per nucleo familiare
 - Sussidi rette per case di riposo
 - Prestazioni a neomamme e relative
 - Interventi a favore di soggetti diversamente abili
- **Prestazioni a sostegno della professione.** Rientrano le seguenti prestazioni:
 - Contributi/Prestiti per avvio attività professionale
 - Prestiti per costruzione/ristrutturazione immobili
 - Furto o Incendio attrezzatura studio

- Prestiti d'onore e Mutui erogati in via diretta e tramite convenzione con istituti di credito
- Concessione assegni di studio
- Contributo per formazione
- **Ammortizzatori sociali.**
 - Trattamento per disoccupazione
 - Indennità Cassa integrazione
 - Mobilità e contratti di solidarietà
 - Sostegno al reddito
- **Polizze Sanitarie.** Rientrano le prestazioni derivanti dalla sottoscrizione di contratti assicurativi.

Con la finalità di fornire un quadro più chiaro e completo, di seguito, verranno brevemente descritte le principali prestazioni di welfare che saranno poi analizzate nel presente capitolo. Tali descrizioni sono state predisposte attraverso un'analisi dei regolamenti di ciascun Ente Previdenziale e cercano di spiegare il funzionamento generale delle prestazioni in esame senza focalizzarsi sulle peculiarità tipiche di ciascun Ente (al di fuori di alcuni casi particolari).

INDENNITA' MATERNITA'

- Indennità di maternità: l'indennità viene corrisposta da tutti gli Enti Previdenziali Privati AdEPP. Tali prestazioni vengono solitamente erogate in caso di gravidanza e puerperio, adozione o affidamento e aborto spontaneo o terapeutico.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEGLI ISCRITTI

- Stato di bisogno: lo stato di bisogno ricomprende le condizioni di difficoltà economica contingente o momentanea. Si tratta quindi, ad esempio, di eventi straordinari dovuti a caso fortuito o forza maggiore che hanno rilevante incidenza sul bilancio familiare, sospensioni momentanee o riduzioni forzate dall'attività professionale per malattia o infortunio, decesso dell'iscritto o pensionato che abbia procurato gravi difficoltà finanziaria al coniuge superstite e figli minori o maggiori inabili.

- Malattia e infortunio: si tratta di una prestazione diretta agli iscritti che divengono temporaneamente o totalmente inabili all'esercizio dell'attività professionale a seguito di infortunio e/o malattia. La durata e la natura della malattia o dell'infortunio vengono accertate con relazione di un medico legale o di un primario ospedaliero designato da ciascun Ente, o tramite la presentazione di un apposito certificato. In particolare, per infortunio si intende un evento di causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche. Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
- Contributi spese funebri: si tratta di un contributo erogato in occasione del decesso del coniuge, del figlio, del genitore o comunque del componente il nucleo familiare di iscritto o pensionato (i soggetti ai quali è diretta questa prestazione potrebbero variare da Ente ad Ente).
- Borse di studio iscritti, figli di iscritti o pensionati dell'Ente: tali borse di studio vengono erogate in favore dei figli degli iscritti (talvolta sono dirette solo ai figli degli iscritti deceduti o divenuti inabili) per sostenere i propri studi per la frequenza di scuole superiori, corsi universitari o di specializzazione.
- Straordinarie, in caso di catastrofi, calamità naturali o eventi gravi: tali sostegni economici vengono erogati in favore di coloro che abbiano subito danni, a causa di calamità o catastrofi, allo studio dove esercitano abitualmente l'attività professionale in comuni nei quali è stato dichiarato dalle Autorità competenti lo stato di emergenza.
- Assegni per nucleo familiare: tale prestazione viene erogata esclusivamente dall'INPGI in quanto è l'unica istituzione che gestisce unitariamente, in regime sostitutivo e con regolamentazione autonoma, tutte le forme assicurative obbligatorie di previdenza ed assistenza a favore dei

giornalisti professionisti e dei familiari aventi diritto. Si tratta di una prestazione temporanea a sostegno del reddito destinata alle famiglie con redditi inferiori ai limiti annualmente stabiliti. Tale prestazione viene erogata secondo i parametri stabiliti dalla legge per l'anno in corso considerando la composizione del nucleo familiare e il reddito complessivo.

- Altro: comprende tutto ciò che non può essere classificato nei casi precedenti. Tale prestazione risulta principalmente composta (per circa il 50%) dalla voce *Agevolazioni contributive per i giovani*. Viene erogata da INARCASSA sotto forma di contribuzione figurativa. Nel dettaglio, i giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva, hanno diritto, dopo almeno 25 anni (anche non consecutivi) di iscrizione e contribuzione intera ad INARCASSA al riconoscimento di una contribuzione figurativa che andrà ad incrementare il proprio montante contributivo (fino al raggiungimento della contribuzione piena per gli anni di riduzione contributiva).

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

- Contributi e/o prestiti agli iscritti per l'avvio dell'attività professionale: si tratta, principalmente, di finanziamenti in conto interessi, erogati in convenzione, finalizzati all'allestimento o al potenziamento dello studio e allo svolgimento di incarichi professionali, con un tasso nominale annuo agevolato. Per finanziamento conto interessi si intende che l'Ente si fa carico del pagamento di una quota degli interessi conseguenti l'accensione di un finanziamento. Il principale obiettivo di tale prestazione è quello del potenziamento degli studi esistenti e quello di promuovere lo sviluppo dell'attività professionale.
- Prestiti agli iscritti per acquisto, costruzione o ristrutturazione studio o casa: anche in questo caso, si tratta di finanziamenti erogati nello stesso modo descritto per la voce Contributi e/o prestiti agli iscritti per l'avvio dell'attività professionale.

- Prestiti d'onore e mutui erogati direttamente dall'Ente previdenziale: si tratta di prestiti d'onore in conto interessi erogati in convenzione, in particolare, volti a sostenere l'accesso e l'esercizio dell'attività professionale dei giovani iscritti, con l'obiettivo di favorire il loro ricorso al finanziamento.
- Altro: la voce *Altro* include borse per tirocini formativi, contributi per la formazione professionale, finanziamento di social network per liberi professionisti e corsi di specializzazione.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

- Trattamento in caso di disoccupazione involontaria e indennità cassa integrazione e mobilità contratti di solidarietà: tali prestazioni, come anticipato, tali prestazioni vengono esclusivamente erogate dall'INPGI che, si ricorda, gestisce unitariamente, in regime sostitutivo e con regolamentazione autonoma, tutte le forme assicurative obbligatorie di previdenza ed assistenza a favore dei giornalisti professionisti e dei familiari aventi diritto.

POLIZZE SANITARIE

- Attualmente, gli Enti Previdenziali appartenenti al perimetro AdEPP offrono ai propri iscritti delle coperture assicurative sanitarie che vengono acquistate sul mercato e fornite dalle assicurazioni private (si evidenzia che, come sarà più avanti spiegato, all'interno del perimetro AdEPP è presente anche un fondo sanitario, la CASAGIT. Quest'ultimo non rientra, quindi, all'interno della macro-voce analizzata). Tali polizze riguardano, principalmente, la copertura delle spese sanitarie collegate ai "Grandi interventi chirurgici e i gravi eventi morbosi". Si evidenzia che, in alcuni casi, la copertura include anche polizze di tipo Long Term Care(LTC). Queste ultime sono polizze collegate a problemi di non autosufficienza, ovvero si tratta di assicurazioni che scattano nel momento in cui l'iscritto dovesse perdere la propria capacità a svolgere autonomamente le attività elementari della vita quotidiana, relative a mobilità, alimentazione e igiene personale.

Poiché, come si accennava, le forme di prestazione assistenziale introdotte dagli Enti sono in continua evoluzione, dal 2016 è stata introdotta la voce *altre prestazioni assistenziali* utile a conteggiare le rimanenti prestazioni non ascrivibili alle categorie sopra elencate. Nella predisposizione delle analisi si osserva che è apparso necessario separare gli Enti che offrono come attività principale l'erogazione di prestazioni assistenziali, ossia CASAGIT e ONAOSI.

In Tabella 6.1 si riporta un riepilogo delle prestazioni di welfare complessivamente erogate dagli Enti facenti parte del perimetro AdEPP.

Tabella 6.1: Prestazioni assistenziali erogate. Valori in milioni di euro.

	2012	2013	2014	2015	2016
Indennità di maternità	97,09	97,21	97,45	104,23	108,40
Prestazioni a sostegno degli iscritti	70,07	73,74	77,86	78,52	67,88
Prestazioni a sostegno della professione	163,04	117,92	126,47	107,41	94,53
Ammortizzatori sociali	24,48	35,18	37,89	38,84	15,08
Polizze sanitarie (premi pagati)	90,06	91,28	91,16	90,98	106,14
Altre prestazioni assistenziali					41,69
TOTALE PARZIALE	444,74	415,33	430,82	419,98	433,72
Prestazioni CASAGIT E ONAOSI	98,43	100,53	101,13	100,41	94,1
TOTALE	543,17	515,86	531,95	520,39	527,82

Dalla tabella si può notare che le prestazioni complessivi restano grossomodo costanti negli ultimi 5 anni. Si possono notare diverse importanti variazioni soprattutto nella voce Prestazioni a sostegno della professione. Tale flessione è principalmente spiegata dal decremento della voce Prestiti agevolati e mutui istituti bancari convenzionati. La voce in questione individua il così detto welfare allargato; i valori considerati all'interno di tale voce, infatti, non rappresentano il costo che le Casse hanno sostenuto per fornire una particolare prestazione ma piuttosto rappresentano gli importi economici che vengono richiesti in prestito/mutuo ad Istituti di credito convenzionati con le Casse di Previdenza. Si tratta infatti

dell'importo delle richieste di prestiti e mutui pervenute per mezzo di ciascun Ente Previdenziale Privato e accettate dagli istituti Bancari. Il crollo di tale voce dipende principalmente dagli attuali livelli molto bassi dei tassi di interesse; difficilmente le condizioni proposte sul mercato dagli Istituti Bancari risultano essere meno vantaggiose rispetto a quelle offerte dagli Enti grazie alle convenzioni. Per questa ragione, i liberi professionisti, trovando condizioni più vantaggiose sul mercato, si rivolgono sempre di meno agli Enti Previdenziali Privati.

Dal grafico in Figura 6.1 risulta evidente come le indennità di maternità rappresentino la voce di spesa più considerevole. Tale tipo di prestazione viene riconosciuta direttamente dagli Enti Previdenziali Privati ed è diretta alle professioniste che non svolgono altra attività di lavoro dipendente, autonomo, di imprenditoria agricola o commerciale. La voce in quesitone, in continua crescita, ha fatto registrare un incremento di circa il 44% nel periodo compreso tra il 2007 e il 2016. Tale aumento in valori assoluti è ovviamente strettamente dipendente dall'incremento del numero degli iscritti di ciascun Ente e in particolare dall'incremento del numero delle iscritte donne.

Per quanto riguarda le prestazioni a sostegno degli iscritti, come risulta chiaro dal grafico, si nota un costante di circa il 22% nel periodo compreso tra il 2007 e il 2016. Tale voce, come sarà analizzato anche nel seguito, riveste un ruolo cruciale nei periodi di congiuntura economica negativa o in caso di catastrofi naturali. La serie storica analizzata presenta un incremento considerevole nel 2009, anno in cui si è verificato il terremoto dell'Aquila. Si evidenzia che nel 2009 e nel 2010 sono state stanziare rispettivamente somme pari a 13,5 milioni di euro e 10 milioni di euro per prestazioni straordinarie in caso di catastrofi, calamità naturali o eventi gravi. Inoltre, gli incrementi visivamente riscontrabili tra il 2012 e il 2015 sono principalmente imputabili alla voce residuale Altro. Tale voce ricomprende voci quali, ad esempio, assistenza ad ultraottantenni, assistenza domiciliare, soggiorni termali e climatici e asili nido e agevolazioni contributive per i giovani. L'incremento di tale voce nel periodo considerato dipende per circa il 50% dall'aumento della prestazione Agevolazioni contributive per i giovani erogata da

INARCASSA. Tale voce cresce di circa 5 milioni di euro tra il 2012 e il 2013.

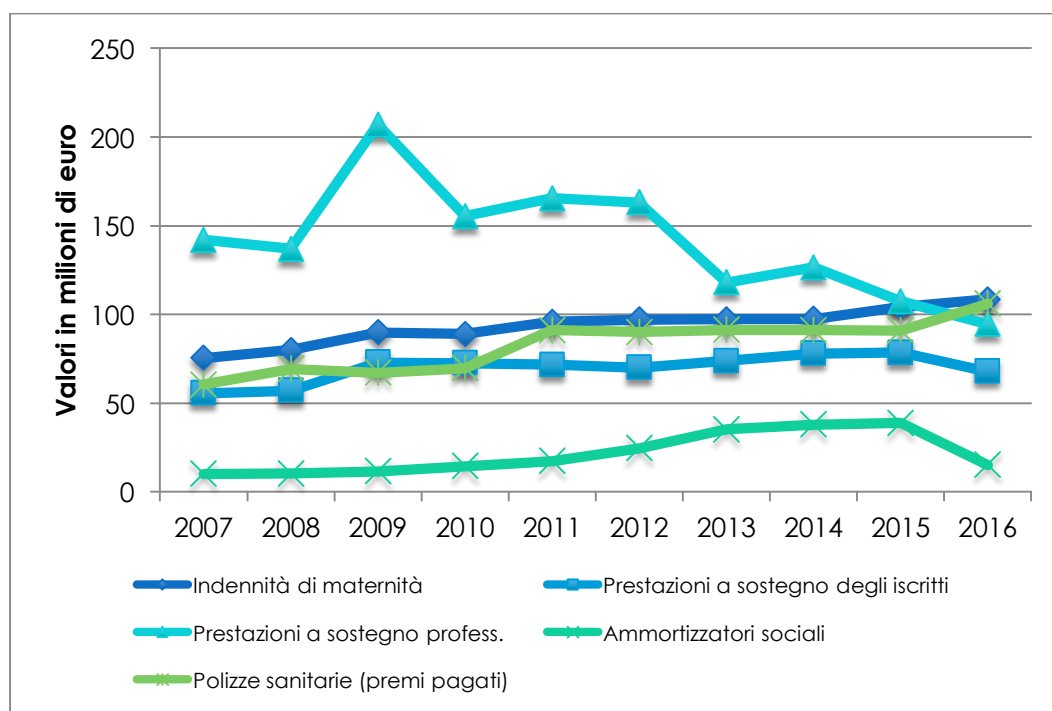


Figura 6.1: Andamento delle prestazioni assistenziali dal 2007 al 2016.

Per ciò che attiene la voce ammortizzatori sociali si registra un andamento monotono crescente nel periodo 2007-2015, con un calo nel 2016. Tale voce riveste un ruolo fondamentale per il settore dei giornalisti. Infatti, come già anticipato in precedenza, tale voce include esclusivamente le prestazioni erogate dall'INPGI AGO. Tale Ente, infatti, gestisce unitariamente, in regime sostitutivo e con regolamentazione autonoma, tutte le forme assicurative obbligatorie di previdenza ed assistenza a favore dei giornalisti professionisti e dei familiari aventi diritto, ivi incluse le prestazioni relative al trattamento in caso di disoccupazione involontaria e indennità cassa integrazione e mobilità contratti di solidarietà.

Di crescente importanza risulta essere la spesa relativa alle Polizze sanitarie. Il dato di sintesi scelto, per motivi di confrontabilità, è stato il valore dei premi pagati. Si osserva che tale valore comprende anche la quota di premio pagata direttamente dagli iscritti (e non

solo, quindi, il premio pagato da ciascun Ente per offrire una copertura ai propri iscritti). Si evidenzia che il premio aggiuntivo pagato da alcune categorie di iscritti ha un peso specifico inferiore rispetto alla somma dei premi pagati direttamente dagli Enti Previdenziali privati in favore dei propri iscritti.

Nonostante l'eterogeneità delle prestazioni offerte, la maggior parte delle polizze considerate riguardano la copertura delle spese sanitarie collegate ai "Grandi interventi chirurgici e i gravi eventi morbosi". Si evidenzia che, all'interno della voce considerata, sono presenti anche polizze Long Term Care (LTC). Queste ultime sono polizze assicurative collegate a problemi di non autosufficienza che scattano nel momento in cui l'iscritto dovesse perdere la propria capacità a svolgere autonomamente le attività elementari della vita quotidiana, relative a mobilità, alimentazione e igiene personale. L'andamento dei premi complessivi non è monotono ma presenta una forte crescita nel periodo 2010-2011, dove si è assistito ad incrementi superiori al 30%.

7 LA TASSAZIONE

7.1 INTRODUZIONE

Il presente capitolo ha lo scopo di analizzare il regime di tassazione applicato agli Enti Previdenziali Privati e le sue differenze rispetto alla tassazione del sistema di secondo pilastro dei Fondi Pensione Complementare.

L'analisi metterà in risalto due importanti differenze. La prima riguarda l'aliquota di imposizione fiscale, più alta per gli Enti che offrono prestazioni previdenziali di primo pilastro, mentre la seconda riguarda la doppia tassazione sostanziale dei rendimenti conseguiti dagli Enti Previdenziali Privati.

7.2 I MODELLI DI TASSAZIONE

I modelli di tassazione adottati dai diversi sistemi previdenziali a livello Europeo si differenziano a seconda del momento in cui viene imposto l'onere tributario. In uno schema previdenziale tipo l'iscritto versa i contributi all'Ente/Fondo (fase di contribuzione), questi vengono investiti in attività mobiliari e/o immobiliari, e maturano un rendimento (fase di maturazione del rendimento). I contributi e i rendimenti vanno poi a formare, secondo predefinite regole di calcolo, la prestazione pensionistica che l'ente erogherà all'iscritto al momento del pensionamento (fase dell'erogazione delle prestazioni).

Tabella 7.1.: modelli di tassazione a livello europeo

Modello di Tassazione				
Fase		EET	ETT	TTE
	Versamento contributi	Esente	Esente	Tassato
	Maturazione rendimenti	Esente	Tassato	Tassato
	Erogazione prestazioni (Prestazioni = Contributi + Rendimenti)	Tassato	Tassato (al netto dei rendimenti)	Esente

La maggior⁵ parte degli Stati Membri dell'Unione Europea (precisamente 17 su 24 Stati) hanno adottato il modello EET. Solo tre Stati, tra i quali l'Italia, hanno adottato

⁵ Fonte: Scope of coordination system in the pension field – Final Report – OSE

il modello ETT e due stati hanno invece scelto il modello TTE. Per quanto riguarda i rimanenti due Stati: uno adotta entrambi i modelli EET e TTE, invece, l'altro ha adottato il modello TEE.

Come sarà possibile apprezzare nel prosieguo, il modello di tassazione applicato agli Enti Previdenziali Privati presenta delle distorsioni ascrivibili alla presenza della sostanziale *doppia tassazione* dei rendimenti conseguiti.

7.3 LE ALIQUOTE DI TASSAZIONE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI E DEI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI

Con la finalità di proporre un breve riepilogo aggiornato delle aliquote di tassazione applicate agli Enti Previdenziali e ai Fondi Pensione si riporta la normativa che nel tempo ha regolato la struttura dell'imposizione fiscale. Successivamente, vengono riportate le aliquote di tassazione applicate agli Enti Previdenziali Privati dal 2011 ad oggi.

1. Secondo la legge del 14 settembre 2011, n. 148 art. 2 comma 6 *“Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20%”*.

Tale aliquota di tassazione decorre dal 1/1/2012. La 14 settembre 2011, n. 148 art. 2 comma 6 specifica che *“Per espressa disposizione legislativa l'aliquota del 20% (sostituita dall'aliquota del 12,5%), non si applica ai: 1. redditi derivanti da obbligazioni dello stato Italiano o titoli ad essi equiparati (obbligazioni emesse da organismi internazionali) 2. proventi da obbligazioni emesse da stati esteri inclusi nella c.d. white-list – redditi da titoli di risparmio per l'economia meridionale 3. guadagni relativi ai piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti”*.

2. La legge del 23 giugno 2014, n. 89 art. 3 comma 1 riporta:
“Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento."

All'art 3 comma 6 della legge del 23 giugno 2014, n. 89 viene riportato:

"La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Infine, l'art. 4 comma 6 bis della legge del 23 giugno 2014, n. 89 riporta:

"In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Si tiene conto dei criteri indicati nell'articolo 3, commi 6 e seguenti. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2014, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2015 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma

53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

Pertanto, viene riconosciuto agli Enti Previdenziali Privati un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%. Si prevede pertanto una compensazione nel 2015, di quanto versato nel 2014.

3. Attualmente, nel D.D.L. stabilità 2016 non si rinnova per l'anno avvenire il credito di imposta previsto dalla legge di stabilità 2014. Pertanto, qualora non venisse successivamente previsto, la tassazione sui rendimenti degli Enti Previdenziali Privati aumenterà al 26%⁶.

Di seguito vengono riportate le aliquote di tassazione applicate ai Fondi Pensione Complementari.

1. L'art.17 comma 1 del decreto legislativo 252 del 2005 riporta:
"I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta".
2. Il comma 621 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito "*legge di stabilità 2015*") in materia di tassazione delle forme pensionistiche complementari ha aumentato al 20 per cento la misura dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari) da applicare sul risultato di gestione maturato nel periodo di imposta dalle forme di previdenza complementare. Il successivo comma 622 contiene misure riguardanti la modalità di determinazione

⁶ Si evidenzia che il presente elaborato è stato predisposto in data ottobre 2015.

della base imponibile del predetto risultato di gestione delle forme di previdenza complementare, volte ad assicurare che i redditi dei titoli del debito pubblico italiani e di Paesi collaborativi, percepiti da forme pensionistiche complementari, siano sottoposti ad imposizione nella misura del 12,50 per cento. Infine, il comma 624, in deroga allo Statuto del contribuente, prevede che la nuova misura di imposizione si applichi sostanzialmente dal periodo d'imposta 2014 con modalità di determinazione della base imponibile che assicurino l'imposizione nella previgente misura dell'11,50 per cento relativamente al risultato di gestione riferibile alle erogazioni effettuate nel corso del 2014. L'aumento della tassazione riguarda tutte le tipologie di forme di previdenza complementare il cui risultato di gestione è sottoposto ad imposizione con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005. Si tratta dei fondi pensione in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, comprese le forme pensionistiche individuali⁷, nonché dei fondi già istituiti al 15 novembre 1992 ossia i cosiddetti "vecchi fondi pensione"⁸.

⁷ Di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 252 del 2005.

⁸ Cfr. art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

7.4 LA DOPPIA TASSAZIONE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI: UN CONFRONTO CON LA PREVIDENZA DI SECONDO PILASTRO

Al fine di analizzare i modelli di tassazione dei Fondi Pensione e degli Enti Previdenziali Privati, vengono esposte due tabelle riassuntive capaci di spiegare intuitivamente le principali differenze tra i due sistemi.

Tabella 7.2: Le fasi e le aliquote di tassazione dei fondi pensione complementari in Italia

FASI DELLA TASSAZIONE	ISCRITTO	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
Versamento contributi	Non tassati fino alla soglia di 5.164,57 euro	Non tassati
Maturazione rendimenti		Tassazione al 20% (12,5% per i redditi su titoli del debito pubblico ed equiparati)
Erogazione Prestazioni	Tassate al 15% (ridotto dello 0,30% per ogni anno di iscrizione fino ad un'aliquota del 9%). La base imponibile è calcolata al netto dei rendimenti già tassati	Non tassate

Tabella 7.3: Le fasi e le aliquote di tassazione degli Enti previdenziali privati in Italia

FASI DELLA TASSAZIONE	ISCRITTO	ENTE PREVIDENZIALE PRIVATO
Versamento contributi	Sono deducibili dalla base imponibile IRPEF	Non tassati
Maturazione rendimenti		Tassazione al 26% ⁹ (12,5% per i redditi su titoli del debito pubblico ed equiparati)
Erogazione Prestazioni	Assoggettate ad IRPEF. Base imponibile al lordo dei rendimenti	Non tassate

Dall'analisi delle informazioni esposte in tabella, emergono due importanti differenze imputabili al diverso regime fiscale applicato ai Fondi Pensione e delle Casse di Previdenza.

⁹ Qualora non venisse rinnovato il credito di imposta per l'anno 2016.

La prima differenza riguarda l'aliquota di tassazione dei rendimenti conseguiti da entrambe le tipologie di investitori. Ai Fondi Pensione viene applicata un'aliquota fiscale pari al **20%** dei rendimenti maturati in ciascun periodo d'imposta, a fronte dell'aliquota del **26%** (fatto salvo per un quota recuperabile in termini di credito d'imposta) che, invece, viene applicata ai rendimenti realizzati dagli Enti Previdenziali Privati.

La seconda differenza riguarda le modalità di imposizione fiscale delle prestazioni pensionistiche. Nel caso dei Fondi Pensione, la base imponibile della prestazione pensionistica (*fase di erogazione*) viene calcolata **al netto** dei rendimenti conseguiti. In questo modo, nella *fase dell'erogazione* viene tassata la sola parte della prestazione pensionistica relativa ai contributi versati; non vengono, quindi, tassati i rendimenti conseguiti (già tassati nella *fase di maturazione*). Per completezza, si ricorda che la prestazione pensionistica è formata dai contributi versati e dai rendimenti conseguiti.

Il meccanismo appena illustrato subisce delle distorsioni nel momento in cui viene applicato ai rendimenti conseguiti dagli Enti Previdenziali Privati. Infatti, la base imponibile delle prestazioni pensionistiche delle Casse viene calcolata **al lordo** dei rendimenti conseguiti. In questo modo, viene assoggettata a tassazione sia la parte dei contributi correttamente non tassati nella *fase del versamento* (si ricorda che stiamo considerando un modello ETT) che la parte dei rendimenti già tassati nella *fase di maturazione*. Quindi, gli Enti Previdenziali Privati e i propri iscritti subiscono una duplice tassazione sostanziale dei rendimenti: una prima volta nella *fase della maturazione* e una seconda nella *fase dell'erogazione* delle prestazioni. Quanto appena riportato descrive il fenomeno della doppia tassazione dei rendimenti degli Enti Previdenziali.

7.5 LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE ADEPP: CONFRONTO CON I LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Il presente paragrafo si occupa di effettuare un'analisi dei contributi previdenziali dei redditi dei professionisti titolari di partita IVA iscritti alle rispettive casse di previdenza (appartenenti al perimetro AdEPP), compresa la categoria di lavoratori autonomi residuali che hanno l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS. Si consideri che, per avere un'idea del perimetro di riferimento, i professionisti che svolgono libera professione iscritti alle casse AdEPP sono circa 1.000.000, i liberi professionisti cosiddetti non ordinistici e quindi obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS sono circa 200.000.

Lo scopo del paragrafo è quello di analizzare gli aspetti fiscali e gli obblighi dichiarativi a carico dei professionisti sugli oneri dei contributi previdenziali e, successivamente, la valutazione dell'onere contributivo, in termini percentuali rispetto al reddito netto, determinato da ciascuna Cassa di Previdenza.

7.5.1 I Contributi previdenziali versati dai professionisti

Da un punto di vista previdenziale, i professionisti possono essere suddivisi in due categorie:

1. professionisti con propria Cassa di previdenza di categoria;
2. professionisti privi di una propria Cassa di previdenza, obbligati all'iscrizione presso la Gestione separata INPS, come previsto dall'articolo 21, comma 25, Legge n. 335/1995.

Il pagamento dei contributi previdenziali sono a carico del professionista (**cd contributo soggettivo**), il quale, però, può rivalersi, sia pure in una determinata percentuale, sul proprio cliente/committente addebitando in fattura una "maggiorazione" a titolo di contributo previdenziale (**cd contributo integrativo**).

In particolare:

- i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, in quanto privi di una propria Cassa di previdenza, hanno la possibilità di addebitare in fattura al proprio cliente un importo pari al **4%** dell'onorario a titolo di rivalsa Inps;
- i professionisti, invece, che sono iscritti nella propria Cassa di previdenza di categoria devono addebitare in fattura un importo a titolo di contributo previdenziale che varia dal 2% al 4% a seconda dell'Albo.

Mentre la **rivalsa 4% Inps** addebitata dai professionisti privi di Cassa di previdenza ed iscritti nella Gestione separata INPS (c.d. non ordinistici) costituisce una **componente positiva di reddito** da assoggettare a tassazione ordinaria, la percentuale addebitata dai professionisti iscritti alle proprie Casse di previdenza non costituisce una componente positiva ed è quindi fiscalmente neutra.

Con la Risoluzione n. 79/E dell'8 marzo 2002, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il corretto trattamento tributario dei contributi previdenziali ed assistenziali che il professionista deve obbligatoriamente versare nelle specifiche Casse di appartenenza. Il dubbio, sollevato dal Consiglio Nazionale del notariato, consisteva nel fatto se i predetti contributi dovevano ritenersi come componenti negativi del reddito professionale oppure come oneri deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del TUIR.

E' bene sottolineare come l'articolo 54 del TUIR elenca espressamente le componenti negative del reddito di lavoro autonomo e non prevede tra queste i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge.

L'Amministrazione finanziaria, nella suddetta risoluzione, si è espressa nel ritenere che i contributi in esame possono essere dedotti esclusivamente come **oneri deducibili dal reddito** ai sensi dell'articolo 10 del TUIR con la loro indicazione nel quadro RP del modello UNICO e non come spese inerenti all'attività esercitata.

Le Casse di Previdenza prevedono tendenzialmente tre tipi di contributi che il professionista deve versare:

- quello **soggettivo**, obbligatorio, determinato sulla base di una percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente;
- quello **integrativo**, pari a una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- il **contributo di maternità**.

Il contributo integrativo (tendenzialmente rappresentato da una maggiorazione del 4% di onorari e compensi), assistito dal meccanismo della rivalsa nei confronti del committente, non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini Irpef ed è, pertanto, indeducibile in base al citato art. c. 1 lett. e TUIR.

Il contributo integrativo minimo viene versato alla Cassa di Previdenza competente a prescindere da onorari e compensi effettivamente riscossi; nel caso in cui il professionista non abbia fatturato onorari e compensi sufficienti da ribaltare il

contributo sui committenti in base al principio della rivalsa, allora diventa possibile dedurre dal reddito complessivo (sempre ex art. 10 c. 1 lett. e Tuir) il contributo integrativo minimo, qualora questo sia rimasto effettivamente a carico del contribuente (cfr. inoltre risoluzioni nn. 69/2006 e 25/2011).

7.5.2 I Contributi previdenziali versati dai professionisti

Al fine di completare la presente analisi da un punto di vista “quantitativo”, vale a dire il reale carico finanziario a carico dei professionisti nelle rispettive Casse di Previdenza, nella seguente tabella sono esposte le misure percentuali dei contributi rispetto al reddito netto imponibile

Tabella 7.4: : Oneri contributivi percentuali a carico di ciascuna categoria professionale

Cassa Previdenza	Contributo soggettivo 2015	Limite minimo contributo soggettivo
EPPI	14%	1.388
ENPAB	13%	N.B.
ENPACL	12%	2.067
INPGI	10%	0
CNPADC	12%	2.610
CIPAG	13%	2.750
ENPAM	15%	N.B.
ENPAP	10%	780
ENPAV	13%	2.113
CF	14%	2.815
ENPAPI	14%	1.390
EPAP	10%	606
INARCASSA	15%	2.280
ENASARCO	15%	836
INPS G.S.	27%	Non previsto

Ai fini della presente analisi, per questioni di semplicità espositiva, sono stati esclusi i contributi integrativi (nella misura fra il 2% e il 4%).

Sono state altrettanto escluse le informazioni sulla misura contributiva della CNN (Cassa Nazionale del Notariato), COSAGIT (assistenza integrativa giornalisti), ONAOSI (assistenza agli orfani dei sanitari).

Le percentuali sopra esposte del contributo soggettivo dei liberi professionisti si applicano al Reddito Netto come definito dall'art 49, comma 1 e comma 2, lettera c) del DPR 22 dicembre 1986 n.917, risultante dalla dichiarazione mod.UNICO, quadro RE e quadro RH (se si tratta di reddito prodotto in forma associata).

Il reddito da dichiarare è quello al netto delle spese occorse a produrlo. Nel caso del libero professionista esclusivo, il reddito netto è quindi ricavabile direttamente dal

Quadro RE del Modello UNICO, da cui sono desumibili l'imponibile lordo, le spese e quindi l'imponibile netto.

7.5.3 Confronto contributi INPS G.S. con contributi altre casse di previdenza

Nel presente paragrafo si pone enfasi del carico contributivo a carico delle varie categorie di professionisti, in particolare si vuole confrontare il carico contributivo dell'INPS G.S. con quello relativo alle Casse di Previdenza Private.

Si è reputato opportuno esporre un'analisi di tipo assoluto, evidenziando il differenziale del carico contributivo in termini percentuali, e, nella successiva tabella si è scelto di supporre un reddito netto pari a euro 30.000 annui.

Tabella 7.5: Differenza fra oneri contributivi Casse appartenenti all' AdEPP e Gestione Separata INPS, con reddito netto imponibile di 30.000 euro annui.

Cassa Previdenza	Reddito Netto	Contributo soggettivo 2015	Limite minimo contributo soggettivo	Contributo specifica cassa	Contributo INPS Gestione Separata	Differenza assoluta in percentuale	Contributo INPS G.S.	Differenza (maggior onere contributivo INPS G.S.)
EPPI	30.000	14%	1.388	4.200	27%	13%	8.100	3.900
ENPAB	30.000	13%	N.D.	3.900	27%	14%	8.100	4.200
ENPAOL	30.000	12%	2.067	3.600	27%	15%	8.100	4.500
INPGI	30.000	10%	N.D.	3.000	27%	17%	8.100	5.100
CNPADC	30.000	12%	2.610	3.600	27%	15%	8.100	4.500
CIPAG	30.000	13%	2.750	3.900	27%	14%	8.100	4.200
ENPAM	30.000	15%	N.D.	4.350	27%	13%	8.100	3.750
ENPAP	30.000	10%	780	3.000	27%	17%	8.100	5.100
ENPAV	30.000	13%	2.113	3.900	27%	14%	8.100	4.200
CF	30.000	14%	2.815	4.200	27%	13%	8.100	3.900
ENPAPI	30.000	14%	1.390	4.200	27%	13%	8.100	3.900
EPAP	30.000	10%	606	3.000	27%	17%	8.100	5.100
INARCASSA	30.000	15%	2.280	4.350	27%	13%	8.100	3.750
ENASARCO	30.000	15%	836	4.395	27%	12%	8.100	3.705

Tabella 7.6: Limite entro il quale è maggiormente conveniente da un punto di vista economico e finanziario la Gestione Separata INPS rispetto le altre casse appartenenti all'ADEPP.

Cassa Previdenza	Limite minimo contributo soggettivo	Contributo INPS Gestione Separata	Limite di Reddito Netto entro il quale risulta meno onerosa la gestione sperata INPS rispetto le altre Casse di Previdenza
EPPI	1.388	27%	5.140
ENPAB	N.D.	27%	n.d.
ENPACL	2.067	27%	7.654
INPGI	N.D.	27%	n.d.
CNPADC	2.610	27%	9.667
CIPAG	2.750	27%	10.185
ENPAM	N.D.	27%	n.d.
ENPAP	780	27%	2.889
ENPAV	2.113	27%	7.825
CF	2.815	27%	10.426
ENPAPI	1.390	27%	5.148
EPAP	606	27%	2.244
INARCASSA	2.280	27%	8.444
ENASARCO	836	27%	3.096

Appare evidente che le soglie entro le quali la convenienza dell'INPS G.S. sono piuttosto infime (al limite di sopravvivenza di un professionista). Si rileva come tali soglie siano causate dal CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMALE disciplinato dalla maggior parte delle Casse di Previdenza per garantire una soglia di sostenibilità delle erogazioni pensionistiche.

La soglia minima dei contributo soggettivo minimale costituisce, pertanto, un costo/onere fisso per il professionista che è tenuto a versare prescindendo dalla maturazione di un Reddito Netto imponibile.

7.6 LA FISCALITÀ DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI – ANNO 2015

Si riporta, in questo paragrafo, l'ammontare delle tasse versate da tutti gli Enti Previdenziali Privati aderenti ad AdEPP per l'anno d'imposta 2015. La tassazione è suddivisa nelle diverse imposte e per le diverse aree di attività degli enti. Dalle tabelle qui di seguito riportate, si può notare come, considerando tutto il perimetro AdEPP, a fronte di un patrimonio di circa 70 miliardi di euro, le Casse abbiamo versato in tasse circa 544milioni di euro. Di questi, circa 365 milioni sono tassazione sulle rendite finanziarie, come detto nei precedenti paragrafi, l'aliquota relativa alle rendite finanziarie è passata, recentemente (legge di Stabilità 2015), dal 20% al 26% e tale aumento ha colpito le Casse di Previdenza considerandole alla stregua di un qualunque fondo speculativo e non riconoscendone le finalità specifiche e cioè il pagamento delle pensioni obbligatorie degli iscritti.

Dopo la tassazione sulle rendite finanziarie, un ruolo molto importante con circa 92milioni di euro di imposte, è dovuto ai versamenti Ires. Molto rilevante è anche il versamento per l'IMU, che costa alle Casse associate circa 57milioni di euro per l'anno fiscale 2015.

Un ruolo sicuramente rilevante e molto controverso lo ricopre la spesa per la "Spending Review" che ha obbligato gli Enti Previdenziali ad un versamento di circa 10 milioni di euro.

Tabella 7.7: Fiscalità degli Enti Previdenziali Privati per l'anno 2015.

LA FISCALITA' DEGLI ENTI PREVIDENZIALI - Anno 2015											
	ONAOISI	ENASARCO	Cassa Forense	EPPI	ENPAM	CIPAG	ENPAV	CNPR	ENPAP	ENPACL	CNPADC
IRES	90.453,00 €	11.900.000,00 €	10.850.814,00 €	10.320,00 €	22.203.402,00 €	2.772.829,00 €	962.421,00 €	1.731.700,00 €	222.733,00 €	1.565.077,00 €	9.138.308,00 €
IRAP	975.899,00 €	1.154.150,00 €	623.962,00 €	61.841,00 €	1.243.108,00 €	326.041,00 €	108.543,00 €	146.946,00 €	97.463,00 €	172.726,00 €	360.947,00 €
FISCALITA' DEL PATRIMONIO MOBILIARE	2.529.803,58 €	21.035.661,71 €	29.350.627,08 €	3.554.680,00 €	74.676.303,08 €	52.819.474,00 €	2.422.775,10 €	4.059.595,00 €	3.097.318,60 €	5.611.715,00 €	41.267.664,54 €
FISCALITA' DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE											
IMPOSTE SULLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI	300,00 €	631.812,00 €	40.155,99 €	0,00 €	940.270,00 €	88.216,00 €	3.729,59 €	95.021,00 €	8.130,89 €	82.898,00 €	309.112,10 €
IMU	226.861,00 €	15.457.016,00 €	1.682.430,42 €	0,00 €	19.861.707,00 €	2.079.444,00 €	79.201,00 €	1.212.613,00 €	95.810,14 €	1.452.886,00 €	3.220.017,00 €
TASI	572,00 €	975.066,00 €	101.695,63 €	64,00 €	1.174.327,00 €	77.413,00 €	5.156,00 €	98.397,00 €	7.230,49 €	98.514,00 €	171.482,00 €
TASSE E TRIBUTI VARI GESTIONE IMMOBILIARI	475.857,39 €	1.515.925,00 €	250.861,00 €	20.127,31 €	1.174.327,00 €	143.813,00 €	12.580,16 €	64.600,00 €	19.718,92 €	128.309,00 €	93.148,19 €
SPENDING REVIEW	286.321,15 €	701.157,00 €	1.203.270,62 €	480.930,00 €	2.133.369,00 €	791.252,00 €	181.160,00 €	618.963,00 €	240.024,66 €	502.767,00 €	589.217,00 €
Totale	4.586.067,12 €	53.370.787,71 €	44.103.816,74 €	4.127.962,31 €	123.406.813,08 €	59.098.482,00 €	3.775.565,85 €	8.027.835,00 €	3.788.429,70 €	9.614.892,00 €	55.149.895,83 €

LA FISCALITA' DEGLI ENTI PREVIDENZIALI - Anno 2015								
	ENPAPI	ENPAIA	INPGI	INARCASSA	CNN	EPAP	ENPAB	Totale
IRES	21.581,00 €	4.914.930,00 €	8.336.079,00 €	13.928.000,00 €	2.775.928,00 €	938.946,00 €	28.386,00 €	92.391.907,00 €
IRAP	161.522,00 €	796.451,00 €	845.060,00 €	480.000,00 €	194.599,00 €	90.616,00 €	70.718,00 €	7.910.592,00 €
FISCALITA' DEL PATRIMONIO MOBILIARE	8.587.844,00 €	8.472.294,00 €	3.177.528,00 €	89.125.000,00 €	5.618.198,00 €	8.278.398,00 €	1.693.154,00 €	365.378.033,69 €
FISCALITA' DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE								
IMPOSTE SULLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI	14.167,00 €	350.119,00 €	452.698,00 €	22.549,00 €	116.066,00 €	0,00 €	0,00 €	3.155.244,57 €
IMU	3.866,00 €	5.128.499,00 €	4.651.860,00 €	344.063,00 €	1.906.665,00 €	0,00 €	0,00 €	57.402.938,56 €
TASI	444,00 €	321.659,00 €	262.764,00 €	20.415,00 €	92.014,00 €	0,00 €	0,00 €	3.407.213,12 €
TASSE E TRIBUTI VARI GESTIONE IMMOBILIARI	21.090,00 €	55.437,00 €	101.733,00 €	142.106,00 €	75.718,00 €	8.878,00 €	9.580,00 €	4.313.808,97 €
SPENDING REVIEW	223.120,00 €	568.472,00 €	446.510,00 €	1.306.745,00 €	179.757,00 €	223.691,00 €	100.742,00 €	10.777.468,43 €
Totale	9.033.634,00 €	20.607.861,00 €	18.274.232,00 €	105.368.878,00 €	10.958.945,00 €	9.540.529,00 €	1.902.580,00 €	544.737.206,34 €

8 IL PATRIMONIO

8.1 INTRODUZIONE

Nel presente rapporto verrà analizzato il Patrimonio degli Enti Previdenziali Privati inteso come il valore degli attivi posti a copertura degli impegni previdenziali di ogni singolo Ente. La sua importanza è cruciale ai fini della stabilità prospettica degli Enti Previdenziali Privati.

I dati utilizzati nel presente rapporto sono in parte messi a disposizione ad AdEPP dagli Enti Previdenziali, in parte sono stati resi pubblici dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) e rielaborati dal Centro Studi AdEPP.

Per una chiara contestualizzazione del tema, di seguito verranno analizzati i sistemi tecnici di gestione e le modalità di calcolo delle prestazioni tipicamente utilizzati dagli Enti Previdenziali. Occorre fare un distinguo tra Enti istituiti con il Decreto n. 509 ed Enti istituiti con il Decreto n. 103.

Per quanto riguarda i primi, questi utilizzano il sistema tecnico di gestione della ripartizione, mentre, utilizzano una modalità di determinazione delle prestazioni di tipo retributivo. Si evidenzia che alcuni Enti in seguito alla così detta "Riforma Fornero" sono passati alla modalità di determinazione della prestazione di tipo contributivo, pertanto, questi ultimi presentano una modalità di calcolo della prestazione di tipo misto.

Al contrario, gli Enti istituiti con il Decreto Legislativo n. 103 utilizzano il sistema tecnico di gestione della capitalizzazione con una modalità di determinazione delle prestazioni di tipo contributivo.

Si evidenzia, che non si tratta effettivamente di un sistema tecnico di gestione a capitalizzazione, in quanto, tale sistema non è appropriato per erogare prestazioni di primo pilastro, poiché,

espone gli iscritti al rischio finanziario derivante dal conseguimento di performance negative in sede di investimento dei contributi incassati da parte dell'Ente erogante. Per tale ragione, all'iscritto non viene riconosciuto direttamente il rendimento conseguito con l'attività di investimento ma viene retrocesso un rendimento ancorato alle dinamiche del Prodotto Interno Lordo Italiano considerato entro un determinato orizzonte temporale (ad esempio, alcuni Enti utilizzano la media geometrica quinquennale del PIL). E' chiaro che rimane in capo all'iscritto il rischio che il PIL assuma dei valori negativi nell'orizzonte temporale preso a riferimento. Va notato come il Governo nel 2015, anno in cui la media quinquennale del PIL assunse valore negativo, con il decreto legge 65/2015 pose rimedio alla svalutazione del montante contributivo imponendo un coefficiente di rivalutazione pari ad 1, eliminando in questo modo gli effetti della svalutazione.

In questo contesto, considerando l'obbligo per gli Enti Previdenziali di predisporre il bilancio tecnico che mostri una stabilità di lungo periodo, il Patrimonio deve consentire a questi ultimi, in via prospettica, di poter adempiere ai propri obblighi previdenziali salvaguardando la propria capacità di erogare le prestazioni future ai propri iscritti. E' chiaro che il livello di importanza del Patrimonio del singolo Ente varia in funzione delle dinamiche particolari ascrivibili alle singole Casse, quali, ad esempio, gli andamenti demografici, le ipotesi finanziarie, i regolamenti previdenziali per il calcolo delle prestazioni, i redditi dichiarati dagli aderenti e i nuovi ingressi nell'anno; tali grandezze assumono più o meno importanza in base al sistema tecnico di gestione considerato. Pertanto, per una più completa panoramica del fenomeno, i dati che verranno riportati di seguito andrebbero letti e incrociati con quelli riferiti alle grandezze aggregate sopra elencate e dovrebbero comunque tener conto delle dinamiche peculiari tipiche dei singoli Enti.

8.2 L'EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO NEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI

Le analisi successive riportano l'evoluzione del Patrimonio degli Enti Previdenziali Privati calcolato come aggregazione dei Patrimoni dei singoli Enti.

8.2.1 Il patrimonio complessivo

Negli ultimi quattro anni il Patrimonio delle Casse di Previdenza è risultato essere sempre crescente. Infatti, esso passa dai circa 65,6 miliardi di euro del 2013 ai circa 80 miliardi di euro di fine 2016 con un incremento complessivo di 22 punti percentuali.

Tale incremento ha riguardato tutti gli anni in analisi con un tasso di crescita percentuale pari al 9,55% tra il 2013 e il 2014, al 4,96% tra il 2014 e il 2015 e al 6,05% tra il 2015 ed il 2016.

Tale crescita dipende in parte dai contributi complessivamente incassati, risultati evidentemente superiori alle uscite derivanti dalle prestazioni offerte, e in parte dai rendimenti conseguiti sugli attivi. I rendimenti, ovviamente, risentono della logica contabile utilizzata per redigere i bilanci: le plusvalenze ottenute dallo smobilizzo degli asset vengono completamente attribuite all'anno in cui queste si realizzano.

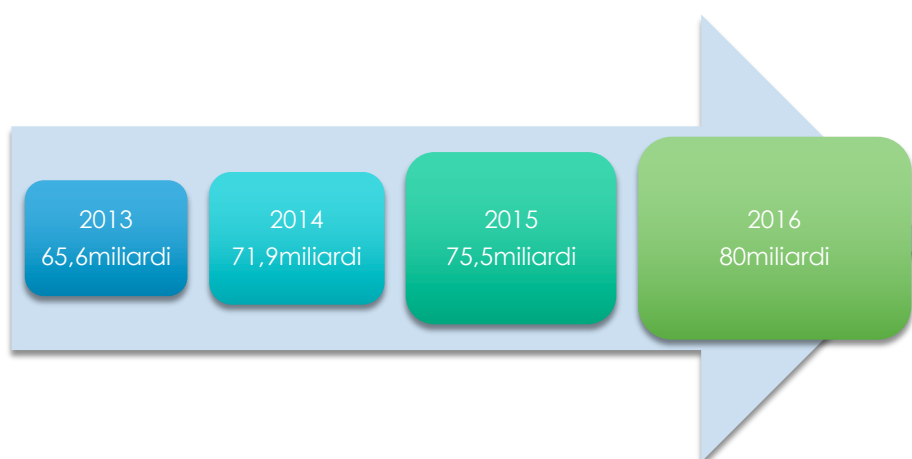


Figura 8.1: Evoluzione del Patrimonio degli Enti Previdenziali Privati

8.2.2 L'Asset Allocation

Tutte le Casse di Previdenza hanno adottato, negli anni, una gestione del patrimonio volta a ridurre il rischio di esposizione intrinseco negli investimenti. In particolare, utilizzano tecniche di *risk management* che permettono, tramite una diversificazione oculata degli investimenti (*Asset Liability Management* – ALM), di diminuire il rapporto rischio/rendimento riducendo il primo pur mantenendo accettabile il secondo. Ricordiamo, infatti, che il Patrimonio è necessario per garantire stabilità agli Enti che hanno come compito primario quello di erogare le prestazioni pensionistiche agli iscritti. Mantenere bassa la rischiosità degli investimenti è, quindi, di fondamentale importanza.

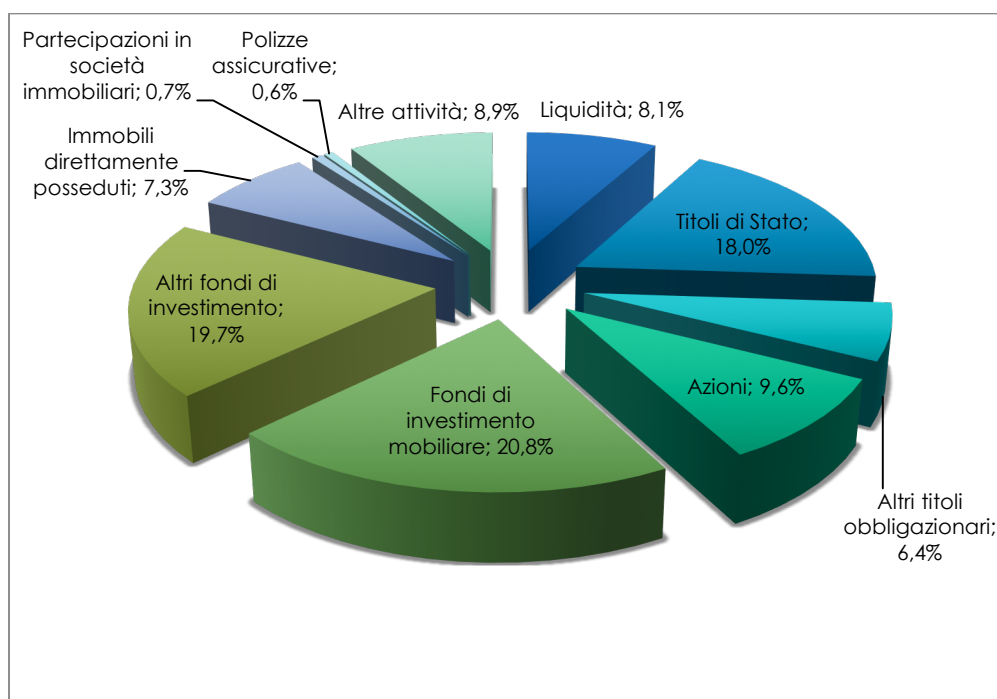


Figura 8.2: Asset Allocation degli Enti Previdenziali Privati fine 2016

In Figura 8.2 vengono riportate le diverse *asset class* con le relative percentuali investite a fine 2016. Si nota come vi siano tre componenti predominanti date da **fondi di investimento mobiliari**

per una quota del 20,8%, **altri fondi di investimento** per il 19,7% e **Titoli di Stato** con una quota del 18%.

8.2.3 Evoluzione dell'Asset Allocation dal 2013 al 2016

In Tabella 8.1 viene riportata la composizione dell'attivo dal 2013 al 2016 a valori di mercato. La tabella mostra come gli investimenti nelle diverse *asset class* siano stati modificati negli anni sempre perseguendo l'ottica della diversificazione e riduzione del rischio che non può non considerare la congiuntura economica. Grosso rilievo hanno le variazioni degli investimenti, in termini assoluti, in:

- fondi immobiliari, passati da 8,3 miliardi di euro del 2013 ai circa 16,6 di fine 2016, quindi essenzialmente raddoppiati;
- immobili direttamente posseduti – passati da 11,5 miliardi di euro del 2013 ai circa 5,8 miliardi attuali;
- la componente azionaria, anch'essa quasi raddoppiata (da 4,1 miliardi di euro a circa 7,7 miliardi di euro).

Tabella 8.1: Composizione dell'attivo a valori di mercato (dati di fine anno, importi in milioni di euro)

Attività	2013	2014	2015	2016
Liquidità	4.916	6.608	6.398	6.449
Titoli di Stato	12.938	15.238	14.193	14.414
Altri titoli obbligazionari	6.530	6.612	6.266	5.111
Azioni	4.075	5.816	8.151	7.690
Fondi di investimento mobiliare	8.305	8.769	11.892	16.668
Altri fondi di investimento	10.425	12.775	14.379	15.749
Immobili direttamente posseduti	11.521	8.754	6.687	5.824
Partecipazioni in società immobiliari	582	512	473	533
Polizze assicurative	435	417	391	465
Altre attività	5.913	6.408	6.648	7.132
Totale	65.640	71.910	75.477	80.035
Variazione sull'anno precedente		9,55%	4,96%	6,04%

Una migliore interpretazione sulle variazioni la si può dare considerando le percentuali investite nelle diverse *asset class* nel corso degli anni. La composizione relativa dei vari *asset* fornisce, infatti, informazioni sulle politiche di investimento in divenire delle Casse. Tali valori vengono mostrati in Tabella 8.2 dove, per ognuno degli anni analizzati, vengono riportate le composizioni dell'attivo in termini percentuali.

Tabella 8.2: Composizione dell'attivo a valori di mercato (dati di fine anno, valori percentuali sul totale)

Attività	2013	2014	2015	2016
Liquidità	7,5%	9,2%	8,5%	8,1%
Titoli di Stato	19,7%	21,2%	18,8%	18,0%
Altri titoli obbligazionari	9,9%	9,2%	8,3%	6,4%
Azioni	6,2%	8,1%	10,8%	9,6%
Fondi di investimento mobiliare	12,7%	12,2%	15,8%	20,8%
Altri fondi di investimento	15,9%	17,8%	19,1%	19,7%
Immobili direttamente posseduti	17,6%	12,2%	8,9%	7,3%
Partecipazioni in società immobiliari	0,9%	0,7%	0,6%	0,7%
Polizze assicurative	0,7%	0,6%	0,5%	0,6%
Altre attività	9,0%	8,9%	8,8%	8,9%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Dalla tabella, e dal successivo grafico in Figura 8.3, si possono dedurre le seguenti informazioni:

- **Investimenti in Titoli di Stato:** pur rimanendo uno dei veicoli d'investimento maggiormente utilizzato vi è stato un decremento non trascurabile della quota parte investita in tale asset, essendo questa passata dal 19,7% del 2013 al 18% del 2016.
- **Fondi di investimento:** circa il 40% degli investimenti delle Casse confluiscono in fondi comuni (mobiliari e non). Tale quota era circa il 28,6% nel 2013

Nei capitoli successivi focalizzeremo l'attenzione sugli *investimenti immobiliari, investimenti obbligazionari e investimenti azionari*.

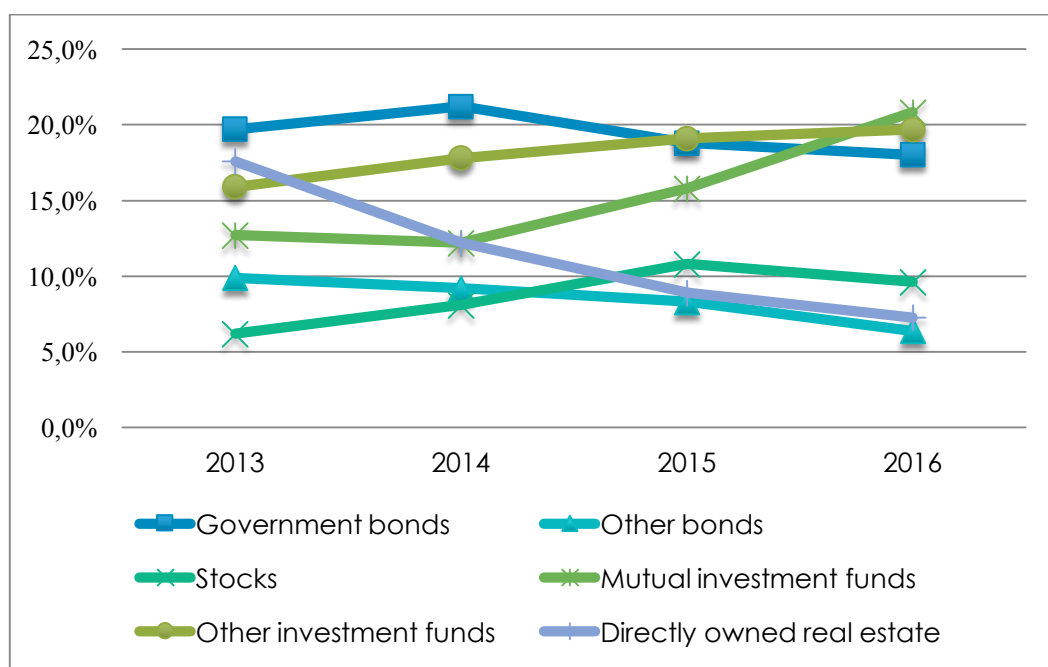


Figura 8.3: Andamento delle principali attività (% sul totale)

8.3 GLI INVESTIMENTI IN IMMOBILI

In tale sezione si analizzeranno gli investimenti in immobili complessivamente detenuti dagli Enti Previdenziali. Per tale ragione il valore assoluto complessivo di tale voce non corrisponde al valore riportato nella sezione dedicata all'analisi dell'evoluzione del patrimonio. In quest'ultimo caso, infatti, la voce in questione si riferiva principalmente al totale degli immobili detenuti direttamente dagli Enti previdenziali privati. In questa sezione, invece, la voce conterrà il valore complessivo degli immobili direttamente e indirettamente detenuti dagli Enti (viene quindi inclusa la parte degli investimenti immobiliare indiretta attraverso fondi immobiliari). Tenendo conto di tutti gli immobili direttamente e indirettamente detenuti il patrimonio immobiliare delle Casse ammonta a circa 19,1 miliardi di euro.

Il loro peso in percentuale dell'attivo rimane alto anche se ha subito un decremento significativo negli anni oggetto d'analisi.

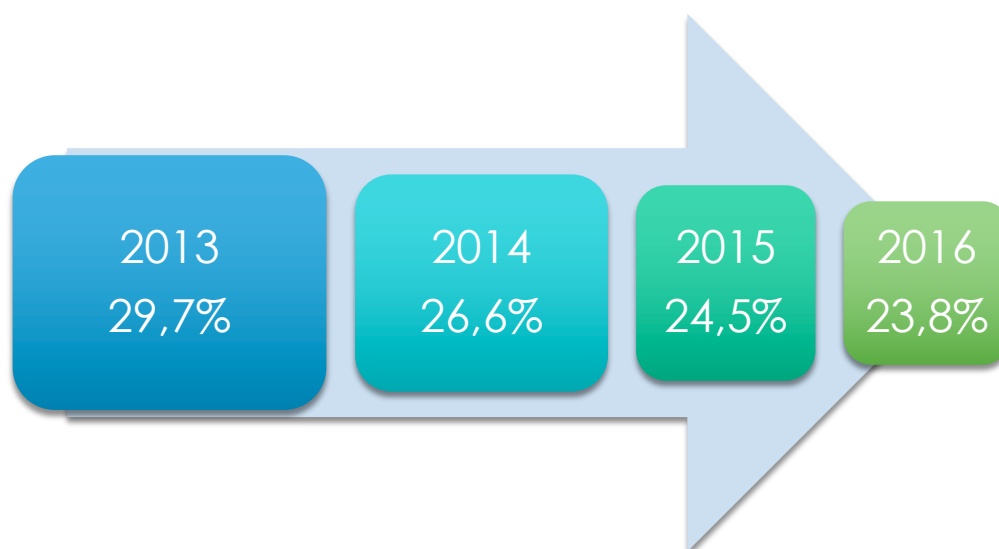


Figura 8.4: Peso percentuale degli investimenti immobiliari sul totale degli attivi

Infatti, la componente immobiliare complessiva aveva un peso del 29,7% nel 2013 e si è ridotta al 23,8% nel 2016.

In Tabella 8.3 e nel grafico in Figura 8.5, il totale degli immobili viene suddiviso per modalità di gestione. Si può notare come le Casse investano circa 5,8 miliardi di euro, il 7,3 per cento delle attività totali, in immobili direttamente posseduti. Il dato va confrontato con il 2013, anno in cui il patrimonio investito in questo asset ammontava a circa 11,5 miliardi di euro (il 17,6 per cento dell'attivo).

Dal punto di vista geografico, gli immobili direttamente posseduti sono ubicati principalmente in centro Italia (circa il 70 per cento, di cui il 95 per cento a Roma); il 25 per cento nel nord del Paese.

Per quanto riguarda le destinazioni d'uso abbiamo: 44,9 per cento residenziale, 28,1 per cento uffici, 10 per cento strumentale e 9 per cento commerciale.

Come risulta evidente dalla Tabella 8.3 la maggior parte degli immobili sono ormai detenuti in maniera indiretta attraverso l'investimento in *fondi immobiliari*. Vi è stato, infatti, un andamento quasi complementare rispetto agli investimenti diretti in immobili. La componente investita in fondi immobiliari è infatti passata dai 7,4 miliardi di euro del 2013 ai 12,7 miliardi di euro del 2016. Come già evidenziato in precedenza tale fenomeno è direttamente attribuibile alla politica di dismissione degli immobili detenuti per via diretta dagli Enti Previdenziali.

Tabella 8.3: Investimenti in immobili (dati di fine anno, valori in milioni di euro)

	2013	2014	2015	2016
Immobili direttamente posseduti	11.521	8.754	6.687	5.824
Fondi immobiliari	7.407	9.882	11.319	12.694
Partecipazioni in società immobiliari	582	512	473	533
Investimenti immobiliari (Totale)	19.510	19.148	18.479	19.050

Il 95 per cento degli immobili detenuti all'interno dei fondi immobiliari è localizzato in Italia.

Per quanto riguarda la destinazione d'uso, a differenza di quelli detenuti direttamente, la componente prevalente è investita in uffici (44 per cento), seguono il residenziale (25 per cento) e commerciale (18 per cento).

Una parte residuale degli investimenti immobiliari avviene attraverso la partecipazione in società immobiliari (circa 0,7 per cento delle attività totali).

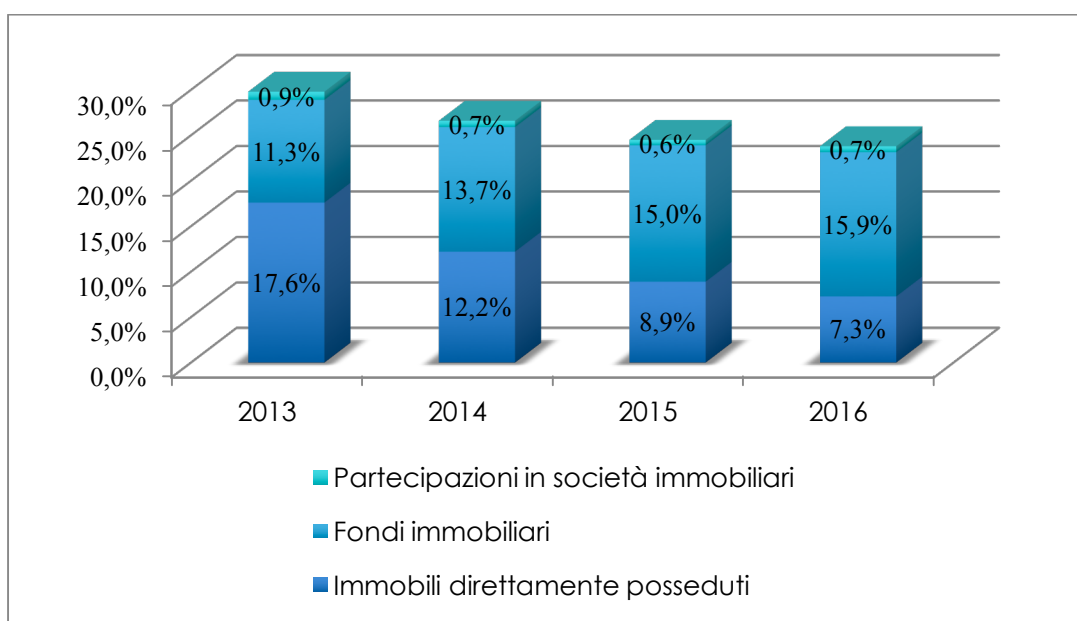


Figura 8.5: Investimenti in immobili (valori in percentuale sul totale degli attivi)

8.4 INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI

Una quota molto rilevante del patrimonio delle Casse è investita tramite **titoli obbligazionari**. Se si considera anche la componente inclusa nei fondi mobiliari, questa ammonta a circa **27,9 miliardi** di euro costituendo il 34,8 per cento delle attività. Nonostante in valore assoluto siano aumentati rispetto ai 22,4 miliardi del 2013, il loro peso percentuale è rimasto sostanzialmente invariato negli anni (come mostrato in Figura 8.6).

Tabella 8.4: Investimenti obbligazionari (dati di fine anno, importi in milioni di euro)

	2013	2014	2015	2016
Titoli di Stato	12.938	15.238	14.193	14.414
Altri investimenti obbligazionari	6.530	6.612	6.266	5.111
Componente obbligazionaria tramite fondi mobiliari	2.962	3.475	5.866	8.359
Totale investimenti obbligazionari	22.430	25.325	26.325	27.885

Sommando i titoli di stato alle altre obbligazioni direttamente possedute, tale asset ammonta a circa **19,5 miliardi** di euro (24,4 per cento del totale delle attività). Come si vede dalla Tabella 8.4 tali investimenti sono rimasti, in valore assoluto, costanti nel periodo oggetto di analisi.

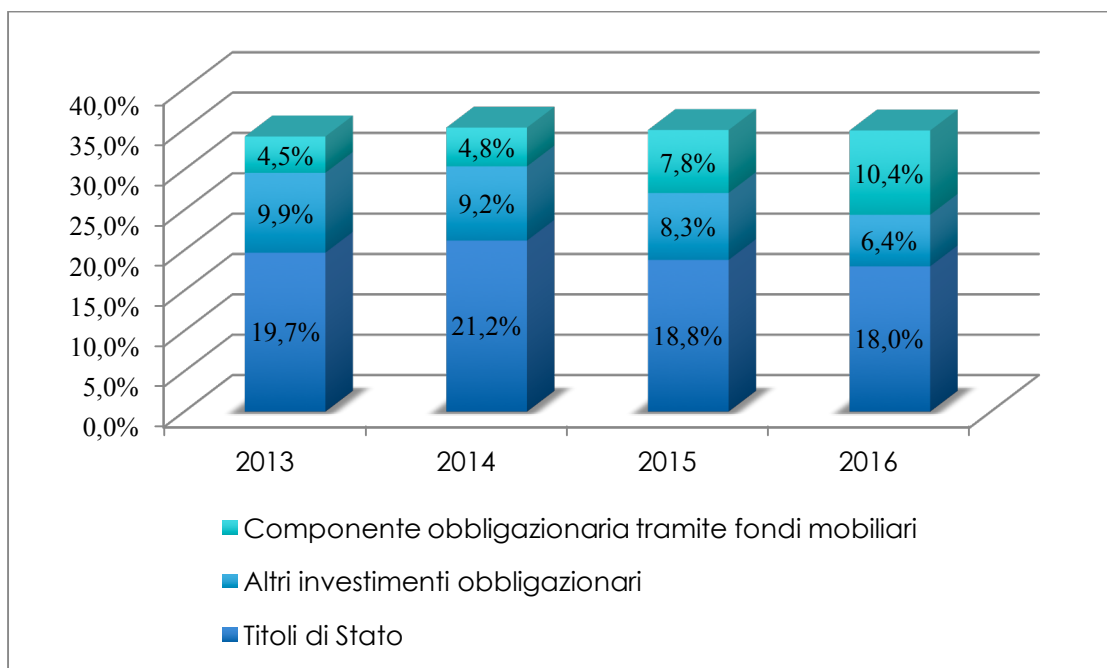


Figura 8.6: Investimenti obbligazionari (valori in percentuale sul totale degli attivi).

Analizzando più in dettaglio tale tipo di investimento notiamo:

- **titoli di Stato:** ammontato a circa **14,4 miliardi** di euro, il 18 per cento delle attività (in diminuzione di 1,7 punti percentuali rispetto al 2013);
 - per il **61** per cento di tale componente e costituita da **titoli di Stato Italiani**; i titoli emessi da Paesi dell'Area dell'euro formano il 16 per cento, gli Stati Uniti il 13 per cento e il Giappone il 3 per cento.
- **altri investimenti obbligazionari:** ammontano a circa **5,1 miliardi** di euro, il 6,4 per cento delle attività. Si può notare una diminuzione consistente tra il 2013 ed il 2016. Infatti, tale quota passa dal 9,9 per cento del 2013 al 6,4 per cento del 2016. Più in dettaglio: il **50** per cento è investita **nell'Area euro**; l'11 per cento in Paesi dell'Unione europea; il 26 per cento da emittenti statunitensi; per il **59** per cento da imprese finanziarie; per il **73** per cento sono quotati;

La **componente obbligazionaria investita per mezzo di fondi mobiliari** ammonta a **8,4 miliardi** di euro in aumento di quasi 6 punti percentuali rispetto al 2013. Per lo più è costituita da titoli corporate

(63 per cento) ed è investita in Paesi dell'area euro diversi dall'Italia con una quota del 30 per cento, negli Stati Uniti (27 per cento) e nei Paesi non aderenti all'OCSE (16 per cento).

8.5 INVESTIMENTI IN AZIONI

Gli investimenti in azioni, inclusa la componente investita tramite fondi mobiliari, hanno visto una forte crescita negli ultimi 4 anni. Infatti, questi sono passati dal 9,8% degli attivi ad un più rilevante 16,5%.

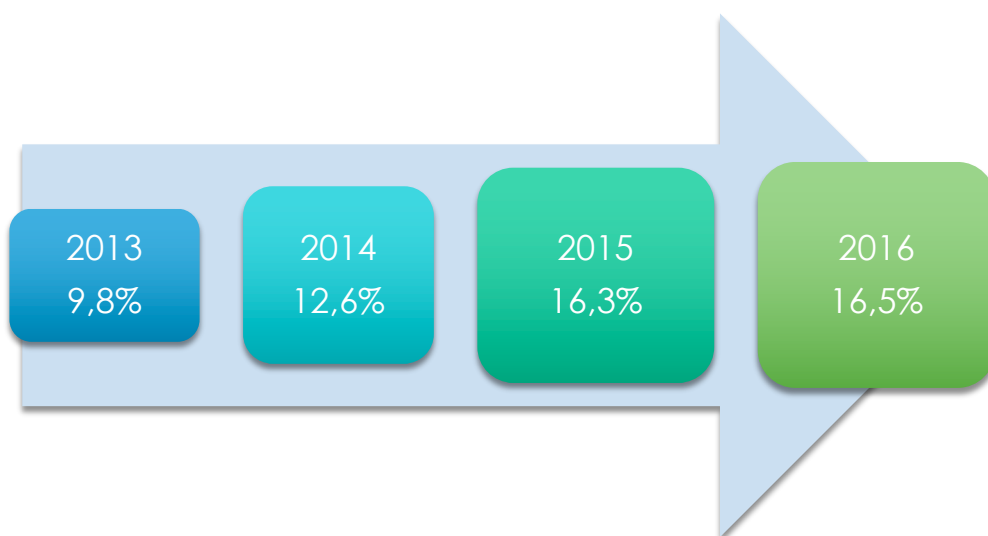


Figura 8.7: Variazione della componente investita in azioni

Come mostrato in Tabella 8.5, gli investimenti in **azioni** ammontano a circa **13,2 miliardi** di euro. La componente azionaria, come nel caso delle obbligazioni, è costituita da:

- *investimenti diretti in azioni*: circa **7,7 miliardi** di euro che costituisce il 9,6 per cento delle attività e registra una riduzione di 0,4 punti percentuali rispetto al 2015. Di queste, circa il **52** per cento riguarda l'Area euro; seguono gli Stati Uniti (20 per cento), gli altri Paesi dell'Unione europea (10 per cento) e il Giappone (7 per cento); circa il **32** per cento è investita nel settore finanziario; seguono il settore delle *utilities* (11 per cento), l'energetico (10 per cento) e l'industriale (9 per cento).
- *componente azionaria dei fondi di investimenti mobiliare*: ammonta a 5,6 miliardi di euro, il 6,9 per cento delle attività.

In prevalenza (34 per cento) è investita negli Stati Uniti; seguono l'area euro (25 per cento) e i Paesi non aderenti all'OCSE (14 per cento); è per la maggior parte investito nel settore dei beni di consumo (25 per cento); seguono il finanziario (19 per cento), l'information technology (13 per cento) e l'industriale (11 per cento).

Se si considera la sola area euro, gli investimenti in azioni ammontano a circa 5,4 miliardi di euro che costituiscono il 6,75% del totale delle attività.

Tabella 8.5: Investimenti azionari (dati di fine anno, importi in milioni di euro)

	2013	2014	2015	2016
Azioni	4.075	5.816	8.151	7.690
Componente azionaria tramite fondi mobiliari	2.353	3.225	4.160	5.551
Totale investimenti in azioni	6.428	9.041	12.311	13.241

Dal grafico in Figura 8.8 si vede chiaramente come il peso della componente azionaria sia cresciuto negli ultimi 4 anni. In particolare, si nota come stia aumentando il peso relativo della componente azionaria tramite fondi comuni.

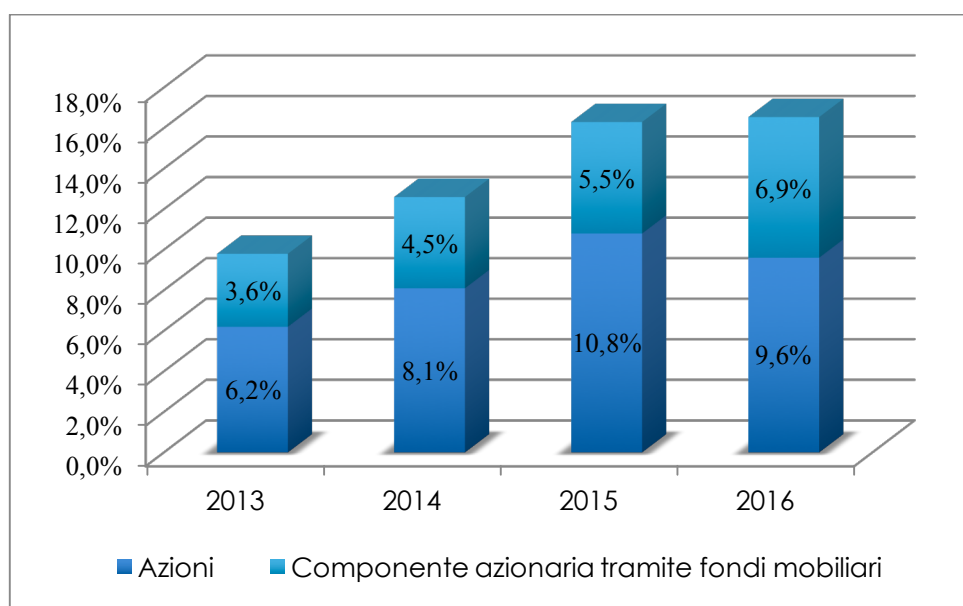


Figura 8.8: Andamento degli investimenti in azioni (percentuali sul totale delle attività)

8.6 PASSAGGIO DA GESTIONE DIRETTA A GESTIONE INDIRETTA E FONDI COMUNI

Qui di seguito vengono analizzate le diverse modalità di gestione degli investimenti. Nell'analisi, gli investimenti delle Casse vengono suddivisi in tre diverse modalità di gestione: gestione diretta, gestione tramite fondi comuni (OICR) e le attività conferite in gestione finanziaria ad intermediari specializzati.

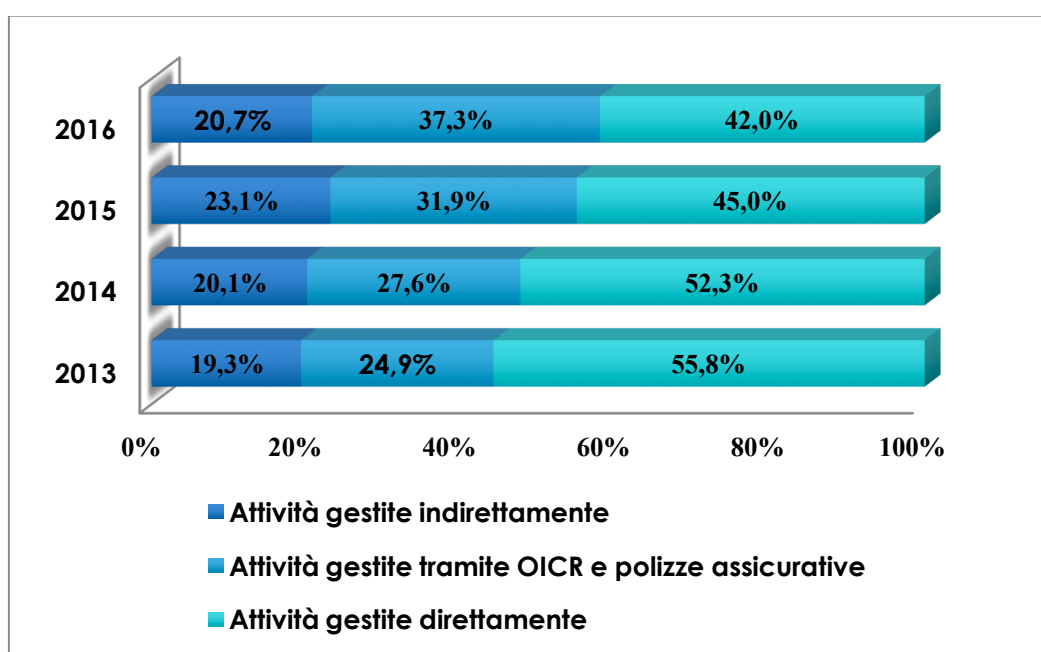


Figura 8.9: Andamento delle diverse modalità di gestione.

La Figura 8.9 mostra l'andamento delle tre diverse modalità di gestione tra il 2013 ed il 2016. Per motivi legati alla semplicità della gestione dell'investimento, la gestione tramite OICR sta acquisendo un peso sempre maggiore, infatti, questa è passata dal 24,9 per cento degli attivi del 2013 a circa il 37,3 per cento del 2016. In questo tipo di gestione sono principalmente confluiti quegli asset che prima venivano gestiti in modo diretto. Rimane quasi costante, invece, negli anni la gestione indiretta tramite intermediari specializzati che copre circa il 20 per cento delle risorse.

In Tabella 8.6 vengono mostrate le diverse modalità di gestione in valore assoluto.

Tabella 8.6: Distribuzione delle diverse modalità di gestione (dati di fine anno, valori in milioni di euro)

	2013	2014	2015	2016
Attività gestite indirettamente	12.665	14.443	15.993	16.601
Attività gestite tramite OICR e polizze assicurative	16.366	19.829	25.134	29.822
Attività gestite direttamente	36.609	37.638	34.308	33.612
Totale attività	65.640	71.910	75.435	80.035

In Tabella 8.7 vengono mostrate le diverse attività con i relativi pesi percentuali gestite direttamente dagli Enti Previdenziali Privati. Si può notare come la quota più rilevante di tale gestione sia dovuta ai *Titoli di Stato* che contribuiscono per quasi un quarto alle attività direttamente gestite. Un'altra voce di particolare rilievo è data dalla *"Liquidità"* che pesa sul totale degli investimenti diretti per circa il 18%. Considerate le caratteristiche tecniche dell'operatività degli Enti Previdenziali Privati, questa voce riveste un ruolo principe nell'assicurare in ogni momento la liquidità necessaria per far fede agli impegni assunti nei confronti dei propri iscritti.

Tabella 8.7: Suddivisione delle attività in gestione diretta (dati fine 2016)

Attività	Milioni di euro	% sul totale
Liquidità	6.019	17,9%
Titoli di Stato	8.345	24,8%
Altri titoli obbligazionari	2.245	6,7%
Azioni	3.057	9,1%
Immobili	5.824	17,3%
Part. in società immobiliari	533	1,6%
Polizze assicurative	465	1,4%
Altre attività	7.124	21,2%
Totale	33.612	100,0%

Per quanto riguarda la gestione indiretta, Tabella 8.8, si nota anche in questo caso come la componente investita in *Titoli di Stato* assuma una rilevanza importante. Al 2016 gli Enti Previdenziali Privati hanno investito circa 6 miliardi di euro in questa categoria di *asset*. Decisamente rilevante è anche la quota investita in azioni tramite intermediari, che riguarda circa il 28 per cento di tale gestione.

Tabella 8.8: Suddivisione delle attività in gestione indiretta (dati di fine 2016)

Attività	Milioni di euro	% sul totale
Liquidità	430	2,6%
Titoli di Stato	6.070	36,6%
Altri titoli obbligazionari	2.866	17,3%
Azioni	4.633	27,9%
Fondi comuni d'investimento (OICR)	2.594	15,6%
Altre attività	8	0,0%
Totale	16.601	100,0%

8.7 INVESTIMENTI IN ITALIA

In questo capitolo vengono analizzati gli investimenti delle Casse suddividendoli in investimenti in Italia ed investimenti esteri. In Figura 8.10 vengono riportati i valori percentuali di tale suddivisione. Si può notare come la quota investita in Italia sia essenzialmente identica alla quota investita all'estero. Va notato però che se a questa quota si aggiungono la liquidità, le polizze assicurative e le "altre attività" tutte detenute in Italia, anche se non investite, il patrimonio delle Casse che resta in Italia ammonta a circa il 59 per cento del totale.

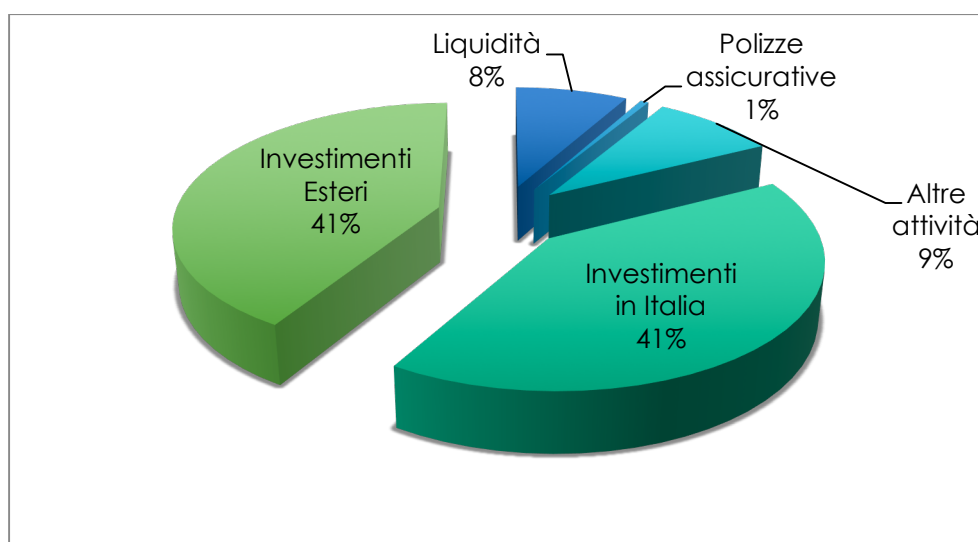


Figura 8.10: Investimenti in Italia (dati 2016).

In Tabella 8.9 si riportano i valori assoluti, in milioni di euro, delle diverse attività detenute in Italia o all'estero. Si può notare come, pur essendo i due totali molto simili, le quote nelle diverse attività differiscono di molto. In particolare si vede come circa il 50 per cento degli investimenti esteri sia effettuato tramite il veicolo degli OICR. Più in dettaglio, dal confronto emergono le seguenti considerazioni:

- Gli investimenti in obbligazioni non governative sono in gran parte esteri (4 miliardi di euro rispetto a poco meno di un miliardo in Italia).
- Gli investimenti in azioni estere superano di 1,8 miliardi quelli in azioni sul territorio italiano.
- Gli altri fondi di investimento (FIA) sono principalmente in Italia mentre gli investimenti mobiliari vengono principalmente collocati all'estero.
- Gli investimenti in immobili sono essenzialmente italiani.

Tabella 8.9: Investimenti domestici e non domestici (dati 2016, valori in milioni di euro)

	Investimenti in Italia	Investimenti Esteri	Totale
Titoli di Stato	8.825	5.589	14.414
Altri titoli obbligazionari	983	4.128	5.111
Azioni	2.934	4.756	7.690
Fondi di investimento mobiliari	906	15.762	16.668
Altri fondi di investimento	12.861	2.888	15.749
Immobili	5.824	0	5.824
Partecipazioni in società immobiliari	533	0	533
Totale	32.866	33.123	65.989

Come si può facilmente notare dal grafico in Figura 8.11, la quota di patrimonio investita in Italia è andata diminuendo negli anni a vantaggio della quota investita all'estero. Principalmente, come si diceva sopra, gli investimenti esteri avvengono attraverso fondi comuni di investimenti, in particolare OICVM.

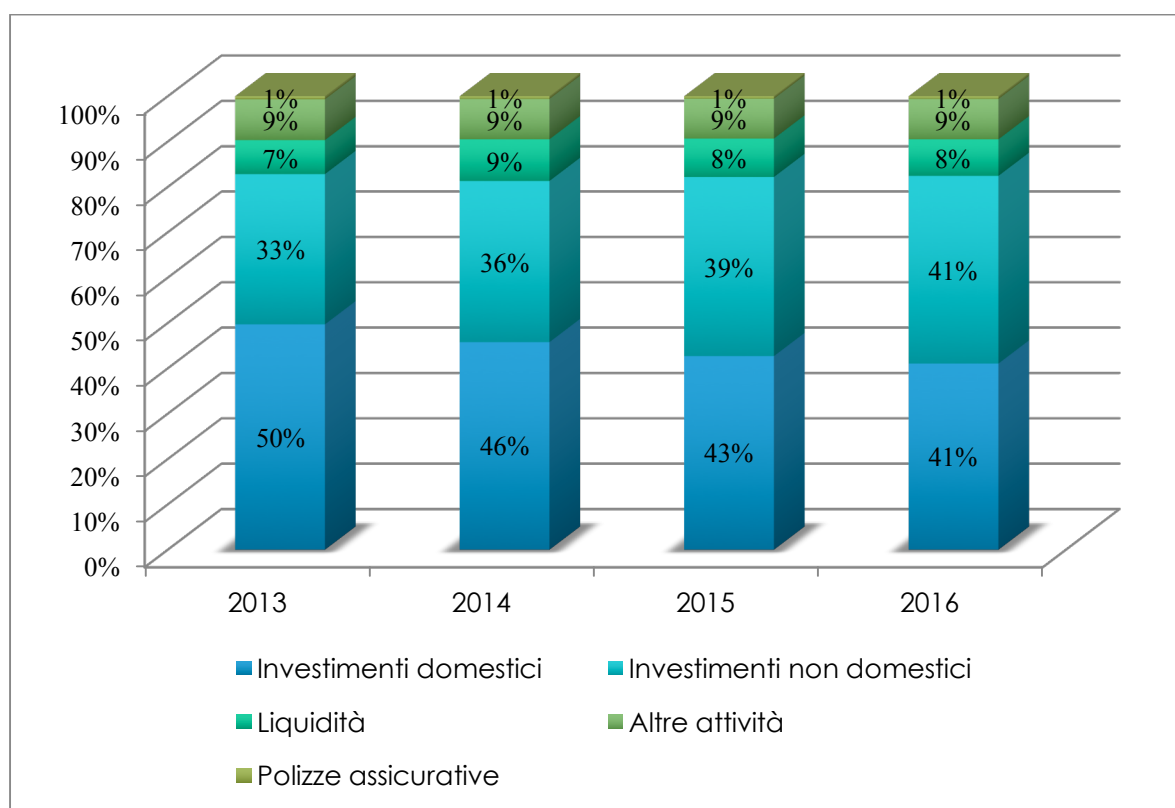


Figura 8.11: Investimenti domestici e non domestici, percentuali sul totale delle attività.

9 POLITICHE EUROPEE E PROFESSIONI: L'AZIONE DI SISTEMA DI ADEPP

9.1 LE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DELL'ADEPP

Nel corso del 2017 l'AdEPP ha proseguito l'attività internazionale, avviata sin dal 2013, per favorire la diffusione della conoscenza delle politiche europee tra i professionisti e, viceversa, rappresentare le istanze dei professionisti italiani presso le istituzioni europee.

Grazie alle “Linee di azione in favore delle libere professioni” (2014), pubblicate dalla Direzione per l'industria e l'imprenditoria della Commissione europea, alla cui elaborazione anche AdEPP ha contribuito, le professioni sono state oggetto di rinnovata attenzione da parte dell'Unione europea, in particolare, in ragione del contributo che possono offrire alla crescita economica.

Secondo tale documento, per dispiegare appieno il proprio potenziale di supporto vitale nei confronti delle piccole e medie imprese i liberi professionisti devono essere sostenuti, a loro volta, da politiche di livello europeo e nazionale finalizzate all'istruzione, alla formazione imprenditoriale, all'accesso ai mercati anche nelle loro forme digitali, alla riduzione delle barriere all'ingresso, all'accesso al credito.

Come più volte affermato dal Presidente del Parlamento Europeo, Tajani, un aiuto concreto alle “nuove” imprese può venire solo da professionisti in grado di agire in un contesto internazionale che

sappiano, ad esempio, redigere contratti adeguati al commercio mondiale o suggerire le soluzioni tecniche innovative per adattare i prodotti delle imprese ai diversi mercati. Ma come accade per le imprese, i cui modelli di business cambiano molto rapidamente, così anche per i professionisti l'aggiornamento costante delle competenze e l'adeguamento della strumentazione necessaria a svolgere la propria professione sono degli obblighi imprescindibili.

Un passaggio importante nel riconoscimento della natura "imprenditoriale" delle attività professionali, dal punto di vista della gestione e dell'adeguamento costante di conoscenze, competenze e attrezzature, è stato avviato a livello dell'Unione europea dal programma COSME¹⁰ ed è giunto fino alla normativa nazionale con il c.d. Jobs Act del lavoro autonomo¹¹ che riconosce ai professionisti, equiparati alle PMI, il diritto di accedere alle risorse dei programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei. Da una prima rilevazione del Parlamento europeo, sarebbero stati destinati ai professionisti italiani già 300 milioni di euro a valere sui programmi operativi dei Fondi SIE 2014-2020. Sarà compito del monitoraggio realizzato dall'Agenzia per la Coesione verificare quanti di questi sono stati realmente fruiti dai potenziali beneficiari¹². Nel frattempo AdEPP ha agito affinché l'eleggibilità dei professionisti italiani a beneficiari dei Fondi europei, sancita a

¹⁰ COSME è il programma a gestione diretta dell'UE per la competitività delle imprese e le PMI per il periodo 2014 – 2020. Dotato di un bilancio di 2,3 miliardi di euro, COSME attua lo Small Business Act (SBA) che rispecchia la volontà politica della Commissione europea di riconoscere il ruolo centrale delle PMI nell'economia dell'Unione.

¹¹ Legge 22 maggio 2017, n. 81 art. 12 comma 2.

¹² Per informazioni sul monitoraggio ei programmi operativi del Fondi SIE v. <http://www.opencoesione.gov.it>.

livello normativo, si sostanzia nell'effettiva partecipazione all'utilizzo efficace delle risorse disponibili.

L'azione di sistema sulle attività europee messa a punto e implementata dall'Associazione si muove, dunque, su un doppio binario: informazione e partecipazione. Sono stati messi a disposizione degli enti di previdenza privati e dei loro iscritti alcuni strumenti volti ad aumentare e migliorare la presenza dei liberi professionisti e delle loro attività tra i beneficiari dei fondi europei nonché la loro partecipazione al mercato unico europeo, tra di essi: una newsletter mensile di approfondimento sui programmi e fondi europei destinati a imprese e professionisti (compresi i bandi per l'accesso ai finanziamenti che le Regioni pubblicano regolarmente sui loro bollettini); un ciclo di seminari e incontri presso le istituzioni europee con esperti internazionali, parlamentari europei e dirigenti della Commissione europea¹³ sulle politiche europee e le novità normative di interesse dei professionisti e delle Casse di previdenza private.

È il caso degli incontri in Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione relativa alle raccomandazioni di riforma per la regolamentazione dei servizi professionali (COM (2016) 820 final) e sull'attuazione della direttiva 2005/36/EC del Parlamento europeo e del Consiglio sul riconoscimento delle qualifiche professionali e in particolare dell'art. 59 della stessa, dedicato alla necessità di riformare i servizi professionali. Il ruolo fondamentale delle professioni nell'economia dell'Ue è riconosciuto dalle istituzioni europee che ritengono che la qualità dei servizi professionali sia indispensabile per

¹³ La Newsletter "Professioni in Europa" è realizzata da AdEPP in favore degli Enti di previdenza privati i quali, a loro volta, possono distribuirli ai propri iscritti.

preservare il modello economico, sociale e culturale europeo. Il Parlamento europeo a ottobre 2017, nel sollecitare la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni professionali di riferimento a dar seguito alle raccomandazioni del gruppo di lavoro della Commissione "Bolstering the Business of Liberal Professions" (2014), ha richiamato l'importanza che le professioni siano regolamentate da norme nazionali non eccessivamente protezionistiche invitando, tuttavia, la Commissione a utilizzare gli indicatori sviluppati con l'OCSE (molto restrittivi) per l'esame dell'impatto di tali norme, come strumenti di lavoro e non come strumenti sanzionatori, secondo parametri non solo quantitativi ma, anche, qualitativi tenuto conto degli obiettivi di interesse generale e della qualità dei servizi forniti dai liberi professionisti.

Per il futuro, il Parlamento europeo invita gli Stati membri a mettere in atto pienamente l'articolo 59 della direttiva 2005/36 / CE intensificando gli sforzi per garantire una maggiore trasparenza delle loro regolamentazioni professionali, peraltro fondamentale per la mobilità dei professionisti in tutta l'UE. L'efficacia della regolamentazione delle professioni contribuisce allo sviluppo di una società più equa e gli Stati membri non dovrebbero introdurre nuovi regolamenti o modificare quelli esistenti al mero fine di limitare l'accesso o perseguire le professioni regolamentate, pur se giustificati da obiettivi di interesse pubblico. Bensì dovrebbero riflettere nelle norme la loro visione generale della società e il rispettivo contesto socioeconomico, cercando di non creare ostacoli ingiustificati e sproporzionati nei confronti dei giovani professionisti, della concorrenza e dei destinatari finali dei servizi professionali, ossia i cittadini/consumatori.

Le norme sulle professioni del resto, compresi i regolamenti specifici , mira a garantire un controllo efficace della prassi legale della professione e delle sue norme deontologiche (dove applicabili). Inoltre, essa svolge un ruolo non secondario nella protezione degli obiettivi di interesse pubblico, quali la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e lavoratori, la salvaguardia della corretta amministrazione della giustizia, la protezione dell'ambiente e la salvaguardia del patrimonio storico e artistico nazionale, come pure degli obiettivi di politica sociale e culturale.

Le sfide poste al mondo del lavoro dall'ingresso massiccio nuove tecnologie, dell'innovazione e digitalizzazione nei servizi professionali, influenzano anche il modello organizzativo del lavoro professionale sia negli studi dei professionisti sia nell'esecuzione delle loro prestazioni. In tal senso, il Rapporto del Parlamento europeo sottolinea come il progresso scientifico, l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione hanno e avranno un impatto considerevole sui servizi professionali, offrendo nuove opportunità per i professionisti e sfide per il mercato del lavoro e la qualità dei servizi offerti. Lo stesso riconoscimento da parte della Commissione della necessità di riflettere sull'impatto delle nuove tecnologie sui servizi professionali (soprattutto quelli giuridici e contabili) è un segnale importante del cambiamento già in atto; tuttavia, secondo il Parlamento occorre prestare particolare attenzione ai rischi intrinseci per i beneficiari dei servizi, compresi i consumatori in tale trasformazione.

Un altro caso interessante di attività promossa da AdEPP su una politica europea in via di consolidamento, è il seminario di confronto con esperti, dirigenti della Commissione e parlamentari europei sul

tema degli investimenti a impatto sociale, recentemente inclusi nel Piano Juncker per gli investimenti dell'Unione europea nell'economia reale. Il Piano è partito nel 2016 con l'obiettivo di aumentare di 2-3 volte l'impatto dei programmi dell'Unione europea rivolti alle piccole e medie imprese, mediante il coinvolgimento di capitali privati garantiti dalla BEI. Di recente l'indicatore di moltiplicazione dell'impatto dei capitali a disposizione è stato portato a 4, con la destinazione dal parte della Commissione di ulteriori fondi a garanzia degli investimenti privati. Basato sul partenariato pubblico privato (PPP) il Piano Juncker, non limita gli investimenti ai settori tradizionali quali: reti trans-europee, R&I, PMI, ma li estende anche agli investimenti nell'economia ambientale e al rafforzamento delle infrastrutture sociali (per es. nei settori della sanità, salute e dell'istruzione). I dati della Commissione europea sul mercato degli investimenti pubblico-privati (PPP) ci dicono che nel 2016 questo si è attestato allo 0.1% del PIL dell'UE, in massima parte investimenti in infrastrutture scolastiche e sanitarie (2/3 in operazioni e 1/3 volume finanziario). Gli investimenti a impatto sociale, secondo la Commissione, possono essere anche investimenti infrastrutturali (strade, social housing) o di ricerca (ambiente) purché abbiano un impatto sociale misurabile, dunque reale. A titolo di esempio può essere riportato il caso della misurazione dell'adeguatezza dei tempi di assistenza e cura dei pazienti che sono ricoverati in strutture ospedaliere costruite/rinnovate grazie al contributo di partenariati pubblico-privati costruiti per ottenere un impatto sociale dai propri investimenti (c.d. *impact investing*). I progetti in infrastrutture sociali sostenuti dal Fondo europeo per gli investimenti strutturali del Piano Juncker a giugno 2017 erano in tutto

33, per un finanziamento totale 1.079 milioni di Euro e investimenti mobilitati per 5.548 milioni. Secondo la Commissione europea, i fondi pensione privati possono intervenire negli investimenti in economia reale contribuendo al finanziamento di infrastrutture o di venture capital o di altri tipi di investimenti con impatto diretto sull'economia, agendo nell'ambito del sistema di garanzie attivato con il Piano Juncker.

9.2 LE POLITICHE E LE PRIORITÀ DELL'UNIONE EUROPEA DI INTERESSE DELLE CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE E DEI PROFESSIONISTI

Tra le politiche e le priorità che saranno al centro dei lavori della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo nei prossimi due anni, alcune sono di particolare interesse per le Casse dei professionisti e per le professioni liberali visti i loro molteplici risvolti, tutti ugualmente delicati.

Un primo esempio è rappresentato dall'Unione dei mercati dei capitali, la cui creazione è considerata una priorità assoluta della Commissione Juncker. L'UMC mira a mobilitare i capitali verso l'Unione europea e a convogliarli verso imprese e progetti infrastrutturali che favoriscono lo sviluppo economico e la creazione di nuovi posti di lavoro. Il fine ultimo dell'UMC è la creazione di nuove opportunità per i risparmiatori e per gli investitori, un legame proficuo tra risparmi e crescita. Il tema interessa le Casse private dei professionisti per i risvolti sulla tassazione degli investimenti, per la creazione di un quadro europeo in favore dell'uso delle obbligazioni garantite, per le modifiche della direttiva sui gestori di fondi d'investimento alternativi e della direttiva concernente gli organismi

di riferimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Non ultimo anche il PEPP (il prodotto pensionistico individuale pan-europeo) e la sua evoluzione. Presentato dalla Commissione il 29 giugno 2017 nella revisione della strategia dell'UMC, consta di una proposta di Regolamento e di Raccomandazione. Secondo la Commissione è necessario introdurre un prodotto di questo tipo per alleviare gli stress dei sistemi sociali degli Stati membri (dovuti all'andamento demografico negativo e alla crisi economica e suoi effetti sul mercato del lavoro). La creazione di regimi pensionistici professionali e personali paneuropei potrebbe completare dell'offerta dei piani pensionistici obbligatori di 1 Pilastro. Del resto, il tema della portabilità delle pensioni è di estrema delicatezza in un mercato unico dove la mobilità dei lavoratori deve accompagnarsi, da un lato, a misure per l'apprendimento continuo e per il rafforzamento delle competenze trasversali, in primo luogo le lingue e l'utilizzo delle tecnologie, ma anche per la certificazione delle competenze digitali acquisite (per es.) e, dall'altro lato, alla costruzione di profili pensionistici solidi, anche per i professionisti, la cui libera circolazione potrebbe essere assicurata con servizi alla mobilità, come già avviene nel lavoro dipendente con la rete europea dei servizi per il lavoro (EURES).

Un ulteriore tema di interesse per le professioni è quello del "*digital single market*". La strategia del mercato unico digitale, così nel sito della Commissione europea, mira ad aprire opportunità digitali per le persone e le imprese e a rafforzare la posizione dell'UE come leader mondiale nell'economia digitale. Adottata a maggio del 2015 è costituita da sedici iniziative via via rilasciate nel periodo giugno 2015 - gennaio 2017. Il 10 maggio 2017 la Commissione ha

pubblicato la revisione intermedia della strategia per il mercato unico digitale mostrando i progressi compiuti e dove sono ancora necessarie ulteriori azioni.

Il mercato unico digitale, secondo la Commissione, può creare opportunità per nuove startup e per aprire l'accesso a un mercato di oltre 500 milioni di persone alle aziende già esistenti. Il contributo che deriverebbe all'economia europea dal completamento del mercato unico digitale è pari a ca. 415 miliardi di euro all'anno per l'economia europea (dalla creazione di nuovi posti di lavoro alla trasformazione dei servizi pubblici). Nel mercato unico digitale è assicurata la libera circolazione di persone, servizi e capitali e gli individui e le imprese possono accedere ed esercitare senza problemi attività online in condizioni di concorrenza leale e un elevato livello di protezione dei dati personali dei consumatori, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal luogo di residenza.

Poiché la concorrenza si realizza su piattaforme e su dimensioni internazionali, diverse attività dei professionisti andrebbero supportate per far sì che non rimangano indietro rispetto allo sviluppo del mercato unico digitale. In parte già avviato, ad esempio in Italia, con la dichiarazione dei redditi online da parte dei commercialisti (il Rapporto OCSE sul digitale, ad esempio, ci dice che la digitalizzazione dei processi di invio delle dichiarazioni dei redditi ha comportato un risparmio di circa 11 miliardi per la spesa della PA), e con il processo telematico - cui contribuiscono gli avvocati - che in 11 mesi ha comportato 19 milioni di comunicazioni di notifiche a mezzo PEC con un risparmio stimato al ribasso di 60 milioni di euro (nel 2016 sono stati 8 milioni gli atti ricevuti dal server

del Ministero della Giustizia, gli avvocati connessi al server sono 255.000, e il portale registra una media giornaliera di 10milioni di accessi), la telemedicina, ecc.

Sul filone politico dell'economia digitale e del mercato unico digitale, altra priorità politica dell'Unione europea è rappresentata dalla regolazione dell'economia collaborativa o delle piattaforme. La Commissione europea a giugno 2017 ha pubblicato l'Agenda per l'economia collaborativa ¹⁴ e, pur non prevedendo la presentazione di iniziative legislative, ha sottolineato gli impatti di natura economica e sociale di tale modello economico e si è soffermata sui temi dell'accesso al mercato, dei regimi di responsabilità, della protezione dei consumatori, dei rapporti di lavoro e della fiscalità. Pur avendo ancora dimensioni ridotte, l'economia collaborativa è, infatti, in rapida crescita e guadagna porzioni di mercato sempre più consistenti, con incrementi stimati per l'economia europea dai 160 ai 572 miliardi di euro ed effetti diretti sulla creazione di posti di lavoro nell'Unione Europea. Si tratta di sviluppi ad avviso della Commissione particolarmente incoraggianti, che dovrebbero sollecitare le imprese affinché sfruttino pienamente il potenziale di tale modello di business. Pur delineandosi sostanziali benefici la Commissione rileva, tuttavia, numerose problematiche derivanti in particolare dal venir meno delle demarcazioni tradizionali tra fornitori e consumatori, lavoratori dipendenti e liberi professionisti, fornitura di servizi di tipo professionale e non-professionale. Per quanto concerne i requisiti di accesso al mercato, la Commissione distingue tre casi: offerta

¹⁴ COM(2016) 356 del 2 giugno 2017, <http://ec.europa.eu/growth/single-market/strategy/collaborative-economy/>

professionale di servizi, offerta di servizi “peer to peer” e piattaforme collaborative. Sotto il profilo dell'offerta professionale di servizi, ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (articoli 49 e 56) e della Direttiva Servizi (articoli 9 e 16), i fornitori di servizi non sono soggetti a requisiti di accesso al mercato, né a requisiti di altro genere, a meno che tali requisiti siano non discriminatori, necessari a conseguire un chiaro obiettivo di pubblico interesse e proporzionati al conseguimento di tale interesse. Tali disposizioni, secondo la Commissione, sono altresì valide nella regolamentazione delle professioni. In fase di applicazione di criteri per la fornitura di servizi, le autorità nazionali devono dunque tener conto delle specificità di tale modello economico, nonché degli strumenti che possono essere utilizzati per conseguire obiettivi di pubblico interesse, quali la qualità e la sicurezza del servizio. Per quanto concerne le libere professioni, l'ambito dell'offerta di servizi “peer-to peer” è particolarmente rilevante. La legislazione dell'UE in vigore, ad esempio, non indica quali possano essere i criteri di demarcazione tra una prestazione professionale e un rapporto “tra pari”, mentre gli Stati Membri utilizzano criteri diversi al fine di operare una differenziazione in tal senso. Per alcuni Paesi UE, la differenza sostanziale risiede nella retribuzione al servizio fornito: se vi è profitto, il rapporto è professionale; se invece il guadagno è, di fatto, un rimborso alle spese del fornitore del servizio, si tratta di un rapporto “peer-to-peer”. Altri Paesi, invece, hanno introdotto una specifica soglia di guadagno, spesso ponderata in base ai vari settori, superata la quale si tratta di un servizio professionale. Ad avviso della Commissione, tali soglie possono costituire un valido strumento

per realizzare un quadro normativo favorevole per i fornitori non professionali di servizi.

Altre due politiche che interessano le professioni e le casse dei professionisti sono quella dell'agenda per le competenze per il rafforzamento e l'adeguamento delle competenze anche in un'ottica di maggiore e migliore utilizzo della Tessera professionale europea e quella del Pilastro europeo dei diritti sociali proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017. Quest'ultimo interessa, in particolare, per l'attenzione che trasversalmente dedica anche al lavoro autonomo secondo un approccio di welfare integrato che AdEPP segue sin dalla pubblicazione del White Paper on Pensions (l'Agenda per pensioni adeguate, sicure e sostenibili) del 2012. È più che mai urgente sviluppare e attuare strategie globali per conformare i sistemi pensionistici alle mutevoli condizioni economiche e demografiche. Come ribadito dalla Commissione nel Rapporto ESDE 2017 in assenza di un rapporto equo e solidale tra generazioni i sistemi pensionistici attuali non potranno essere a lungo sostenibili. Entro il 2060, secondo le proiezioni del Rapporto, la popolazione in età da lavoro (20-64 anni) diminuirà del 13%, con un tasso medio annuale del -0,3% mentre il numero degli over 65 aumenterà in media dell'1% ogni anno. In alcuni Stati membri tale dinamica sarà più evidente che in altri. Sempre secondo gli esperti della Commissione, nel lungo periodo l'aumento della produttività sarà l'unico modo di compensare la riduzione della forza lavoro e di mantenere la crescita del PIL a livelli tali da garantire l'attuale ridistribuzione tra gruppi sociali e generazionali delle risorse (anche per il welfare). Il coinvolgimento nel mercato del lavoro della quota di lavoratori inattivi (circa 70 milioni) e dei disoccupati (attualmente

circa 20 milioni) unitamente al prolungamento della vita attiva potranno attutire gli effetti della demografia (riduzione degli ingressi nel mercato del lavoro e invecchiamento della forza lavoro), ma non invertirli. Sono necessarie pertanto politiche di sostegno al welfare, alla natalità e all'immigrazione mirata di profili richiesti dai mercati del lavoro degli Stati membri. Tali sviluppi influenzeranno anche il patto sociale che regola il rapporto tra la popolazione attiva e quella inattiva dei pensionati, basato sulla solidarietà tra generazioni. I giovani lavoratori di oggi e le coorti future dovranno affrontare quello che è stato definito il "doppio onere dell'invecchiamento", ossia dovranno sostenere tassi di contribuzione più elevati e accettare pensioni più povere. Già oggi i contributi da versare ammontano al doppio di quelli versati dalle generazioni precedenti - e potrebbero ancora aumentare tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro e degli effetti delle carriere lavorative sempre più frammentate che eroderanno ulteriormente i futuri diritti pensionistici dei giovani lavoratori.

Le riforme dei sistemi pensionistici e delle pratiche pensionistiche sono essenziali per migliorare le prospettive di crescita dell'Europa e sono ancora più urgenti in alcuni Paesi dove devono sostenere la ripresa della fiducia nelle finanze pubbliche. La Commissione propone di continuare a sperimentare nuove forme di organizzazione dei sistemi previdenziali che tengano conto della necessità di garantire equità intergenerazionale e della ripartizione degli oneri. Alcuni Stati membri (Finlandia, Germania e Svezia) stanno introducendo misure per collegare l'indicizzazione e l'età pensionabile all'aspettativa di vita; per riqualificare le competenze delle persone con più di 60 anni allo scopo di mantenerle attive nel

mercato del lavoro; e per introdurre incentivi fiscali mirati per lavoratori anziani (crediti tributari salariali) e imprese che li impiegano (crediti di imposta sul reddito).

9.3 CONCLUSIONI

I liberi professionisti costituiscono una delle principali categorie di lavoratori in Europa (con oltre 11 milioni di posti di lavoro, oltre 500 miliardi di fatturato) rappresentando circa il 9% del Pil dell'UE. E' necessario non dimenticare il contributo delle professioni all'economia e cercare di migliorare l'attività commerciale dei servizi professionali, la loro mobilità in Europa sostenendo tra l'altro il rafforzamento e il miglioramento della loro formazione per una crescita complessiva del settore. Quest'ultimo elemento è di particolare rilevanza con riferimento alla rivoluzione digitale in atto anche nelle professioni. I primi passi fatti a livello europeo per garantire sostenibilità alle attività dei liberi professionisti sono stati l'equiparazione dei professionisti alle PMI per l'accesso ai fondi dell'Unione europea destinati alle imprese - ora riconosciuta anche in Italia e declinata in bandi regionali, sempre più spesso dedicati anche alle loro specificità. Occorre creare, come affermato dall'onorevole Nicola Danti, un "mercato unico delle professioni" che superi le differenze tra paesi (fiscali, normative e previdenziali). I primi passi in questa direzione, come abbiamo detto, sono stati fatti: equiparazione alle pmi, inserimento nell'Assemblea europea delle PMI (dal 2014), Passaporto europeo dei professionisti. Gli stessi professionisti hanno apprezzato i passi compiuti sinora dall'UE nei loro confronti se, come da un recente sondaggio di Euromedia Research (settembre 2017), il 48% di essi conosce e il 70% apprezza il Piano di Azione europeo per le libere professioni di cui si è detto in

apertura di capitolo, e vede nella maggiore mobilità dei liberi professionisti la crescita di competitività nel settore e la creazione di maggiori opportunità di lavoro (60%).

L'importanza delle competenze precipue delle professioni (rapporto fiduciario, protezione dell'interesse collettivo, sostituibilità con il soggetto pubblico, ecc.) come ribadito in varie sedi istituzionali europee risiede principalmente nel fatto che esse non saranno soggette all'effetto "distruttivo" della digitalizzazione, mentre saranno esposte alla concorrenza delle piattaforme collaborative come nel caso dell'offerta on line di servizi professionali (progettazione, traduzione, ecc.). Non essendo possibile opporsi all'affermazione delle piattaforme sarà necessario rendere più evidente e rafforzare nei confronti di chi usufruisce delle prestazioni dei professionisti, la valenza della componente intellettuale delle professioni, quella che le piattaforme non possono sostituire.

AdEPP ha ripetutamente sollecitato i parlamentari europei italiani a richiedere un Rapporto di iniziativa del Parlamento europeo dedicato alla situazione delle professioni nell'Unione europea. Tale Rapporto dovrebbe considerare la situazione attuale dei professionisti in Europa, le mutazioni intercorse dall'avvio della crisi economica e finanziaria ad oggi (impatto delle trasformazioni tecnologiche, lavoro su piattaforme collaborative, ruolo dell'associazione tra professionisti, ecc.) e individuare linee di sviluppo di livello europeo per il settore delle professioni affinché i professionisti possano contribuire fattivamente al disegno del Libro Bianco sul Futuro dell'Unione e al completamento del mercato unico digitale e del mercato unico dei capitali.



Via Ennio Quirino Visconti, 6
00193 Roma (RM)
Tel. +39 06 36089711